



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Esercito svizzero

Ausilio di lavoro 67.001 i

Legislazione penale militare



Stato al 01.01.2024

SAP 2532.3760



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Esercito svizzero

Ausilio di lavoro 67.001 i

Legislazione penale militare

Stato al 01.01.2024

Distribuzione

Membri della Giustizia militare

Giudici dei Tribunali militari 1–3

Giudici dei Tribunali militari d'appello 1–3

Giudici del Tribunale militare di cassazione

Difensori

Indice

Codice penale militare (CPM)	RS 321.0
Procedura penale militare (PPM)	RS 322.1
Ordinanza concernente la giustizia penale militare (OGPM)	RS 322.2
Ordinanza sulla giustizia militare	RS 516.41
Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM)	RS 311.01

del 13 giugno 1927 (Stato 25 settembre 2023)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 60 e 123 capoversi 1 e 3 della Costituzione federale¹; ²
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 novembre 1918³,
decreta:

Libro primo: Diritto penale militare

Parte prima:⁴ Disposizioni generali

Capo primo: Del campo d'applicazione

Art. 1

1. Nessuna sanzione senza legge

Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena.

Art. 2

2. Condizioni di tempo

¹ È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.

² Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore.

Art. 3⁵

3. Condizioni personali

¹ Sono sottoposti al diritto penale militare:

- 1.⁶ le persone obbligate al servizio militare, quando siano in servizio militare e non in congedo, per i reati di cui agli articoli 115–137b e 145–179 non connessi con il servizio della truppa;

CS 3 371

¹ RS 101

² Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 13 dic. 2013 interdizione di esercitare un'attività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).

³ FF 1918 II 241

⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).

⁵ Nuovo testo giusta il n. IV lett. a della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell'ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6989).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).

2. i funzionari, impiegati ed operai dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni, quando compiano atti concernenti la difesa nazionale oppure quando portino l'uniforme;
3. le persone obbligate al servizio militare che portano l'uniforme fuori del servizio, per i reati di cui agli articoli 61–114 e 138–144;
- 4.⁷ le persone obbligate al servizio militare, anche fuori del servizio, per quanto concerne la loro posizione militare e i loro doveri di servizio, nonché le persone che erano obbligate al servizio militare, fintanto che non hanno adempiuto i loro doveri di servizio;
- 5.⁸ le persone soggette all'obbligo di leva per quanto concerne l'obbligo di presentarsi, nonché durante la giornata informativa e le giornate di reclutamento;
6. i militari di professione, i militari a contratto temporaneo, i membri del Corpo delle guardie di confine, nonché le persone che prestano servizio di promovimento della pace ai sensi dell'articolo 66 della legge militare del 3 febbraio 1995⁹, durante il servizio o fuori ma in relazione con i loro doveri di servizio o la loro posizione militare, oppure quando portano l'uniforme;
7. le persone di condizione civile o i militari stranieri che si rendono colpevoli di tradimento con la violazione di segreti militari (art. 86), di sabotaggio (art. 86a), d'indebolimento della forza difensiva del Paese (art. 94–96), di violazione di segreti militari (art. 106) o di disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili allo scopo di preparare o di eseguire la mobilitazione dell'esercito o di tutelare il segreto militare (art. 107);
- 8.¹⁰ le persone di condizione civile o i militari stranieri, per i reati di cui agli articoli 115–179 da essi commessi in qualità di impiegati o incaricati dell'esercito o dell'amministrazione militare congiuntamente con la truppa;
- 9.¹¹ le persone di condizione civile e i militari stranieri che commettono all'estero contro un militare svizzero un reato previsto dal

⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 701; FF **2007** 7545).

⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6015; FF **2009** 5137).

⁹ RS **510.10**

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 701; FF **2007** 7545).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4963; FF **2008** 3293).

capo sesto (art. 108 e 109) o sesto^{bis} (art. 110–114) della parte seconda o dall'articolo 114a.

² Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1, 2, 6, e 8 sono assoggettate al diritto penale militare per tutta la durata del loro impiego all'estero qualora commettano all'estero un reato ai sensi del presente codice.

Art. 4

Estensione in
caso di servizio
attivo

In caso di servizio attivo sono inoltre sottoposti al diritto penale militare su decisione del Consiglio federale ed entro i limiti da esso fissati:

1. le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti:
crimine o delitto contro una guardia militare (art. 65);
usurpazione di potere (art. 69);
tradimento militare (art. 87) o tradimento con la diffusione di notizie false (art. 89);
atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere (art. 92);
violazione di obblighi contrattuali (art. 97);
attentati contro la sicurezza militare (art. 98–105 e 107);
corruzione attiva (art. 141);
gestione infedele (art. 144);
liberazione di detenuti (art. 177);
2. le persone di condizione civile che si rendono colpevoli degli atti previsti negli articoli 73, 78, 115–118, 121–123, 128, 129–131, 134–136, 149–151c, 160, 161–165 e 167–169 se questi atti sono diretti contro militari e autorità militari o concernono cose che servono all'esercito;
3. le persone di condizione civile che commettono intenzionalmente gli atti previsti negli articoli 166, 169a, 170 e 171;
4. gli internati militari di Stati belligeranti che appartengono alle forze armate di questi ultimi, alle loro milizie e ai loro corpi di volontari, compresi i movimenti di resistenza organizzati, i civili internati e i rifugiati assistiti dall'esercito;
5. i funzionari, impiegati od operai dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni, compresi quelli degli stabilimenti e delle officine militari, degli impianti e servizi d'interesse vitale come le forniture di acqua, le officine idrauliche, elettriche o di gas nonché gli ospedali.

Art. 5

Estensione in
tempo di guerra

¹ In tempo di guerra sono sottoposte al diritto penale militare, oltre alle persone contemplate negli articoli 3 e 4:

- 1.¹² le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti:
 - a. tradimento nei casi previsti dagli articoli 88, 90 e 91,
 - b. spionaggio contro uno Stato estero (art. 93),
 - c. incendio, esplosione, uso di materie esplosive, inondazione o scoscendimento, in quanto il colpevole commettendo detti reati distrugga cose che servono all'esercito (art. 160 cpv. 2, 160a, 161 n. 1 cpv. 3 e n. 2, 162 cpv. 3, 165 n. 1 cpv. 3 e n. 2),
 - d. genocidio o crimini contro l'umanità (capo sesto della parte seconda), crimini di guerra (capo sesto^{bis} della parte seconda e art. 139);
2. i prigionieri di guerra, per i reati previsti nel presente Codice, compresi quelli che avessero commessi nella Svizzera o all'estero, durante la guerra e prima della loro cattura, contro lo Stato svizzero, l'esercito svizzero o persone appartenenti ad esso;
3. i parlamentari nemici e coloro che li accompagnano, se abusano della loro posizione per commettere un reato;
4. i civili internati su territori in guerra o occupati;
- 5.¹³ militari stranieri che si rendono colpevoli di genocidio, crimini contro l'umanità (capo sesto della parte seconda) o crimini di guerra (capo sesto^{bis} della parte seconda e art. 139).

² Alle disposizioni di cui al capoverso 1 numeri 1 lettera d e 5 si applicano le disposizioni sulla punibilità dei superiori (art. 114a).¹⁴

Art. 6

Tempo di guerra

¹ Le disposizioni applicabili in tempo di guerra possono essere messe in vigore dal Consiglio federale anche quando si verifichi un imminente pericolo di guerra per la Svizzera.

¹² Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).

¹³ Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).

¹⁴ Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).

² Il decreto del Consiglio federale è immediatamente esecutivo. Va sottoposto il più presto possibile all'Assemblea federale; essa decide se debba essere mantenuto.

Art. 7¹⁵

Partecipazione di civili

¹ Se a un reato puramente militare (art. 61–85) o a un reato contro la difesa nazionale o contro la forza difensiva del Paese (art. 86–107) hanno partecipato, insieme a persone sottoposte al diritto penale militare, anche altre persone, queste sono pure punibili secondo il presente Codice.

² Se a un reato comune (art. 115–179), a un genocidio, a un crimine contro l'umanità (art. 108, 109 e 114a) o a un crimine di guerra (art. 110–114a e 139) hanno partecipato, insieme a persone sottoposte al diritto penale militare, anche altre persone, queste rimangono soggette al diritto penale ordinario. È fatto salvo l'articolo 221a.

Art. 8

Applicazione del diritto penale ordinario

Le persone soggette al diritto penale militare rimangono sottoposte alla legge penale ordinaria per i reati non previsti nel presente Codice.

Art. 9¹⁶

4.
a. Diritto penale minorile

Per le persone che, al momento del fatto, non avevano ancora compiuto i diciott'anni rimangono salve le disposizioni del diritto penale minorile del 20 giugno 2003¹⁷ (DPMIn). Se vanno giudicati nel contempo un atto commesso prima del compimento dei diciott'anni e un atto commesso dopo, si applica l'articolo 3 capoverso 2 DPMIn. Sono competenti le autorità civili.

Art. 9a

b. Giovani adulti

¹ Se, al momento del fatto, l'autore aveva compiuto gli anni diciotto ma non ancora i venticinque, si applicano le disposizioni generali del presente Codice.

² È parimenti applicabile l'articolo 61 del Codice penale svizzero¹⁸. L'autorità competente è quella del Cantone d'esecuzione.

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).

¹⁶ Nuovo testo giusta l'art. 44 n. 3 del diritto penale minorile del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3545; FF 1999 1669).

¹⁷ RS 311.1

¹⁸ RS 311.0

Art. 10

5. Condizioni di
luogo

¹ Nei limiti delle condizioni d'applicazione personali, il presente Codice si applica sia ai fatti commessi in Svizzera sia a quelli commessi all'estero.

^{1bis} Le persone di cui all'articolo 5 numeri 1 lettera d e 5 che hanno commesso all'estero un reato previsto dal capo sesto o sesto^{bis} della parte seconda o dall'articolo 114a sono pure giudicate secondo il presente Codice se si trovano in Svizzera e non sono estradate a un altro Stato né consegnate a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza.¹⁹

^{1ter} Se l'autore del reato non ha la cittadinanza svizzera e il reato non è stato commesso contro un cittadino svizzero, il giudice può prescindere dal perseguimento penale o abbandonarlo, fatte salve le misure atte ad assicurare le prove, se:

- a. un'autorità estera o un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza persegue il reato e l'autore del reato viene estradato o consegnato a tale tribunale;
- b. l'autore del reato non si trova più in Svizzera e un suo ritorno in Svizzera appare improbabile; o
- c. non è possibile assumere i mezzi di prova necessari.²⁰

^{1quater} Le persone che hanno commesso all'estero un reato contro un militare svizzero previsto dal capo sesto o sesto^{bis} della parte seconda o dall'articolo 114a sono giudicate secondo il presente Codice se si trovano in Svizzera o sono state estradate alla Svizzera per tale reato e se non possono essere estradate a un altro Stato né essere consegnate a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza.²¹

² Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare.

³ Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della Convenzione del 4 novembre 1950²² per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l'autore

¹⁹ Introdotto dal n. II della LF del 19 dic. 2003 (RU **2004** 2691; FF **2003** 671). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4963; FF **2008** 3293).

²⁰ Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4963; FF **2008** 3293).

²¹ Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4963; FF **2008** 3293).

²² RS **0.101**

perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:

- a. è stato assolto con sentenza definitiva dal tribunale estero;
- b. la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.

⁴ Il giudice decide se una misura non eseguita o solo parzialmente eseguita all'estero debba essere eseguita o continuata in Svizzera.

Art. 11

Luogo del reato

¹ Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento.

² Il tentativo si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie quanto in quello in cui, secondo la sua concezione, avrebbe dovuto verificarsi l'evento.

Capo secondo: Della punibilità

Art. 12

1. Crimini e delitti.
Definizioni

¹ Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.

² Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni.

³ Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 12a

Commissione per omissione

¹ Un crimine o un delitto può altresì essere commesso per omissione contraria a un obbligo di agire.

² Commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire chiunque non impedisce l'esposizione a pericolo o la lesione di un bene giuridico protetto dalla legislazione penale benché vi sia tenuto in ragione del suo status giuridico, in particolare in virtù:

- a. della legge;
- b. di un contratto;
- c. di una comunità di rischi liberamente accettata; o
- d. della creazione di un rischio.

³ Chi commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire è punibile per il reato corrispondente soltanto se a

seconda delle circostanze gli si può muovere lo stesso rimprovero che gli sarebbe stato rivolto se avesse commesso attivamente il reato.

⁴ Il giudice può attenuare la pena.

Art. 13

2. Intenzione e
negligenza.
Definizioni

¹ Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto.

² Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio.

³ Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.

Art. 14

Errore sui fatti

¹ Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole.

² Se avesse potuto evitare l'errore usando le debite precauzioni, è punibile per negligenza qualora la legge reprimi l'atto come reato colposo.

Art. 15

3. Atti leciti e
colpa.
Atto permesso
dalla legge

Chiunque agisce come lo impone o lo consente la legge si comporta lecitamente anche se l'atto in sé sarebbe punibile secondo il presente Codice o un'altra legge.

Art. 16

Legittima difesa
esimente

Ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un'aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un'aggressione imminente fatta a sé o ad altri.

Art. 16a

Legittima difesa
discolpanza

¹ Se chi respinge un'aggressione eccede i limiti della legittima difesa secondo l'articolo 16, il giudice attenua la pena.

² Chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole.

Art. 17Stato di necessità
esimente

¹ Chiunque commette un reato per preservare un bene giuridico proprio o un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile agisce lecitamente se in tal modo salvaguarda interessi preponderanti.

² Chiunque commette un reato in tempo di guerra agisce lecitamente se in tal modo protegge beni giuridici preponderanti e il fatto stesso s'impone nell'interesse della difesa nazionale.

Art. 17aStato di necessità
discolpante

¹ Se alcuno commette un reato per preservare se stesso o un'altra persona da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile per la vita, l'integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio o altri beni essenziali, il giudice attenua la pena se si poteva ragionevolmente pretendere che l'autore sacrificasse il bene in pericolo.

² Non agisce in modo colpevole colui dal quale non si poteva ragionevolmente pretendere che sacrificasse il bene in pericolo.

Art. 18

Incapacità e scemata imputabilità

¹ Non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.

² Se al momento del fatto l'autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena.

³ Possono essere ordinate tuttavia le misure previste nel presente Codice e quelle di cui agli articoli 59–61, 63 e 64 del Codice penale svizzero²³.

⁴ I capoversi 1–3 non sono applicabili se l'autore poteva evitare l'incapacità o la scemata imputabilità e prevedere così l'atto commesso in tale stato.

Art. 18aDubbio
sull'imputabilità

Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell'imputabilità dell'autore, l'autorità istruttoria o il giudice ordina una perizia.

Art. 19Errore
sull'illiceità

Chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore era evitabile, il giudice attenua la pena.

Art. 20

Punibilità del superiore e commissione di un reato in esecuzione di un ordine²⁴

¹ Se l'esecuzione di un ordine di servizio costituisce reato, è punito come autore il capo od il superiore che ha dato l'ordine.

² È pure punibile il subalterno che commette un reato su ordine di un superiore o eseguendo un altro ordine di carattere vincolante, se al momento del reato era consapevole della punibilità dell'atto. Il giudice può attenuare la pena.²⁵

Art. 21

4. Tentativo.
Punibilità

¹ Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.

² L'autore che, per grave difetto d'intelligenza, non si rende conto che l'oggetto contro il quale l'atto è diretto o il mezzo da lui usato per commetterlo è di natura tale da escludere in modo assoluto la consumazione del reato è esente da pena.

Art. 22

Desistenza e pentimento attivo

¹ Se l'autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena.

² Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti dei coautori o dei compartecipi che hanno spontaneamente contribuito ad impedire la consumazione del reato.

³ Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena anche se la desistenza dell'autore o del compartecipe non ha, per altri motivi, potuto impedire la consumazione del reato.

⁴ Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti del coautore o compartecipe che si è adoperato seriamente e spontaneamente per impedire la consumazione del reato, sempreché il reato medesimo sia stato commesso indipendentemente dal suo contributo.

Art. 23

5. Partecipazione.
Istigazione

¹ Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).

² Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.

Art. 24

Complicità Chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto è punito con pena attenuata.

Art. 25

Partecipazione a un reato speciale Se la punibilità è giustificata o aggravata da uno speciale obbligo dell'autore, il compartecipe che non sia vincolato a tale obbligo è punito con pena attenuata.

Art. 26

Circostanze personali Si tiene conto delle speciali relazioni, qualità e circostanze personali che aggravano, attenuano o escludono la punibilità solo per l'autore o il compartecipe a cui si riferiscono.

Art. 27

6. Punibilità dei mass media ¹ Se un reato è commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale e consumato per effetto della pubblicazione, solo l'autore dell'opera è punito, fatte salve le disposizioni che seguono.

² Qualora l'autore dell'opera non possa essere individuato o non possa essere tradotto davanti a un tribunale svizzero, è punito il redattore responsabile giusta l'articolo 322^{bis} del Codice penale svizzero²⁶. In sua mancanza, è punita giusta il medesimo articolo la persona responsabile della pubblicazione.

³ Qualora la pubblicazione sia avvenuta all'insaputa o contro la volontà dell'autore dell'opera, è punito come autore del reato il redattore o, in sua mancanza, la persona responsabile della pubblicazione.

⁴ Non soggiace a pena il resoconto veritiero di deliberazioni pubbliche e di comunicazioni ufficiali di un'autorità.

Art. 27a

Tutela delle fonti ¹ Non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti processuali coercitivi nei confronti di persone che si occupano professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico nonché nei confronti dei loro ausiliari, se rifiutano di testimoniare sull'identità dell'autore dell'opera o su contenuto e fonti delle informazioni.

² Il capoverso 1 non si applica se il giudice accerta che:

- a. la testimonianza è necessaria per preservare da un pericolo imminente la vita o l'integrità fisica di una persona; oppure
- b.²⁷ senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 115–117 o su un altro crimine punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni oppure su un reato ai sensi degli articoli 141–143a e 153–156 del presente Codice, degli articoli 197 capoverso 4, 260^{ter}, 260^{quinquies}, 260^{sexies}, 305^{bis}, 305^{ter} e 322^{septies} del Codice penale svizzero²⁸, o ai sensi dell'articolo 19 numero 2 della legge del 3 ottobre 1951²⁹ sugli stupefacenti (LStup), o non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.

Capo terzo: Delle pene e delle misure

I. Della pena pecuniaria, della pena detentiva e della degradazione³⁰

Art. 28

1. Pena pecuniaria.
Commisurazione

¹ Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.³¹ Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore.

² Di regola un'aliquota giornaliera ammonta almeno a 30 franchi e al massimo a 3000 franchi. Eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell'autore lo richiede, può essere ridotta fino a 10 franchi. Il giudice ne fissa l'importo secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.³²

³ Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell'aliquota giornaliera.

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 259; FF **2018** 2345).

²⁸ RS **311.0**

²⁹ RS **812.121**

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 1249; FF **2012** 4181).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 1249; FF **2012** 4181).

³² Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 1249; FF **2012** 4181).

⁴ Il numero e l'importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza.³³

Art. 29

Esazione

¹ L'autorità d'esecuzione fissa al condannato un termine da uno a sei mesi per il pagamento.³⁴ Può ordinare il pagamento rateale e, a richiesta, prorogare i termini.

² Se vi è fondato sospetto che il condannato si sottrarrà all'esazione, l'autorità d'esecuzione può esigere il pagamento immediato o la prestazione di garanzie.

³ Se il condannato non paga la pena pecuniaria nei termini fissati, l'autorità d'esecuzione ordina l'esecuzione per debiti qualora il provvedimento appaia efficace.

⁴ Per l'esecuzione della pena pecuniaria in forma di lavoro di pubblica utilità si applica l'articolo 79a del Codice penale svizzero^{35,36}

Art. 30

Pena detentiva
sostitutiva

¹ Se il condannato non paga la pena pecuniaria e quest'ultima non può essere riscossa in via esecutiva (art. 29 cpv. 3), la pena pecuniaria è sostituita da una pena detentiva. Un'aliquota giornaliera corrisponde a un giorno di pena detentiva. La pena detentiva sostitutiva si estingue con il pagamento a posteriori della pena pecuniaria.

² Se la pena pecuniaria è stata inflitta da un'autorità amministrativa, il giudice decide sulla pena detentiva sostitutiva.

³ a 5 ...³⁷

Art. 31 a 33³⁸

2. ...

³³ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 701; FF **2007** 7545).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 1249; FF **2012** 4181).
RS 311.0

³⁵ Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 1249; FF **2012** 4181).

³⁷ Abrogati dal n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 1249; FF **2012** 4181).

³⁸ Abrogati dal n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 1249; FF **2012** 4181).

Art. 34³⁹

3. Pena detentiva.
Durata

¹ La durata minima della pena detentiva è di tre giorni; rimane salva una pena detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 30) o di una multa (art. 60c) non pagate.

² La durata massima della pena detentiva è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente.

Art. 34a⁴⁰

Pena detentiva in luogo della pena pecuniaria

¹ Il giudice può pronunciare una pena detentiva invece di una pena pecuniaria se:

- a. una pena detentiva appare giustificata per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti; o
- b. una pena pecuniaria non potrà verosimilmente essere eseguita.

² Il giudice deve motivare in modo circostanziato la scelta della pena detentiva.

³ Sono salvi gli articoli 30 e 81 capoverso 1^{bis}.

Art. 34b

Esecuzione

¹ Le pene detentive sono eseguite giusta il Codice penale svizzero⁴¹.

² In caso di servizio attivo, il Consiglio federale può introdurre l'esecuzione militare della pena detentiva. Esso disciplina i particolari.

Art. 35⁴²

4. Pena accessoria: degradazione

¹ Il giudice pronuncia la degradazione del militare che, per un crimine o un delitto, si sia reso indegno del suo grado.

² Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito decide se il militare degradato sarà ancora chiamato a prestare servizio militare.

³ Gli effetti della degradazione cominciano dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato.

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 1249; FF **2012** 4181).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 1249; FF **2012** 4181).

⁴¹ RS **311.0**

⁴² Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6015; FF **2009** 5137).

II. Della condizionale

Art. 36

1. Pene con la condizionale

¹ Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.⁴³

² Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.⁴⁴

³ La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui.

⁴ Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 60c.⁴⁵

Art. 37

2. Pena detentiva con condizionale parziale⁴⁶

¹ Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.⁴⁷

² La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena.

³ La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86 del Codice penale svizzero⁴⁸) non sono applicabili alla parte da eseguire.⁴⁹

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 1249; FF **2012** 4181). Vedi anche la disp. trans. della mod. del 19 giu. 2015 alla fine del presente testo.

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 1249; FF **2012** 4181).

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 1249; FF **2012** 4181).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 1249; FF **2012** 4181).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 1249; FF **2012** 4181).

⁴⁸ RS **311.0**

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 1249; FF **2012** 4181).

Art. 38

3. Disposizioni comuni.

a. Periodo di prova

¹ Se il giudice sospende del tutto o in parte l'esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni.

² Per la durata del periodo di prova, il giudice può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.

³ Il giudice spiega al condannato l'importanza e le conseguenze della sospensione condizionale.

Art. 39

b. Successo del periodo di prova

Se il condannato supera con successo il periodo di prova, la pena sospesa non è più eseguita.

Art. 40

c. Insuccesso del periodo di prova

¹ Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch'egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Se la pena di cui è revocata la sospensione condizionale e la nuova pena sono dello stesso genere, il giudice pronuncia una pena unica in applicazione analogica dell'articolo 43.⁵⁰

² Se non vi è d'attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordinata.

³ Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide anche sulla revoca.

⁴ La revoca non può più essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo di prova.

III. Della commisurazione della pena**Art. 41**

1. Principio

¹ Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore, delle condizioni personali e della condotta militare dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).

² La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.

Art. 42

2. Attenuazione
della pena
Circostanze at-
tenuanti

Il giudice attenua la pena se:

- a. l'autore ha agito:
 1. per motivi onorevoli,
 2. in stato di grave angustia,
 3. sotto l'impressione d'una grave minaccia,
 4. ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva;
- b. l'autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima;
- c. l'autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione;
- d. l'autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui;
- e. la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta.

Art. 42a

Effetti

¹ Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata.

² Il giudice può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena.

Art. 43

3. Concorso di
reati

¹ Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'infrazione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.

^{1bis} Se oltre a un crimine, delitto o contravvenzione deve giudicare una o più mancanze di disciplina ai sensi dell'articolo 180, il giudice

aumenta in misura adeguata la pena che pronuncerebbe secondo il capoverso 1.⁵¹

² Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.

³ Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.

Art. 44

4. Computo del carcere preventivo

Il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell'ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento. Un giorno di carcere corrisponde a un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria.⁵²

IV. Dell'impunità e della sospensione del procedimento⁵³

Art. 45⁵⁴

1. Motivi dell'impunità
Riparazione

Se l'autore ha risarcito il danno o ha intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per riparare al torto da lui causato, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione qualora:

- a. come punizione entri in linea di conto una pena detentiva sino a un anno con la condizionale, una pena pecuniaria con la condizionale o una multa;
- b. l'interesse del pubblico e del danneggiato all'attuazione del procedimento penale sia di scarsa importanza; e
- c. l'autore ammetta i fatti.

⁵¹ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 701; FF **2007** 7545).

⁵² Nuovo testo del secondo per. giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 1249; FF **2012** 4181).

⁵³ Nuovo testo giusta l'art. 37 n. 2 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 14 dic. 2018 che modifica la disciplina della riparazione, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU **2019** 1809; FF **2018** 3193 4223).

Art. 46

Autore duramente colpito

Se l'autore è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Art. 46a

2. Disposizione comune

Se le condizioni dell'impunità sono adempiute, il giudice prescinde dalla revoca della sospensione condizionale o, in caso di liberazione condizionale, dal ripristino dell'esecuzione.

Art. 46b⁵⁵

3. Sospensione del procedimento
Coniuge, partner registrato o partner convivente
quale vittima⁵⁶

¹ In caso di lesioni semplici o vie di fatto (art. 122), minaccia (art. 149) e coazione (art. 150), l'uditore o il tribunale militare può sospendere provvisoriamente il procedimento se:

a.⁵⁷ la vittima è:

1. il coniuge o il coniuge divorziato dell'autore e il fatto è stato commesso durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio, o
2. il partner registrato o l'ex partner registrato dell'autore e il fatto è stato commesso durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento, o
3. il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, o l'ex partner convivente dell'autore e il fatto è stato commesso durante la convivenza o nell'anno successivo alla separazione; e

b.⁵⁸ la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede; e

c.⁵⁹ la sospensione provvisoria appare idonea a stabilizzare o migliorare la situazione della vittima.

² L'uditore o il tribunale militare può obbligare l'imputato a partecipare a un programma di prevenzione della violenza durante la sospensione provvisoria del procedimento. L'uditore o il tribunale militare informa

⁵⁵ Introdotto dal n. II della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1403; FF **2003** 1732 1761).

⁵⁶ Nuovo testo giusta l'art. 37 n. 2 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

⁵⁷ Nuovo testo giusta l'art. 37 n. 2 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2019** 2273; FF **2017** 6267).

⁵⁹ Introdotta dal n. I 4 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2019** 2273; FF **2017** 6267).

sulle misure adottate il servizio cantonale competente per i casi di violenza domestica.⁶⁰

³ La sospensione provvisoria non è ammessa se:

- a. l'imputato è stato condannato per un crimine o un delitto contro la vita e l'integrità della persona, la libertà o l'integrità sessuale;
- b. nei confronti dell'imputato è stata pronunciata una pena od ordinata una misura; e
- c. il reato è stato commesso contro una vittima ai sensi del capoverso 1 lettera a.⁶¹

^{3bis} La sospensione provvisoria è limitata a sei mesi. L'uditore o il tribunale militare riprende il procedimento se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o se risulta che la sospensione provvisoria non stabilizza né migliora la situazione della vittima.⁶²

^{3ter} Prima della fine della sospensione provvisoria l'uditore o il tribunale militare procede a una valutazione. Se la situazione della vittima si è stabilizzata o è migliorata, è disposto l'abbandono definitivo del procedimento.⁶³

⁴ Contro la decisione di abbandonare definitivamente il procedimento può essere interposto ricorso secondo l'articolo 118 o secondo l'articolo 195 della procedura penale militare del 23 marzo 1979⁶⁴.⁶⁵ La vittima è in ogni caso legittimata a ricorrere.

⁵ Un procedimento disciplinare non entra in considerazione.

V. Delle misure

Art. 47

Misure terapeutiche e internamento

¹ Sono applicabili le disposizioni del Codice penale svizzero⁶⁶ sulle misure terapeutiche e sull'internamento (art. 56–65).

² L'autorità competente è quella del Cantone d'esecuzione.

³ Le misure sono eseguite secondo il Codice penale svizzero.

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2019** 2273; FF **2017** 6267).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2019** 2273; FF **2017** 6267).

⁶² Introdotto dal n. I 4 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2019** 2273; FF **2017** 6267).

⁶³ Introdotto dal n. I 4 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2019** 2273; FF **2017** 6267).

⁶⁴ RS **322.1**

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2019** 2273; FF **2017** 6267).

⁶⁶ RS **311.0**

Art. 48

Esclusione
dall'esercito
come misura di
sicurezza

¹ Se l'imputato è assolto per incapacità o è condannato coll'ammissione della scemata imputabilità, il giudice può pronunciare l'esclusione dall'esercito.

² Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può revocare l'esclusione se i presupposti non esistono più.

VI. Delle altre misure**Art. 49**

1. Esclusione
dall'esercito

¹ Il giudice esclude dall'esercito il condannato a una pena detentiva di oltre tre anni o internato secondo l'articolo 64 del Codice penale svizzero⁶⁷.

² Il giudice può escludere dall'esercito il condannato a un'altra pena.

Art. 49a⁶⁸

1a. Espulsione.
a. Espulsione ob-
bligatoria

¹ Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta:

- a. omicidio intenzionale (art. 115), assassinio (art. 116), omicidio passionale (art. 117), incitamento e aiuto al suicidio (art. 119);
- b. lesioni personali gravi (art. 121), aggressione (art. 128a);
- c.⁶⁹ appropriazione indebita qualificata (art. 130 n. 2), furto qualificato (art. 131 n. 4), rapina (art. 132), danneggiamento con danno considerevole (art. 134 cpv. 3), truffa per mestiere (art. 135 cpv. 4), estorsione qualificata (art. 137a n. 2–4), ricettazione per mestiere (art. 137b n. 2), saccheggio qualificato (art. 139 cpv. 2);
- d. furto (art. 131) in combinazione con violazione di domicilio (art. 152);
- e. sequestro di persona e rapimento (art. 151a), sequestro di persona e rapimento qualificati (art. 151b), presa d'ostaggio (art. 151c);

⁶⁷ RS **311.0**

⁶⁸ Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 2329; FF **2013** 5163).

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 259; FF **2018** 2345).

- f coazione sessuale (art. 153), violenza carnale (art. 154), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), atti sessuali con fanciulli (art. 156 n. 1);
- g.⁷⁰ incendio intenzionale (art. 160 cpv. 1 e 2), esplosione intenzionale (art. 161 n. 1, primo e terzo comma), uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 162 cpv. 1 e 3), uso colposo intenzionale di materie esplosive o gas velenosi (art. 163 cpv. 1), fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 164), inondazione, franamento cagionati intenzionalmente (art. 165 n. 1, primo e terzo comma), danneggiamento intenzionale d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione (art. 166 n. 1, primo comma), propagazione di malattie dell'essere umano (art. 167), inquinamento intenzionale di acque potabili (art. 169 cpv. 1), perturbamento della circolazione pubblica (art. 169a n. 1), atti preparatori punibili (art. 171b);
- h. genocidio (art. 108), crimini contro l'umanità (art. 109), gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949⁷¹ (art. 111), altri crimini di guerra (art. 112–112d).

² Il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciare l'espulsione se questa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale e l'interesse pubblico all'espulsione non prevale sull'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene in ogni modo conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.

³ Il giudice può inoltre rinunciare a pronunciare l'espulsione se il fatto è stato commesso per legittima difesa disculpante (art. 16a cpv. 1) o in stato di necessità disculpante (art. 17a cpv. 1).

Art. 49a^{bis}⁷²

b. Espulsione
non obbligatoria

Il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero condannato a una pena o nei confronti del quale è pronunciata una misura ai sensi degli articoli 59–61 o 64 del Codice penale svizzero⁷³ per un crimine o un delitto non previsto nell'articolo 49a.

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 259; FF **2018** 2345).

⁷¹ RS **0.518.12**, **0.518.23**, **0.518.42**, **0.518.51**

⁷² Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 2329; FF **2013** 5163).

⁷³ RS **311.0**

Art. 49b⁷⁴

c. Disposizioni
comuni.
Recidiva

¹ Se commette un nuovo reato che adempie le condizioni dell'espulsione secondo l'articolo 49a, la persona nei confronti della quale è già stata ordinata l'espulsione è condannata a una nuova espulsione della durata di venti anni.

² L'espulsione può essere pronunciata a vita se il condannato commette il nuovo reato mentre ha ancora effetto l'espulsione per il reato precedente.

Art. 49c⁷⁵

d. Esecuzione

L'esecuzione è retta dagli articoli 66c e 66d del Codice penale svizzero⁷⁶.

Art. 50⁷⁷

2. Interdizione di
esercitare un'attività
e divieto di
avere contatti e
di accedere ad
aree determinate
a. Interdizione di
esercitare un'attività,
condizioni

¹ Se alcuno, nell'esercizio di un'attività professionale o extraprofessionale organizzata, ha commesso un crimine o un delitto per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi e sussiste il rischio che abusi della sua attività per commettere altri crimini o delitti, il giudice può interdirlgli in tutto o in parte l'esercizio di tale attività o di altre attività analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni.⁷⁸

² Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro un minorenne o contro un'altra persona particolarmente vulnerabile e sussiste il rischio che commetta altri reati analoghi nell'esercizio di un'attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni o con altre persone particolarmente vulnerabili, il giudice può interdirlgli l'esercizio di tale attività per un tempo da uno a dieci anni.

^{2bis} Il giudice può pronunciare l'interdizione di cui al capoverso 2 a vita, se vi è da attendersi che una durata di dieci anni non sia sufficiente a garantire che l'autore non costituisca più un pericolo. Su proposta dell'autorità di esecuzione, il giudice può prorogare di volta in volta di cinque anni al massimo l'interdizione di durata determinata di cui al capoverso 2, se è necessario per trattenere l'autore dal commettere nuovi

⁷⁴ Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).

⁷⁵ Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).

⁷⁶ RS 311.0

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 13 dic. 2013 interdizione di esercitare un'attività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).

crimini o delitti analoghi a quelli che hanno determinato l'interdizione.⁷⁹

³ Se ad alcuno è stata inflitta una pena o una delle misure di cui agli articoli 59–61, 63 o 64 del Codice penale svizzero⁸⁰ per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice a vita l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni:

- a. coazione sessuale (art. 153), violenza carnale (art. 154), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), abuso della posizione militare (art. 157), esibizionismo (art. 159), molestie sessuali (art. 159a), se la vittima è minorenne;
- b. atti sessuali con fanciulli (art. 156).⁸¹

⁴ Se ad alcuno è stata inflitta una pena o una delle misure di cui agli articoli 59–61, 63 o 64 del Codice penale svizzero per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice a vita l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con maggiorenni particolarmente vulnerabili nonché l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata nel settore sanitario implicante un contatto diretto con i pazienti: coazione sessuale (art. 153), violenza carnale (art. 154), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), abuso della posizione militare (art. 157), esibizionismo (art. 159) o molestie sessuali (art. 159a), se la vittima è:

- a. un maggiorenne particolarmente vulnerabile; o
- b. un maggiorenne non particolarmente vulnerabile, ma inetto a resistere, incapace di discernimento o non in grado di opporre resistenza a causa di una dipendenza fisica o psichica.⁸²

^{4bis} Nei casi di esigua gravità, il giudice può, a titolo eccezionale, prescindere dalla pronuncia di un'interdizione di esercitare un'attività secondo il capoverso 3 o 4, se non appare necessaria per trattenere l'autore dal commettere altri reati analoghi a quelli che hanno determinato l'interdizione. Tuttavia il giudice non può prescindere dalla pronuncia di un'interdizione di esercitare un'attività:

- a. in caso di coazione sessuale (art. 153), violenza carnale (art. 154) o atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155); o

⁷⁹ Introdotta dal n. I 2 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell'art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3803; FF **2016** 5509).

⁸⁰ RS **311.0**

⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell'art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3803; FF **2016** 5509).

⁸² Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell'art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3803; FF **2016** 5509).

- b. se l'autore è considerato pedofilo secondo i criteri di classificazione internazionalmente riconosciuti.⁸³

⁵ Se all'autore è inflitta nel medesimo procedimento una pena o misura per aver commesso più reati, il giudice stabilisce quale parte della pena o quale misura è inflitta per un reato passibile dell'interdizione di esercitare un'attività. Tale parte della pena, la misura e il reato sono determinanti per stabilire se pronunciare un'interdizione di esercitare un'attività secondo il capoverso 1, 2, 2^{bis}, 3 o 4. Le parti di pena inflitte per reati passibili di interdizione sono addizionate. È possibile pronunciare più interdizioni di esercitare un'attività.⁸⁴

⁶ Il giudice può ordinare un'assistenza riabilitativa per la durata dell'interdizione.⁸⁵

⁷ ...⁸⁶

Art. 50a⁸⁷

Contenuto e portata

¹ Sono considerate attività professionali ai sensi dell'articolo 50 le attività svolte nell'esercizio, a titolo principale o accessorio, di una professione, di un'industria o di un commercio. Sono considerate attività extraprofessionali organizzate le attività svolte senza scopo di lucro o senza prevalente scopo di lucro nell'ambito di un'associazione o di un'altra organizzazione.

² L'interdizione ai sensi dell'articolo 50 vieta all'autore di esercitare attività a titolo indipendente o in veste di organo di una persona giuridica o di una società commerciale, nonché di mandatario o rappresentante di terzi, come pure di farle esercitare da una persona sottoposta alle sue istruzioni.

³ Se sussiste il rischio che l'autore abusi della sua attività per commettere reati anche se sottoposto alle istruzioni e al controllo di un superiore o di un sorvegliante, l'interdizione verte sulla totalità dell'attività considerata.

⁴ Le interdizioni di cui all'articolo 50 capoversi 3 e 4 vertono sempre sulla totalità dell'attività considerata.

⁵ Sono considerate attività impicanti un contatto regolare con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili:

⁸³ Introdotto dal n. I 2 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell'art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3803; FF **2016** 5509).

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell'art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3803; FF **2016** 5509).

⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell'art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3803; FF **2016** 5509).

⁸⁶ Abrogato dal n. I 2 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell'art. 123c Cost), con effetto dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3803; FF **2016** 5509).

⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 13 dic. 2013 interdizione di esercitare un'attività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 2055; FF **2012** 7765).

- a. le attività esercitate specificamente a contatto diretto con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili, segnatamente:
 1. l'insegnamento,
 2. l'educazione e la consulenza,
 3. l'assistenza e la sorveglianza,
 4. la cura,
 5. gli esami e i trattamenti di natura fisica,
 6. gli esami e i trattamenti di natura psicologica,
 7. la ristorazione,
 8. il trasporto,
 9. la vendita e il prestito diretti di oggetti destinati specificamente ai minorenni o ad altre persone particolarmente vulnerabili, nonché l'attività di intermediario diretto in tale vendita o prestito, se essa rappresenta l'attività principale della persona in questione;
- b. altre attività, esercitate soprattutto o regolarmente in istituti che offrono servizi di cui alla lettera a; sono eccettuate le attività per le quali è certo che, a causa della loro ubicazione o del loro orario, non possono implicare alcun contatto con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili.⁸⁸

⁶ Sono considerate particolarmente vulnerabili le persone che, a causa dell'età, di una malattia o di una deficienza fisica, mentale o psichica di lunga durata, dipendono dall'aiuto di terzi nelle attività della vita quotidiana o nella determinazione della loro esistenza.⁸⁹

Art. 50^{b90}

b. Divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate

¹ Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro una o più persone determinate o contro i membri di un gruppo determinato e sussiste il rischio che commetta altri crimini o delitti nel caso in cui abbia contatti con tali persone, il giudice può pronunciare nei suoi confronti un divieto di avere contatti o di accedere ad aree determinate per un tempo di cinque anni al massimo.

² Pronunciando il divieto di avere contatti o di accedere ad aree determinate il giudice può vietare all'autore di:

- a. mettersi in contatto direttamente o tramite terzi con una o più persone determinate o con i membri di un gruppo determinato,

⁸⁸ Introdotto dal n. I 2 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell'art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3803; FF **2016** 5509).

⁸⁹ Introdotto dal n. I 2 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell'art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3803; FF **2016** 5509).

⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 13 dic. 2013 interdizione di esercitare un'attività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 2055; FF **2012** 7765).

in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, impiegare, alloggiarle, formarle, sorvegliarle, curarle o frequentarle in altro modo;

- b. avvicinarsi a una determinata persona o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione;
- c. trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri.

³ Per eseguire il divieto, l'autorità competente può impiegare apparecchi tecnici fissati sull'autore. Tali apparecchi possono servire in particolare a localizzare l'autore.

⁴ Il giudice può ordinare un'assistenza riabilitativa per la durata del divieto.

⁵ Se necessario per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti contro un minorenne o una persona particolarmente vulnerabile, su proposta dell'autorità di esecuzione il giudice può prorogare il divieto di volta in volta per cinque anni al massimo.

Art. 50^{c91}

c. Disposizioni
comuni.
Esecuzione
dell'interdizione
o del divieto

¹ L'interdizione o il divieto ha effetto dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato.

² La durata dell'esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà (art. 59–61 e 64 del Codice penale svizzero⁹²) non è computata nella durata dell'interdizione o del divieto.

³ Se l'autore non ha superato il periodo di prova, con conseguente revoca della sospensione condizionale della pena detentiva ovvero ripristino di una pena o di una misura, la durata dell'interdizione o del divieto si conta soltanto dal giorno della liberazione condizionale o definitiva, ovvero da quello in cui la sanzione è stata soppressa o condonata.

⁴ Se l'autore ha superato con successo il periodo di prova, l'autorità competente decide se l'interdizione di cui all'articolo 50 capoverso 1 o il divieto di cui all'articolo 50^b debbano essere attenuati quanto a durata e contenuto oppure soppressi.

⁵ L'autore può chiedere all'autorità competente di ridurre la durata o attenuare il contenuto di un'interdizione o di un divieto oppure di sopprimerli:

⁹¹ Introdotto dal n. I 2 della LF del 13 dic. 2013 interdizione di esercitare un'attività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).

⁹² RS 311.0

- a. dopo almeno due anni di esecuzione, nel caso di un'interdizione di cui all'articolo 50 capoverso 1 o di un divieto di cui all'articolo 50*b*;
- b. trascorsa la metà della durata dell'interdizione, ma dopo almeno tre anni di esecuzione, nel caso di un'interdizione di durata determinata di cui all'articolo 50 capoverso 2;
- c.⁹³ ...
- d.⁹⁴ dopo almeno dieci anni di esecuzione, nel caso di un'interdizione a vita di cui all'articolo 50 capoverso 2^{bis}.

⁶ Nei casi di cui al capoverso 4 o 5, l'autorità competente sopprime l'interdizione o il divieto se non vi è da temere che l'autore commetta altri crimini o delitti nell'esercizio dell'attività in questione o nel caso in cui abbia contatti con determinate persone o con i membri di un gruppo determinato e se l'autore ha, per quanto si potesse ragionevolmente pretendere, risarcito il danno da lui causato.

^{6bis} Le interdizioni pronunciate secondo l'articolo 50 capoverso 3 o 4 non possono essere soppresse.⁹⁵

⁷ Se il condannato disattende un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate oppure si sottrae all'assistenza riabilitativa connessa o se tale assistenza si rivela inattuabile o non più necessaria, l'autorità competente ne riferisce al giudice o alle autorità di esecuzione. Il giudice o l'autorità di esecuzione può porre fine all'assistenza riabilitativa o disporne una nuova.

^{7bis} L'autorità di esecuzione può ordinare l'assistenza riabilitativa per l'intera durata dell'interdizione di esercitare un'attività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate.⁹⁶

⁸ Se il condannato si sottrae all'assistenza riabilitativa durante un periodo di prova, è applicabile l'articolo 95 capoversi 4 e 5 del Codice penale svizzero.

⁹ Se, durante il periodo di prova, il condannato disattende un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, sono applicabili l'articolo 294 del Codice penale svizzero e le disposizioni del Codice penale svizzero sulla revoca della sospensione condizionale della pena, nonché sul ripristino dell'esecuzione della pena o della misura.⁹⁷

⁹³ Abrogata dal n. I 2 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell'art. 123c Cost), con effetto dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3803; FF **2016** 5509).

⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell'art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3803; FF **2016** 5509).

⁹⁵ Introdotto dal n. I 2 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell'art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3803; FF **2016** 5509).

⁹⁶ Introdotto dal n. I 2 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell'art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3803; FF **2016** 5509).

⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 1249; FF **2012** 4181).

Art. 50d⁹⁸

Modifica o pronuncia a posteriori di un'interdizione o di un divieto

¹ Se durante l'esecuzione di un'interdizione di esercitare un'attività o di un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate si constata che l'autore adempie le condizioni per un'estensione dell'interdizione o del divieto o per un'interdizione o un divieto aggiuntivi, il giudice può ordinarli a posteriori su proposta dell'autorità di esecuzione.

² Se durante l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà si constata che l'autore adempie le condizioni per un'interdizione di cui all'articolo 50 capoverso 1 o 2 oppure per un divieto di cui all'articolo 50b, il giudice può ordinarli a posteriori su proposta dell'autorità di esecuzione.

Art. 50e⁹⁹

3. Divieto di condurre

Se l'autore ha utilizzato un veicolo a motore per commettere un crimine o un delitto e sussiste il rischio di un ulteriore abuso, il giudice può ordinare congiuntamente a una pena o a una misura secondo gli articoli 59–64 del Codice penale svizzero¹⁰⁰ il ritiro della licenza di allievo conducente o della licenza di condurre per una durata da un mese a cinque anni.

Art. 50f¹⁰¹

4. Pubblicazione della sentenza

¹ Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona lesa o dell'avente diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato.

² Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona assolta o scagionata lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di assoluzione o la decisione di abbandono del procedimento sia resa pubblica a spese dello Stato o del denunciante.

³ La pubblicazione nell'interesse della persona lesa, dell'avente diritto di querela o della persona assolta o scagionata avviene soltanto a loro richiesta.

⁴ Il giudice fissa le modalità e l'estensione della pubblicazione.

Art. 51

5. Confisca.
a. Confisca di oggetti pericolosi

¹ Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il profitto di un reato se tali oggetti

⁹⁸ Introdotto dal n. 12 della LF del 13 dic. 2013 interdizione di esercitare un'attività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).

⁹⁹ Originario art. 50a^{bis}.

¹⁰⁰ RS 311.0

¹⁰¹ Originario art. 50b.

compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.

² Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.

Art. 51a

b. Confisca di
valori patrimoniali.

Principi

¹ Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.

² La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.

³ Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.

⁴ La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.

⁵ Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.

Art. 51b

Risarcimenti

¹ Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 51a capoverso 2.

² Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato.

³ In vista dell'esecuzione del risarcimento, l'autorità inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell'interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell'ambito dell'esecuzione forzata.

Art. 52¹⁰²

Confisca di valori patrimoniali di un'organizzazione criminale o terroristica

Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a una simile organizzazione o l'abbia sostenuta (art. 260^{ter} del Codice penale svizzero¹⁰³) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.

Art. 53

6. Assegnamenti al danneggiato

¹ Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un'assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall'autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all'importo del risarcimento o dell'indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione:

- a. la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato;
- b. gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese;
- c. le pretese di risarcimento.

² Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito.

³ I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per il caso in cui gli assegnamenti non fossero possibili già nella sentenza penale.

Capo quarto:
Dell'assistenza riabilitativa, delle norme di condotta
e dell'assistenza sociale volontaria

Art. 54

Applicabilità del Codice penale svizzero

Sono applicabili gli articoli 93–96 del Codice penale svizzero¹⁰⁴.

¹⁰² Nuovo testo giusta l'all. n. II 4 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

¹⁰³ RS 311.0

¹⁰⁴ RS 311.0

Capo quinto: Della prescrizione

Art. 55

1. Prescrizione
dell'azione pe-
nale.
Termini

¹ L'azione penale si prescrive:

- a. in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
- b. in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
- c. in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
- d. in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.¹⁰⁵

² In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 156) e di reati secondo gli articoli 115, 117, 121 e 153–155 commessi su fanciulli minori di sedici anni, la prescrizione dell'azione penale decorre in tutti i casi fino al giorno in cui la vittima compie venticinque anni.

³ Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.

⁴ La prescrizione dell'azione penale in caso di atti sessuali con fanciulli (art. 156) e di reati secondo gli articoli 115–117, 121 e 153–155, commessi su fanciulli minori di sedici anni, è retta dai capoversi 1–3 se il reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 5 ottobre 2001¹⁰⁶ e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.

Art. 56

Decorrenza

La prescrizione decorre:

- a. dal giorno in cui l'autore ha commesso il reato;
- b. se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto;
- c. se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione.

Art. 57

2. Prescrizione
della pena.
Termini

¹ La pena si prescrive:

- a. in trent'anni, se si tratta di una pena detentiva a vita;
- b. in venticinque anni, se si tratta di una pena detentiva di dieci o più anni;

¹⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 21 giu. 2013 (Prolungamento dei termini di prescrizione dell'azione penale), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4417; FF **2012** 8119).

¹⁰⁶ RU **2002** 2993, 3146

- c. in venti anni, se si tratta di una pena detentiva da cinque a meno di dieci anni;
 - d. in quindici anni, se si tratta di una pena detentiva di oltre un anno ma inferiore a cinque anni;
 - e. in cinque anni, se si tratta di un'altra pena.
- ² Il termine di prescrizione di una pena detentiva è sospeso:
- a. durante l'esecuzione ininterrotta di questa pena o di un'altra pena detentiva o misura eseguita immediatamente prima;
 - b. nel caso di liberazione condizionale, durante il tempo di prova.
- ³ La pena accessoria della degradazione è imprescrittibile.

Art. 58

Decorrenza

La prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata. In caso di sospensione condizionale della pena o di previa esecuzione di una misura, decorre dal giorno in cui è ordinata l'esecuzione della pena.

Art. 59

3. Imprescrittibilità

- ¹ Sono imprescrittibili:
- a. il genocidio (art. 108);
 - b. i crimini contro l'umanità (art. 109 cpv. 1 e 2);
 - c. i crimini di guerra (art. 111 cpv. 1–3, 112 cpv. 1 e 2, 112a cpv. 1 e 2, 112b, 112c cpv. 1 e 2 e 112d);
 - d. i crimini che, come mezzi d'estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l'integrità fisica di molte persone, segnatamente con l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d'ostaggio;
 - e.¹⁰⁷ la coazione sessuale (art. 153), la violenza carnale (art. 154), gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), gli atti sessuali con fanciulli (art. 156 n. 1) e l'abuso della posizione militare (art. 157), se commessi su fanciulli minori di 12 anni.¹⁰⁸

² Il giudice può attenuare la pena nel caso in cui l'azione penale fosse caduta in prescrizione in applicazione degli articoli 55 e 56.

¹⁰⁷ Introdotta dal n. I 3 della LF del 15 giu. 2012 (Imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli imuberi), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5951; FF 2011 5393).

¹⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).

³ I capoversi 1 lettere a, c e d nonché 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera b si applica se al momento dell'entrata in vigore della modifica del 18 giugno 2010 della presente legge l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera e si applica se il 30 novembre 2008 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.^{109 110}

Capo sesto: Della responsabilità dell'impresa

Art. 59a

Punibilità

¹ Se in un'impresa, nell'esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carenza organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è ascritto all'impresa. In questo caso l'impresa è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi.

² Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 141 o 141a, l'impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.

³ Il giudice determina la multa in particolare in funzione della gravità del reato, della gravità delle lacune organizzative e del danno provocato, nonché della capacità economica dell'impresa.

⁴ Sono considerate imprese ai sensi del presente articolo:

- a. le persone giuridiche di diritto privato;
- b. le persone giuridiche di diritto pubblico, eccettuati gli enti territoriali;
- c. le società;
- d. le ditte individuali.

Art. 59b

Procedura penale

¹ In caso di procedimento penale l'impresa è rappresentata da una sola persona, autorizzata a rappresentarla illimitatamente in materia civile. Se l'impresa non designa il suo rappresentante entro un termine ragionevole, l'autorità istruttoria o il giudice decide quale delle persone auto-

¹⁰⁹ Per. introdotto dal n. I 1 della LF del 15 giu. 2012 (Imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli imputeri), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5951; FF 2011 5393).

¹¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).

rizzate a rappresentarla in materia civile rappresenta l'impresa nel procedimento penale.

² La persona che rappresenta l'impresa nel procedimento penale ha i medesimi diritti e obblighi di un imputato. Le altre persone di cui nel capoverso 1 non sono tenute a deporre.

³ L'impresa deve designare un altro rappresentante se per i medesimi fatti o per fatti connessi è avviata un'inchiesta penale nei confronti del rappresentante designato. Se del caso l'autorità istruttoria o il giudice designano per rappresentarla un'altra persona secondo il capoverso 1 oppure, in sua assenza, un terzo qualificato.

Capo settimo: Delle contravvenzioni

Art. 60

Definizione

Sono contravvenzioni i reati cui è comminata la multa.

Art. 60a

Applicabilità delle disposizioni della parte prima

Le disposizioni della parte prima del presente Codice si applicano anche alle contravvenzioni, con le modifiche qui appresso.

Art. 60b

Inapplicabilità o applicabilità condizionale

¹ Le disposizioni sulla condizionale (art. 36 e 37), sull'espulsione (art. 49a–49c) e sulla responsabilità dell'impresa (art. 59a e 59b) non sono applicabili alle contravvenzioni.¹¹¹

² Il tentativo e la complicità sono puniti soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

³ Le misure privative della libertà (art. 59–61 e 64 del Codice penale svizzero¹¹²), l'interdizione di esercitare un'attività (art. 50), il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 50b) nonché la pubblicazione della sentenza (art. 50f) sono ammessi soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.¹¹³

¹¹¹ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).

¹¹² RS 311.0

¹¹³ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 13 dic. 2013 interdizione di esercitare un'attività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).

Art. 60c

Multa

¹ Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi.

² In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell'autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostitutiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi.

³ Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell'autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza.

⁴ Il pagamento ulteriore della multa comporta una riduzione proporzionale della pena detentiva sostitutiva.

⁵ Per l'esazione e la commutazione si applicano per analogia gli articoli 29 e 30 capoverso 2.¹¹⁴

Art. 60d¹¹⁵**Art. 60e**

Prescrizione

L'azione penale e la pena si prescrivono in tre anni.

Parte seconda: Dei singoli reati**Capo primo: Dell'insubordinazione****Art. 61¹¹⁶**

Disobbedienza

¹ Chiunque intenzionalmente disobbedisce a un ordine concernente il servizio, che sia diretto a lui stesso o alla truppa di cui fa parte, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Se il colpevole ha agito per negligenza, può essere pronunciata la multa.

³ Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

⁴ In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva. Se la disobbedienza avviene di fronte al nemico, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.

¹¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 259; FF **2018** 2345).

¹¹⁵ Abrogato dal n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 1249; FF **2012** 4181).

¹¹⁶ Nuovo testo giusta il n. IV lett. b della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell'ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU **2004** 921; FF **2002** 6968).

Art. 62

Vie di fatto, minacce

¹ Chiunque offende con minacce o vie di fatto un capo od un superiore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria^{117, 118}

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

³ In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva¹¹⁹ fino a cinque anni.¹²⁰

Art. 63

Sedizione

1. Se più persone, operando di concerto in un assembramento o in altro modo, partecipano al rifiuto d'obbedienza, a minacce o a vie di fatto verso un capo o un superiore, ogni partecipante è punito con una pena detentiva o pecuniaria¹²¹.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Gli agenti principali sono puniti più severamente; lo stesso avviene degli ufficiali e dei sottufficiali che abbiano partecipato alla sedizione.

2. Se la sedizione avviene in faccia al nemico, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.¹²²

Art. 64

Concerto per la sedizione

1. Se più persone si uniscono o si concertano a fine di preparare una sedizione, ciascuna di esse è punita con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva.

Art. 65

Reati contro una guardia

La disobbedienza, le vie di fatto, le minacce, la sedizione o il concerto per la sedizione, diretti contro una guardia militare, si puniscono come se questi reati fossero commessi verso un capo od un superiore.

¹¹⁷ Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

¹¹⁹ Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 1 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹²⁰ Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

¹²¹ Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 15 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹²² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).

Capo secondo: Dell'abuso d'autorità

Art. 66

Abuso di comando

¹ Chiunque abusa del comando di cui è investito per imporre ad un subalterno o ad un inferiore ordini o richieste senza alcuna ragione di servizio è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 67

Abuso della facoltà di punire

¹ Chiunque eccede nella facoltà di punire disciplinarmente è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 68

Soppressione di un reclamo

1. Chiunque, a scopo d'intercettazione, trattiene o sopprime, totalmente o parzialmente, un reclamo presentato da un subalterno od una denuncia penale,

chiunque fa scientemente un rapporto inveritiero sopra un reclamo o una denuncia penale,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 69

Usurpazione di comando

¹ Chiunque si arroga una facoltà di comandare o di punire che non gli spetti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 70

Messa in pericolo di un subalterno

¹ Chiunque, senza un sufficiente motivo di servizio, mette in serio pericolo la vita o la salute d'un subalterno o d'un inferiore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 71

Vie di fatto, minacce

¹ Chiunque offende con vie di fatto o minacce un subalterno o un inferiore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Capo terzo: Della violazione dei doveri di servizio**Art. 72**¹²³

Inosservanza di prescrizioni di servizio

¹ Chiunque intenzionalmente si rende colpevole d'inosservanza d'un regolamento o d'altra prescrizione di servizio è punito con una pena pecuniaria¹²⁴.

² Se il colpevole ha agito per negligenza, può essere pronunciata la multa.

³ Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

⁴ In tempo di guerra può essere pronunciata la pena detentiva o pecuniaria.

Art. 73

Abuso e sperpero di materiali

1. Chiunque adopera abusivamente, aliena, dà in pegno, sopprime, abbandona, danneggia, lascia deperire o andar perduti armi, munizioni, materiali d'equipaggiamento, cavalli, veicoli od altre cose a lui affidate o altrimenti consegnate in occasione del servizio,

chiunque adopera abusivamente tali cose a lui accessibili,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, ove non sia applicabile un'altra disposizione penale.¹²⁵

1^{bis}. Chiunque per negligenza danneggia, lascia deperire o andar perduti armi, munizioni, materiali d'equipaggiamento, cavalli, veicoli o altre cose a lui affidate o altrimenti consegnate in occasione del servizio, è punito con una pena pecuniaria.¹²⁶

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3. In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva.

¹²³ Nuovo testo giusta il n. IV lett. b della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell'ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU **2004** 921; FF **2002** 6968).

¹²⁴ Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 1249; FF **2012** 4181).

¹²⁵ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 259; FF **2018** 2345).

¹²⁶ Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 259; FF **2018** 2345).

Art. 74¹²⁷

Vigliaccheria

Chiunque, in faccia al nemico, per vigliaccheria si tiene nascosto, fugge od abbandona arbitrariamente il suo posto, è punito con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva¹²⁸.

Art. 75¹²⁹

Capitolazione

È punito con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva:
il comandante di una fortezza o di un'altra piazza fortificata che la ceda senza avere esauriti gli estremi mezzi di difesa;
il comandante di truppa, che nel combattimento abbandoni il suo posto o si arrenda con la sua truppa, senza avere prima fatto tutto quanto il suo dovere militare esigeva da lui.

Art. 76

Reati nel servizio di guardia

1. Chiunque adopera abusivamente, aliena, dà in pegno, sopprime, abbandona, danneggia, lascia deperire o andar perduti armi, munizioni, materiali d'equipaggiamento, cavalli, veicoli od altre cose a lui affidate o altrimenti consegnate in occasione del servizio,

chiunque adopera abusivamente tali cose a lui accessibili,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, ove non sia applicabile un'altra disposizione penale.¹³⁰

1^{bis}. Chiunque per negligenza danneggia, lascia deperire o andar perduti armi, munizioni, materiali d'equipaggiamento, cavalli, veicoli o altre cose a lui affidate o altrimenti consegnate in occasione del servizio, è punito con una pena pecuniaria.¹³¹

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3. In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva.¹³²

Se il reato avviene intenzionalmente in faccia al nemico, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.

¹²⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).

¹²⁸ Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹²⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).

¹³⁰ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

¹³¹ Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

¹³² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).

Art. 77¹³³

Violazione del
segreto di servi-
zio

1. Chi rivela un segreto che gli è stato confidato nella sua qualità di militare o di funzionario o di cui ha avuto notizia in tale qualità o in qualità di ausiliario di uno di questi detentori del segreto è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della qualità di militare, della funzione o dell'attività ausiliaria.

Art. 78¹³⁴

Falsità in docu-
menti di servizio

1. Chiunque forma un atto falso che abbia importanza per il servizio o altera un tale documento, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un tale documento suppositizio oppure attesta o fa attestare, in un tale documento, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica; chiunque fa uso, a scopo d'inganno, di un atto di questa natura formato od alterato da un terzo, chiunque, indebitamente, sopprime o fa sparire un documento che ha importanza per il servizio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 79

Omessa
denuncia di reato

¹ Chiunque, essendo a notizia che si sta ordendo una sedizione (art. 63), una diserzione (art. 83¹³⁵) o un tradimento (art. 86 a 91), omette di farne denuncia, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, qualora il reato sia stato commesso o tentato.

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

³ Il colpevole va esente da pena, se le sue strette relazioni con la persona non denunciata rendono scusabile la sua condotta.

Art. 80

Ebbrezza

1. Chiunque, essendo in istato di ebbrezza, suscita pubblico scandalo è punito con la multa.¹³⁶

¹³³ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 9 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 232, 750; FF **2017** 2563).

¹³⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU **57** 1337; FF **1940** 513).

¹³⁵ Ora: art. 81

¹³⁶ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 259; FF **2018** 2345).

2. Chiunque, essendo in istato di irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione, commette un fatto represso come crimine o delitto, è punito con una pena pecuniaria¹³⁷.

La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole, agendo in tale stato di irresponsabilità, ha commesso un reato punibile con la sola pena della pena detentiva.¹³⁸

3. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Capo quarto: Dei reati contro i doveri del servizio

Art. 81¹³⁹

Rifiuto del servizio e discrezione

¹ È punito con una pena detentiva fino a diciotto mesi o con una pena pecuniaria chiunque, nell'intenzione di rifiutare il servizio militare:

- a. non partecipa alla giornata informativa o al reclutamento;
- abis,¹⁴⁰ non si presenta all'audizione personale nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone o alla visita medica nel caso di un nuovo esame dell'idoneità al servizio;
- b. non si presenta a un servizio al quale è convocato;
- c. abbandona senza permesso la sua truppa o il posto di servizio;
- d. non vi ritorna dopo un'assenza giustificata;
- e. disobbedisce, dopo l'entrata in servizio militare, a un ordine a lui diretto concernente il servizio.¹⁴¹

^{1bis} In caso di reati secondo il capoverso 1, la pena pecuniaria o l'esecuzione in forma di lavoro di pubblica utilità sono escluse se è pronunciata anche l'esclusione dall'esercito secondo l'articolo 49.¹⁴²

² In servizio attivo la pena è una pena detentiva o pecuniaria.

³ Chiunque, quale membro di una comunità religiosa, rifiuta per motivi religiosi di prestare servizio militare e non presenta una domanda d'ammissione al servizio civile è dichiarato colpevole e viene obbligato a

¹³⁷ Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 1249; FF **2012** 4181).

¹³⁸ Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU **1992** 1679; FF **1991** II 1216, IV 173).

¹³⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU **1996** 1445; FF **1994** III 1445).

¹⁴⁰ Introdotta dall'all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 725; FF **2021** 2198).

¹⁴¹ Nuovo testo giusta il n. IV lett. b della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell'ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU **2004** 921; FF **2002** 6968).

¹⁴² Introdotta dal n. IV lett. b della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell'ordinamento disciplinare (RU **2004** 921; FF **2002** 6968). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 1249; FF **2012** 4181).

prestare un lavoro di pubblico interesse, la cui durata è stabilita conformemente all'articolo 8 della legge del 6 ottobre 1995¹⁴³ sul servizio civile. La prestazione di lavoro si svolge nell'ambito e giusta le prescrizioni del servizio civile. Il giudice può pronunciare l'esclusione dall'esercito.

⁴ Chiunque rende verosimile di non poter conciliare con la propria coscienza il servizio d'istruzione per conseguire un grado superiore, ma è disposto a prestare servizio militare con il suo grado attuale, viene obbligato a prestare un lavoro di pubblico interesse. Quest'ultimo dura di regola 1,1 volte la durata del servizio d'istruzione rifiutato e si svolge nell'ambito e secondo le prescrizioni del servizio civile.

⁵ Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni complete per l'esecuzione della prestazione di lavoro di cui ai capoversi 3 e 4.

⁶ È fatto salvo l'articolo 84.¹⁴⁴

Art. 82¹⁴⁵

Omissione del servizio e assenza ingiustificata

¹ È punito con una pena pecuniaria chiunque¹⁴⁶, senza l'intenzione di rifiutare il servizio militare:

- a. non partecipa alla giornata informativa o al reclutamento;
- abis.¹⁴⁷ non si presenta all'audizione personale nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone o alla visita medica nel caso di un nuovo esame dell'idoneità al servizio;
- b. non si presenta a un servizio al quale è convocato;
- c. abbandona senza permesso la sua truppa o il posto di servizio;
- d. non vi ritorna dopo un'assenza giustificata.¹⁴⁸

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

³ In servizio attivo la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

¹⁴³ RS 824.0

¹⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1883; FF 2014 5749).

¹⁴⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).

¹⁴⁶ Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).

¹⁴⁷ Introdotta dall'all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).

¹⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell'ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6968).

⁴ Se più tardi l'autore si presenta spontaneamente in servizio, il giudice può attenuare la pena (art. 42a).¹⁴⁹

⁵ È fatto salvo l'articolo 84.¹⁵⁰

Art. 83¹⁵¹

Omissione del servizio per negligenza

¹ È punito con la multa¹⁵² chiunque, per negligenza:

- a. non partecipa alla giornata informativa o al reclutamento;
- a^{bis}.¹⁵³ non si presenta all'audizione personale nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone o alla visita medica nel caso di un nuovo esame dell'idoneità al servizio;
- b. non si presenta a un servizio al quale è convocato;
- c. abbandona senza permesso la sua truppa o il posto di servizio;
- d. non vi ritorna dopo un'assenza giustificata.¹⁵⁴

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

³ In servizio attivo il giudice può pronunciare una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornalieri¹⁵⁵.

⁴ È fatto salvo l'articolo 84.¹⁵⁶

Art. 84¹⁵⁷

Reati contro i doveri del servizio in caso di ammissione al servizio civile, assegnazione al servizio non armato e inabilità al servizio

¹ È punito con la multa chi commette uno dei reati di cui agli articoli 81–83 se:

- a. è ammesso al servizio civile;
- b. è assegnato al servizio non armato;
- c. è dichiarato inabile al servizio e questa inabilità sussisteva già al momento in cui ha commesso il fatto.

¹⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).

¹⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1883; FF 2014 5749).

¹⁵¹ Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).

¹⁵² Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 5 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁵³ Introdotta dall'all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).

¹⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell'ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6968).

¹⁵⁵ Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 17 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1883; FF 2014 5749).

¹⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1883; FF 2014 5749).

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

³ Non è punito chi al momento in cui ha commesso il fatto non era in grado di entrare in servizio.

Art. 85

Omissione
illecita di rag-
giungere il corpo

Chiunque in tempo di guerra, essendo stato separato dal suo corpo di truppa, omette di raggiungerlo o di unirsi al corpo più vicino,

chiunque, durante il tempo di guerra, essendo stato fatto prigioniero di guerra, omette, alla fine della sua prigionia, di annunciarsi immediatamente a qualche truppa od autorità militare,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Capo quinto: Dei reati contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese

Art. 86

1. Tradimento.
Spionaggio e
violazione
proditoria di se-
greti militari¹⁵⁸

1. Chiunque scruta fatti, disposizioni, procedimenti o oggetti che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l'adempimento del mandato di parti essenziali dell'esercito, allo scopo di rivelarli o renderli accessibili a uno Stato estero o ai suoi agenti,

chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibili a uno Stato estero o ai suoi agenti, fatti, disposizioni, procedimenti o oggetti che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l'adempimento del mandato di parti essenziali dell'esercito,

è punito con una pena detentiva.¹⁵⁹

2. Se questi atti vengono commessi mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni. Se con questi atti il colpevole turba o mette in pericolo le operazioni dell'esercito svizzero, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.¹⁶⁰

3. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

¹⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1852 856; FF 1996 IV 449).

¹⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1852 856; FF 1996 IV 449).

¹⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).

Art. 86a¹⁶¹**Sabotaggio**

Chiunque distrugge o danneggia impianti o cose che servono all'armata ovvero ne mette in pericolo l'uso,

chiunque non eseguisce prestazioni contrattuali per l'esercito o non le eseguisce conformemente al contratto,

chiunque impedisce, turba o mette in pericolo l'attività di un'autorità o di un funzionario;

chiunque fabbrica, si procura, conserva, trasmette ad altri o usa oggetti di vestiario o d'equipaggiamento o segni distintivi dell'esercito svizzero o delle sue organizzazioni ausiliarie,

e scientemente nuoce con ciò alla difesa nazionale o la mette in pericolo,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, nei casi gravi con una pena detentiva non inferiore ad un anno¹⁶².

Art. 87**Tradimento militare**

1. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente turba o mette direttamente in pericolo operazioni dell'esercito svizzero; chiunque in particolare danneggia o distrugge mezzi di comunicazione o d'informazione, impianti o cose che servono all'esercito, od impedisce o turba l'esercizio di stabilimenti aventi lo stesso scopo, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

2. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente turba o mette indirettamente in pericolo operazioni dell'esercito svizzero; chiunque in particolare turba l'ordine pubblico od impedisce o turba esercizi importanti per la popolazione o per l'amministrazione dell'esercito, è punito con una pena detentiva non inferiore a sei mesi¹⁶³.

3. Nei casi gravi può essere pronunciata la pena detentiva a vita.¹⁶⁴

4. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

¹⁶¹ Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435; FF 1949 685). Giusta il n. I 1 cpv. 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037), nella designazione degli articoli, le lettere «a», «b», «c», «d», ecc. sostituiscono i numerali «bis», «ter», «quater», «quinquies» ecc.

¹⁶² Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 17 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁶³ Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).

¹⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).

Art. 88¹⁶⁵

Franchi tiratori

Chiunque, in tempo di guerra, intraprende atti di ostilità contro l'esercito svizzero, senza appartenere alla forza armata nemica riconosciuta dalla Svizzera, è punito con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

Art. 89

Diffusione di notizie false

¹ Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente turba o mette in pericolo le operazioni dell'esercito svizzero diffondendo false notizie, è punito con una pena detentiva non inferiore a due mesi o con una pena pecuniaria non inferiore a 60 aliquote giornaliere.¹⁶⁶

² Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 90¹⁶⁷

Uso d'armi contro la Confederazione

¹ Lo Svizzero che, senza esservi costretto, usa in guerra le armi contro la Confederazione o prende servizio in un esercito nemico è punito con una pena detentiva.

² Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.

Art. 91

Favoreggiamento del nemico

1. Chiunque consegna al nemico oggetti che servono alla difesa nazionale,

chiunque favorisce il nemico con prestazioni di servizio o somministrazioni,

chiunque coopera o sottoscrive ad un prestito di uno Stato in guerra con la Svizzera,

è punito con una pena detentiva non inferiore a sei mesi¹⁶⁸.

2. Nei casi gravi può essere pronunciata la pena detentiva a vita.¹⁶⁹

¹⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).

¹⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

¹⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).

¹⁶⁸ Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).

¹⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).

Art. 92

2. Violazione
della neutralità.
Atti di ostilità

Chiunque, dal territorio neutrale della Svizzera, intraprende o favorisce atti di ostilità contro un belligerante,

chiunque intraprende atti di ostilità contro truppe straniere ammesse nella Svizzera,

è punito con una pena detentiva o pecuniaria.

Art. 93

Spionaggio a
danno di Stati
esteri

1. Chiunque, nel territorio della Svizzera, raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno di un altro Stato estero, ovvero organizza un servizio siffatto,

chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.¹⁷⁰

2. Nei casi gravi può essere pronunciata una pena detentiva.

3. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.

Art. 94¹⁷¹

3. Indebolimento
della forza difen-
siva del Paese.
Servizio stra-
niero

¹ Se uno Svizzero si arruola in un esercito straniero senza il permesso del Consiglio federale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Gli svizzeri, domiciliati in un altro Stato di cui posseggono pure la nazionalità, che prestano servizio militare nell'esercito di questo Stato non sono punibili.

³ Chiunque arruola uno Svizzero per il servizio militare straniero o ne favorisce l'arruolamento è punito con una pena detentiva da un mese a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.¹⁷²

⁴ In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva.

Art. 95

Mutilazione

1. Chiunque, per mezzo di mutilazione od in altro modo, ad opera propria o di terzi, si rende inetto, del tutto o in parte, a prestare il servizio militare permanentemente o temporaneamente,

¹⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).

¹⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435; FF 1949 685).

¹⁷² Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

chiunque mutila od in altro modo rende taluno, con suo consenso, inetto, del tutto od in parte, a prestare il servizio militare permanentemente o temporaneamente,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva.

3. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.¹⁷³

Art. 96

Frode per liberarsi del servizio

¹ Chiunque, allo scopo di sottrarre permanentemente o temporaneamente se stesso od un altro alla prestazione del servizio militare, adopera mezzi destinati a trarre in inganno le autorità o gli uffici militari o civili competenti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 97¹⁷⁴

Violazione di obblighi contrattuali

1. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente non eseguisce prestazioni contrattuali per l'esercito o non le eseguisce conformemente al contratto, è punito con la una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria¹⁷⁵.

Se l'inadempimento dipende da negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

2. Nelle stesse pene incorrono i sottofornitori, mediatori od impiegati che sono stati cagione dell'inadempimento del contratto.

Art. 98

4. Attentati contro la sicurezza militare.
Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari

1. Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione,

chiunque incita una persona obbligata al servizio militare a commettere un reato siffatto,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.¹⁷⁶

¹⁷³ Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 259; FF **2018** 2345).

¹⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU **1951** 435; FF **1949** 685).

¹⁷⁵ Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 3 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3389; FF **1999** 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU **57** 1337; FF **1940** 513).

2. La pena è una pena detentiva o pecuniaria se il colpevole ha provocato o incitato alla diserzione dal servizio attivo, alla sedizione o al concerto per la sedizione.

3. Se la provocazione o l'incitamento avviene in faccia al nemico, il colpevole è punito con una pena detentiva.

Art. 99¹⁷⁷

Mene contro la disciplina militare

Chiunque costituisce un gruppo di cui lo scopo o l'opera consiste nel sovvertire la disciplina, in particolare nell'indurre o incitare delle persone obbligate al servizio personale alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione,

chiunque aderisce a un gruppo siffatto o partecipa alle sue mene,

chiunque si adopera alla formazione di gruppi siffatti o ne segue le istruzioni,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 100¹⁷⁸

Turbamento del servizio militare

¹ Chiunque impedisce o disturba un militare nell'adempimento del proprio servizio è punito con una pena pecuniaria¹⁷⁹.

² In servizio attivo, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

³ Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 101

Ingiurie ad un militare

¹ Chiunque ingiuria pubblicamente un militare che si trova in servizio attivo è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

³ Il colpevole può andare impunito qualora l'ingiuriato abbia dato egli stesso immediato motivo all'offesa col suo contegno sconveniente.

¹⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU **57** 1337; FF **1940** 513).

¹⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU **1979** 1037; FF **1977** II 1).

¹⁷⁹ Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 1249; FF **2012** 4181).

Art. 102

Diffusione di
false notizie

Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, diffonde notizie che sa essere false, nell'intento di turbare o di intralciare le misure ordinate da autorità o da comandanti di truppe, d'incitare le truppe all'insubordinazione o di suscitare nel pubblico il timore o lo spavento, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.

Art. 103¹⁸⁰

Falsificazione
d'ordini o
di istruzioni

1. Chiunque intenzionalmente contraffà, altera, fa sparire o distrugge un ordine di marcia o di chiamata alle armi, un ordine di presentazione al reclutamento o un'istruzione diretta a persone obbligate al servizio militare,

chiunque fa uso di tali ordini od istruzioni contraffatti o alterati,

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.

Art. 104

Incitamento di
internati o di pri-
gionieri all'insu-
bordinazione

¹ Chiunque incita un internato od un prigioniero di guerra alla disobbedienza ad ordini militari o alla violazione dei doveri di servizio è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Chiunque incita un internato od un prigioniero di guerra alla sedizione o al concerto per la sedizione, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.

Art. 105

Liberazione
d'internati o
di prigionieri

1. Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia libera un internato od un prigioniero di guerra o gli presta aiuto nella evasione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Se il reato è commesso da un assembramento, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

I compartecipi che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose sono puniti con una pena detentiva da tre mesi a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.¹⁸¹

¹⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 259; FF **2018** 2345).

¹⁸¹ Nuovo testo del secondo comma giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 259; FF **2018** 2345).

Art. 106¹⁸²

Violazione di segreti militari

¹ Chiunque intenzionalmente pubblica o in altro modo fa conoscere o rende accessibili a persone non autorizzate atti, oggetti, disposizioni, procedimenti o fatti, che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale o in virtù di obblighi contrattuali, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l'adempimento del mandato di parti essenziali dell'esercito, o indebitamente s'impossessa di tali atti o oggetti, li copia o riproduce, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.¹⁸³

² In caso di servizio attivo la pena è una pena detentiva.

³ Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

⁴ Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.¹⁸⁴

Art. 107¹⁸⁵

Disobbedienza a misure prese dalle autorità militari o civili

1. Chiunque intenzionalmente contravviene alle ordinanze pubblicate o agli ordini generali che il Consiglio federale, un Governo cantonale o altra autorità competente civile o militare ha emanato per la tutela degli interessi militari o della neutralità o nell'esercizio delle proprie attribuzioni di polizia,

chiunque intenzionalmente contravviene agli ordini speciali od avvisi emanati per la tutela degli interessi militari da un'autorità militare, da un militare o da un'autorità civile,

è punito, ove non sia applicabile un'altra disposizione penale, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Chiunque in tempo di guerra commette per negligenza un reato secondo il numero 1 primo comma, è punito con una pena pecuniaria.

3. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

¹⁸² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228; FF 1967 I 421).

¹⁸³ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1852 856; FF 1996 IV 449).

¹⁸⁴ Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

¹⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, invigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

Capo sesto:¹⁸⁶ Genocidio e crimini contro l'umanità

Art. 108

Genocidio

Chiunque, nell'intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico in quanto tale:

- a. uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l'integrità fisica o mentale;
- b. sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provocare la distruzione totale o parziale del gruppo;
- c. ordina o prende misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo;
- d. trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo,

è punito con una pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a dieci anni.

Art. 109

Crimini contro l'umanità

¹ Chiunque, nell'ambito di un attacco esteso o sistematico contro popolazioni civili:

a. Omicidio intenzionale.
b. Sterminio

- a. uccide intenzionalmente una persona;
- b. uccide intenzionalmente molte persone o sottopone la popolazione, nell'intento di distruggerla del tutto o in parte, a condizioni di vita atte a provocarne la distruzione;

c. Riduzione in schiavitù

- c. si arroga un diritto di proprietà su una persona ed esercita su questa un potere di disposizione, segnatamente nel contesto della tratta di esseri umani, dello sfruttamento sessuale o del lavoro forzato;

d. Sequestro di persona

- d. priva una persona della libertà contravvenendo in modo grave alle regole fondamentali del diritto internazionale;

e. Sparizione forzata di persone

- e. nell'intento di sottrarre una persona per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge:
 1. priva una persona della libertà su mandato o con l'approvazione di uno Stato o di un'organizzazione politica, negando in seguito la fornitura di informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, o
 2. si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, su mandato di uno

¹⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).

Stato o di un'organizzazione politica oppure in violazione di un obbligo legale;

- | | |
|---|---|
| f. Tortura | f. infligge a una persona di cui ha la custodia o il controllo grandi sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica; |
| g. Lesione dell'autodeterminazione sessuale | g. stupra una persona di sesso femminile o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, costringe una persona a subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata; |
| h. Deportazione o trasferimento forzato | h. deporta persone dalla regione nella quale si trovano legittimamente o le trasferisce con la forza in un altro luogo; |
| i. Persecuzione e apartheid | i. lede in modo grave i diritti fondamentali di un gruppo di persone non riconoscendo loro tali diritti, o privandole degli stessi, per motivi politici, razziali, etnici, religiosi, sociali o per altri motivi non ammessi dal diritto internazionale, in relazione a un reato previsto dal capo sesto o sesto ^{bis} o ai fini dell'oppressione e dominazione sistematica di un gruppo razziale; |
| j. Altri atti inumani | j. commette un altro atto inumano di gravità paragonabile ai crimini indicati nel presente capoverso, che provoca a una persona grandi sofferenze o gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica, |

è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

² In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

³ Nei casi meno gravi rientranti nel campo d'applicazione del capoverso 1 lettere c–j il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

Capo sesto^{bis}: Crimini di guerra¹⁸⁷

Art. 110¹⁸⁸

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Campo d'applicazione | Gli articoli 112–114 si applicano nel contesto di conflitti armati internazionali, inclusi i casi di occupazione, come pure nel contesto di conflitti |
|-------------------------|---|

¹⁸⁷ Introdotta dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).

¹⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).

armati non internazionali, sempreché non risulti diversamente dalla natura dei reati.

Art. 111¹⁸⁹

2. Gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra

¹ Chiunque, nel contesto di un conflitto armato internazionale, viola in modo grave le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949¹⁹⁰, commettendo uno dei seguenti atti contro persone o beni protetti da queste Convenzioni:

- a. omicidio intenzionale;
- b. presa d'ostaggio;
- c. inflizione di grandi sofferenze o gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica, segnatamente mediante tortura, trattamento inumano o esperimenti biologici;
- d. distruzione o appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala;
- e. costrizione a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;
- f. deportazione, trasferimento o detenzione illegali;
- g. privazione del diritto a un equo e regolare processo prima dell'inflizione o dell'esecuzione di una pena severa,

è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

² Gli atti elencati al capoverso 1 commessi nel contesto di un conflitto armato non internazionale sono equiparati alle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, se sono diretti contro una persona o un bene protetti dal diritto internazionale umanitario.

³ In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

⁴ Nei casi meno gravi rientranti nel campo d'applicazione del capoverso 1 lettere c–g il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

¹⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).

¹⁹⁰ Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (CG I), RS 0.518.12; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare (CG II), RS 0.518.23; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (CG III), RS 0.518.42; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (CG IV), RS 0.518.51.

Art. 112¹⁹¹

3. Altri crimini di guerra

a. Attacchi contro persone e beni di carattere civile

¹ Chiunque, nel contesto di un conflitto armato, dirige attacchi contro:

- a. la popolazione civile in quanto tale o contro persone che non partecipano direttamente alle ostilità;
- b. persone, installazioni, materiale o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945¹⁹², nella misura in cui gli stessi siano protetti dal diritto internazionale umanitario;
- c. beni di carattere civile, luoghi o edifici non difesi oppure contro zone smilitarizzate che non costituiscono un obiettivo militare;
- d. unità sanitarie, edifici, materiale o veicoli che portano un emblema distintivo del diritto internazionale umanitario, o il cui carattere protetto è riconoscibile anche senza emblemi distintivi, ospedali o luoghi dove sono riuniti malati e feriti;
- e. beni culturali, persone cui è affidata la loro protezione o veicoli adibiti al trasporto di tali beni, edifici dedicati al culto religioso, all'arte, all'educazione, alla scienza o a scopi umanitari, nella misura in cui siano protetti dal diritto internazionale umanitario,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

² Nei casi particolarmente gravi concernenti attacchi contro persone, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

³ Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

Art. 112a¹⁹³

b. Trattamento medico ingiustificato, lesione dell'autodeterminazione sessuale e della dignità umana

¹ Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:

- a. cagiona gravi danni al corpo oppure viola o mette gravemente in pericolo la salute fisica o psichica di una persona protetta dal diritto internazionale, sottoponendola a un trattamento medico che il suo stato di salute non rende necessario e che non è conforme ai principi medici generalmente riconosciuti;
- b. stupra una persona di sesso femminile protetta dal diritto internazionale o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell'intento di modificare la

¹⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).

RS 0.120

¹⁹³ Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).

composizione etnica di una popolazione, la costringe a subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;

- c. sottopone una persona protetta dal diritto internazionale a un trattamento gravemente umiliante o degradante,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

² In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

³ Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

Art. 112b¹⁹⁴

c. Reclutamento e impiego di bambini-soldato

¹ Chiunque arruola o recluta fanciulli di età inferiore a quindici anni nelle forze armate o in gruppi armati o li fa partecipare a conflitti armati, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

² In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molti fanciulli o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

³ Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

Art. 112c¹⁹⁵

d. Metodi di guerra vietati

¹ Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:

- a. dirige attacchi, malgrado sappia o debba supporre che gli stessi avranno come conseguenza l'uccisione o il ferimento di civili, danni a oggetti di carattere civile oppure danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale, se tali attacchi sono eccessivi rispetto ai vantaggi militari concreti e diretti previsti;
- b. utilizza come scudo una persona protetta dal diritto internazionale umanitario per influire sulle operazioni militari;
- c. come metodo di guerra saccheggia o si appropria in altro indebito modo di beni altrui, distrugge o confisca beni del nemico senza che la distruzione o la confisca siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto, priva persone civili di beni

¹⁹⁴ Introdotto dal n. 12 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).

¹⁹⁵ Introdotto dal n. 12 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).

indispensabili alla loro sopravvivenza o impedisce l'invio di soccorsi;

- d. uccide o ferisce un combattente nemico in modo perfido o quando questi si trova fuori combattimento;
- e. mutila il cadavere di un combattente nemico;
- f. come comandante militare, impartisce l'ordine di non lasciare in vita nessuno o minaccia il nemico di impartire tale ordine;
- g. fa uso improprio della bandiera bianca, della bandiera, dell'uniforme o delle insegne militari del nemico o delle Nazioni Unite, nonché degli emblemi distintivi del diritto internazionale umanitario;
- h. come appartenente a una forza di occupazione, trasferisce una parte della propria popolazione civile nel territorio occupato, oppure trasferisce tutta o parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

² In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

³ Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

Art. 112^{d196}

e. Impiego di armi vietate

¹ Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:

- a. utilizza veleno o armi velenose;
- b. utilizza armi biologiche o chimiche, inclusi gas, sostanze e liquidi tossici o asfissianti;
- c. utilizza proiettili che all'interno del corpo umano si espandono o si appiattiscono facilmente oppure vi esplodono;
- d. utilizza armi il cui effetto principale è quello di ferire con schegge che non possono essere localizzate nel corpo umano mediante raggi X;
- e. utilizza armi laser il cui effetto principale è procurare la cecità permanente,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

² In casi particolarmente gravi il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

¹⁹⁶ Introdotto dal n. 12 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4963; FF **2008** 3293).

Art. 113¹⁹⁷

4. Rottura di un armistizio o della pace. Reati contro un parlamentario. Ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

- a. continua le ostilità dopo aver avuto ufficialmente notizia della conclusione di un armistizio o della pace, o viola in altro modo le condizioni dell'armistizio;
- b. maltratta, ingiuria o trattiene senza motivo un parlamentario nemico o una persona che l'accompagna;
- c. ritarda in modo ingiustificato il rimpatrio di prigionieri di guerra dopo la fine delle operazioni militari.

Art. 114¹⁹⁸

5. Altre violazioni del diritto internazionale umanitario

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nel contesto di un conflitto armato e in modo diverso da quanto previsto dagli articoli 111–113, viola una disposizione del diritto internazionale umanitario, se tale violazione è dichiarata punibile dal diritto internazionale consuetudinario o da una convenzione riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Capo sesto^{ter}:¹⁹⁹ Disposizioni comuni ai capi sesto e sesto^{bis}**Art. 114a**

Punibilità dei superiori

¹ Il superiore che sa che una persona a lui subordinata commette o si accinge a commettere un reato previsto dal capo sesto o sesto^{bis}, e che non adotta misure adeguate per impedirne l'esecuzione, è punito con la stessa pena applicabile all'autore. Se il superiore ha agito per negligenza, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Il superiore che sa che una persona a lui subordinata ha commesso un reato previsto dal capo sesto o sesto^{bis} e che non adotta misure adeguate per garantire che il reato venga sanzionato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

¹⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).

¹⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).

¹⁹⁹ Introdotta dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).

Art. 114b

Esclusione
dell'immunità
relativa

Il perseguimento dei reati previsti dai capi sesto e sesto^{bis} e dall'articolo 114a non è subordinato a nessuna delle autorizzazioni di cui agli articoli seguenti:

- a. articoli 14 e 15 della legge del 14 marzo 1958²⁰⁰ sulla responsabilità;
- b. articolo 17 della legge federale del 13 dicembre 2002²⁰¹ sull'Assemblea federale;
- c. articolo 61a della legge federale del 21 marzo 1997²⁰² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;
- d. articolo 11 della legge federale del 17 giugno 2005²⁰³ sul Tribunale federale;
- e. articolo 12 della legge del 17 giugno 2005²⁰⁴ sul Tribunale amministrativo federale;
- f. articolo 16 della legge del 20 marzo 2009²⁰⁵ sul Tribunale federale dei brevetti;
- g. articolo 50 della legge del 19 marzo 2010²⁰⁶ sull'organizzazione delle autorità penali.

Capo settimo:**Dei reati contro la vita e l'integrità della persona****Art. 115²⁰⁷**

1. Omicidio.
Omicidio
intenzionale

Chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli articoli seguenti.

Art. 116

Assassinio

¹ Se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, la

²⁰⁰ RS 170.32

²⁰¹ RS 171.10

²⁰² RS 172.010

²⁰³ RS 173.110

²⁰⁴ RS 173.32

²⁰⁵ RS 173.41

²⁰⁶ RS 173.71

²⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).

pena è una pena detentiva perpetua o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.²⁰⁸

2 ...²⁰⁹

Art. 117²¹⁰

Omicidio passionale

Se il colpevole ha agito cedendo ad una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni²¹¹.

Art. 118²¹²

Omicidio su richiesta della vittima

Chiunque, per motivi onorevoli, segnatamente per pietà, cagiona la morte di una persona a sua seria e insistente richiesta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 119

Incitamento e aiuto al suicidio

Chiunque per motivi egoistici incita alcuno al suicidio o gli presta aiuto è punito, ove il suicidio sia stato consumato o tentato, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 120²¹³

Omicidio colposo

Chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 121²¹⁴

2. Lesioni personali.
Lesioni gravi

È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente:

- a. ferisce una persona mettendone in pericolo la vita;
- b. mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona

²⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).

²⁰⁹ Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1992, con effetto dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).

²¹⁰ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).

²¹¹ Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 22 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).

²¹² Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).

²¹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).

²¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso;

- c. cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona.

chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona,

è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni²¹⁵.

Art. 122

Lesioni semplici.
Vie di fatto

1. Chiunque intenzionalmente cagiona danno in altro modo al corpo o alla salute d'una persona o commette vie di fatto contro di essa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. e 3. ...²¹⁶

Art. 123²¹⁷

Art. 124

Lesioni colpose

1. Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d'una persona è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. ...²¹⁸

Art. 125 a 127²¹⁹

3. Messa in pericolo della vita o dell'integrità personale

²¹⁵ Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 1249; FF **2012** 4181).

²¹⁶ Abrogati dal n. II della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU **1989** 2449; FF **1985** II 901).

²¹⁷ Abrogato dal n. II della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU **1989** 2449; FF **1985** II 901).

²¹⁸ Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1967, con effetto dal 1° mar. 1968 (RU **1968** 228; FF **1967** I 421).

²¹⁹ Abrogati dal n. II della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU **1989** 2449; FF **1985** II 901).

Art. 128²²⁰

Rissa

¹ Chiunque prende parte ad una rissa che ha per conseguenza la morte o la lesione di una persona, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Non è punibile chi si limiti a respingere gli attacchi od a separare i contendenti.

³ Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 128a²²¹

Aggressione

¹ Chiunque prende parte ad un'aggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria²²².

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Capo ottavo:²²³ Dei reati contro la proprietà**Art. 129²²⁴**

Appropriazione semplice

1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, in quanto non siano adempiute le condizioni degli articoli 130–132.

2. Se il colpevole ha trovato la cosa o ne è entrato in possesso in modo indipendente dalla sua volontà o ha agito senza fine di lucro, la pena è la stessa.²²⁵

3. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.²²⁶

²²⁰ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU **1989** 2449; FF **1985** II 901).

²²¹ Introdotto dal n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU **1989** 2449; FF **1985** II 901).

²²² Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 6 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3389; FF **1999** 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

²²³ La composizione degli originari art. 129 a 137 è stata modificata dal n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2290; FF **1991** II 797).

²²⁴ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2290; FF **1991** II 797).

²²⁵ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 259; FF **2018** 2345).

²²⁶ Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 259; FF **2018** 2345).

Art. 130²²⁷Appropriazione
indebita

1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatagli,

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2. Il colpevole può essere punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria²²⁸,

se ha commesso il fatto a danno di un capo, di un subalterno o di un camerata, della persona presso la quale alloggia o di un membro di quell'economia domestica,

se si è appropriata una cosa affidatagli per ragioni di servizio.

3. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 131²²⁹

Furto

1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2. e 3. ...²³⁰

4. Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se:

- a. fa mestiere del furto;
- b. ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine;
- c. per commettere il furto si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa o ha cagionato un'esplosione; o
- d. per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.²³¹

5. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

²²⁷ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2290; FF **1991** II 797).

²²⁸ Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 7 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3389; FF **1999** 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

²²⁹ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2290; FF **1991** II 797).

²³⁰ Abrogati dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 259; FF **2018** 2345).

²³¹ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 259; FF **2018** 2345).

Art. 132²³²

Rapina

1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni²³³.

È punito con la stessa pena chiunque, sorpreso in flagrante reato di furto, commette uno degli atti di coazione menzionati nel comma 1 nell'intento di conservare la cosa rubata.

2. Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno²³⁴ se, per commettere la rapina, si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.

3. Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni se

ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine o,

per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.

4. La pena è una pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà.

Art. 133²³⁵

Sottrazione di una cosa mobile

1 Chiunque, senza intenzione di appropriarsene, sottrae una cosa mobile al legittimo detentore causandogli un pregiudizio considerevole è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 133a²³⁶

Impiego illecito di valori patrimoniali

1 Chiunque impiega indebitamente, a profitto proprio o altrui, valori patrimoniali venuti in suo possesso in modo indipendente dalla sua volontà è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

²³² Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2290; FF **1991** II 797).

²³³ Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 1249; FF **2012** 4181).

²³⁴ Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 10 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3389; FF **1999** 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

²³⁵ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2290; FF **1991** II 797).

²³⁶ Introdotto dal n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2290; FF **1991** II 797).

Art. 134²³⁷

Danneggiamento ¹ Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

³ Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha causato un danno considerevole o se, in tempo di guerra, ha per cattiveria o capriccio devastato la proprietà altrui.²³⁸

Art. 135²³⁹

Truffa ¹ Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

² ...²⁴⁰

³ Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

⁴ La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.²⁴¹

²³⁷ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2290; FF **1991** II 797).

²³⁸ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 259; FF **2018** 2345).

²³⁹ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2290; FF **1991** II 797).

²⁴⁰ Abrogato dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 259; FF **2018** 2345).

²⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 259; FF **2018** 2345).

Art. 136²⁴²

Frode dello
scotto

1. Chiunque si fa ospitare o servire cibi o bibite in un esercizio pubblico alberghiero o di ristorazione o ottiene altre prestazioni e froda l'esercente della somma dovuta, è punito una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 137²⁴³

Danno
patrimoniale pro-
curato con astu-
zia

- 1 Chiunque, senza fine di lucro, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
- 2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 137a²⁴⁴

Estorsione

1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. ...²⁴⁵
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se fa mestiere dell'estorsione o commette ripetutamente l'estorsione in danno della medesima persona.²⁴⁶
3. Se il colpevole commette l'estorsione usando violenza contro una persona o minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale, la pena è quella comminata dall'articolo 132
4. Se il colpevole minaccia di mettere²⁴⁷ in pericolo la vita o l'integrità corporale di molte persone o di cagionare gravi danni a cose di grande interesse pubblico, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno.

²⁴² Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU **57** 1337; FF **1940** 513). Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2290; FF **1991** II 797).

²⁴³ Introdotto dal n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2290; FF **1991** II 797).

²⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2290; FF **1991** II 797).

²⁴⁵ Per. abrogato dal n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3389; FF **1999** 1669).

²⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3389; FF **1999** 1669).

²⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 259; FF **2018** 2345).

Art. 137^b²⁴⁸

Ricettazione

1. Chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Il ricettatore è punito con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite.

Ove il reato preliminare sia perseguibile solo a querela di parte, la ricettazione è punibile solo se la querela è stata sporta.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se fa mestiere della ricettazione.²⁴⁹

Art. 138

Preda

¹ Chiunque, in tempo di guerra o in servizio attivo, arbitrariamente e senza giustificazione sufficiente s'impadronisce di derrate alimentari, di vestimenta o di altri oggetti, nell'intento di adoperarli per proprio uso, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 139^a²⁵⁰

Saccheggio

¹ Chiunque, in tempo di guerra o in servizio attivo, commette saccheggio, si appropria in altro indebito modo di beni altrui o esercita atti di violenza contro la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore a due mesi o con una pena pecuniaria non inferiore a 60 aliquote giornaliere.²⁵¹

² Se il colpevole ha esercitato violenza contro una persona, le ha minacciato un pericolo imminente alla vita o alla salute o l'ha resa in altro modo incapace a opporre resistenza, è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

²⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2290; FF **1991** II 797).

²⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 259; FF **2018** 2345).

²⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4963; FF **2008** 3293).

²⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 259; FF **2018** 2345).

Art. 140²⁵²**Capo nono: Della corruzione e della gestione infedele****Art. 141**²⁵³

Corruzione attiva Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività di servizio e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 141a²⁵⁴

Concessione di vantaggi ¹ Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un militare, a favore di lui o di terzi, in considerazione dell'espletamento della sua attività di servizio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.²⁵⁵

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 142²⁵⁶

Corruzione passiva Chiunque domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività di servizio e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 143²⁵⁷

Accettazione di vantaggi ¹ Chiunque domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, in considerazione dell'espletamento della sua attività

²⁵² Abrogato dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4963; FF **2008** 3293).

²⁵³ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU **2000** 1121; FF **1999** 4721).

²⁵⁴ Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU **2000** 1121; FF **1999** 4721).

²⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 25 set. 2015 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1287; FF **2014** 3099).

²⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU **2000** 1121; FF **1999** 4721).

²⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU **2000** 1121; FF **1999** 4721).

di servizio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.²⁵⁸

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 143a²⁵⁹

Disposizioni comuni agli articoli 141–143

1. Se la gravità del fatto e la colpa sono tanto lievi da rendere inappropriata l'inflizione di una pena, si prescinde dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

2. Non sono indebiti i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio e quelli di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.

Art. 144

Gestione infedele

¹ Chiunque, in atti dell'amministrazione militare, in specie nelle operazioni concernenti il conteggio, la distribuzione od altro uso del soldo, delle derrate alimentari, dei foraggi, delle munizioni o d'altre cose che servono all'armata, lede gli interessi che egli deve tutelare, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.²⁶⁰

³ Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 144a²⁶¹

Art. 144b²⁶²

Caso poco grave

Vi è caso poco grave ai sensi delle disposizioni dei capi ottavo e nono segnatamente qualora l'atto sia diretto esclusivamente a un valore patrimoniale o danno di lieve entità.

²⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 25 set. 2015 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1287; FF **2014** 3099).

²⁵⁹ Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU **2000** 1121; FF **1999** 4721).

²⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 259; FF **2018** 2345).

²⁶¹ Introdotto dal n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003 (RU **2006** 3389; FF **1999** 1669). Abrogato dal n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 1249; FF **2012** 4181).

²⁶² Introdotto dal n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3389; FF **1999** 1669).

Capo decimo: Dei reati contro l'onore

Art. 145²⁶³

Diffamazione

1. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei,

chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,

è punito, a querela della parte lesa o dell'autorità competente a dare l'ordine di procedere all'istruzione preparatoria, con una pena pecuniaria²⁶⁴.

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3. Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede.

4. Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia.

5. Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena.

6. Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputazioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento.

7. ...²⁶⁵

Art. 146²⁶⁶

Calunnia

1. Chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei,

chiunque, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,

²⁶³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU **1951** 435; FF **1949** 685).

²⁶⁴ Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 1249; FF **2012** 4181).

²⁶⁵ Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, con effetto dal 1° gen. 1980 (RU **1979** 1037; FF **1977** II 1).

²⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU **57** 1337; FF **1940** 513).

è punito, a querela della parte lesa o dell'autorità competente a dare l'ordine di procedere all'istruzione preparatoria, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.²⁶⁷

2. Se il colpevole ha agito col proposito deliberato di rovinare la reputazione di una persona, la pena è una pena detentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.²⁶⁸

3. Se il colpevole ritratta davanti al giudice come non vero quando egli ha detto, può essere punito con pena attenuata. Il giudice dà all'offeso atto della ritrattazione.

4. ...²⁶⁹

Art. 147²⁷⁰

Disposizione comune

Alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo.

Art. 148²⁷¹

Ingiuria

1. Chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona è punito, a querela della parte lesa o dell'autorità competente a dare l'ordine di procedere all'istruzione preparatoria, con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere.²⁷²

...²⁷³

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. Se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole.

Se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse.

²⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° luglio 1951 (RU **1951** 435; FF **1949** 685).

²⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 259; FF **2018** 2345).

²⁶⁹ Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, con effetto dal 1° gen. 1980 (RU **1979** 1037; FF **1977** II 1).

²⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU **57** 1337; FF **1940** 513).

²⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU **57** 1337; FF **1940** 513).

²⁷² Correzione della Commissione di redazione dell'AF del 21 set. 2023, pubblicata il 25 set. 2023 (RU **2023** 538).

²⁷³ Secondo comma abrogato dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 259; FF **2018** 2345).

3. ...²⁷⁴**Art. 148a**²⁷⁵

- Diritto di querela ¹ Il diritto di querela si estingue decorsi tre mesi dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'autore del reato.
- ² Quando un avente diritto presenti la querela contro uno dei compartecipi al reato, tutti i compartecipi dovranno essere perseguiti.
- ³ Si può desistere dalla querela finché non sia pronunciata la sentenza di seconda istanza.²⁷⁶
- ⁴ Chi ha desistito dalla querela non può più riproporla.
- ⁵ La desistenza dalla querela contro uno degli imputati vale per tutti. Essa non vale per un imputato che faccia opposizione.

Art. 148b²⁷⁷

- Prescrizione dell'azione penale L'azione penale per i reati contro l'onore si prescrive in quattro anni.

Capo undecimo: Dei reati contro la libertà**Art. 149**²⁷⁸

- Minaccia ¹ Chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
- ² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 150

- Coazione ¹ Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a

²⁷⁴ Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, con effetto dal 1° gen. 1980 (RU **1979** 1037; FF **1977** II 1).

²⁷⁵ Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU **1951** 435; FF **1949** 685). Giusta il n. I 1 cpv. 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU **1979** 1037), nella designazione degli articoli, le lettere «a», «b», «c», «d», ecc. sostituiscono i numerali «bis», «ter», «quater», «quinques» ecc.

²⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3389; FF **1999** 1669).

²⁷⁷ Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU **1979** 1037; FF **1977** II 1). Nuovo testo del comma giusta il n. II del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell'azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU **2002** 2986; FF **2000** 2416 1513).

²⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU **57** 1337; FF **1940** 513).

fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.²⁷⁹

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 151²⁸⁰

Art. 151a²⁸¹

Sequestro di persona e rapimento

1. Chiunque indebitamente arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro modo della libertà personale, chiunque rapisce una persona con violenza, inganno o minaccia, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2. Parimente è punito chiunque rapisce una persona incapace di discernimento, inetta a resistere o minore di sedici anni.

Art. 151b²⁸²

Circostanze aggravanti

Il sequestro di persona ed il rapimento sono puniti con una pena detentiva non inferiore a un anno se

il colpevole ha cercato di ottenere un riscatto,

ha trattato la vittima con crudeltà,

la privazione della libertà è durata più di dieci giorni o

la salute della vittima è stata seriamente esposta a pericolo.

Art. 151c²⁸³

Presa d'ostaggio

1. Chiunque sequestra o rapisce una persona o comunque se ne impadronisce per costringere un terzo a fare, omettere o tollerare un atto, chiunque, per costringere un terzo, sfrutta una tal situazione creata da altri,

è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.

2. La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se il colpevole ha minacciato di uccidere la vittima, di cagionarle una lesione personale grave o di trattarla con crudeltà.

²⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU **57** 1337; FF **1940** 513).

²⁸⁰ Abrogato dal n. I della LF del 9 ott. 1981, con effetto dal 1° ott. 1982 (RU **1982** 1535; FF **1980** I 1032).

²⁸¹ Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU **1982** 1535; FF **1980** I 1032).

²⁸² Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU **1982** 1535; FF **1980** I 1032).

²⁸³ Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU **1982** 1535; FF **1980** I 1032).

3. In casi particolarmente gravi, segnatamente quando l'atto è diretto contro molte persone, il colpevole può essere punito con la pena detentiva a vita.

4. Se il colpevole desiste dalla coazione e lascia libera la vittima, la pena può essere attenuata (art. 42a).²⁸⁴

Art. 151a²⁸⁵

Sparizione forzata

È punito con una pena detentiva non inferiore a un anno chiunque, nell'intento di sottrarre una persona per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge:

- a. priva una persona della libertà su mandato o con l'approvazione di uno Stato o di un'organizzazione politica, negando in seguito la fornitura di informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova; o
- b. si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, su mandato di uno Stato o di un'organizzazione politica oppure in violazione di un obbligo legale.

Art. 152

Violazione di domicilio

¹ Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.²⁸⁶

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Capo dodicesimo:²⁸⁷ Dei reati contro il buon costume

Art. 153

Coazione sessuale

¹ Chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta

²⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).

²⁸⁵ Introdotta dall'all. 2 n. 3 del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4687; FF 2014 417).

²⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).

²⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. II del DAF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° ott. 1992 (RU 1992 1670; FF 1985 II 901).

a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

² Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.

Art. 154

Violenza carnale

¹ Chiunque costringe una persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con la pena detentiva da uno²⁸⁸ a dieci anni.

² Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.

Art. 155

Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere

Chiunque, conoscendone e sfruttandone lo stato, si congiunge carnalmente o compie un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale con una persona incapace di discernimento od inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

Art. 155^a²⁸⁹

Art. 156

Atti sessuali con fanciulli

1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni,

induce una tale persona ad un atto sessuale,

coinvolge una tale persona in un atto sessuale,

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2. L'atto non è punibile se la differenza di età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni.

3. Se il colpevole, al momento dell'atto, non aveva ancora compiuto gli anni venti e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto

²⁸⁸ Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 4 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3389; FF **1999** 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

²⁸⁹ Abrogato dal n. II della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), con effetto dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1403; FF **2003** 1732 1761).

con lui matrimonio o un'unione domestica registrata, l'autorità competente può prescindere dal rinvio a giudizio o dalla punizione.²⁹⁰

4. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore.

5. ...²⁹¹

6. ...²⁹²

Art. 157

Abuso della posizione militare

Chiunque, approfittando della sua posizione militare, fa subire o compiere un atto sessuale a una persona, è punito una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.

Art. 158

Abrogato

Art. 159

Esibizionismo

¹ Chiunque compie un atto esibizionistico è punito con una pena pecuniaria²⁹³.

² Se il colpevole si sottopone a trattamento medico, il procedimento penale può essere sospeso. Esso sarà ripreso se il colpevole si sarà sottratto al trattamento.

³ Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

²⁹⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. 22 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

²⁹¹ Abrogato dal n. II della LF del 21 mar. 1997, con effetto dal 1° set. 1997 (RU **1997** 1626; FF **1996** IV 1135 1139).

²⁹² Introdotto dal n. II della LF del 21 mar. 1997 (RU **1997** 1626; FF **1996** IV 1135 1139). Abrogato dal n. II della LF del 5 ott. 2001 (Prescrizione dell'azione penale in generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli), con effetto dal 1° ott. 2002 (RU **2002** 2993; FF **2000** 2609).

²⁹³ Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 1249; FF **2012** 4181).

Art. 159a

- Molestie sessuali ¹ Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava,
 chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, molesta sessualmente una persona,
 è punito con la multa.
² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 159b

- Reato collettivo Se un reato previsto nel presente capo è stato commesso insieme da più persone, il giudice può aumentare la pena sino a una volta e mezzo quella comminata, ma senza andar oltre al massimo legale della specie di pena.

Capo tredicesimo: Dei reati di pericolo generale**Art. 160²⁹⁴**

- Incendio intenzionale ¹ Chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.
² La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone, o se, in tempo di guerra, egli distrugge cose che servono all'esercito.
³ Se dall'incendio è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata la pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 160a²⁹⁵

- Incendio colposo ¹ Chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per l'incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.²⁹⁶

²⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).

²⁹⁵ Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513). Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).

²⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

² La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole mette per negligenza in pericolo la vita o l'integrità delle persone.

Art. 161²⁹⁷

Esplorazione

1. Chiunque intenzionalmente cagiona esplosione di gas, benzina, petrolio o materie simili e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o l'altrui proprietà, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Se il colpevole ha distrutto in tempo di guerra cose che servono all'esercito, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.

2. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 162²⁹⁸

Uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi

¹ Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

³ Se il colpevole ha distrutto in tempo di guerra cose che servono all'esercito, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.

Art. 163²⁹⁹

Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi

¹ Chiunque, intenzionalmente ma senza fine delittuoso, mette in pericolo con materie esplosive o gas velenosi la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.³⁰⁰

²⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).

²⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).

²⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).

³⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

^{1bis} Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.³⁰¹

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.³⁰²

Art. 164³⁰³

Fabbricazione,
occultamento
e trasporto di
materie esplosive
o gas velenosi

¹ Chiunque fabbrica materie esplosive o gas velenosi, sapendo o dovendo presumere che sono destinati ad uso delittuoso, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni³⁰⁴.

² Chiunque si procura, consegna ad altri, riceve da altri, custodisce, nasconde o trasporta materie esplosive, gas velenosi o sostanze destinate alla loro fabbricazione, è punito, se sa o deve presumere che sono destinati ad uso delittuoso, con una pena detentiva da un mese a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.³⁰⁵

³ Chiunque, sapendo o dovendo presumere che taluno si propone di fare uso delittuoso di materie esplosive o di gas velenosi, gli dà istruzioni per la loro fabbricazione, è punito con una pena detentiva da un mese a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.³⁰⁶

Art. 165³⁰⁷

Inondazione.
Franaamento

¹ Chiunque intenzionalmente cagiona un'inondazione o il crollo di una costruzione o un franamento e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Se il colpevole ha distrutto in tempo di guerra cose che servono all'esercito, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.

² La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

³⁰¹ Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 259; FF **2018** 2345).

³⁰² Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3389; FF **1999** 1669).

³⁰³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU **57** 1337; FF **1940** 513).

³⁰⁴ Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 1249; FF **2012** 4181).

³⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 259; FF **2018** 2345).

³⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 259; FF **2018** 2345).

³⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU **57** 1337; FF **1940** 513).

Art. 166³⁰⁸

Danneggiamento
d'impianti
elettrici, di opere
idrauliche
e di opere di
premunizione

1. Chiunque intenzionalmente guasta o distrugge impianti elettrici, opere idrauliche, segnatamente argini, dighe, traverse e chiuse, oppure opere di premunizione contro fenomeni naturali come frane o valanghe, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.³⁰⁹

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 167³¹⁰

Propagazione di
malattie dell'es-
sere umano

Chiunque con animo abietto propaga una malattia dell'essere umano pericolosa e trasmissibile è punito con una pena detentiva da uno a cinque anni.

Art. 168³¹¹

Propagazione di
epizoozie

1. Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Se il colpevole ha, con animo abietto, cagionato un grave danno, la pena è una pena detentiva da uno a cinque anni.

2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 169

Inquinamento di
acque potabili

1 Chiunque intenzionalmente inquina con materie nocive alla salute l'acqua potabile destinata all'uso delle persone o degli animali domestici, è punito con una pena detentiva da un mese a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.³¹²

³⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU **57** 1337; FF **1940** 513).

³⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 259; FF **2018** 2345).

³¹⁰ Nuovo testo giusta l'art. 86 n. 2 della L del 28 set. 2012 sulle epidemie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1435; FF **2011** 283).

³¹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU **57** 1337; FF **1940** 513).

³¹² Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 259; FF **2018** 2345).

² Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 169a³¹³

Perturbamento
della circolazione
pubblica

1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull'acqua, nell'aria o su rotaia, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l'integrità di molte persone, la pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria.

2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3. Il numero 2 non è applicabile quando il perturbamento della circolazione pubblica è cagionato dalla violazione di norme della circolazione stradale.

Art. 170³¹⁴

Art. 171³¹⁵

Perturbamento di
pubblici servizi

1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l'esercizio di un'impresa pubblica di comunicazione, in modo particolare l'esercizio delle strade ferrate, delle poste, dei telegrafi o dei telefoni,

chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l'esercizio di uno stabilimento o di un impianto che fornisce al pubblico acqua, luce, forza o calore,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. La pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

³¹³ Introdotta dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

³¹⁴ Abrogata dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

³¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

Art. 171a³¹⁶

Pubblica
istigazione a un
crimine o alla
violenza

¹ Chiunque pubblicamente istiga a commettere un delitto implicante atti di violenza contro persone o cose o un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.³¹⁷

^{1bis} La pubblica istigazione al genocidio (art. 108), da commettere in tutto o in parte in Svizzera, è punibile anche se l'istigazione avviene all'estero.³¹⁸

² ...³¹⁹

Art. 171b³²⁰

Atti preparatori
punibili

¹ È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:

- a. Genocidio (art. 108);
- b. Crimini contro l'umanità (art. 109);
- c. Crimini di guerra (art. 111–112d);
- d. Omicidio intenzionale (art. 115);
- e. Assassino (art. 116);
- f. Lesioni gravi (art. 121);
- g. Rapina (art. 132);
- h. Sequestro di persona e rapimento (art. 151a);
- i. Presa d'ostaggio (art. 151c);
- ⁱ^{bis},³²¹ Sparizione forzata (art. 151d);
- j. Incendio intenzionale (art. 160).³²²

³¹⁶ Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU **1982** 1535; FF **1980** I 1032).

³¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 259; FF **2018** 2345).

³¹⁸ Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4963; FF **2008** 3293).

³¹⁹ Abrogato dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 259; FF **2018** 2345).

³²⁰ Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU **1982** 1535; FF **1980** I 1032).

³²¹ Introdotta dall'all. 2 n. 3 del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4687; FF **2014** 417).

³²² Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4963; FF **2008** 3293).

² Chi spontaneamente desista dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena.

³ È parimente punibile chi commette gli atti preparatori all'estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L'articolo 10 capoverso 2 è applicabile.³²³

Art. 171c³²⁴

Discriminazione
e incitamento
all'odio³²⁵

¹ Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale,

chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditarla o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone,

chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa,

chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità,

chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.³²⁶

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

³²³ Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3389; FF **1999** 1669).

³²⁴ Introdotto dall'art. 2 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2887; FF **1992** II 217).

³²⁵ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 1609; FF **2018** 3209 4431).

³²⁶ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 14 dic. 2018 (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale), in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 1609; FF **2018** 3209 4431).

Capo quattordicesimo: Della falsità in atti**Art. 172**³²⁷

Falsità in documenti

1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria
2. Nei casi di esigua gravità si applica una pena disciplinare.³²⁸

Art. 173³²⁹

Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione

- Chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una firma falsa od una copia non conforme all'originale, chiunque fa uso di un documento ottenuto in tal modo per ingannare altri sul fatto in esso attestato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 174³³⁰

Soppressione di documenti

- Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto, deteriora, distrugge, sopprime o sottrae un documento del quale non ha il diritto di disporre da solo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

³²⁷ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2290; FF **1991** II 797).

³²⁸ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 259; FF **2018** 2345).

³²⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU **57** 1337; FF **1940** 513).

³³⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU **57** 1337; FF **1940** 513).

Art. 175³³¹

Disposizioni comuni

¹ Documenti sono tutti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica ovvero tutti i segni destinati a provare un tale fatto. La registrazione su supporti di dati e d'immagini è equiparata a scritti, se servono allo stesso scopo.³³²

² Documenti pubblici sono quelli emanati da un'autorità, da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale che agisca in tale qualità. Non sono considerati documenti pubblici gli atti scritti emanati in affari di diritto civile dell'amministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico.

³ Le disposizioni degli articoli 172 a 174 si applicano parimente ai documenti stranieri.

Capo quindicesimo: Dei reati contro l'amministrazione della giustizia

Art. 176³³³

Favoreggiamento

¹ Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 59–61, 63 e 64 del Codice penale svizzero³³⁴ è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.³³⁵

^{1bis} È parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od all'esecuzione all'estero di una pena detentiva o di una misura ai sensi degli articoli 59–61, 63 o 64 del Codice penale svizzero una persona perseguita o condannata all'estero per un crimine menzionato nell'articolo 59 del presente Codice.³³⁶

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

³ Se il colpevole favorisce un congiunto o un'altra persona con cui esistono relazioni personali così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice prescinde da ogni pena.³³⁷

³³¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).

³³² Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).

³³³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).

³³⁴ RS 311.0

³³⁵ Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).

³³⁶ Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981 (RU 1982 1535; FF 1980 I 1032). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).

³³⁷ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

- Art. 177**³³⁸
- Liberazione di detenuti
1. Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia, libera una persona arrestata, detenuta o collocata in uno stabilimento per decisione dell'autorità, o le presta aiuto nell'evasione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
 2. Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
- I compartecipi che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose sono puniti con una pena detentiva da tre mesi a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.³³⁹
- Art. 178**³⁴⁰
- Denuncia mendace
1. Chiunque denuncia ad un capo o ad un'altra autorità militare o civile come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
 2. Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione o una mancanza di disciplina, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
- Art. 179**³⁴¹
- Falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione
- 1 Chiunque come testimone, perito, traduttore od interprete in un procedimento giudiziario, fa sui fatti della causa una falsa deposizione, una falsa constatazione o fornisce una falsa perizia o traduce falsamente, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
 - 2 Se la falsità concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice, la pena è una pena pecuniaria³⁴².
- ³³⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU **57** 1337; FF **1940** 513).
- ³³⁹ Nuovo testo del secondo comma giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 259; FF **2018** 2345).
- ³⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 259; FF **2018** 2345).
- ³⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU **57** 1337; FF **1940** 513).
- ³⁴² Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 1249; FF **2012** 4181).

Art. 179a³⁴³

Attenuazione
di pene o
impunità

¹ Se l'autore d'un reato previsto negli articoli 178 e 179 rettifica spontaneamente la sua falsa denuncia o falsa dichiarazione prima che ne sia risultato un pregiudizio dei diritti altrui, il giudice può attenuare la pena (art. 42a) o prescindere da ogni pena.

² L'autore di un reato previsto nell'articolo 179 è esente da pena se ha fatto una falsa dichiarazione perché, manifestando il vero:

- a. si sarebbe esposto a procedimento penale; o
- b. avrebbe esposto a procedimento penale un congiunto o un'altra persona con cui esistono relazioni personali così strette da rendere scusabile la sua condotta.

Art. 179b³⁴⁴

Procedura davanti a tribunali internazionali

Gli articoli 179 e 179a si applicano anche alla procedura davanti ai tribunali internazionali la cui competenza è riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.

Libro secondo:³⁴⁵ **Ordinamento disciplinare****Capo primo: Disposizioni generali****Art. 180**

Mancanze di disciplina

¹ Commette una mancanza di disciplina, per quanto il suo comportamento non sia punibile come crimine, delitto o contravvenzione, chiunque:

- a. contravviene ai suoi doveri di servizio oppure disturba l'andamento del servizio;
- b. suscita pubblico scandalo;
- c. viola le regole fondamentali di comportamento o agisce in modo gravemente sconveniente.

² Sono equiparati alla mancanza di disciplina:

- a. i casi poco gravi di reati per i quali il libro primo prevede una pena disciplinare;

³⁴³ Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

³⁴⁴ Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 (Reati contro l'amministrazione della giustizia commessi davanti a tribunali internazionali), in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1491; FF 2002 311).

³⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell'ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6968).

- b. i casi poco gravi di violazione delle norme della legislazione federale sulla circolazione stradale conformemente alle disposizioni dell'articolo 218 capoverso 3;
- c. le infrazioni alla legge federale del 3 ottobre 1951³⁴⁶ sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup) conformemente alle disposizioni dell'articolo 218 capoverso 4.

Art. 181

Punibilità

¹ È punibile soltanto chi, intenzionalmente o per negligenza, agisce in modo colpevole.

² Agisce intenzionalmente chi commette un'infrazione consapevolmente e volontariamente.

³ Agisce per negligenza chi, per un'imprevidenza colpevole, non abbia scorto le conseguenze della sua azione o non ne abbia tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.

⁴ Se la punibilità di un crimine, di un delitto o di una contravvenzione presuppone l'intenzionalità dell'autore, nemmeno la loro commissione colposa può essere punita in via disciplinare.

Art. 182

Misura della pena

¹ Chi detiene il potere disciplinare infligge una punizione disciplinare se non ritiene sufficiente ammonire ed esortare la persona che ha mancato.

² Il genere e la misura della pena sono determinate secondo il grado della colpa. Si deve tener conto dei moventi, delle condizioni personali e della condotta militare del colpevole.

³ La privazione della libertà subita per un arresto provvisorio è computata nella pena degli arresti.

⁴ Chi ha commesso più mancanze di disciplina è punito con un'unica pena complessiva.

⁵ Non è ammissibile punire in modo unitario coloro che sono coinvolti nella stessa mancanza di disciplina (punizione collettiva) senza considerare i fattori individuali utili alla misura della pena; è pure inammissibile punire disciplinarmente più volte per una medesima infrazione.

⁶ Se in una mancanza di disciplina sono coinvolti militari di diversi reparti, i rispettivi comandanti si consultano prima di decidere o proporre una pena.

Art. 183

Condizioni personali

¹ Soggiace all'ordinamento disciplinare chi è sottoposto al diritto penale militare.

² La responsabilità disciplinare dei membri del Corpo delle guardie di confine si fonda sulle disposizioni della legge del 24 marzo 2000³⁴⁷ sul personale federale e dell'ordinanza del 3 luglio 2001³⁴⁸ sul personale federale nonché sulle prescrizioni del pertinente regolamento della Direzione generale delle dogane.

Art. 184

Prescrizione della facoltà di perseguire

¹ La facoltà di perseguire una mancanza di disciplina cade in prescrizione dodici mesi dopo la commissione della mancanza.

² La prescrizione della facoltà di perseguire è sospesa durante l'assunzione preliminare delle prove, l'istruzione preparatoria o il procedimento giudiziale.

Art. 185³⁴⁹

Prescrizione dell'esecuzione

¹ L'esecuzione di una multa disciplinare cade in prescrizione tre anni dopo che la decisione che infligge la multa è passata in giudicato.

² L'esecuzione delle altre pene disciplinari cade in prescrizione 12 mesi dopo che la decisione che infligge la pena è passata in giudicato.

Capo secondo: Delle pene disciplinari**Art. 186**

Riprensione

Con la riprensione si ammonisce formalmente la persona che ha mancato. La riprensione dev'essere esplicitamente designata come pena.

Art. 187

Divieto d'uscita

¹ Il divieto d'uscita comporta il divieto di uscire dal settore designato dal comandante, fatti salvi motivi di servizio. È vietato l'accesso a mense o locali analoghi. La segregazione o il trasferimento in un locale per gli arresti non sono ammessi.

² Il divieto d'uscita può essere pronunciato ed eseguito unicamente durante il servizio militare con soldo o durante il servizio di promovimento della pace.

³⁴⁷ RS 172.220.1

³⁴⁸ RS 172.220.111.3

³⁴⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).

³ La durata minima del divieto d'uscita è di tre giorni, quella massima di quindici. Il divieto d'uscita non concerne il congedo generale. L'esecuzione ha inizio quando passa in giudicato la decisione disciplinare.

Art. 188

Multa disciplinare

La multa disciplinare può essere pronunciata per tutte le mancanze di disciplina. Essa ammonta:

- a. per le mancanze di disciplina commesse in servizio:
a 500 franchi al massimo;
- b. per le mancanze di disciplina commesse fuori del servizio:
a 1000 franchi al massimo.

Art. 189

Esecuzione delle multe disciplinari

¹ Le multe disciplinari inflitte dal comandante di truppa e passate in giudicato durante il servizio possono essere pagate presso la truppa.

² Le multe disciplinari non pagate in servizio vengono rimosse dal Cantone di domicilio. Se la persona punita non è domiciliata in Svizzera oppure si trova prevedibilmente per lungo tempo all'estero, la multa disciplinare viene rimossa dal Cantone d'origine.

³ Le multe disciplinari pagate presso la truppa sono devolute alla cassa federale. Le multe disciplinari rimosse da un'autorità cantonale sono devolute al Cantone interessato.

⁴ Il termine di pagamento è di due mesi dal momento in cui la multa è passata in giudicato.

⁵ Se le multe disciplinari non sono pagate entro i termini fissati, l'autorità d'esecuzione ordina l'esecuzione per debiti qualora il provvedimento appaia efficace. Se non possono essere rimosse in via esecutiva, le multe disciplinari sono commutate in arresti. Un giorno di arresti è equiparato a 100 franchi di multa. Gli arresti si estinguono con il pagamento a posteriori delle multe disciplinari.³⁵⁰

⁶ Per la decisione concernente la commutazione è competente l'autorità militare che ha inflitto la multa disciplinare. Le multe disciplinari inflitte dal comandante di truppa vengono commutate dall'autorità militare del Cantone d'esecuzione.

Art. 190

Arresti

¹ La durata minima degli arresti è di un giorno, quella massima di dieci.

² Gli arresti sono scontati con segregazione. L'arrestato non presta servizio.

³⁵⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).

³ I locali per gli arresti devono soddisfare le esigenze di polizia sanitaria. L'arrestato deve avere la possibilità di curare giornalmente l'igiene personale e a partire dal secondo giorno, deve essere condotto quotidianamente all'aperto, isolato, durante un'ora.

⁴ Di regola all'arrestato non è consentito di ricevere visite. Egli può ricevere e inviare corrispondenza.

⁵ Prima dell'inizio dell'esecuzione della pena si tolgono all'arrestato, contro ricevuta, tutti gli oggetti non indispensabili. Devono essergli messi a disposizione un giornale al giorno, materiale per scrivere, testi religiosi e prescrizioni militari di servizio. Il comandante superiore diretto, rispettivamente l'autorità civile di esecuzione, può autorizzare altre letture.

Art. 191

Esecuzione degli arresti durante il servizio

¹ Durante il servizio, gli arresti devono essere di regola eseguiti immediatamente e senza interruzioni, non appena la decisione che infligge la pena disciplinare è passata in giudicato.

² In casi particolarmente rigorosi o quando lo giudica necessario per motivi di servizio, il comandante superiore diretto può in via eccezionale interrompere o differire l'esecuzione degli arresti. Non è lecito rimandare l'esecuzione degli arresti a un congedo o a dopo il servizio.

³ Il comandante superiore diretto provvede all'assistenza medica dell'arrestato. Designa un ufficiale o un sottufficiale responsabile dell'esecuzione della pena.

⁴ Se possibile, i quadri scontano la pena in locali separati da quelli per gli arresti della truppa.

⁵ Se gli arresti non possono essere interamente eseguiti prima della fine del servizio, l'autorità militare del Cantone di domicilio ne fa eseguire la parte residua conformemente all'articolo 192.

Art. 192

Esecuzione degli arresti fuori del servizio

¹ Il Cantone di domicilio esegue gli arresti da scontare fuori del servizio.

² Gli arresti possono essere scontati nella forma della semiprigionia. In questo caso l'arrestato continua il suo lavoro o la sua formazione e trascorre il tempo di riposo e il tempo libero nel luogo d'esecuzione degli arresti.

³ L'esecuzione degli arresti in stabilimenti penitenziari o per il carcere preventivo è ammissibile soltanto se è garantita una netta separazione tra l'esecuzione degli arresti e l'esecuzione delle altre pene.

⁴ Il Cantone di domicilio che non dispone di sufficienti mezzi adeguati per eseguire gli arresti prima della prescrizione dell'esecuzione della pena può chiedere al capo dell'esercito l'appoggio con mezzi

dell'amministrazione militare o dell'esercito. L'appoggio può essere autorizzato soltanto qualora l'adempimento dei compiti dell'amministrazione militare o dell'esercito non sia compromesso.³⁵¹

Art. 193

Confisca

Le disposizioni concernenti la confisca si applicano per analogia.

Art. 194

Esclusione di altre pene

¹ Non è lecito infliggere altre pene disciplinari che non siano quelle previste nel presente capo né aggravare l'esecuzione delle stesse.

² Non è ammissibile pronunciare contemporaneamente pene disciplinari di diverso genere.

Capo terzo: Della competenza e delle attribuzioni penali

Art. 195

Competenza in generale

¹ La competenza di punire le mancanze di disciplina commesse in servizio spetta al comandante di truppa direttamente preposto per:

- a. i membri della sua formazione;
- b. i comandanti di truppa direttamente subordinati;
- c. i membri di un'altra formazione che provvisoriamente gli sono direttamente subordinati;
- d. le altre persone sottoposte al suo comando.

² Sono considerate commesse in servizio le mancanze di disciplina avvenute dopo l'arrivo sul luogo di raccolta della truppa e prima del licenziamento.

³ Nei confronti dei militari oggetto di una nuova incorporazione o di una mutazione, la competenza disciplinare per le mancanze di disciplina commesse prima della nuova incorporazione o della mutazione spetta al comandante precedente. Se la funzione di comando competente non esiste più o il suo titolare è impedito, il potere disciplinare è devoluto all'istanza immediatamente superiore.

⁴ In tutti gli altri casi, la competenza disciplinare è devoluta al DDPS e alle autorità militari cantonali competenti.

⁵ Il Consiglio federale designa i casi nei quali il potere disciplinare può essere delegato.

³⁵¹ Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).

Art. 196

Conflitti di competenza

Sui conflitti di competenza decide un capo comune. Se ciò non è possibile, il DDPS designa l'autorità competente.

Art. 197

Attribuzioni penali del comandante di unità

Il comandante di unità può infliggere le pene disciplinari seguenti:

- a. la riprensione;
- b. il divieto d'uscita;
- c. la multa disciplinare;
- d. gli arresti sino a cinque giorni.

Art. 198

Attribuzioni penali degli organi di comando superiori e delle autorità militari

¹ Gli organi di comando superiori del comandante d'unità possono infliggere le pene disciplinari seguenti:

- a. la riprensione;
- b. il divieto d'uscita;
- c. la multa disciplinare;
- d. gli arresti.

² Le autorità militari possono infliggere le pene disciplinari seguenti:

- a. la riprensione;
- b. la multa disciplinare;
- c. gli arresti.

Art. 199

Attribuzioni penali particolari

Il Consiglio federale disciplina le attribuzioni penali:

- a. dei capi delle unità amministrative del DDPS;
- b. dei comandanti delle formazioni la cui designazione è diversa da quella delle formazioni menzionate negli articoli 197 e 198;
- c. nello stato maggiore dell'esercito;
- d. nella riserva;
- e. nelle scuole reclute, nelle scuole per i quadri e nei corsi di formazione;
- f. nelle formazioni d'addestramento, nel servizio di promovi-mento della pace, nelle formazioni di professionisti, nonché per i militari di professione e per i militari a contratto temporaneo.

Capo quarto: Del procedimento disciplinare

Art. 200

Accertamento
dei fatti, diritto
di difesa dell'in-
colpato

¹ Devono essere chiarite il più rapidamente possibile la natura e le circostanze della mancanza di disciplina, segnatamente i fatti, il grado della colpa, i moventi, le condizioni personali e la condotta militare dell'incolpato. L'incolpato è sentito e le sue dichiarazioni sono verbalizzate. Dev'essergli dato modo di pronunciarsi per scritto. Fuori del servizio, l'audizione a verbale può essere sostituita con una dichiarazione scritta.

² All'inizio dell'interrogatorio si espongono all'incolpato i fatti che gli sono contestati. Se lo scopo del procedimento non ne risulta compromesso, all'incolpato è concesso di essere presente all'audizione delle persone chiamate a dare informazioni come pure alle ispezioni oculari.

³ Tutte le circostanze a carico e a discarico devono essere indagate con ugual diligenza. Coercizioni, minacce, promesse, indicazioni inveritiere e domande capziose sono vietate.

⁴ L'incolpato non può farsi rappresentare. Un consulente è ammesso se non ne risulta ritardato il procedimento.

⁵ Se l'incolpato rifiuta di rispondere, si procede nondimeno nell'istruzione.

⁶ Prima di pronunciare la decisione disciplinare, si deve dare all'incolpato la possibilità di esaminare gli atti e di esprimersi in merito.

⁷ Se la facoltà di punire spetta al comandante, quest'ultimo può ricorrere, nell'ambito dell'accertamento dei fatti, all'assistenza di un militare idoneo. Il comandante però non è autorizzato a delegare l'audizione conclusiva dell'incolpato, la commisurazione della pena e la notificazione della decisione disciplinare.

Art. 201

Annuncio della
mancanza di di-
sciplina, propo-
sta di pena

¹ I quadri annunciano senza indugio ai loro superiori le mancanze di disciplina constatate nella propria formazione.

² Superiori e organi di polizia e di controllo militari che costatano mancanze di disciplina le annunciano per scritto al comandante dell'incolpato.

³ Il comandante dell'incolpato informa chi ha annunciato la mancanza su come il caso è stato risolto.

⁴ Se la facoltà di punire è insufficiente, il superiore o l'autorità militare trasmette gli atti per la via di servizio all'autorità competente, con la proposta di pena. L'autorità competente sente personalmente l'incolpato se lo ritiene necessario o se questi lo richiede; se del caso, ordina ulteriori indagini. L'autorità competente può conformarsi alla proposta

ovvero, consultato il proponente, pronunciare un'altra pena nell'ambito delle sue attribuzioni o prescindere dalla punizione.

Art. 202

Fermo e arresto provvisorio

¹ Chiunque è sorpreso mentre commette una mancanza di disciplina può essere fermato da ogni capo, da ogni superiore e da ogni organo militare di polizia o di controllo per l'accertamento dell'identità e dei fatti.

² Sono fatti salvi il fermo e l'arresto provvisorio a tenore degli articoli 54-55a della procedura penale militare del 23 marzo 1979³⁵² (PPM).

Art. 203

Notificazione e contenuto della decisione disciplinare

¹ Durante il servizio, la decisione disciplinare è notificata oralmente all'incolpato e confermata simultaneamente per scritto.

² Fuori del servizio, la notificazione avviene per scritto.

³ Il comandante informa l'incolpato se dopo l'apertura di un procedimento disciplinare si rinuncia a una punizione.

⁴ La decisione disciplinare contiene in forma concisa:

- a. i dati personali dell'incolpato;
- b. la descrizione dei fatti;
- c. la denominazione giuridica dell'infrazione;
- d. la valutazione dei motivi che l'incolpato ha fatto valere a sua discolpa;
- e. le considerazioni sulle circostanze essenziali per la misura della pena;
- f. la pena pronunciata;
- g. la menzione della confisca;
- h. il diritto di reclamo (forma, termine e autorità di reclamo);
- i. la data e l'ora della notificazione.

⁵ Il procedimento disciplinare è gratuito.

Art. 204

Indipendenza

¹ L'autorità incaricata della punizione decide in maniera indipendente.

² Nessuna autorità può fissare in anticipo le pene applicabili a determinati generi di mancanze di disciplina.

³ Ogni comandante superiore è autorizzato a ordinare ai suoi comandanti subordinati l'esecuzione di un procedimento disciplinare; non è però autorizzato a ordinare la punizione dell'incolpato.

Art. 205

Comunicazione
della decisione
disciplinare e re-
gistro delle puni-
zioni

¹ Di regola il comandante informa la truppa sulla chiusura di un procedimento disciplinare nella sua formazione. Non gli è consentito di fare chiamare i colpevoli davanti alla truppa.

² Ogni comandante tiene un registro delle punizioni per tutte le persone sottoposte direttamente al suo potere disciplinare. Il registro è controllato regolarmente dal suo superiore.

³ Trascorsi cinque anni, le pene devono in ogni caso essere cancellate dal registro delle punizioni e i pertinenti documenti devono essere distrutti.

⁴ Ognuno ha il diritto di esaminare le iscrizioni che lo concernono contenute nel registro delle punizioni.

⁵ Le iscrizioni contenute nel registro delle punizioni possono essere comunicate unicamente:

- a. ai superiori militari della persona punita;
- b. su richiesta scritta e motivata, alle autorità militari e agli organi della giustizia penale militare o civile.

⁶ Le punizioni disciplinari relative al servizio prestato al di fuori della formazione d'incorporazione devono essere comunicate senza indugio al comandante di tale unità. In caso di cambiamento della formazione d'incorporazione, un estratto del registro delle punizioni deve essere trasmesso al nuovo comandante.

⁷ Le pene disciplinari inflitte a ufficiali devono essere comunicate all'organo di comando direttamente superiore del comandante che le ha inflitte.

Capo quinto: Dei rimedi giuridici³⁵³**Art. 206**

1. Reclamo in
materia discipli-
nare.
Autorità di re-
clamo

¹ La persona punita può interporre reclamo contro:

- a. l'infrazione di una pena disciplinare;
- b. la decisione di commutazione di una multa disciplinare in arresti;
- c. l'arresto provvisorio.

² Il reclamo è diretto:

- a. nel caso di una pena inflitta dal capo, al capo immediatamente superiore;

³⁵³ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

- b. nel caso di una pena inflitta dall'autorità cui è stato delegato il potere punitivo dal capo del DDPS, al capo immediatamente superiore;
- c. nel caso di una pena inflitta dal capo dell'esercito o dall'uditore in capo, al capo del DDPS;
- d. nel caso di una pena inflitta da un'autorità militare cantonale, all'autorità cantonale superiore.

³ Contro le decisioni disciplinari del capo del DDPS è ammesso il ricorso disciplinare al Tribunale militare di cassazione conformemente all'articolo 209.

Art. 207

Forma, termine ed effetto sospensivo

¹ Il reclamo in materia disciplinare dev'essere presentato per scritto.

² Durante il servizio il termine di reclamo è di 24 ore. Il termine è di cinque giorni se la decisione disciplinare è notificata alla persona punita fuori del servizio oppure meno di 24 ore prima del suo licenziamento dal servizio.

³ Il reclamo in materia disciplinare ha effetto sospensivo. Se è stato presentato contro l'inflizione di un arresto provvisorio o di un divieto d'uscita, ha effetto sospensivo soltanto se l'autorità di reclamo lo ordina.

Art. 208

Procedura, decisione e notificazione della decisione

¹ L'autorità di reclamo procede, se del caso, a ulteriori indagini. Deve sentire o far sentire chi ha pronunciato la pena nonché chi ha presentato il reclamo. Le persone che hanno partecipato all'accertamento dei fatti conformemente all'articolo 200 capoverso 7 non possono partecipare alla procedura del reclamo disciplinare. Fuori del servizio, l'audizione a verbale può essere sostituita con una dichiarazione scritta.

² L'incolpato non può farsi rappresentare. Un consulente è ammesso se non ne risulta ritardata la procedura.

³ La decisione sul reclamo non può aggravare la pena pronunciata. È possibile infliggere:

- a. un divieto d'uscita, una riprensione oppure una multa disciplinare invece di arresti;
- b. un divieto d'uscita o una riprensione invece di una multa;
- c. una riprensione invece di un divieto d'uscita.

⁴ La decisione in merito a un reclamo presentato durante il servizio è notificata di regola entro tre giorni per scritto agli interessati, con l'indicazione dei motivi. Devono essere indicati il termine e l'autorità di ricorso.

⁵ La procedura di reclamo è gratuita.

Art. 209

2. Ricorso disciplinare al tribunale.

Autorità di ricorso

¹ La decisione sul reclamo, se infligge arresti o una multa il cui importo è pari o superiore a 300 franchi, può essere impugnata dalla persona punita mediante ricorso disciplinare alla sezione del tribunale militare d'appello competente.

² Per i ricorsi disciplinari contro le decisioni su reclamo prese dal capo del DDPS è competente il Tribunale militare di cassazione.

Art. 209a

Forma, termine ed effetto sospensivo

¹ Il ricorso disciplinare dev'essere presentato per scritto.

² Durante il servizio, il termine di ricorso è di tre giorni. Il termine è di dieci giorni se la decisione oggetto del ricorso viene notificata fuori del servizio oppure meno di tre giorni prima del licenziamento dal servizio.

³ Il ricorso disciplinare ha effetto sospensivo.

Art. 210

Procedura e decisione

¹ Alla procedura dinanzi alla sezione del tribunale militare d'appello e dinanzi al Tribunale militare di cassazione si applicano per analogia le disposizioni della PPM³⁵⁴ sulla pubblicità e sulla polizia delle sedute (art. 48–50), sugli atti preparatori per il dibattimento, sul dibattimento e sulla sentenza (art. 124–154). Gli articoli 127, 131, 148 capoverso 3, 149 capoverso 1 e 150 PPM³⁵⁵ non sono applicabili. Le conseguenze della contumacia sono rette per analogia dall'articolo 179 PPM.

² Il ricorrente può avvalersi di un consulente. L'obbligo di comparire è retto dall'articolo 130 capoverso 3 PPM.

³ La decisione disciplinare e la decisione sul reclamo sostituiscono l'atto di accusa.

⁴ L'uditor non partecipa alla procedura. L'autorità incaricata della punizione e l'autorità di reclamo possono essere sentite verbalmente o per scritto.

⁵ La sezione del tribunale militare d'appello decide essa stessa nel merito. Se i vizi di procedura non possono essere sanati, essa rinvia la causa all'autorità precedente per una nuova decisione. Su richiesta del ricorrente, si può prescindere dal rinvio.

⁶ La pena pronunciata non può essere aggravata. L'articolo 208 capoverso 3 è applicabile per analogia.

⁷ La decisione è definitiva.

³⁵⁴ RS 322.1

³⁵⁵ Nuova espr. giusta il n. I della la LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 211

3. Disposizioni
comuni.
Termini, restitui-
zione

¹ I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.

² Quando il termine per la presentazione del reclamo in materia disciplinare e del ricorso disciplinare al tribunale è di più giorni, non si computa il giorno della decorrenza (primo giorno).

³ Se l'ultimo giorno utile è un sabato o una domenica o un giorno festivo riconosciuto, il termine scade il giorno feriale seguente.

⁴ Il termine è rispettato solo se, entro l'ultimo giorno, il reclamo o il ricorso è stato consegnato al comandante superiore diretto della persona punita o gli è stato indirizzato per il tramite della Posta Svizzera.

⁵ La restituzione di un termine è ammessa qualora il reclamante o il ricorrente sia stato impedito, senza sua colpa, d'agire entro il termine stabilito. La domanda motivata di restituzione dev'essere presentata per scritto all'autorità di reclamo o di ricorso, durante il servizio entro 24 ore e fuori del servizio entro cinque giorni dalla cessazione dell'impedimento, con indicazione dei mezzi di prova. Simultaneamente dev'essere presentato il reclamo o il ricorso omesso.

⁶ Sulla domanda di restituzione di un termine decide l'autorità di reclamo o di ricorso.

Art. 212

Rinuncia all'im-
pugnazione

La persona punita può validamente rinunciare, mediante dichiarazione scritta, a reclamare o ricorrere. La rinuncia non può essere revocata.

Art. 213

Tutela del diritto
di reclamo e di
ricorso

Il reclamante o il ricorrente non può essere punito per il fatto d'aver reclamato o ricorso.

Capo sesto: Disposizioni esecutive**Art. 214**

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Libro terzo:
Entrata in vigore ed applicazione del Codice

Capo primo:³⁵⁶
Relazione fra il presente Codice e la legislazione anteriore

Art. 215

Esecuzione di
sentenze ante-
riori

¹ Le sentenze pronunciate in applicazione del diritto anteriore sono eseguite secondo tale diritto. Sono salve le eccezioni previste dai capoversi 2 e 3.

² Se il nuovo diritto non commina una pena per il fatto per il quale è stata pronunciata la condanna secondo il diritto anteriore, la pena o misura inflitta non è più eseguita.

³ Le disposizioni del Codice penale svizzero³⁵⁷ concernenti l'esecuzione di pene e misure nonché i diritti e doveri del detenuto sono applicabili anche a chi è stato condannato prima della loro entrata in vigore.

Art. 216

Prescrizione

¹ Salvo disposizione contraria del presente Codice, le disposizioni del nuovo diritto concernenti la prescrizione dell'azione penale e della pena sono applicabili anche se il fatto è stato commesso o l'autore condannato prima della loro entrata in vigore, se più favorevoli all'autore.

² Il periodo di tempo decorso prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto è computato.

Art. 217

Abrogato

Capo secondo: Giurisdizione³⁵⁸

Art. 218³⁵⁹

Giurisdizione
militare

¹ Fatti salvi gli articoli 9 e 9a, ogni persona sottoposta al diritto penale militare soggiace alla giurisdizione dei tribunali militari.³⁶⁰

² Questa norma vale anche se il reato è stato commesso all'estero.

³⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).

³⁵⁷ RS 311.0

³⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).

³⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228; FF 1967 I 421).

³⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).

³ Le persone sottoposte al diritto penale militare soggiacciono, inoltre, alla giurisdizione dei tribunali militari, se esse, in un esercizio militare, in un'attività di servizio della truppa o in connessione con un reato previsto dal presente Codice, violano la legislazione federale sulla circolazione stradale. Valgono le disposizioni penali del diritto ordinario. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

⁴ Soggiace alla giurisdizione militare anche chi, durante il servizio, consuma o possiede intenzionalmente e senza esserne autorizzato esigue quantità di stupefacenti a tenore dell'articolo 1 della LStup³⁶¹ o, per assicurare il proprio consumo, commette un'infrazione di cui all'articolo 19 della medesima legge. L'autore è punito in via disciplinare.³⁶²

Art. 219³⁶³

Giurisdizione ordinaria

¹ Fatto salvo l'articolo 218 capoversi 3 e 4, le persone sottoposte al diritto penale militare rimangono soggette alla giurisdizione ordinaria per i reati che non sono previsti dal presente Codice.³⁶⁴

² Se il reato è in connessione con la posizione militare dell'incolpato, il procedimento può aver luogo soltanto coll'autorizzazione del DDPS³⁶⁵. Eletto il comandante in capo dell'esercito, egli è competente per l'autorizzazione, qualora l'incolpato sia subordinato al comando dell'esercito.

Art. 220³⁶⁶

Giurisdizione in caso di partecipazione di civili

¹ Se ad un reato puramente militare (art. 61–85), ad un reato contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese (art. 86–107) hanno, insieme a persone sottoposte al diritto penale militare, partecipato anche altre persone, la giurisdizione militare è competente per tutti i compartecipi.

² Se ad un reato comune (art. 115–179) hanno, insieme a persone sottoposte al diritto penale militare, partecipato altre persone, queste rimangono soggette alla giurisdizione ordinaria.

³ Nei casi di cui al capoverso 2, il Consiglio federale può deferire al tribunale penale ordinario anche le persone soggette alla giurisdizione

³⁶¹ RS 812.121. Ora: dell'art. 2 della LStup.

³⁶² Introdotto dal n. II della LF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2512; FF 1985 II 901).

³⁶³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228; FF 1967 I 421).

³⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2512; FF 1985 II 901).

³⁶⁵ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.

³⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).

militare. Il giudice civile applica a queste persone il diritto penale militare.

Art. 221

Giurisdizione in caso di concorso di reati o di disposizioni penali

Se alcuno è accusato di più reati spettanti gli uni alla giurisdizione militare e gli altri a quella ordinaria, il Consiglio federale può deferirli tutti al giudizio o del tribunale militare o del tribunale ordinario.

Art. 221a³⁶⁷

Giurisdizione in caso di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra

¹ Se a un genocidio, a un crimine contro l'umanità (capo sesto della parte seconda e art. 114a) o a un crimine di guerra (capo sesto^{bis} della parte seconda e art. 114a) hanno partecipato più persone, sottoposte in parte alla giurisdizione ordinaria e in parte a quella militare, il Consiglio federale può, su richiesta dell'uditore in capo o del procuratore generale della Confederazione, sottoporre tutte le persone alla giurisdizione ordinaria o a quella militare. In questo caso ogni persona è soggetta alla stessa giurisdizione.

² Il capoverso 1 è applicabile anche se è già pendente un processo penale ordinario o militare e i fatti in questione sono correlati.

³ Se una persona è accusata di più reati spettanti gli uni alla giurisdizione militare e gli altri a quella ordinaria, e se uno dei reati è il genocidio o un crimine contro l'umanità (capo sesto della parte seconda e art. 114a) o un crimine di guerra (capo sesto^{bis} della parte seconda e art. 114a), il giudizio va esclusivamente deferito:

- a. al tribunale militare, se l'accusato è sottoposto alla giurisdizione militare;
- b. al tribunale ordinario, se l'accusato non è sottoposto alla giurisdizione militare.

Art. 222

Processo penale ordinario contro un militare in servizio

¹ Durante il servizio militare non può essere promosso o proseguito un processo penale ordinario contro un militare che presta il servizio se non coll'autorizzazione del DDPS.

² Nominato che sia un comandante in capo dell'esercito, l'autorizzazione a promuovere o a proseguire il processo è data da esso, se l'incollato è sottoposto al suo comando.

³ Se il processo è stato promosso prima dell'entrata in servizio e se l'autorizzazione a proseguirlo è negata, esso resta in sospeso fino a quando l'imputato sia licenziato dal servizio.

³⁶⁷ Introdotto dal n. 12 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).

Art. 223

Conflitti di competenza

¹ I conflitti di competenza fra la giurisdizione militare e la giurisdizione ordinaria sono decisi in modo definitivo dal Tribunale penale federale.³⁶⁸

² Il Tribunale penale federale annulla le sentenze e i processi che costituiscono un'usurpazione della competenza militare verso quella ordinaria e viceversa. Esso ordina le misure precauzionali necessarie.³⁶⁹

³ La pena scontata in forza della sentenza annullata è computata nella pena da subirsi in forza dell'altra sentenza.

Capo terzo: Procedura³⁷⁰**Art. 224³⁷¹****Capo quarto: Esecuzione della sentenza³⁷²****Art. 225³⁷³****Capo quinto: ...****Art. 226³⁷⁴****Art. 227³⁷⁵**

³⁶⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2003** 2133 2131; FF **2001** 3764).

³⁶⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2003** 2133 2131; FF **2001** 3764).

³⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3389; FF **1999** 1669).

³⁷¹ Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, con effetto dal 1° gen. 1980 (RU **1979** 1037; FF **1977** II 1).

³⁷² Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3389; FF **1999** 1669).

³⁷³ Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, con effetto dal 1° gen. 1980 (RU **1979** 1037; FF **1977** II 1).

³⁷⁴ Abrogato dall'all. 1 n. 7 della LF del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA, con effetto dal 23 gen. 2023 (RU **2022** 600; FF **2014** 4929).

³⁷⁵ Abrogato dal n. I della LF del 13 giu. 1941, con effetto dal 1° gen. 1942 (RU **57** 1337; FF **1940** 513).

Capo sesto:³⁷⁶ **Procedura di riabilitazione****Art. 228 a 232**³⁷⁷**Capo settimo:**³⁷⁸ **Grazia e amnistia**³⁷⁹**Art. 232a**³⁸⁰1. Grazia
Ammissibilità

La grazia può essere accordata per tutte le pene pronunciate mediante sentenza passata in giudicato, salvo per le pene disciplinari.

Art. 232b³⁸¹

Competenza

Per le sentenze pronunciate in applicazione del Codice penale militare, il diritto di grazia spetta:

- a. al Consiglio federale nelle cause giudicate da un tribunale militare; se è stato nominato il generale, a quest'ultimo;
- b.³⁸² all'Assemblea federale nelle cause giudicate dal Tribunale penale federale;
- c. all'autorità competente del Cantone, nelle cause giudicate dalle autorità cantonali.

Art. 232c

Domanda di grazia

¹ La domanda di grazia può essere presentata dal condannato, dal suo rappresentante legale e, col consenso del condannato, dal difensore, dal coniuge o dal partner registrato.³⁸³

² Per crimini o delitti politici e per reati connessi con un crimine o un delitto politico, il Consiglio federale o il Governo cantonale può promuovere d'ufficio la procedura per la grazia.

³⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3389; FF **1999** 1669).

³⁷⁷ Abrogati dal n. III della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3389; FF **1999** 1669).

³⁷⁸ Introdotto dal n. II della LF del 13 giu. 1941, con effetto dal 1° gen. 1942 (RU **57** 1337; FF **1940** 513).

³⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3389; FF **1999** 1669).

³⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3389; FF **1999** 1669).

³⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU **1979** 1037; FF **1977** II 1).

³⁸² Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2003** 2133 2131; FF **2001** 3764).

³⁸³ Nuovo testo giusta l'all. n. 22 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

³ L'autorità che pronuncia sulla grazia può decidere che una domanda respinta non deve essere ripresentata prima che sia trascorso un termine determinato.

⁴ ...³⁸⁴

Art. 232^d

Effetti

¹ Per effetto della grazia tutte le pene pronunciate con sentenza definitiva possono essere condonate totalmente o parzialmente oppure commutate in pene meno gravi.

² Il decreto di grazia ne determina i limiti.

³ La grazia lascia intatti gli effetti civili della condanna penale e l'obbligo di pagare le spese.

Art. 232^e³⁸⁵

2. Amnistia

¹ Nelle cause penali in cui si applica il presente Codice, l'Assemblea federale può concedere un'amnistia.

² Con l'amnistia si esclude il perseguimento penale di determinati fatti o categorie di autori e si dispone il condono delle relative pene.

Capo ottavo: Disposizioni complete e finali³⁸⁶

Art. 233³⁸⁷

Art. 234³⁸⁸

Rimandi a disposizioni modificate o abrogate

I rimandi a disposizioni modificate o abrogate dal presente Codice, contenuti in altri atti normativi della Confederazione, s'interpretano come rimandi alle corrispondenti disposizioni del nuovo diritto.

³⁸⁴ Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1992, con effetto dal 1° set. 1992 (RU **1992** 1679; FF **1991** II 1216, IV 173).

³⁸⁵ Introdotto dal n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3389; FF **1999** 1669).

³⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3389; FF **1999** 1669).

³⁸⁷ Abrogato dal n. III della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3389; FF **1999** 1669).

³⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3389; FF **1999** 1669).

Art. 235

Riserva di dispo-
sizioni di legge
in vigore

Sono riservate:

1. le disposizioni penali dell'ordinanza del 7 dicembre 1925³⁸⁹ sui controlli militari, le disposizioni penali della legge federale del 28 giugno 1878³⁹⁰ sulla tassa d'esenzione del servizio militare e le altre disposizioni concernenti le contravvenzioni di polizia militare;
- 2.³⁹¹ le disposizioni disciplinari applicabili ai membri del Corpo delle guardie di confine.

Art. 236

Ordinamento del
personale sotto-
posto al diritto
penale militare

¹ In caso di servizio attivo, nulla è innovato nell'ordinamento del rapporto d'impiego dei funzionari, impiegati e operai sottoposti al diritto penale militare, salvo che il Consiglio federale non risolva altrimenti.

² Ai funzionari, impiegati e operai sottoposti al diritto penale militare si applicano per analogia le disposizioni dei capi primo a quarto della parte seconda del libro primo del presente Codice.

Art. 236a³⁹²**Art. 237**

Entrata in vigore
del Codice

Il presente Codice entra in vigore il 1° gennaio 1928.

Disposizione finale della modifica del 23 marzo 1979³⁹³

¹ La relazione tra le nuove disposizioni e il diritto previgente è determinata dagli articoli 215, 216 numero 2 e 217 capoverso ²³⁹⁴.

² I militari contro cui è stata aperta un'istruzione preparatoria militare prima dell'entrata in vigore della presente legge rimangono, per il reato commesso, soggetti al diritto penale militare anche se secondo il nuovo diritto fosse applicabile il diritto penale ordinario.

³⁸⁹ [RU 41 769, 51 189. CS 5 385 art. 92 cpv. 1]. Ora: le disp. penali dell'O del 10 dic. 2004 sui controlli militari (RS 511.22).

³⁹⁰ [CS 5 151. RU 1959 2125 art. 48 cpv. 2 lett. a]. Ora: le disp. penali della LF del 12 giu. 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (RS 661).

³⁹¹ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell'ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6968).

³⁹² Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 15 lug. 1991 (RU 1991 1352; FF 1987 II 1100). Abrogato dal n. III della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).

³⁹³ RU 1979 1037; FF 1977 II 1

³⁹⁴ Questi art. hanno ora un nuovo testo.

Disposizioni finali della modifica del 21 marzo 2003³⁹⁵

1. Esecuzione delle pene

¹ L'articolo 40 è applicabile alla revoca della sospensione condizionale della pena ordinata secondo il diritto anteriore. Il giudice può, invece della pena detentiva, pronunciare una pena pecuniaria (art. 28–30) o ordinare un lavoro di pubblica utilità (art. 31–33).³⁹⁶

² Le pene accessorie dell'incapacità ad esercitare una carica o un ufficio (ex art. 38³⁹⁷) e dell'espulsione (ex art. 40³⁹⁸) sono soppresse con l'entrata in vigore della presente legge.

³ Le disposizioni del Codice penale svizzero³⁹⁹ concernenti l'esecuzione delle pene detentive (art. 74–85, 91 e 92) nonché l'assistenza riabilitativa, le norme di condotta e l'assistenza sociale volontaria (art. 93–96) sono applicabili anche a chi è stato condannato secondo il diritto anteriore.

2. ...⁴⁰⁰

Disposizione transitoria della modifica del 19 giugno 2015⁴⁰¹

Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato secondo il diritto anteriore a una pena pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere, l'esecuzione di una pena può essere sospesa (art. 36 cpv. 1) soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.

³⁹⁵ RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669

³⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).

³⁹⁷ RU 1975 55, 1979 1037

³⁹⁸ RU 1951 435 452

³⁹⁹ RS 311.0

⁴⁰⁰ Abrogato dall'all. 1 n. 7 della LF del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA, con effetto dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929).

⁴⁰¹ RU 2016 1249; FF 2012 4181

Indice**Libro primo: Diritto penale militare****Parte prima: Disposizioni generali****Capo primo: Del campo d'applicazione**

- | | |
|---|---------|
| 1. Nessuna sanzione senza legge | Art. 1 |
| 2. Condizioni di tempo | Art. 2 |
| 3. Condizioni personali | Art. 3 |
| Estensione in caso di servizio attivo | Art. 4 |
| Estensione in tempo di guerra | Art. 5 |
| Tempo di guerra | Art. 6 |
| Partecipazione di civili | Art. 7 |
| Applicazione del diritto penale ordinario | Art. 8 |
| 4. | |
| a. Diritto penale minorile | Art. 9 |
| b. Giovani adulti | Art. 9a |
| 5. Condizioni di luogo | Art. 10 |
| Luogo del reato | Art. 11 |

Capo secondo: Della punibilità

- | | |
|---|----------|
| 1. Crimini e delitti. | |
| Definizioni | Art. 12 |
| Commissione per omissione | Art. 12a |
| 2. Intenzione e negligenza. | |
| Definizioni | Art. 13 |
| Errore sui fatti | Art. 14 |
| 3. Atti leciti e colpa. | |
| Atto permesso dalla legge | Art. 15 |
| Legittima difesa esimente | Art. 16 |
| Legittima difesa disculpante | Art. 16a |
| Stato di necessità esimente | Art. 17 |
| Stato di necessità disculpante | Art. 17a |
| Incapacità e scemata imputabilità | Art. 18 |
| Dubbio sull'imputabilità | Art. 18a |
| Errore sull'illiceità | Art. 19 |
| Punibilità del superiore e commissione di un reato in esecuzione di un ordine | Art. 20 |

- | | |
|------------------------------------|----------|
| 4. Tentativo. | |
| Punibilità | Art. 21 |
| Desistenza e pentimento attivo | Art. 22 |
| 5. Partecipazione. | |
| Istigazione | Art. 23 |
| Complicità | Art. 24 |
| Partecipazione a un reato speciale | Art. 25 |
| Circostanze personali | Art. 26 |
| 6. Punibilità dei mass media | Art. 27 |
| Tutela delle fonti | Art. 27a |

Capo terzo: Delle pene e delle misure

I. Della pena pecuniaria, della pena detentiva e della degradazione

- | | |
|---|--------------|
| 1. Pena pecuniaria. | |
| Commisurazione | Art. 28 |
| Esazione | Art. 29 |
| Pena detentiva sostitutiva | Art. 30 |
| 2. Abrogata | Art. 31 a 33 |
| 3. Pena detentiva. | |
| Durata | Art. 34 |
| Pena detentiva in luogo della pena pecuniaria | Art. 34a |
| Esecuzione | Art. 34b |
| 4. Pena accessoria: degradazione | Art. 35 |

II. Della condizionale

- | | |
|---|---------|
| 1. Pene con la condizionale | Art. 36 |
| 2. Pena detentiva con condizionale parziale | Art. 37 |
| 3. Disposizioni comuni. | |
| a. Periodo di prova | Art. 38 |
| b. Successo del periodo di prova | Art. 39 |
| c. Insuccesso del periodo di prova | Art. 40 |

III. Della commisurazione della pena

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 1. Principio | Art. 41 |
| 2. Attenuazione della pena. | |
| Circostanze attenuanti | Art. 42 |
| Effetti | Art. 42a |

- 3. Concorso di reati Art. 43
- 4. Computo del carcere preventivo Art. 44

IV. Dell'impunità e della sospensione del procedimento

- 1. Motivi dell'impunità.
 - Riparazione. Art. 45
 - Autore duramente colpito Art. 46
- 2. Disposizione comune Art. 46a
- 3. Sospensione del procedimento. Coniuge, partner registrato o partner convivente quale vittima Art. 46b

V. Delle misure

- Misure terapeutiche e internamento Art. 47
- Esclusione dall'esercito come misura di sicurezza Art. 48

VI. Delle altre misure

- 1. Esclusione dall'esercito Art. 49
- 1a. Espulsione
 - a. Espulsione obbligatoria Art. 49a
 - b. Espulsione non obbligatoria Art. 49a^{bis}
 - c. Disposizioni comuni. Recidiva Art. 49b
 - d. Esecuzione Art. 49c
- 2. Interdizione di esercitare un'attività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate.
 - a. Interdizione di esercitare un'attività, condizioni Art. 50
 - Contenuto e portata Art. 50a
 - b. Divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate Art. 50b
 - c. Disposizioni comuni.
 - Esecuzione dell'interdizione o del divieto Art. 50c
 - Modifica o pronuncia a posteriori di un'interdizione o di un divieto Art. 50d
- 3. Divieto di condurre Art. 50e
- 4. Pubblicazione della sentenza Art. 50f
- 5. Confisca.
 - a. Confisca di oggetti pericolosi Art. 51
 - b. Confisca di valori patrimoniali.
 - Principi Art. 51a
 - Risarcimenti Art. 51b

Confisca di valori patrimoniali di un'organizzazione
criminale o terroristica

Art. 52

6. Assegnamenti al danneggiato

Art. 53

Capo quarto: Dell'assistenza riabilitativa, delle norme di condotta e dell'assistenza sociale volontaria

Applicabilità del Codice penale svizzero

Art. 54

Capo quinto: Della prescrizione

1. Prescrizione dell'azione penale.

Termini

Art. 55

Decorrenza

Art. 56

2. Prescrizione della pena.

Termini

Art. 57

Decorrenza

Art. 58

3. Imprescrittibilità

Art. 59

Capo sesto: Della responsabilità dell'impresa

Punibilità

Art. 59a

Procedura penale

Art. 59b

Capo settimo: Delle contravvenzioni

Definizione

Art. 60

Applicabilità delle disposizioni della parte prima

Art. 60a

Inapplicabilità o applicabilità condizionale

Art. 60b

Multa

Art. 60c

Abrogato

Art. 60d

Prescrizione

Art. 60e

Parte seconda: Dei singoli reati

Capo primo: Dell'insubordinazione

Disobbedienza

Art. 61

Vie di fatto, minacce

Art. 62

Sedizione

Art. 63

Concerto per la sedizione

Art. 64

Reati contro una guardia

Art. 65

Capo secondo: Dell'abuso d'autorità

Abuso di comando

Art. 66

Abuso della facoltà di punire

Art. 67

Soppressione di un reclamo

Art. 68

Usurpazione di comando	Art. 69
Messa in pericolo di un subalterno	Art. 70
Vie di fatto, minacce	Art. 71

Capo terzo: Della violazione dei doveri di servizio

Inosservanza di prescrizioni di servizio	Art. 72
Abuso e sperpero di materiali	Art. 73
Vigliaccheria	Art. 74
Capitolazione	Art. 75
Reati nel servizio di guardia	Art. 76
Violazione del segreto di servizio	Art. 77
Falsità in documenti di servizio	Art. 78
Omessa denuncia di reato	Art. 79
Ebbrezza	Art. 80

Capo quarto: Dei reati contro i doveri del servizio

Rifiuto del servizio e diserzione	Art. 81
Omissione del servizio e assenza ingiustificata	Art. 82
Omissione del servizio per negligenza	Art. 83
Reati contro i doveri del servizio in caso di ammissione al servizio civile, assegnazione al servizio non armato e inabilità al servizio	Art. 84
Omissione illecita di raggiungere il corpo	Art. 85

Capo quinto: Dei reati contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese

1. Tradimento.

Spionaggio e violazione proditoria di segreti militari	Art. 86
Sabotaggio	Art. 86a
Tradimento militare	Art. 87
Franchi tiratori	Art. 88
Diffusione di notizie false	Art. 89
Uso d'armi contro la Confederazione	Art. 90
Favoreggiamento del nemico	Art. 91

2. Violazione della neutralità.

Atti di ostilità	Art. 92
Spionaggio a danno di Stati esteri	Art. 93

3. Indebolimento della forza difensiva del Paese.

Servizio straniero	Art. 94
Mutilazione	Art. 95

Frode per liberarsi del servizio	Art. 96
Violazione di obblighi contrattuali	Art. 97

4. Attentati contro la sicurezza militare.

Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari	Art. 98
Mene contro la disciplina militare	Art. 99
Turbamento del servizio militare	Art. 100
Ingiurie ad un militare	Art. 101
Diffusione di false notizie	Art. 102
Falsificazione d'ordini o di istruzioni	Art. 103
Incitamento di internati o di prigionieri all'insubordinazione	Art. 104
Liberazione d'internati o di prigionieri	Art. 105
Violazione di segreti militari	Art. 106
Disobbedienza a misure prese dalle autorità militari o civili	Art. 107

Capo sesto: Genocidio e crimini contro l'umanità

Genocidio	Art. 108
Crimini contro l'umanità	
a. Omicidio intenzionale	
b. Sterminio	
c. Riduzione in schiavitù	
d. Sequestro di persona	
e. Sparizione forzata di persone	
f. Tortura	
g. Lesione dell'autodeterminazione sessuale	
h. Deportazione o trasferimento forzato	
i. Persecuzione e apartheid	
j. Altri atti inumani	Art. 109

Capo sestobis: Crimini di guerra

1. Campo d'applicazione	Art. 110
2. Gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra	Art. 111
3. Altri crimini di guerra	
a. Attacchi contro persone e beni di carattere civile	Art. 112
b. Trattamento medico ingiustificato, lesione dell'autodeterminazione sessuale e della dignità umana	Art. 112a
c. Reclutamento e impiego di bambini-soldato	Art. 112b
d. Metodi di guerra vietati	Art. 112c
e. Impiego di armi vietate	Art. 112d

4. Rottura di un armistizio o della pace. Reati contro un parlamentario. Ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra Art. 113

5. Altre violazioni del diritto internazionale umanitario Art. 114

Capo sesto^{ter}: Disposizioni comuni ai capi sesto e sesto^{bis}

Punibilità dei superiori Art. 114a

Esclusione dell'immunità relativa Art. 114b

Capo settimo: Dei reati contro la vita e l'integrità della persona

1. Omicidio.

Omicidio intenzionale Art. 115

Assassinio Art. 116

Omicidio passionale Art. 117

Omicidio su richiesta della vittima Art. 118

Incitamento e aiuto al suicidio Art. 119

Omicidio colposo Art. 120

2. Lesioni personali.

Lesioni gravi Art. 121

Lesioni semplici. Vie di fatto Art. 122

Abrogato Art. 123

Lesioni colpose Art. 124

3. Messa in pericolo della vita o dell'integrità personale

Abrogati Art. 125 a 127

Rissa Art. 128

Aggressione Art. 128a

Capo ottavo: Dei reati contro la proprietà

Appropriazione semplice Art. 129

Appropriazione indebita Art. 130

Furto Art. 131

Rapina Art. 132

Sottrazione di una cosa mobile Art. 133

Impiego illecito di valori patrimoniali Art. 133a

Danneggiamento Art. 134

Truffa Art. 135

Frode dello scotto Art. 136

Danno patrimoniale procurato con astuzia Art. 137

Estorsione Art. 137a

Ricettazione	Art. 137 <i>b</i>
Preda	Art. 138
Saccheggio	Art. 139
<i>Abrogato</i>	Art. 140

Capo nono: Della corruzione e della gestione infedele

Corruzione attiva	Art. 141
Concessione di vantaggi	Art. 141 <i>a</i>
Corruzione passiva	Art. 142
Accettazione di vantaggi	Art. 143
Disposizioni comuni agli articoli 141–143	Art. 143 <i>a</i>
Gestione infedele	Art. 144
<i>Abrogato</i>	Art. 144 <i>a</i>
Caso poco grave	Art. 144 <i>b</i>

Capo decimo: Dei reati contro l'onore

Diffamazione	Art. 145
Calunnia	Art. 146
Disposizione comune	Art. 147
Ingiuria	Art. 148
Diritto di querela	Art. 148 <i>a</i>
Prescrizione dell'azione penale	Art. 148 <i>b</i>

Capo undecimo: Dei reati contro la libertà

Minaccia	Art. 149
Coazione	Art. 150
<i>Abrogato</i>	Art. 151
Sequestro di persona e rapimento	Art. 151 <i>a</i>
Circostanze aggravanti	Art. 151 <i>b</i>
Presa d'ostaggio	Art. 151 <i>c</i>
Sparizione forzata	Art. 151 <i>d</i>
Violazione di domicilio	Art. 152

Capo dodicesimo: Dei reati contro il buon costume

Coazione sessuale	Art. 153
Violenza carnale	Art. 154
Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere	Art. 155
<i>Abrogato</i>	Art. 155 <i>a</i>
Atti sessuali con fanciulli	Art. 156
Abuso della posizione militare	Art. 157

<i>Abrogato</i>	Art. 158
Esibizionismo	Art. 159
Molestie sessuali	Art. 159a
Reato collettivo	Art. 159b

Capo tredicesimo: Dei reati di pericolo generale

Incendio intenzionale	Art. 160
Incendio colposo	Art. 160a
Esplosione	Art. 161
Uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi	Art. 162
Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi	Art. 163
Fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi	Art. 164
Inondazione. Franamento	Art. 165
Danneggiamento d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione	Art. 166
Propagazione di malattie dell'essere umano	Art. 167
Propagazione di epizoozie	Art. 168
Inquinamento di acque potabili	Art. 169
Perturbamento della circolazione pubblica	Art. 169a
<i>Abrogato</i>	Art. 170
Perturbamento di pubblici servizi	Art. 171
Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza	Art. 171a
Atti preparatori punibili	Art. 171b
Discriminazione e incitamento all'odio	Art. 171c

Capo quattordicesimo: Della falsità in atti

Falsità in documenti	Art. 172
Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione	Art. 173
Soppressione di documenti	Art. 174
Disposizioni comuni	Art. 175

Capo quindicesimo: Dei reati contro l'amministrazione della giustizia

Favoreggiamento	Art. 176
Liberazione di detenuti	Art. 177
Denuncia mendace	Art. 178
Falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione	Art. 179
Attenuazione di pene o impunità	Art. 179a
Procedura davanti a tribunali internazionali	Art. 179b

Libro secondo: Ordinamento disciplinare

Capo primo: Disposizioni generali

Mancanze di disciplina	Art. 180
Punibilità	Art. 181
Misura della pena	Art. 182
Condizioni personali	Art. 183
Prescrizione della facoltà di perseguire	Art. 184
Prescrizione dell'esecuzione	Art. 185

Capo secondo: Delle pene disciplinari

Riprensione	Art. 186
Divieto d'uscita	Art. 187
Multa disciplinare	Art. 188
Esecuzione delle multe disciplinari	Art. 189
Arresti	Art. 190
Esecuzione degli arresti durante il servizio	Art. 191
Esecuzione degli arresti fuori del servizio	Art. 192
Confisca	Art. 193
Esclusione di altre pene	Art. 194

Capo terzo: Della competenza e delle attribuzioni penali

Competenza in generale	Art. 195
Conflitti di competenza	Art. 196
Attribuzioni penali del comandante di unità	Art. 197
Attribuzioni penali degli organi di comando superiori e delle autorità militari	Art. 198
Attribuzioni penali particolari	Art. 199

Capo quarto: Del procedimento disciplinare

Accertamento dei fatti, diritto di difesa dell'incolpato	Art. 200
Annuncio della mancanza di disciplina, proposta di pena	Art. 201
Fermo e arresto provvisorio	Art. 202
Notificazione e contenuto della decisione disciplinare	Art. 203
Indipendenza	Art. 204
Comunicazione della decisione disciplinare e registro delle punizioni	Art. 205

Capo quinto: Dei rimedi giuridici

1. Reclamo in materia disciplinare.	
Autorità di reclamo	Art. 206
Forma, termine ed effetto sospensivo	Art. 207

Procedura, decisione e notificazione della decisione	Art. 208
2. Ricorso disciplinare al tribunale.	
Autorità di ricorso	Art. 209
Forma, termine ed effetto sospensivo	Art. 209a
Procedura e decisione	Art. 210
3. Disposizioni comuni.	
Termini, restituzione	Art. 211
Rinuncia all'impugnazione	Art. 212
Tutela del diritto di reclamo e di ricorso	Art. 213
Capo sesto: Disposizioni esecutive	
	Art. 214

Libro terzo: Entrata in vigore ed applicazione del Codice

Capo primo: Relazione fra il presente Codice e la legislazione anteriore

Esecuzione di sentenze anteriori	Art. 215
Prescrizione	Art. 216
<i>Abrogato</i>	Art. 217

Capo secondo: Giurisdizione

Giurisdizione militare	Art. 218
Giurisdizione ordinaria	Art. 219
Giurisdizione in caso di partecipazione di civili	Art. 220
Giurisdizione in caso di concorso di reati o di disposizioni penali	Art. 221
Giurisdizione in caso di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra	Art. 221a
Processo penale ordinario contro un militare in servizio	Art. 222
Conflitti di competenza	Art. 223

Capo terzo: Procedura

<i>Abrogato</i>	Art. 224
-----------------	----------

Capo quarto: Esecuzione della sentenza

<i>Abrogato</i>	Art. 225
-----------------	----------

Capo quinto: ...

<i>Abrogato</i>	Art. 226
<i>Abrogato</i>	Art. 227

Capo sesto: Procedura di riabilitazione*Abrogati*

Art. 228 a 232

Capo settimo: Grazia e amnistia**1. Grazia.**

Ammissibilità

Art. 232a

Competenza

Art. 232b

Domanda di grazia

Art. 232c

Effetti

Art. 232d

2. Amnistia

Art. 232e

Capo ottavo: Disposizioni complete e finali*Abrogato*

Art. 233

Rimandi a disposizioni modificate o abrogate

Art. 234

Riserva di disposizioni di legge in vigore

Art. 235

Ordinamento del personale sottoposto al diritto penale militare

Art. 236

Abrogato

Art. 236a

Entrata in vigore del Codice

Art. 237

Disposizione finale della modifica del 23 marzo 1979**Disposizioni finali della modifica del 21 marzo 2003****Disposizione transitoria della modifica
del 19 giugno 2015**

Procedura penale militare (PPM)

del 23 marzo 1979 (Stato 1° gennaio 2024)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 20 della Costituzione federale¹; ²visto il messaggio del Consiglio
federale del 7 marzo 1977³,
decreta:

Titolo primo: Organizzazione giudiziaria Capitolo 1: Principio

Art. 1 Indipendenza
L'indipendenza della giustizia militare è garantita.

Capitolo 2: Giustizia militare

Art. 2 Incorporazione nella giustizia militare⁴
¹ Possono essere incorporati come ufficiali della giustizia militare i militari che hanno
concluso gli studi in giurisprudenza con l'ottenimento di una licenza o di un diploma
di master conferiti da una scuola universitaria svizzera oppure che sono titolari di una
patente cantonale di avvocato.⁵
² Per compiti che non richiedono conoscenze giuridiche specialistiche, possono essere
incorporati nella giustizia militare anche altri militari.⁶
³ ...⁷
⁴ Il Consiglio federale fissa il grado e la funzione degli ufficiali della giustizia militare.

RU **1979** 1059
¹ [CS **1** 3]. Questa disp. corrisponde ora all'art. 60 della Cost. federale del 18 apr. 1999
(RS **101**).
² Nuovo testo giusta il n. V 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'ade-
guamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000
(RU **2000** 1891; FF **1999** 7979).
³ FF **1977** II 1
⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018
(RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).
⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018
(RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).
⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018
(RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).
⁷ Abrogato dall'all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018
(RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

⁵ Esso assegna alla giustizia militare il numero necessario di ufficiali.

Art. 3⁸

Art. 4 Funzioni

¹ L'incorporazione nella giustizia militare in qualità di ufficiale della giustizia militare è il presupposto per svolgere le funzioni di:⁹

- a. di regola, uditore in capo;
- b. sostituto dell'uditore in capo;
- c. presidente del tribunale militare di cassazione;
- d. presidente di un tribunale militare d'appello o di un tribunale militare¹⁰;
- e. uditore;
- f. giudice istruttore;
- g. segretario di un tribunale militare.

² ...¹¹

³ Un certo numero d'ufficiali della giustizia militare è a disposizione del Consiglio federale o dell'uditore in capo.

Capitolo 3: Autorità penali¹²

Sezione 1:¹³ Autorità di perseguimento penale

Art. 4a Giudice istruttore

¹ Il giudice istruttore conduce l'assunzione preliminare delle prove e l'istruzione preparatoria.

² Conduce l'istruzione senza intromissione dei capi militari dell'imputato o indiziato.

⁸ Abrogato dall'all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

¹⁰ Nuova denominazione giusta il n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU **2004** 921; FF **2002** 6989). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹¹ Abrogato dall'all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

¹² Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

¹³ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

Art. 4b Uditore

L'uditore emana la decisione di desistenza o il decreto d'accusa; eventualmente emette un atto d'accusa e sostiene l'accusa dinanzi al tribunale.

Art. 4c Numero e organizzazione

Il Consiglio federale determina il numero dei giudici istruttori e degli

Sezione 1a: Tribunali militari¹⁴**Art. 5** Competenza per materia

I tribunali militari giudicano in prima istanza i reati soggetti alla giurisdizione militare.

Art. 6 Numero dei tribunali; lingue

¹ Il Consiglio federale determina il numero dei tribunali militari e se del caso delle loro sezioni, tenendo conto delle comunità linguistiche.¹⁵

² Esso ne regola la competenza. È riservato l'articolo 31.

³ ...¹⁶

Art. 7 Nomina dei giudici

¹ I presidenti, i giudici e i giudici supplenti sono nominati dal Consiglio federale per un quadriennio.

² I giudici e i giudici supplenti sono scelti fra i militari o i membri del Corpo delle guardie di confine.¹⁷

³ I giudici e giudici supplenti scelti fra i militari conservano inoltre la loro posizione militare.¹⁸

Art. 8 Composizione

¹ I tribunali militari e le loro sezioni constano di un presidente, con grado di colonnello o di tenente colonnello, nonché di quattro giudici e di un segretario.

¹⁴ Originaria Sez. 1.

¹⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

¹⁶ Abrogato dall'all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 701; FF **2007** 7545).

¹⁸ Introdotto dal n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 701; FF **2007** 7545).

² Due giudici sono scelti fra gli ufficiali e altrettanti fra i sottufficiali o i militari di truppa.¹⁹

³ ...²⁰

Sezione 2: Tribunali militari d'appello

Art. 9 Competenza per materia

I tribunali militari d'appello pronunciano sugli appelli contro le sentenze e le decisioni dei tribunali militari (art. 172).

Art. 10 Numero dei tribunali; lingue

¹ Il Consiglio federale determina il numero dei tribunali militari d'appello e se del caso delle loro sezioni, tenendo conto delle comunità linguistiche.²¹

² Esso ne regola la competenza.

Art. 11 Nomina dei giudici; requisiti

¹ Il presidente, i giudici e i giudici supplenti sono nominati dal Consiglio federale per un quadriennio.

² I giudici e i giudici supplenti sono scelti fra i militari o i membri del Corpo delle guardie di confine. Essi devono di regola aver concluso gli studi in giurisprudenza con l'ottenimento di una licenza o di un diploma di master conferiti da una scuola universitaria svizzera oppure essere titolari di una patente cantonale di avvocato.²²

³ I giudici e giudici supplenti scelti fra i militari conservano inoltre la loro posizione militare.²³

Art. 12 Composizione

¹ I tribunali militari d'appello e le loro sezioni constano di un presidente, con grado di colonnello o di tenente colonnello, nonché di quattro giudici e di un segretario.

¹⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

²⁰ Abrogato dall'all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

²¹ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

²² Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 701; FF **2007** 7545).

²³ Introdotta dal n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 701; FF **2007** 7545).

² Due giudici sono scelti fra gli ufficiali e altrettanti fra i sottufficiali o i militari di truppa.²⁴

³ ...²⁵

⁴ Per i ricorsi disciplinari ai sensi dell'articolo 209 capoverso 1 del Codice penale militare del 13 giugno 1927²⁶ (CPM), il tribunale militare d'appello costituisce una sezione composta del presidente, di un ufficiale nonché di un sottufficiale o un militare di truppa.²⁷

Sezione 3: Tribunale militare di cassazione

Art. 13 Competenza per materia

Il tribunale militare di cassazione pronuncia sui ricorsi per cassazione secondo l'articolo 184, nonché sui ricorsi a tenore dell'articolo 195.

Art. 14 Nomina dei giudici; requisiti

¹ Il presidente, i giudici e i giudici supplenti sono nominati dall'Assemblea federale per un quadriennio.

² I giudici e i giudici supplenti sono scelti fra i militari o i membri del Corpo delle guardie di confine. Essi devono aver concluso gli studi in giurisprudenza con l'ottenimento di una licenza o di un diploma di master conferiti da una scuola universitaria svizzera oppure essere titolari di una patente cantonale di avvocato. Gli ufficiali della giustizia militare possono essere parimenti nominati giudici o giudici supplenti.²⁸

³ I giudici e giudici supplenti scelti fra i militari conservano inoltre la loro posizione militare.²⁹

Art. 15 Composizione

¹ Il tribunale militare di cassazione consta di un presidente, con grado di colonnello, nonché di quattro giudici e di un segretario.

²⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

²⁵ Abrogato dall'all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

²⁶ RS **321.0**

²⁷ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 701; FF **2007** 7545).

²⁹ Introdotto dal n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 701; FF **2007** 7545).

² Due giudici sono scelti fra gli ufficiali e altrettanti fra i sottufficiali o i militari di truppa. Fanno inoltre parte del tribunale militare di cassazione quattro giudici supplenti, due scelti fra gli ufficiali e altrettanti fra i sottufficiali o i militari di truppa.³⁰

³ Il presidente designa fra i giudici ordinari un ufficiale come suo sostituto; questi pronuncia in vece del presidente segnatamente:

- a. sulle carcerazioni preventive e di sicurezza;
- b. sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni;
- c. sulla sorveglianza con appositi apparecchi tecnici;
- d. sulle inchieste mascherate;
- d^{bis},³¹ sulle analisi del DNA;
- e. su misure tese alla protezione dei partecipanti al procedimento.³²

Art. 15a³³ Giuramento e promessa solenne

Il presidente, i giudici e i giudici supplenti prestano giuramento o promessa solenne dinanzi al Tribunale militare di cassazione.

Capitolo 4: Uditore in capo

Art. 16 Funzione

¹ L'uditore in capo amministra la giustizia militare sotto la vigilanza del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport³⁴.

² Egli vigila sull'attività degli uditori e dei giudici istruttori.

³ Egli assegna ai tribunali i segretari.³⁵

Art. 17 Nomina; grado

¹ L'uditore in capo e il suo sostituto sono nominati dal Consiglio federale per un quadriennio.

³⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

³¹ Introdotta all'all. 1 n. 3 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU **2023** 309; FF **2021** 44).

³² Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 12 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1881; FF **2006** 989).

³³ Introdotta dall'all. n. II 6 della L sul Parlamento del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU **2003** 3543; FF **2001** 3097, 4867).

³⁴ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

³⁵ Introdotta dall'all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

² L'uditoro in capo ha il grado di brigadiere, il suo sostituto quello di colonnello o di tenente colonnello.³⁶

Capitolo 5: Assistenza giudiziaria

Art. 18 Principi

¹ Le autorità penali militari sono tenute a prestarsi assistenza.³⁷

² Un medesimo dovere di reciproca assistenza incombe alle autorità penali militari e alle autorità civili giudiziarie, penali e amministrative della Confederazione e dei Cantoni.³⁸

³ Gli organi della polizia militare e civile sono tenuti a prestare assistenza alla giustizia militare e ai comandanti di truppa, in quanto costoro siano legittimati ad agire giusta gli articoli 100 e seguenti. In casi urgenti, l'assistenza è prestata anche senza previa richiesta.

⁴ Le relazioni in materia d'assistenza hanno luogo direttamente fra autorità ed autorità.

Art. 19 Comunicazione degli atti

Se ad un reato, insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, hanno partecipato anche altre persone, le autorità penali militari e ordinarie devono darsi reciprocamente comunicazione degli atti.

Art. 20 Ammissibilità dell'assistenza

L'autorità penale può ricorrere all'assistenza soltanto se non è competente per eseguire l'operazione richiesta, o quando non potrebbe compierla da sola senza andar incontro a difficoltà considerevoli.

Art. 21³⁹ Controversie

Le controversie per denegata assistenza sono giudicate dal Tribunale penale federale.

Art. 22 Operazioni provvisionali delle autorità penali militari

Le autorità penali militari non possono, se non in caso d'urgenza, procedere ad operazioni provvisionali rispetto a persone sottoposte alla giurisdizione ordinaria, senza

³⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

³⁷ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

³⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

³⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2003** 2133; FF **2001** 3764).

l'autorizzazione della competente autorità penale. Questa autorità dev'essere informata dell'operazione eseguita.

Art. 23 Operazioni provvisionali delle autorità penali ordinarie

Le autorità penali ordinarie non possono, se non in caso d'urgenza, procedere ad operazioni provvisionali rispetto a persone sottoposte alla giurisdizione militare, senza l'autorizzazione del competente comandante di truppa. Questi dev'essere informato dell'operazione eseguita.

Art. 24 Citazione di un militare davanti a un tribunale ordinario

¹ In caso di citazione di un militare davanti a un tribunale ordinario, il capo competente deve accordare il congedo necessario, salvo che vi si oppongano importanti interessi militari.

² Se il congedo è negato, il tribunale dev'esserne immediatamente informato.

³ È riservato il processo penale ordinario contro un militare in servizio (art. 222 CPM⁴⁰).

Art. 25 Gratuità

L'assistenza è gratuita. È riservato il rimborso di spese speciali.

Capitolo 6:⁴¹ Protezione di dati personali

Art. 25a Raccolta di dati personali

¹ I dati personali sono raccolti presso l'interessato oppure in modo per questi ravvisabile, sempre che il procedimento non ne risulti compromesso o sia reso sproporzionatamente oneroso.

² Se sono raccolti dati personali a sua insaputa, l'interessato deve esserne immediatamente informato. Si può rinunciare all'informazione o differirla se lo esigono interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 25b Trattamento di dati personali

Quando trattano dati personali, le autorità penali militari provvedono a distinguere nella misura del possibile:

- a. le diverse categorie di persone interessate;
- b. i dati personali fondati su fatti da quelli fondati su valutazioni personali.

⁴⁰ RS 321.0

⁴¹ Introdotto dall'all. 1 n. II 28 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Art. 25c Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti

Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale militare può comunicare i dati personali relativi a un procedimento penale militare pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente.

Art. 25d Diritti d'informazione in pendenza del procedimento

Fintanto che il procedimento è pendente, le parti e gli altri partecipanti al procedimento hanno diritto di essere informati sui dati personali trattati che li concernono, conformemente al diritto loro spettante di esaminare gli atti.

Art. 25e Esattezza dei dati personali

¹ L'autorità penale militare rettifica senza indugio i dati personali inesatti.

² Avvisa senza indugio dell'avvenuta rettifica l'autorità che le ha trasmesso o messo a disposizione i dati personali o alla quale li ha comunicati.

Titolo secondo: Procedura**Capitolo 1: Disposizioni generali****Sezione 1: Foro****Art. 26⁴²** Principio

¹ Nel determinare le autorità penali competenti fa stato la lingua dell'imputato o indiziato. Se la lingua di quest'ultimo non è né il tedesco, né il francese, né l'italiano, l'uditore in capo designa l'autorità penale competente.

² Se l'autore è sconosciuto, le autorità penali competenti sono determinate in base al luogo del reato.

³ Se il luogo del reato è sconosciuto o incerto, l'uditore in capo designa l'autorità penale competente.

Art. 27 a 29⁴³**Art. 30⁴⁴** Foro in caso di più reati e di corretteità

¹ Quando una persona è imputata di più reati per cui sarebbero competenti diverse autorità penali, il foro è quello dell'autorità penale competente per il reato più grave.

⁴² Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

⁴³ Abrogati dall'all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

⁴⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

Ove si tratti di più reati reputati egualmente gravi, è competente l'autorità penale presso cui fu primamente aperta l'istruzione preparatoria.

² In caso di correati, è competente l'autorità penale presso cui fu primamente aperta l'istruzione preparatoria.

³ Gli istigatori e i complici sono giudicati dall'autorità penale competente per giudicare l'autore principale.

Art. 31⁴⁵ Foro speciale

Se motivi particolari lo giustificano, l'uditore in capo può in via eccezionale affidare il perseguimento e il giudizio di una causa penale a un'autorità penale che non sia quella competente.

Art. 32⁴⁶ Conflitto di giurisdizione

L'uditore in capo decide definitivamente sui conflitti di giurisdizione fra autorità penali militari.

Sezione 2: Astensione e ricsuzione

Art. 33 Astensione obbligatoria

I giudici, gli uditori, i giudici istruttori e i segretari devono astenersi se:

- a. hanno un interesse personale nella causa;
- b.⁴⁷ sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con lei;
- bbis.⁴⁸ sono parenti o affini in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado con una parte;
- c. hanno già avuto parte nella causa come membri di un'autorità amministrativa o giudiziaria, come funzionari giudiziari, come consulenti, rappresentanti o avvocati di una parte, come periti o testimoni;
- d.⁴⁹ sono il coniuge o il partner registrato dell'avvocato di una parte o convivono di fatto con lui;

⁴⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

⁴⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

⁴⁷ Nuovo testo giusta l'all. n. 23 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

⁴⁸ Introdotta dall'all. n. 23 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

⁴⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 23 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

dbis.⁵⁰ sono parenti o affini in linea retta o in linea collaterale fino al secondo grado con l'avvocato di una parte.

Art. 34 Ricusazione facoltativa

I giudici, gli uditori, i giudici istruttori e i segretari possono essere ricusati dalle parti o dichiarare essi stessi che si astengono se:

- a. sono in stretta amicizia ovvero in inimicizia personale o in particolari rapporti di obbligo o di dipendenza con una delle parti;
- b. per altri motivi, possono avere una prevenzione nella causa.

Art. 35 Avviso obbligatorio

Il membro di un tribunale militare che si trovi in uno dei casi previsti negli articoli 33 o 34 deve avvertirne il più presto possibile il tribunale, il più tardi però dopo l'apertura del dibattimento. Nel caso dell'articolo 34, deve inoltre dichiarare se si astiene o se lascia alle parti la cura di domandare la sua ricusazione. Alle parti è dato un breve termine per proporre la ricusazione.

Art. 36 Domanda di ricusazione

¹ Le parti che intendono far uso del diritto di ricusazione (art. 33 o 34) devono presentare una domanda di ricusazione al tribunale competente appena la causa della ricusazione sia sorta o giunta a loro notizia.

² La domanda deve rendere verosimili i fatti sui quali si fonda. La persona ricusata si spiegherà sulla causa della ricusazione. Non sono ammesse altre prove.

³ Chiunque presenta tardivamente una domanda di ricusazione può essere tenuto a pagare le spese derivate dal ritardo.

Art. 37 Decisione

¹ Sui casi di ricusazione pronuncia il presidente del tribunale militare fino al dibattimento; da questo momento in poi, il tribunale competente.

² Sulla ricusazione dell'uditore in capo e del suo sostituto pronuncia il Consiglio federale.

Sezione 3: Processi verbali

Art. 38 Contenuto e forma

¹ Le deposizioni delle persone udite, nonché importanti domande del giudice istruttore, devono essere verbalizzate nel loro contenuto essenziale.

⁵⁰ Introdotta dall'all. n. 23 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

² Terminata l'audizione, il processo verbale dev'essere dato da leggere o letto alla persona udità. In seguito, eseguite le eventuali rettifiche e aggiunte, dev'essere firmato dalla persona udità, dal giudice istruttore e dall'estensore.

³ Se una persona rifiuta di firmare o se la firma del processo verbale non può avvenire per altri motivi, ne sarà fatta menzione con indicazione dei motivi.

⁴ In casi eccezionali, col consenso di tutti gli interessati, le deposizioni, oltre che ad essere verbalizzate, possono essere registrate su un supporto del suono.

Art. 39 Dibattimento

¹ Il processo verbale del dibattimento deve riprodurne, in sostanza, l'andamento e le risultanze e contenere le proposte e richieste presentate nel suo corso, le decisioni prese e il dispositivo della sentenza.

² Se il tenore letterale di una deposizione ha particolare importanza, il presidente, d'ufficio o a richiesta di una parte, ne ordina la riproduzione integrale nel processo verbale.

³ Il processo verbale del dibattimento è firmato dal presidente e dal segretario. È inoltre applicabile l'articolo 38.

Art. 40 Ispezioni e perquisizioni domiciliari

¹ Il processo verbale di un'ispezione o di una perquisizione domiciliare deve dare un quadro preciso delle risultanze dell'operazione, nonché indicare il luogo e il momento dell'esecuzione ed i nomi dei partecipanti. Se necessario, devono essere allegati piani, fotografie e disegni.

² Il processo verbale è firmato da colui che ha proceduto all'operazione.

Art. 41 Sequestro e messa al sicuro

¹ Degli oggetti sequestrati o messi al sicuro è allestito un inventario esatto, da allegare agli atti.

² L'inventario è firmato da colui che ha proceduto all'operazione. Il precedente detentore degli oggetti o la persona chiamata ad assistere all'operazione in virtù dell'articolo 66 capoverso 4 deve confermare con la firma la completezza dell'inventario. Gliene sarà data copia.

Sezione 4: Decisioni e atti

Art. 42 Decisioni

¹ Le decisioni scritte devono essere motivate ed indicare il rimedio giuridico, l'autorità competente e il termine per interporlo.

² Le decisioni e la loro esecuzione sono messe agli atti.

Art. 43⁵¹ Gestione degli atti

¹ L'Ufficio dell'uditor in capo tiene un sistema d'informazione per la gestione degli atti della giustizia militare. Esso contiene dati di persone che sono coinvolte in istruzioni o procedimenti della giustizia militare, nonché indicazioni sullo stato e il disbrigo delle istruzioni e dei procedimenti.

² Le cancellerie dei tribunali militari hanno accesso a questi dati mediante una procedura di richiamo.

³ Terminata la causa, di regola gli atti sono conservati per cinque anni presso l'Ufficio dell'uditor in capo. In seguito sono trasmessi all'Archivio federale. L'uditor in capo può, in caso di necessità, chiedere la restituzione degli atti archiviati.

Art. 44 Restituzione di documenti

Di regola, i documenti messi agli atti sono restituiti all'avente diritto, contro ricevuta, soltanto dopo la liquidazione definitiva della causa.

Art. 45 Consultazione degli atti

¹ Gli atti di una causa definitivamente liquidata possono, a domanda motivata, essere consultati da tribunali e autorità amministrative. I privati possono consultarli soltanto qualora rendano verosimile un interesse degno di protezione cui non contrastino interessi superiori.

² L'uditor in capo decide se e in qual misura gli atti possano essere consultati.

Sezione 5: Termini**Art. 46** Computo, osservanza e proroga

¹ Il termine computato in giorni comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto del Cantone di domicilio della parte o del suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

² Gli atti scritti devono pervenire all'autorità competente ovvero essere stati consegnati ad un ufficio postale svizzero al più tardi l'ultimo giorno del termine. In caso di carcerazione, basta la consegna in tempo utile al guardiano del carcere, il quale provvederà per l'inoltro.

³ Il termine è reputato osservato anche quando l'atto è stato inviato in tempo utile a un servizio o a un ufficio svizzero incompetente. L'atto dev'essere immediatamente trasmesso all'autorità competente.

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. V 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891; FF 1999 7979).

⁴ I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati. Quelli fissati dal giudice possono essere prorogati a domanda motivata presentata prima della scadenza.

Art. 47 Restituzione

¹ La restituzione di un termine può essere accordata se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, d'agire entro il termine stabilito.

² La domanda motivata di restituzione dev'essere presentata per scritto entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento, con indicazione dei mezzi di prova. Entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto omesso.

³ Sulla domanda pronuncia l'autorità competente nel merito.

⁴ La decisione di reiezione può essere impugnata mediante reclamo, entro dieci giorni dalla notificazione scritta:

- a. presso il presidente del tribunale militare, se è stata presa dal giudice istruttore;
- b. presso il tribunale militare d'appello, se è stata presa dal tribunale militare o dal suo presidente;
- c. presso il tribunale militare di cassazione, se è stata presa dal tribunale militare d'appello o dal suo presidente.

Sezione 6: Pubblicità e polizia delle sedute

Art. 48 Pubblicità

¹ I dibattimenti dinanzi ai tribunali militari sono pubblici, non però le deliberazioni e le votazioni.

² Il tribunale può ordinare le porte chiuse in quanto vi sia da temere un pericolo per la difesa nazionale, la sicurezza dello Stato, l'ordine pubblico o la moralità, ovvero quando l'interesse di una persona in causa lo richieda. Ordina le porte chiuse quando interessi preponderanti della vittima lo richiedono.⁵² La vittima di un reato contro l'integrità sessuale può chiedere che il tribunale ordini le porte chiuse.⁵³

³ La sentenza è proclamata in seduta pubblica.

⁴ Nella sala del tribunale sono vietate le registrazioni su supporti dell'immagine o del suono. Il tribunale può decidere eccezioni.

Art. 49 Polizia delle sedute

¹ Il presidente del tribunale provvede a far mantenere la tranquillità e l'ordine durante il dibattimento. Egli può far espellere i perturbatori, far sgomberare la sala e far custodire i ricalcitanti dalla polizia fino alla chiusura della seduta.

⁵² Nuovo testo del per. giusta l'all. 1 n. II 12 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1881; FF **2006** 989).

⁵³ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 23 mar. 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 1607; FF **2005** 6351).

² Il tribunale può punire con una multa disciplinare fino a 500 franchi colui che si comporta indebitamente durante la seduta o disattende le ingiunzioni del presidente del tribunale.⁵⁴ Rimane impregiudicata l'azione penale.

³ Le stesse attribuzioni spettano al giudice istruttore. Egli può infliggere una multa disciplinare sino a 200 franchi.⁵⁵

Art. 50 Locali per le sedute; organi d'esecuzione

¹ I Cantoni e i Comuni mettono gratuitamente a disposizione dei tribunali militari, nei luoghi delle sedute, i locali necessari. Le spese particolari sono rimborsate dalla Confederazione.

² A richiesta del presidente del tribunale, l'autorità di polizia competente nel luogo della seduta mette a disposizione gli organi necessari per l'esecuzione degli ordini dati da costui, segnatamente per la traduzione degli accusati e per il mantenimento della tranquillità e dell'ordine.

Sezione 7: Interrogatorio dell'imputato; salvacondotto

Art. 51 Citazione

¹ Di regola, l'imputato è citato per scritto all'interrogatorio. Dev'essere avvertito delle conseguenze legali della mancata comparizione.

² La citazione è notificata per mezzo della Posta svizzera, di un militare o, ove occorra, dell'autorità civile.⁵⁶

³ Non ottemperando alla citazione, l'imputato può esservi costretto con la forza. L'ordine di accompagnamento è di regola scritto.

Art. 52 Esecuzione

¹ L'imputato dev'essere informato del fatto che gli è contestato. Dev'essere invitato a pronunciarsi sull'imputazione, nonché ad enunciare i fatti e le prove a sua discolpa. Per completare, chiarire o rettificare la deposizione e per rimuovere le contraddizioni saranno poste adeguate domande.

² Le condizioni personali dell'imputato devono essere chiarite con la massima diligenza.

³ Il giudice istruttore deve indagare con ugual diligenza su tutte le circostanze a carico e a discarico.

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).

⁵⁵ Nuovo testo del per. giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).

⁵⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 9 della LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2465; FF 1996 III 1201).

⁴ Anche in caso di confessione, devono essere chiarite le circostanze particolari e i moventi.

⁵ Coercizioni, minacce, promesse, indicazioni inveritiere e domande capziose sono vietate.

⁶ Se l'imputato rifiuta di rispondere, si procede nondimeno oltre nell'istruzione.

Art. 53 Salvacondotto

¹ Il presidente del tribunale può concedere un salvacondotto all'imputato assente dal Paese o al condannato in contumacia. Il salvacondotto può essere subordinato a determinate condizioni.

² Il salvacondotto cessa d'essere valido allorché l'imputato o il condannato in contumacia è condannato in procedura ordinaria a una pena detentiva senza condizionale⁵⁷ o non ha adempiuto le condizioni alle quali il salvacondotto gli è stato concesso.

³ L'imputato o il condannato dev'essere avvertito di queste conseguenze giuridiche al momento della concessione del salvacondotto.

Sezione 8:

Fermo; arresto provvisorio; carcerazione preventiva e di sicurezza⁵⁸

Art. 54⁵⁹ Disposizioni generali in merito al fermo

¹ Chiunque è autorizzato a fermare:

- a. una persona sorpresa nell'atto di commettere un delitto o un crimine;
- b. una persona sorpresa immediatamente dopo aver commesso un delitto o un crimine;
- c. una persona segnalata per l'arresto.

² La persona fermata deve essere consegnata senza indugio alla truppa più vicina o alla polizia. Dopo l'esecuzione dei necessari accertamenti, deve essere immediatamente rilasciata, sempre che non sussistano i presupposti per l'arresto provvisorio.

⁵⁷ Nuova espr. giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 701; FF **2007** 7545).

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU **2004** 921; FF **2002** 6989).

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU **2004** 921; FF **2002** 6989).

Art. 54^{a60} Fermo di polizia

¹ Gli organi di polizia civili e militari possono fermare una persona sospettata di aver commesso un reato, accertarne l'identità e verificare se sia ricercata, oppure se siano ricercati veicoli o altri oggetti che detiene.

² Gli organi di polizia civili e militari devono fermare chiunque sia sorpreso mentre commette un reato o immediatamente dopo. In caso di pericolo di fuga, essi possono inoltre fermare persone che, in base alle constatazioni degli organi stessi, in base a una ricerca segnaletica o in base a informazioni degne di fede di terzi, sono sospettate di aver commesso un reato.

³ Su richiesta, la persona fermata è tenuta a declinare le proprie generalità, a produrre i documenti d'identità, a esibire gli oggetti che detiene e ad aprire a tal fine veicoli e contenitori.

⁴ Gli organi di polizia civili e militari possono ordinare a militari di partecipare al fermo di una persona colta in flagrante.

Art. 55⁶¹ Arresto provvisorio

¹ I superiori di tutti i livelli e gli organi di polizia civili e militari possono mantenere persone in stato di arresto provvisorio se dalle indagini e dall'audizione risulta che esistono i presupposti per la carcerazione preventiva ai sensi dell'articolo 56.

² Per ogni arresto dev'essere immediatamente steso un verbale. Il verbale indica almeno le generalità della persona arrestata e di eventuali persone chiamate a dare informazioni nonché il motivo, il luogo, la data e l'ora dell'arresto.

³ La persona arrestata ha il diritto di avvisare o far avvisare prontamente i suoi congiunti e di informare un consulente legale in merito all'arresto provvisorio e ai relativi motivi.

⁴ L'arresto provvisorio ingiustamente subito è indennizzato per interpretazione analogica dell'articolo 117 capoverso 3.

Art. 55^{a62} Durata dell'arresto provvisorio

¹ L'arresto provvisorio non deve durare più di 24 ore a partire dal momento del fermo.

² Se risulta che le condizioni per l'arresto provvisorio non sono più soddisfatte, la persona arrestata deve essere rilasciata. In caso contrario, essa deve essere interrogata personalmente dal giudice istruttore militare competente prima dello scadere del termine summenzionato. Il giudice istruttore militare decide se l'arresto provvisorio debba essere sospeso oppure se la persona arrestata debba essere posta in carcerazione preventiva.

⁶⁰ Introdotto dal n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU **2004** 921; FF **2002** 6989).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU **2004** 921; FF **2002** 6989).

⁶² Introdotto dal n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU **2004** 921; FF **2002** 6989).

Art. 56 Carcerazione preventiva e di sicurezza

¹ L'imputato gravemente indiziato di un crimine o di un delitto e contro cui è stata ordinata l'istruzione preparatoria può essere oggetto di un ordine di arresto qualora vi sia motivo di presumere che:

- a.⁶³ si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione; o
- b. faccia scomparire tracce del reato, distrugga o manometta elementi probatori o induca a fare false dichiarazioni testimoni, coimputati o persone chiamate a dare informazioni o comprometta in qualsiasi altro modo il risultato dell'istruzione; o
- c. se lasciato in libertà, continui la sua attività delittuosa.

² La vittima viene informata in merito alla disposizione e alla revoca della carcerazione preventiva o di sicurezza come pure circa un'eventuale fuga dell'imputato, eccetto che vi abbia espressamente rinunciato. Si può rinunciare ad informare circa la revoca della carcerazione qualora siffatta informazione esponesse l'imputato a un serio pericolo.⁶⁴

Art. 57 Ordine di arresto

¹ L'arresto dell'imputato ha luogo su ordine scritto del giudice istruttore o, dopo la chiusura dell'istruzione preparatoria, del presidente del tribunale competente.

² L'ordine d'arresto contiene:

- a. i dati personali dell'imputato;
- b. il reato contestatogli;
- c. il motivo dell'arresto;
- d. l'indicazione dei rimedi giuridici.

³ L'ordine di arresto dev'essere intimato in copia all'imputato al momento dell'arresto, contro ricevuta.

⁴ L'arrestato dev'essere tradotto senza indugio dinanzi al giudice.

Art. 58 Ricerca dell'imputato

¹ Se non è possibile eseguire l'ordine di arresto, si ordinerà la ricerca dell'imputato. L'ordine di arresto può essere pubblicato. Vi si indicherà a chi l'arrestato dovrà essere consegnato.

² Gli organi di polizia sono tenuti a cooperare alla ricerca dell'imputato.

³ In caso di reati gravi, l'ordine di arresto può essere diffuso mediante la stampa, la radio o la televisione.

⁶³ Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 2329; FF **2013** 5163).

⁶⁴ Introdotto dal n. 14 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 sul diritto d'informazione delle vittime di reati (RU **2015** 1623; FF **2014** 833 855).

Art. 59 Primo interrogatorio; durata della carcerazione

¹ L'arrestato dev'essere interrogato sull'oggetto dell'imputazione il più tardi nel primo giorno feriale successivo alla sua traduzione dinanzi al giudice ed essere avvertito che ha diritto di chiedere in ogni tempo d'essere messo in libertà.

² La carcerazione preventiva non può durare più di quattordici giorni. Su richiesta motivata del giudice istruttore, il presidente del tribunale militare può tuttavia protrarla, di volta in volta, per al massimo un mese. Le decisioni di protrazione sono notificate in copia all'arrestato.

³ Appena siano cessati i motivi dell'arresto, l'arrestato deve essere messo in libertà.

Art. 60 Carcerazione di sicurezza dopo la condanna

In caso di impugnazione della sentenza, il presidente del tribunale giudicante decide se occorra ordinare o far continuare la carcerazione ordinata per ragioni di sicurezza. Se gli atti sono trasmessi all'autorità superiore, la decisione spetta al presidente di questa.

Art. 61 Restrizioni della libertà

L'arrestato è sottoposto a quelle sole restrizioni della sua libertà che si riconoscono necessarie ad assicurare lo scopo della carcerazione e a mantenere la disciplina nelle carceri.

Sezione 9: Provvedimenti istruttori**Art. 62** Ordine di procedere

I provvedimenti istruttori sono ordinati dal giudice istruttore e, dopo la chiusura dell'istruzione preparatoria, dal presidente del tribunale militare o del tribunale militare d'appello. L'esecuzione può essere affidata alla polizia militare o alla polizia civile.⁶⁵

Art. 63 Sequestro

¹ Gli oggetti e i beni che hanno importanza come mezzi di prova per l'istruzione o che saranno confiscati devono essere sequestrati e posti sotto custodia o messi in altro modo al sicuro.

² Gli oggetti e i documenti inerenti ai contatti tra una persona e il proprio avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del

⁶⁵ Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 2 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).

23 giugno 2000⁶⁶ sugli avvocati non possono essere sequestrati, sempre che l'avvocato non sia a sua volta imputato nello stesso contesto fattuale.⁶⁷

Art. 64 Consegna di oggetti e beni sequestrati

Chi ha in propria custodia un oggetto o un bene sequestrato è tenuto, a richiesta, a consegnarlo. In caso di rifiuto, l'oggetto o il bene gli sarà tolto con la forza.

Art. 65⁶⁸ Esame corporale, prelievo del sangue, accertamento dello stato mentale

¹ Per chiarire un reato, l'imputato o l'indiziato può essere fatto esaminare e sottoposto al prelievo del sangue da parte di un medico.

² Nei confronti di terzi, queste misure possono essere ordinate senza il loro consenso soltanto per gravi motivi.

³ L'imputato può essere inviato in un appropriato stabilimento al fine di accertarne lo stato mentale. Il soggiorno nello stabilimento è computato come carcere preventivo.

Art. 66 Perquisizione domiciliare e personale

¹ Una perquisizione domiciliare può essere in ogni tempo ordinata qualora si debba presumere che in un'abitazione, in altri locali o in un fondo cintato e attiguo a una casa si trovi nascosto l'imputato o indiziato o vi si possano trovare elementi di prova o tracce del reato.

² L'imputato o indiziato può essere sottoposto a una perquisizione personale.

³ Nottetempo, si potrà procedere ad una perquisizione soltanto in caso di pericolo imminente.

⁴ Il detentore dei locali o degli oggetti è invitato a assistere alla perquisizione. Se è assente, trattandosi di un militare sarà chiamato un suo camerata di servizio, trattandosi di una persona di condizione civile, un suo congiunto adulto o un abitante della casa.

⁵ Se la perquisizione ha luogo presso una persona di condizione civile, si chiamerà, se possibile, un rappresentante di un organo del Comune o del Cantone.

Art. 67 Segreto privato o professionale

¹ La perquisizione di scritti o supporti dell'immagine o del suono dev'essere fatta col maggior riguardo possibile del segreto privato ed in modo da tutelare il segreto professionale giusta l'articolo 75 lettera b.

⁶⁶ RS 935.61

⁶⁷ Introdotto dal n. I 8 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 847; FF 2011 7255).

⁶⁸ Giusta il n. IV 2 della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545), gli originali art. 66–70 diventano art. 65–69.

² In particolare, scritti e supporti sono esaminati soltanto quando si debba supporre che taluni di loro siano importanti per l'istruzione.

³ Se possibile, il detentore degli scritti o dei supporti deve essere messo in grado d'indicarne il contenuto prima della perquisizione. Se egli si oppone alla perquisizione, gli scritti e i supporti devono essere suggellati e posti in luogo sicuro. In questo caso, la decisione sull'ammissibilità della perquisizione spetta al presidente del competente tribunale militare fino al dibattimento e al tribunale durante il dibattimento. La decisione è definitiva.

Art. 68⁶⁹ Restituzione o realizzazione degli oggetti e dei beni sequestrati

¹ Gli oggetti e i beni sequestrati che non sono confiscati devono essere restituiti all'avente diritto appena non siano più necessari per il procedimento penale.

² Gli oggetti e i beni confiscati in virtù degli articoli 51, 51a e 52 CPM⁷⁰, se devono essere custoditi, realizzati o resi inservibili, devono essere consegnati dal giudice, dopo la liquidazione definitiva della causa, al servizio competente.

³ Il servizio competente procede alla realizzazione se entro il termine previsto dall'articolo 42 numero 1 CPM non sono stati fatti valere diritti di terzi. Gli oggetti e i beni deteriorabili o esposti a rapido deprezzamento devono essere tempestivamente realizzati. Durante il termine suddetto, il ricavo è tenuto a disposizione dei terzi aventi diritto.

⁴ Se i terzi aventi diritto non sono altrimenti individuabili, il servizio competente può ordinare un'unica pubblicazione nel Foglio federale.

Art. 69 Autopsia, esumazione

Per ragioni perentorie possono essere ordinati l'autopsia, il rinvio della sepoltura, l'esumazione o l'apertura dell'urna cineraria.

Sezione 10:⁷¹

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 70 Condizioni

¹ Il giudice istruttore può disporre la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni se:

⁶⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).

⁷⁰ Nuova espr. giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁷¹ Introdotto dal n. IV 3 della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale (RU 1979 1170; FF 1976 I 479 II 1545). Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 12 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

- a. sussiste il grave sospetto che sia stato commesso un reato di cui al capoverso 2;
- b. la gravità del reato giustifica la sorveglianza; e
- c. le operazioni d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

² La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle seguenti disposizioni del CPM⁷²: articoli 62 capoversi 1 e 3, 63 numero 1 primo e terzo comma e numero 2, 64 numero 1 primo comma e numero 2, 74, 86, 86a, 87, 89 capoverso 1, 91, 93 numero 2, 102, 104 capoverso 2, 105, 106 capoversi 1 e 2, 108–114a, 115–117, 121, 130 numeri 1 e 2, 131 numeri 1–4, 132, 134 capoverso 3, 135 capoversi 1 e 4, 137a, 137b numero 1 primo comma e numero 2, 139, 141, 142, 144 capoverso 2, 149 capoverso 1, 150 capoverso 1, 151a–151d, 153–155, 156, 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1, 162 capoversi 1 e 3, 164, 165 numero 1 primo e terzo comma, 166 numero 1 dal primo al quarto comma, 167, 168 numero 1, 169 capoverso 1, 169a numero 1 primo comma e numero 2, 171a capoverso 1, 171b, 171c capoverso 1, 172 numero 1, 176 capoversi 1 e 1^{bis}, 177 e 178 numero 1.⁷³

³ Se il giudizio di un reato che sottostà alla giurisdizione ordinaria è deferito alla giurisdizione militare, la sorveglianza può inoltre essere disposta per perseguire i reati di cui all'articolo 269 capoverso 2 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007⁷⁴ (CPP).

Art. 70^{bis} 75 Impiego di apparecchi tecnici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni

¹ Il giudice istruttore può disporre l'impiego di apparecchi tecnici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni allo scopo di ascoltare o registrare conversazioni o di identificare o localizzare una persona o una cosa se:

- a. le condizioni di cui all'articolo 70 sono soddisfatte;
- b. le misure di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 70 già attuate non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti la sorveglianza risulterebbe vana o eccessivamente difficile;
- c. al momento dell'impiego si dispone delle autorizzazioni necessarie per l'impiego di questi apparecchi conformemente al diritto delle telecomunicazioni.

² Il giudice istruttore tiene una statistica di tali sorveglianze. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

⁷² RS 321.0

⁷³ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 3 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).

⁷⁴ RS 312.0

⁷⁵ Introdotto dall'all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).

Art. 70^{ter} 76 Impiego di programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni

¹ Il giudice istruttore può disporre l'introduzione di programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in un sistema di trattamento dei dati allo scopo di intercettare e trasferire il contenuto delle comunicazioni e i metadati delle telecomunicazioni non criptati se:

- a. le condizioni di cui all'articolo 70 capoversi 1 e 3 sono soddisfatte;
- b. si tratta di perseguire un reato di cui all'articolo 73a capoverso 1 lettera a o, se il giudizio di un reato che sottostà alla giurisdizione ordinaria è deferito alla giurisdizione militare, un reato di cui all'articolo 286 capoverso 2 CPP⁷⁷;
- c. le misure di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 70 già attuate non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti la sorveglianza risulterebbe vana o eccessivamente difficile.

² L'ordine di sorveglianza del giudice istruttore indica:

- a. il tipo di dati ricercati; e
- b. i locali non accessibili al pubblico cui può essere necessario accedere per introdurre speciali programmi informatici nel corrispondente sistema di trattamento dei dati.

³ I dati non menzionati nel capoverso 1 che sono raccolti mediante i programmi informatici citati devono essere immediatamente distrutti. Le informazioni ottenute grazie a tali dati non possono essere utilizzate.

⁴ Il giudice istruttore tiene una statistica di tali sorveglianze. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 70^{quater} 78 Requisiti dei programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni

¹ I programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni possono essere impiegati soltanto se verbalizzano sistematicamente e in modo non modificabile la sorveglianza. Il verbale è parte integrante degli atti procedurali.

² Il trasferimento dei dati dal sistema di trattamento dei dati sorvegliato fino al giudice istruttore competente deve essere protetto.

³ Il giudice istruttore si assicura che il codice sorgente del programma informatico speciale possa essere controllato per verificare che quest'ultimo dispone soltanto delle funzioni ammesse dalla legge.

⁷⁶ Introdotto dall'all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 117; FF **2013** 2283).

⁷⁷ RS **312.0**

⁷⁸ Introdotto dall'all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 117; FF **2013** 2283).

Art. 70a Oggetto della sorveglianza

Possono essere sorvegliati la corrispondenza postale e il traffico delle telecomunicazioni:⁷⁹

- a. dell'imputato;
- b. di terzi, se sulla base di determinati fatti si debba presumere che:
 - 1.⁸⁰ l'imputato ne utilizzi l'indirizzo postale o un servizio di telecomunicazione, oppure
 2. il terzo riceva determinate comunicazioni per l'imputato o trasmetta ad altri comunicazioni di quest'ultimo.

Art. 70b⁸¹ Salvaguardia del segreto professionale

¹ In caso di sorveglianza di una persona appartenente a una delle categorie professionali di cui all'articolo 75 lettera b, la cernita delle informazioni estranee all'oggetto delle indagini e al motivo per cui tale persona è posta sotto sorveglianza deve essere svolta sotto la direzione del presidente del tribunale militare. La cernita è effettuata in modo che il giudice istruttore non venga a conoscenza di fatti coperti dal segreto professionale. I dati scartati devono essere immediatamente distrutti; non possono essere utilizzati nel procedimento penale.

² La cernita delle informazioni secondo il capoverso 1 non è necessaria se:

- a. sussiste un grave sospetto nei confronti della persona vincolata dal segreto professionale; e
- b. ragioni particolari lo esigono.

³ Non appena è stabilito che altre persone sorvegliate comunicano con una delle persone menzionate nell'articolo 75 lettera b, deve essere eseguita, conformemente al capoverso 1, una cernita delle informazioni concernenti le comunicazioni con questa persona. Le informazioni in merito alle quali una persona menzionata nell'articolo 75 lettera b potrebbe rifiutarsi di deporre devono essere tolte dagli atti procedurali e devono essere immediatamente distrutte; non possono essere utilizzate nel procedimento penale.

Art. 70c Obbligo d'approvazione e autorizzazione di massima

¹ La sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni sottostà all'approvazione del presidente del tribunale militare di cassazione.

⁷⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).

⁸⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).

⁸¹ Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).

² Se dalle indagini risulta che la persona da sorvegliare cambia in rapida successione il servizio di telecomunicazione, il presidente del tribunale militare di cassazione può autorizzare, a titolo eccezionale, la sorveglianza di tutti i servizi identificati utilizzati da tale persona, senza nuova approvazione per ogni singolo caso (autorizzazione di massima).⁸² Ogni mese e a sorveglianza conclusa il giudice istruttore presenta un rapporto, per approvazione, al presidente del tribunale militare di cassazione.

³ Se la sorveglianza di un servizio nell'ambito di un'autorizzazione di massima necessita di provvedimenti per la salvaguardia del segreto professionale non previsti dall'autorizzazione medesima, tale sorveglianza deve essere sottoposta per approvazione al presidente del tribunale militare di cassazione.⁸³

Art. 70d⁸⁴ Identificazione degli utenti, localizzazione e caratteristiche tecniche della corrispondenza

¹ Se sussiste il grave sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto e se le condizioni di cui all'articolo 70 capoverso 1 lettere b e c sono soddisfatte, il giudice istruttore può esigere che gli siano forniti i metadati delle telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 8 lettera b della legge federale del 18 marzo 2016⁸⁵ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) e i metadati postali ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettera b LSCPT relativi alla persona sorvegliata.

² L'ordine di fornire tali informazioni sottostà all'approvazione del presidente del tribunale militare di cassazione.

³ L'ordine di fornire le informazioni può essere dato con effetto retroattivo fino a sei mesi, indipendentemente dalla durata della sorveglianza.

Art. 70e Procedura di approvazione

¹ Entro 24 ore dal momento in cui ha disposto la sorveglianza od ordinato di raccogliere informazioni, il giudice istruttore presenta al presidente del tribunale militare di cassazione i seguenti documenti:

- a. l'ordine di sorveglianza;
- b. la motivazione e gli atti procedurali rilevanti per l'approvazione.

² Il presidente del tribunale militare di cassazione decide con succinta motivazione entro cinque giorni dal momento in cui è stata disposta la sorveglianza od ordinata la

⁸² Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 117; FF **2013** 2283).

⁸³ Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 117; FF **2013** 2283).

⁸⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 117; FF **2013** 2283).

⁸⁵ RS **780.1**

raccolta d'informazioni. Può accordare l'approvazione a titolo provvisorio o vincolarla a oneri come pure esigere un complemento degli atti o ulteriori chiarimenti.

³ Il presidente del tribunale militare di cassazione comunica senza indugio la decisione al giudice istruttore nonché al servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni di cui all'articolo 3 LSCPT^{86,87}

⁴ L'approvazione menziona espressamente:

- a. i provvedimenti da prendere per la salvaguardia di segreti professionali;
- b. se è lecito accedere a locali non accessibili al pubblico per introdurre speciali programmi informatici nel corrispondente sistema di trattamento dei dati ai fini della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni.⁸⁸

⁵ Il presidente del tribunale militare di cassazione accorda l'approvazione per tre mesi al massimo. L'approvazione può essere prorogata di volta in volta per un periodo di tre mesi al massimo. Se è necessaria una proroga, il giudice istruttore presenta una domanda motivata prima della scadenza della durata autorizzata.

Art. 70f Fine della sorveglianza

¹ Il giudice istruttore pone fine senza indugio alla sorveglianza se:

- a. le condizioni non sono più soddisfatte; o
- b. l'approvazione o la proroga è rifiutata.

² Nel caso di cui al capoverso 1 lettera a il giudice istruttore comunica la fine della sorveglianza al presidente del tribunale militare di cassazione.

Art. 70g Risultati non utilizzati ottenuti nell'ambito di una sorveglianza approvata

¹ Le registrazioni ottenute nell'ambito di una sorveglianza approvata ma non necessarie per il procedimento penale devono essere conservate separatamente dagli atti procedurali e devono essere distrutte immediatamente dopo la chiusura del procedimento.

² Gli invii postali possono essere messi al sicuro fintanto che sia necessario per il procedimento penale; non appena lo stato della procedura lo consente, devono essere rimessi ai destinatari.

⁸⁶ RS 780.1

⁸⁷ Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).

⁸⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).

Art. 70h Utilizzabilità dei risultati provenienti da una sorveglianza non approvata

¹ I documenti e i supporti di dati raccolti nell'ambito di una sorveglianza non approvata devono essere distrutti immediatamente. Gli invii postali devono essere immediatamente rimessi ai destinatari.

² Le informazioni ottenute mediante la sorveglianza non possono essere utilizzate né ai fini delle indagini né a scopi probatori.

Art. 70i Reperti casuali

¹ Se durante la sorveglianza sono scoperti reati diversi da quelli indicati nell'ordine di sorveglianza, le informazioni ottenute possono essere utilizzate contro l'imputato se una sorveglianza avrebbe potuto essere disposta anche per il perseguimento di tali reati.

² Le informazioni concernenti reati commessi da una persona estranea ai reati menzionati nell'ordine di sorveglianza possono essere utilizzate se le condizioni per la sorveglianza di tale persona sono soddisfatte.

³ Nei casi di cui ai capoversi 1 e 2 il giudice istruttore dispone senza indugio la sorveglianza e avvia la procedura di approvazione.

⁴ Le registrazioni che non possono essere utilizzate come reperti casuali devono essere conservate separatamente dagli atti procedurali e devono essere distrutte dopo la chiusura del procedimento.

⁵ Per la ricerca di una persona possono essere utilizzate tutte le informazioni ottenute mediante la sorveglianza.

Art. 70j Comunicazione

¹ Al più tardi alla chiusura della procedura preliminare il giudice istruttore comunica il motivo, il genere e la durata della sorveglianza all'imputato sorvegliato e ai terzi sorvegliati conformemente all'articolo 70a lettera b.

² Con il consenso del presidente del tribunale militare di cassazione la comunicazione può essere differita o tralasciata se:

- a. le informazioni non sono utilizzate a scopo probatorio; e
- b. il differimento o la non comunicazione sono necessari per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 70k⁸⁹ Reclamo

Le persone la cui corrispondenza postale o il cui traffico delle telecomunicazioni sono stati sorvegliati oppure che hanno utilizzato l'indirizzo postale o il servizio di teleco-

⁸⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).

municazione sorvegliato possono, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, interporre reclamo al tribunale militare di cassazione censurando la carente legalità o la non proporzionalità del provvedimento.

Sezione 10a: Sorveglianza con strumenti tecnici di sorveglianza⁹⁰

Art. 71⁹¹ Impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza

¹ Il giudice istruttore può avvalersi di apparecchi tecnici di sorveglianza per perseguire i reati elencati nell'articolo 70 capoverso 2.

² Se il giudizio di un reato che sottostà alla giurisdizione ordinaria è deferito alla giurisdizione militare, la sorveglianza può inoltre essere disposta per perseguire i reati di cui all'articolo 269 capoverso 2 CPP ⁹².

³ L'impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza richiede l'approvazione del presidente del tribunale militare di cassazione.

Art. 71a⁹³ Scopo dell'impiego

Il giudice istruttore può avvalersi di apparecchi tecnici di sorveglianza per:

- a. intercettare o registrare comunicazioni o conversazioni private;
- b. osservare o registrare eventi in luoghi privati o non accessibili al pubblico;
- c. accertare dove si trovano persone o cose.

Art. 71b⁹⁴ Condizioni ed esecuzione

¹ L'impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza può essere disposto soltanto nei confronti dell'imputato. Spazi o veicoli di terzi possono essere sorvegliati soltanto se sulla base di determinati fatti si debba presumere che l'imputato si trovi in tali spazi o utilizzi tali veicoli.

² L'impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza non può essere disposto per:

- a. rilevare a scopo probatorio eventi ai quali l'imputato partecipa durante la privazione della libertà;
- b. sorvegliare spazi o veicoli di terzi appartenenti a una delle categorie professionali di cui all'articolo 75 lettera b.

⁹⁰ Introdotto dall'all. 1 n. II 12 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1881; FF **2006** 989).

⁹¹ Introdotto dal n. IV 3 della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale 1980 (RU **1979** I 170; FF **1976** I 479, II 1545). Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 12 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1881; FF **2006** 989).

⁹² RS **312.0**

⁹³ Introdotto dall'all. 1 n. II 12 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1881; FF **2006** 989).

⁹⁴ Introdotto dall'all. 1 n. II 12 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1881; FF **2006** 989).

³ Per altro, l'impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza è retto dagli articoli 70–70j.

Art. 71c⁹⁵ Reclamo

L'imputato e le persone i cui spazi o veicoli sono stati sorvegliati possono, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, interporre reclamo al tribunale militare di cassazione censurando la carente legalità o la non proporzionalità del provvedimento.

Art 72⁹⁶

Art. 72a⁹⁷

Sezione 10b:⁹⁸ Inchiesta mascherata

Art. 73⁹⁹ Definizione

Per inchiesta mascherata s'intende un'operazione nella quale gli agenti di polizia o le persone assunte a titolo provvisorio per svolgere compiti di polizia, con un comportamento ingannevole e avvalendosi di una falsa identità attestata da documenti (identità fittizia), allacciano contatti con persone per instaurare con esse una relazione di fiducia e infiltrarsi in un ambiente criminale allo scopo di fare luce su reati particolarmente gravi.

Art. 73a Condizioni

¹ Il giudice istruttore può disporre un'inchiesta mascherata se:

⁹⁵ Introdotto dall'all. 1 n. II 12 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1881; FF **2006** 989).

⁹⁶ Introdotto dal n. IV 3 della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale 1980 (RU **1979** 1170; FF **1976** I 479, II 1545). Abrogato dall'all. n. 3 della LF del 6 ott. 2001 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, con effetto dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 3096; FF **1998** 3319).

⁹⁷ Introdotto dall'all. n. 16 della LF del 4 ott. 1991 (RU **1992** 288; FF **1991** II 413). Abrogato dall'all. n. 3 della LF del 6 ott. 2001 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, con effetto dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 3096; FF **1998** 3319).

⁹⁸ Originario avanti art. 73a. Introdotta dall'all. 1 n. II 12 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1881; FF **2006** 989).

⁹⁹ Introdotto dal n. IV 3 della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale (RU **1979** 1170; FF **1976** I 479, II 1545). Nuovo testo giusta il n. II della LF del 14 dic. 2012 sull'inchiesta mascherata e l'indagine in incognito, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 1051; FF **2012** 4939 4955).

- a.¹⁰⁰ sussiste il sospetto che sia stato commesso un reato di cui ai seguenti articoli del CPM¹⁰¹: articoli 86, 86a, 87, 89 capoverso 1, 91, 93 numero 2, 102, 106 capoversi 1 e 2, 108–114a, 115–117, 121, 130, 131 numeri 1–4, 132, 134 capoverso 3, 135 capoversi 1 e 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a–151d, 153–155, 156, 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1, 162 capoversi 1 e 3, 165 numero 1 primo e terzo comma, 166 numero 1 dal primo al quarto comma, 167, 168 numero 1, 169 capoverso 1, 169a numeri 1 e 2, 171b, 172 numero 1 e 177;
 - b. la gravità del reato giustifica l'inchiesta mascherata; e
 - c. le operazioni d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.
- ² Se il giudizio di un reato che sottostà alla giurisdizione ordinaria è deferito alla giurisdizione militare, l'inchiesta mascherata può inoltre essere disposta per perseguire i reati di cui all'articolo 286 capoverso 2 CPP¹⁰².

Art. 73b Requisiti degli agenti infiltrati

¹ Possono essere impiegati quali agenti infiltrati:

- a. i membri di un corpo di polizia svizzero o straniero;
- b. le persone assunte a titolo provvisorio al fine di svolgere compiti di polizia, anche se prive di formazione professionale in materia di polizia.

² Quali persone di contatto possono essere impiegati soltanto membri di un corpo di polizia.

³ Se quale agente infiltrato è impiegato un membro di un corpo di polizia straniero, egli è di regola istruito dalla sua usuale persona di contatto.

Art. 73c Identità fittizia e garanzia dell'anonimato

¹ La polizia assegna un'identità fittizia all'agente infiltrato.¹⁰³

² Il giudice istruttore può garantire all'agente infiltrato che non rivelerà la sua vera identità nemmeno nell'ambito di un procedimento giudiziario in cui questi compaia come persona informata sui fatti o come testimone.

³ Se l'agente infiltrato ha commesso un reato nel corso dell'intervento, il presidente del tribunale militare di cassazione decide sotto quale identità si svolge il procedimento penale.

¹⁰⁰ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 3/2 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 468; FF **2019** 5523).

¹⁰¹ RS **321.0**

¹⁰² RS **312.0**

¹⁰³ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 14 dic. 2012 sull'inchiesta mascherata e l'indagine in incognito, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 1051; FF **2012** 4939 4955).

Art. 73d Procedura di approvazione

¹ L'intervento di agenti infiltrati sottostà all'approvazione del presidente del tribunale militare di cassazione.

² Entro 24 ore dal momento in cui ha disposto l'inchiesta mascherata il giudice istruttore presenta al presidente del tribunale militare di cassazione i seguenti documenti:

- a. l'ordine con il quale ha disposto l'inchiesta mascherata;
- b. la motivazione e gli atti procedurali essenziali per l'approvazione.

³ Il presidente del tribunale militare di cassazione decide con succinta motivazione entro cinque giorni dal momento in cui è stata disposta l'inchiesta mascherata. Può accordare l'approvazione a titolo provvisorio o vincolarla a oneri come pure esigere un complemento degli atti o ulteriori chiarimenti.

⁴ L'approvazione menziona espressamente se è consentito:

- a. allestire o alterare documenti per costituire o conservare un'identità fittizia;
- b. garantire l'anonimato;
- c. impiegare persone prive di formazione professionale in materia di polizia.

⁵ L'approvazione è accordata per 12 mesi al massimo. Può essere prorogata di volta in volta per un periodo di sei mesi al massimo. Se è necessaria una proroga, il giudice istruttore presenta una domanda motivata prima della scadenza della durata autorizzata.

⁶ Se l'approvazione viene negata o non è stata chiesta, il giudice istruttore pone fine senza indugio all'intervento. Tutte le registrazioni devono essere immediatamente distrutte. Le informazioni ottenute mediante l'inchiesta mascherata non possono essere utilizzate né ai fini delle indagini né a scopi probatori.

Art. 73e Istruzioni prima dell'intervento

Prima dell'intervento il giudice istruttore istruisce la persona di contatto nonché l'agente infiltrato.

Art. 73f Persona di contatto

¹ Per tutta la durata dell'intervento la persona di contatto ha il potere di impartire direttamente istruzioni all'agente infiltrato. Durante l'intervento il collegamento tra il giudice istruttore e l'agente infiltrato avviene esclusivamente per il tramite della persona di contatto.

² La persona di contatto ha in particolare i compiti seguenti:

- a. istruire in dettaglio e in modo continuato l'agente infiltrato sul suo intervento, sulle sue attribuzioni e sull'utilizzazione dell'identità fittizia;
- b. dirigere e assistere l'agente infiltrato e valutare costantemente i rischi;
- c. registrare per scritto i rapporti forniti oralmente dall'agente infiltrato e gestire un fascicolo sull'intervento;

- d. informare regolarmente e compiutamente il giudice istruttore in merito all'intervento.

Art. 73g Obblighi dell'agente infiltrato

¹ L'agente infiltrato svolge l'intervento attenendosi alle istruzioni ricevute.

² Presenta periodicamente alla persona di contatto un rendiconto completo concernente la sua attività e i suoi accertamenti.

Art. 73h Limiti dell'intervento

¹ L'agente infiltrato non deve alimentare la propensione a delinquere o indurre a commettere reati più gravi. Il suo intervento deve limitarsi alla concretizzazione della già presente determinazione a commettere il reato.

² L'attività dell'agente infiltrato deve incidere soltanto subordinatamente sulla determinazione a commettere un reato concreto.

³ Se necessario, l'agente infiltrato è autorizzato a effettuare acquisti di prova in vista della transazione principale e a documentare con mezzi adeguati la sua capacità economica.

⁴ Se l'agente infiltrato oltrepassa i limiti dell'influsso che gli è consentito di esercitare, il giudice ne tiene adeguatamente conto nella commisurazione della pena per la persona influenzata o prescinde dalla punizione.

Art. 73i Intervento in occasione del perseguimento di reati contro la legge sugli stupefacenti

L'agente infiltrato che agisce nell'ambito di un'inchiesta mascherata approvata non è punibile secondo gli articoli 19 e 20–22 della legge del 3 ottobre 1951¹⁰⁴ sugli stupefacenti.

Art. 73j Importi necessari alla conclusione di una transazione fittizia

¹ Su richiesta del giudice istruttore, la Confederazione può mettere a disposizione, per il tramite della Banca nazionale, gli importi necessari alla conclusione di una transazione fittizia o alla dimostrazione della capacità economica dell'agente infiltrato, nella quantità e secondo le modalità desiderate.

² La richiesta, corredata di una breve descrizione dei fatti, deve essere presentata all'Ufficio federale di polizia.

³ Il giudice istruttore prende le necessarie misure volte a proteggere il denaro messo a disposizione.

¹⁰⁴ RS 812.121

Art. 73k Reperti casuali

¹ Le informazioni ottenute nell'ambito di un'inchiesta mascherata concernenti un reato diverso da quelli previsti nell'ordine d'inchiesta possono essere utilizzate se per far luce su tale reato si sarebbe potuto disporre un'inchiesta mascherata.

² Il giudice istruttore dispone senza indugio l'inchiesta mascherata e avvia la procedura di approvazione.

Art. 73l Fine dell'intervento

¹ Il giudice istruttore pone fine senza indugio all'intervento se:

- a. le condizioni non sono più soddisfatte;
- b. l'approvazione o la proroga è rifiutata; o
- c. l'agente infiltrato o la persona di contatto non si attiene alle istruzioni oppure non rispetta i suoi obblighi in qualsivoglia altra maniera, segnatamente fornisce scientemente false informazioni al giudice istruttore.

² Nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e c il giudice istruttore comunica la fine dell'intervento al presidente del tribunale militare di cassazione.

³ La fine dell'intervento va predisposta in modo tale da non esporre inutilmente a pericolo né l'agente infiltrato, né terzi coinvolti nell'inchiesta.

Art. 73m Comunicazione

¹ Al più tardi alla chiusura della procedura preliminare il giudice istruttore comunica all'imputato che nei suoi confronti è stata svolta un'inchiesta mascherata.

² Con il consenso del presidente del tribunale militare di cassazione tale comunicazione può essere differita o tralasciata se:

- a. le informazioni non sono utilizzate a scopo probatorio; e
- b. è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 73n Reclamo

Le persone nei confronti delle quali è stata svolta un'inchiesta mascherata possono, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, interporre reclamo al tribunale militare di cassazione censurando la carente legalità o la non proporzionalità dell'intervento.

Sezione 10c:¹⁰⁵ Indagine in incognito**Art. 73o** Definizione

¹ Per indagine in incognito s'intende un'operazione nella quale gli agenti di polizia, nell'ambito di interventi di breve durata, tentano di fare luce su crimini e delitti operando in modo tale da non rendere riconoscibile la loro vera identità e funzione, in particolare concludendo transazioni fittizie o fingendo di volerne concludere.

² Agli agenti in incognito non è assegnata alcuna identità fittizia ai sensi dell'articolo 73. La loro vera identità e funzione figurano negli atti procedurali e sono rese note in occasione degli interrogatori.

Art. 73p Condizioni

¹ Il giudice istruttore e, nella procedura investigativa, la polizia possono disporre indagini in incognito se:

- a. sussiste il sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto; e
- b. le operazioni d'indagine o d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

² Le indagini in incognito disposte dalla polizia non possono protrarsi per più di un mese, salva l'approvazione del giudice istruttore.

Art. 73q Requisiti degli agenti in incognito ed esecuzione

¹ Ai requisiti degli agenti in incognito si applica per analogia l'articolo 73b. L'impiego di persone secondo l'articolo 73b capoverso 1 lettera b è escluso.

² Alla funzione, ai compiti e agli obblighi degli agenti in incognito e delle persone di contatto si applicano per analogia gli articoli 73f-73i.

Art. 73r Fine e comunicazione

¹ La polizia o il giudice istruttore che le ha ordinate pone fine senza indugio alle indagini in incognito se:

- a. le condizioni non sono più soddisfatte;
- b. il giudice istruttore rifiuta di approvare la continuazione delle indagini disposte dalla polizia; o
- c. l'agente in incognito o la persona di contatto non si attiene alle istruzioni oppure non rispetta i propri obblighi in qualsivoglia altra maniera, segnatamente fornisce scientemente false informazioni al giudice istruttore o cerca di influenzare in modo illecito la persona oggetto delle indagini.

² La polizia comunica al giudice istruttore la fine delle indagini in incognito.

¹⁰⁵ Introdotta dal n. II della LF del 14 dic. 2012 sull'inchiesta mascherata e l'indagine in incognito, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1051; FF 2012 4939 4955).

³ La fine dell'intervento va predisposta in modo tale da non esporre inutilmente a pericolo l'agente in incognito.

⁴ Alla comunicazione delle indagini in incognito e ai reclami si applicano per analogia gli articoli 73*m* capoverso 1 e 73*n*.

Sezione 10*d*:¹⁰⁶ Analisi del DNA

Art. 73*s* Profilo del DNA. Condizioni in generale

¹ Per far luce su un crimine o su un delitto oggetto del procedimento è possibile prelevare un campione e allestire un profilo del DNA da:¹⁰⁷

- a. l'imputato;
- b. altre persone, in particolare vittime o persone autorizzate ad accedere al luogo del reato, se il prelievo è necessario per distinguere il materiale biologico proveniente da loro da quello dell'imputato;
- c. persone decedute;
- d. materiale biologico pertinente al reato.

^{1bis} È inoltre possibile prelevare un campione e allestire un profilo del DNA dell'imputato se in base a indizi concreti si può ritenere che possa aver commesso ulteriori crimini o delitti.¹⁰⁸

² Se il materiale biologico pertinente al reato permette di allestire soltanto il profilo del DNA del cromosoma Y, per far luce su un crimine il giudice istruttore può disporre il confronto di tale profilo nel sistema d'informazione di cui all'articolo 10 della legge del 20 giugno 2003¹⁰⁹ sui profili del DNA.

Art. 73*t* Indagini a tappeto

¹ Per far luce su un crimine, ad istanza del giudice istruttore il presidente del tribunale militare di cassazione può disporre il prelievo di campioni e l'allestimento di profili del DNA su persone che presentano determinate caratteristiche accertate in relazione alla commissione del reato. La cerchia delle persone da sottoporre a prelievo può essere ulteriormente ristretta mediante una fenotipizzazione ai sensi dell'articolo 73*x*.

² Se il confronto del profilo ai sensi del capoverso 1 non dà esito, ad istanza del giudice istruttore il presidente del tribunale militare di cassazione può disporre che le indagini proseguano con la verifica di un legame di parentela con il donatore della traccia.

¹⁰⁶ Introdotta all'all. 1 n. 3 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44).

¹⁰⁷ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 10 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).

¹⁰⁸ Introdotta dall'all. 1 n. 10 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).

¹⁰⁹ RS 363

Art. 73^{u110} Profilo del DNA di condannati

Nella sentenza il giudice può disporre il prelievo di un campione e l'allestimento di un profilo del DNA di una persona condannata per un crimine o un delitto, se in base a indizi concreti si può ritenere che il condannato possa compiere ulteriori crimini e delitti.

Art. 73^v Esecuzione dei prelievi di campioni

I prelievi invasivi di campioni sono effettuati da un medico o da altro personale medico specializzato.

Art. 73^w Ricerca di legami di parentela

Per far luce su uno dei crimini di cui agli articoli 108–114^b, 115–117, 121, 132, 137^a numeri 2–4, 151^b, 151^c e 153–156 CPM¹¹¹, può essere disposta una ricerca di legami di parentela ai sensi dell'articolo 2^a della legge del 20 giugno 2003¹¹² sui profili del DNA se le operazioni d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

Art. 73^x Fenotipizzazione

Per far luce su uno dei crimini di cui agli articoli 108–114^b, 115–117, 121, 132, 137^a numeri 2–4, 151^b, 151^c e 153–156 CPM¹¹³, può essere disposta una fenotipizzazione ai sensi dell'articolo 2^b della legge del 20 giugno 2003¹¹⁴ sui profili del DNA.

Art. 73^y Applicabilità della legge sui profili del DNA

Per altro è applicabile la legge del 20 giugno 2003¹¹⁵ sui profili del DNA.

¹¹⁰ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 10 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 468; FF **2019** 5523).

¹¹¹ RS **321.0**

¹¹² RS **363**

¹¹³ RS **321.0**

¹¹⁴ RS **363**

¹¹⁵ RS **363**

Sezione 11:¹¹⁶ **Testimoni e persone informate sui fatti**¹¹⁷**Art. 74**¹¹⁸ Obbligo di testimoniare

Ognuno è tenuto a comparire come testimone dinanzi al giudice e, riservate le disposizioni seguenti, a deporre la propria testimonianza.

Art. 75 Diritto di non deporre

Possono rifiutare di testimoniare:

- a.¹¹⁹ il coniuge dell'imputato o indiziato, anche se divorziato, il suo partner registrato, anche se l'unione domestica registrata è stata sciolta, o la persona che convive di fatto con lui;
- a^{bis}.¹²⁰ i parenti e gli affini in linea retta, i fratelli e le sorelle, i cognati e le cognate, gli affiliati, i figliastri, i genitori affilianti, il patrigno e la matrigna, i frateLLastri e le sorellastre dell'imputato o indiziato;
- b.¹²¹ gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chirurghi, i farmacisti, gli psicologi e i loro ausiliari professionali, su segreti loro confidati in ragione della loro professione o da loro appresi nell'esercizio della loro attività; se l'interessato li svincola dal segreto, essi devono testimoniare, salvo che non sia preponderante l'interesse al mantenimento del segreto;
- c.¹²² le persone che, per asserzione fededegna, esporrebbero se stesse o un congiunto menzionato nelle lettere a o a^{bis} al pericolo di un procedimento penale o di un grave detrimento, in particolare per l'onore e il patrimonio; le persone alle quali è stata garantita la tutela dell'anonimato conformemente agli articoli 98b-98d non possono rifiutare di deporre adducendo il pericolo di essere identificate.

Art. 76 Avviso al testimone

¹ Il testimone che ha diritto di non deporre dev'essere avvertito di questa sua facoltà. Ne sarà fatta menzione nel processo verbale.

¹¹⁶ Giusta il n. IV 4 e 5 della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale (RU **1979** 1170; FF **1976** I 479, II 1545), le sezioni 10-14 del cap. 1 diventano sezioni 11-15 e gli originari art. 71-218 diventano art. 74-221.

¹¹⁷ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 23 mar. 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 1607; FF **2005** 6351).

¹¹⁸ Giusta il n. IV 4 e 5 della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale (RU **1979** 1170; FF **1976** I 479, II 1545), le sezioni 10-14 del cap. 1 diventano sezioni 11-15 e gli originari art. 71-218 diventano art. 74-221.

¹¹⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 23 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

¹²⁰ Introdotta dall'all. n. 23 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

¹²¹ Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU **2020** 57; FF **2015** 7125).

¹²² Nuovo testo giusta l'all. n. 23 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

² Il testimone che si dichiara nondimeno disposto a deporre può revocare questa dichiarazione anche nel corso dell'interrogatorio. Le deposizioni fatte restano.

Art. 77 Segreto di servizio e d'ufficio

¹ Quando un testimone sia chiamato a deporre su fatti protetti dal segreto di servizio (art. 77 CPM¹²³), il giudice deve previamente ottenerne la dispensa dal servizio competente.

² Nessun funzionario o suo ausiliario può, senza il consenso dell'autorità da cui dipende, essere interrogato come testimone su un segreto d'ufficio (art. 320 CP¹²⁴) o essere obbligato a produrre documenti ufficiali. Del rimanente sono applicabili le disposizioni del diritto amministrativo federale e cantonale.¹²⁵

Art. 78 Citazione

Di regola, i testimoni sono citati per scritto. La citazione è notificata per mezzo della posta, di un militare o dell'autorità civile. I testimoni devono essere avvertiti delle conseguenze legali della mancata comparizione.

Art. 79 Interrogatorio

¹ Ciascun testimone dev'essere esaminato in assenza degli altri. Può essere messo a confronto con altri testimoni o con l'imputato o indiziato.

² I testimoni sono esortati a dire la verità e avvertiti delle conseguenze penali della falsa testimonianza. Ne sarà fatta menzione nel processo verbale.

Art. 80 Condizioni personali

Le condizioni personali del testimone, in specie le sue relazioni con l'imputato o indiziato, o con la parte lesa, devono essere accertate in quanto possano influire sulla sua credibilità.

Art. 81 Mancata comparizione

¹ Il testimone che, senza giustificazione, non ottempera alla citazione, si assenta senza permesso o si mette nell'impossibilità di deporre è punito con una multa disciplinare sino a 300 franchi. Inoltre, saranno messe a suo carico le spese causate dalla sua disobbedienza.

² Egli può essere inoltre tradotto con la forza. L'ordine di accompagnamento è di regola scritto.

³ La sanzione e la condanna nelle spese sono revocate in caso di successiva e sufficiente giustificazione.

¹²³ RS 321.0

¹²⁴ RS 311.0

¹²⁵ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 10 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 232, 750; FF 2017 2563).

Art. 82 Rifiuto illecito di testimoniare

¹ Il testimone che, senza motivo legale, rifiuta la deposizione o vi si sottrae può essere punito con una multa disciplinare fino a 500 franchi. Nel caso di rifiuto persistente, gli è comminata la pena della multa prevista dall'articolo 292 CP¹²⁶ per disobbedienza a decisioni dell'autorità.¹²⁷

² Il testimone che, nonostante questa comminatoria, persiste nel suo rifiuto è deferito all'autorità penale ordinaria.

³ Il testimone deve pagare le spese causate dal suo rifiuto.

⁴ Sono riservate le domande di risarcimento di terzi.

Art. 83 Indennità

I testimoni hanno diritto di essere indennizzati per il tempo perduto e per le spese di viaggio, secondo le norme emanate dal Consiglio federale.

Art. 84 Persone chiamate a dare informazioni

¹ Sono interrogate in qualità di persone chiamate a dare informazioni e non in qualità di testimoni:

- a. le persone che possono entrare in linea di conto come autori o compartecipi del reato;
- b. le persone incapaci di comprendere la portata di una testimonianza.

² Le persone chiamate a dare informazioni sono tenute ad ottemperare alla citazione. In caso di mancata comparsa senza giustificazione, possono essere tradotte con la forza. La citazione e l'ordine di accompagnamento sono retti dall'articolo 51.

³ Le persone chiamate a dare informazioni non sono tenute a deporre.

⁴ Le disposizioni sull'interrogatorio dell'imputato si applicano per analogia.

⁵ Le persone chiamate a dare informazioni possono essere indennizzate per il tempo perduto e per le spese di viaggio, secondo le norme emanate dal Consiglio federale.

¹²⁶ RS 311.0

¹²⁷ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).

Sezione 11a: Parte lesa ¹²⁸**Art. 84a** ¹²⁹

¹ La parte lesa è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato.

² È considerata tale in ogni caso la persona legittimata a sporgere querela.

Sezione 11b: Vittima e congiunti della vittima ¹³⁰**Art. 84a^{bis}** ¹³¹ Definizioni

¹ La vittima è la parte che a causa del reato è stata direttamente lesa nella sua integrità fisica, sessuale o psichica.

² I congiunti della vittima sono il suo coniuge, i suoi figli e genitori, nonché le altre persone a lei unite da legami analoghi.

Art. 84a^{ter} ¹³² Principi

¹ L'aiuto alle vittime di reati è retto dalla legge federale del 23 marzo 2007 ¹³³ concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV), sempreché non siano applicabili le disposizioni procedurali speciali della presente legge.

² Se fanno valere pretese civili, i congiunti godono degli stessi diritti della vittima.

Art. 84b ¹³⁴ Informazione della vittima e annuncio dei casi

¹ Alla prima occasione l'autorità informa compiutamente la vittima in merito ai suoi diritti e obblighi nel procedimento penale.

² Nella stessa occasione essa informa inoltre la vittima in merito a:

- a. l'indirizzo e i compiti dei consultori per le vittime di reati;
- b. la possibilità di chiedere diverse prestazioni dell'aiuto alle vittime;

¹²⁸ Originaria Sez. 11^{bis}, Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 23 mar. 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (RU **2008** 1607; FF **2005** 6351). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3911; FF **2015** 4945 6285).

¹²⁹ Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati (RU **1992** 2465; FF **1990** II 709). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3911; FF **2015** 4945 6285).

¹³⁰ Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3911; FF **2015** 4945 6285).

¹³¹ Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3911; FF **2015** 4945 6285).

¹³² Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3911; FF **2015** 4945 6285).

¹³³ RS **312.5**

¹³⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3911; FF **2015** 4945 6285).

- c. il termine per la presentazione di una domanda d'indennizzo e di riparazione morale;
- d. il diritto di cui all'articolo 92a CP¹³⁵ di chiedere di essere informata sulle decisioni e sui fatti relativi all'esecuzione di una pena o di una misura a carico del condannato.

³ L'autorità trasmette a un consultorio il nome e l'indirizzo della vittima se quest'ultima vi acconsente.

⁴ Se residente in Svizzera, chi è vittima di un reato all'estero può rivolgersi a una rappresentanza svizzera o a un ente incaricato della protezione consolare svizzera. Questi enti informano la vittima e, con il suo consenso, ne comunicano nome e indirizzo a un consultorio.

Art. 84c Protezione della personalità della vittima

¹ In ogni fase del procedimento le autorità tutelano i diritti della personalità della vittima.

² Al di fuori di un procedimento giudiziario pubblico, autorità e privati possono rendere nota l'identità della vittima soltanto se necessario nell'interesse del perseguimento penale o se la vittima lo consente.

³ Se la vittima lo domanda, le autorità le evitano di incontrare l'imputato. In tal caso, garantiscono in altro modo all'imputato il diritto di essere sentito. Un confronto può essere ordinato se il diritto dell'imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo oppure se un interesse preponderante del perseguimento penale lo esige imperativamente.

Art. 84d¹³⁶ Vittime di reati contro l'integrità sessuale

Le vittime di reati contro l'integrità sessuale possono esigere che:

- a. in ogni fase del procedimento siano interrogate da una persona del loro stesso sesso;
- b. del tribunale giudicante faccia parte almeno una persona del loro stesso sesso;
- c. un'eventuale traduzione dell'interrogatorio sia fatta da una persona del loro stesso sesso, sempre che sia possibile senza ritardare indebitamente il procedimento;
- d. un confronto con l'imputato può essere ordinato contro la loro volontà soltanto se il diritto dell'imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo.

¹³⁵ RS 311.0

¹³⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. II 10 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

Art. 84e Assistenza e facoltà di non rispondere

¹ La vittima interrogata in qualità di testimone o di persona informata sui fatti può farsi accompagnare da una persona di fiducia.

² La vittima può farsi inoltre accompagnare anche da un patrocinatore legale. Se necessario per la tutela dei suoi diritti, il presidente del tribunale le designa un patrocinatore d'ufficio.

³ La vittima può altresì rifiutarsi di rispondere a domande inerenti alla sua sfera intima.

Art. 84f¹³⁷**Art. 84g**¹³⁸ Pretese civili

¹ La responsabilità della Confederazione per danni subiti è retta dall'articolo 135 della legge militare del 3 febbraio 1995¹³⁹ o dall'articolo 3 della legge del 14 marzo 1958¹⁴⁰ sulla responsabilità.

² Se lo domanda, la vittima che non sia legittimata a far valere pretese civili secondo l'articolo 163 dinanzi ai tribunali militari o vi rinunci dev'essere convocata al dibattimento. Essa non è però tenuta a comparire, eccetto che sia convocata in veste di testimone o di persona informata sui fatti. In tal caso, le spettano unicamente i diritti in materia d'informazione.

Art. 84h Misure speciali per la protezione dei minorenni

¹ Ai sensi del presente articolo il termine minorenne designa la vittima che al momento dell'interrogatorio o del confronto non ha ancora compiuto i 18 anni.

² Il primo interrogatorio del minorenne deve svolgersi al più presto possibile.

³ L'autorità può escludere dal procedimento la persona di fiducia che potrebbe esercitare un influsso determinante sul minorenne.

⁴ Qualora appaia che l'interrogatorio o il confronto potrebbero esporre il minorenne a una grave pressione psicologica, sono applicabili le seguenti regole:

- a. un confronto con l'imputato può essere ordinato soltanto se il minorenne lo domanda espressamente oppure se il diritto dell'imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo;
- b. nel corso dell'intero procedimento il minorenne non può essere interrogato più di due volte;

¹³⁷ Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 2016, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3911; FF **2015** 4945 6285).

¹³⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3911; FF **2015** 4945 6285).

¹³⁹ RS **510.10**

¹⁴⁰ RS **170.32**

- c. si procede a un secondo interrogatorio soltanto se nel corso del primo le parti non hanno potuto esercitare i loro diritti oppure se ciò è indispensabile nell'interesse delle indagini o del minorenni; per quanto possibile, il secondo interrogatorio è effettuato dalla stessa persona che ha svolto il primo;
- d. gli interrogatori sono effettuati da un funzionario inquirente appositamente formato e in presenza di uno specialista; qualora non si proceda a un confronto, gli interrogatori sono registrati su supporto audiovisivo;
- e. le parti esercitano i loro diritti per il tramite di chi interroga;
- f. chi interroga e lo specialista riportano le loro osservazioni particolari in un rapporto.

Art. 84i Abbandono del procedimento

¹ A titolo eccezionale, l'autorità competente può abbandonare il procedimento se:

- a. l'interesse della vittima minorenne lo esige imperativamente e tale interesse prevale manifestamente sull'interesse dello Stato al perseguimento penale; e
- b. la vittima o, qualora la vittima sia incapace di discernimento, il suo rappresentante legale vi acconsente.

² In caso di abbandono del procedimento, l'autorità competente provvede affinché siano presi se del caso provvedimenti a tutela del minorenne interessato.

Sezione 11c:¹⁴¹ Accusatore privato

Art. 84j Definizione, condizioni e diritti procedurali

¹ È accusatore privato la parte lesa che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile.

² La querela è equiparata a tale dichiarazione.

³ La dichiarazione va fatta al giudice istruttore al più tardi alla conclusione dell'istruzione preparatoria.

⁴ Se la parte lesa non ha fatto di propria iniziativa una tale dichiarazione, il giudice istruttore gliene comunica la possibilità dopo l'apertura di un procedimento penale.

⁵ All'accusatore privato spettano i diritti procedurali di una parte.

Art. 84k Forma e contenuto della dichiarazione

¹ La parte lesa può presentare la dichiarazione per scritto oppure oralmente a verbale.

² Nella dichiarazione la parte lesa può, cumulativamente o alternativamente:

¹⁴¹ Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3911; FF **2015** 4945 6285).

- a. chiedere il perseguimento e la condanna del responsabile del reato (azione penale);
- b. far valere in via adesiva pretese di diritto privato desunte dal reato (azione civile).

Art. 84/ Rinuncia e ritiro

¹ La parte lesa può in ogni momento dichiarare, per scritto oppure oralmente a verbale, di rinunciare ai suoi diritti. La rinuncia è definitiva.

² Se non è espressamente delimitata, la rinuncia concerne sia l'azione penale sia l'azione civile.

Art. 84m Aveni causa

¹ Se la parte lesa muore senza aver rinunciato ai suoi diritti processuali quale accusatore privato, i suoi congiunti ai sensi dell'articolo 110 capoverso 1 CP¹⁴² subentrano nei suoi diritti nell'ordine della successibilità.

² Chi subentra per legge nei diritti della parte lesa è legittimato ad agire soltanto civilmente e dispone unicamente dei diritti processuali che concernono direttamente l'attuazione dell'azione civile.

Art. 84n Posizione giuridica

¹ L'accusatore privato è interrogato in qualità di persona informata sui fatti.

² L'accusatore privato è tenuto a deporre dinanzi al giudice istruttore e al giudice, nonché alla polizia se l'interrogatorio è effettuato su mandato del giudice istruttore.

³ Sono inoltre applicabili per analogia le disposizioni concernenti i testimoni, fatto salvo l'articolo 82.

Art. 84o Esclusione della legittimazione a ricorrere

L'accusatore privato non può impugnare una decisione riguardo alla sanzione inflitta.

Sezione 11d:¹⁴³ Terzi colpiti da una confisca

Art. 84p

Un terzo colpito da una confisca, se direttamente leso nei suoi diritti, fruisce dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella misura necessaria alla tutela dei suoi interessi.

¹⁴² RS 311.0

¹⁴³ Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3911; FF 2015 4945 6285).

Sezione 12: Periti

Art. 85 Periti

¹ Quando per chiarire le circostanze della causa siano necessarie conoscenze speciali, il giudice istruttore o il tribunale può rivolgersi a periti. Il loro compito deve essere delimitato.

² Ai periti dev'essere permesso di esaminare gli atti e concesso il diritto di assistere all'assunzione delle prove e, per chiarire le circostanze della causa, di porre domande ai testimoni e all'imputato.

Art. 86 Obbligo del segreto

I periti sottostanno al segreto d'ufficio giusta l'articolo 320 CP¹⁴⁴.

Art. 87 Nomina

La nomina è comunicata per scritto ai periti, con menzione dell'articolo 89. I periti devono essere avvertiti delle conseguenze penali della falsa perizia.

Art. 88 Astensione e ricusazione

Ai periti si applicano per analogia le disposizioni sull'astensione e la ricusazione dei membri del tribunale.

Art. 89 Obbligo di accettare il mandato

Il giudice può obbligare il perito ad accettare il mandato soltanto se speciali circostanze lo esigono. Il perito può però rifiutare il mandato per i motivi che gli consentirebbero di rifiutare la testimonianza.

Art. 90 Comportamento indebito

¹ Al perito che, tenuto ad accettare il mandato, rifiuta senza grave motivo di fare la perizia o che, senza sufficiente motivazione, non consegna la perizia o non la consegna a tempo debito o, senza giustificazione, non ottempera a una citazione sono addossate le spese cagionate dal suo comportamento. Egli può inoltre essere punito con una multa disciplinare fino a 300 franchi.

² Questi provvedimenti sono revocati in caso di successiva e sufficiente giustificazione.

Art. 91 Presentazione della perizia

Il giudice decide se la perizia dev'essere presentata per scritto o verbalmente e ne fissa il termine.

¹⁴⁴ RS 311.0

Art. 92 Nuova perizia

Se una perizia è lacunosa o se vi sono contraddizioni tra più perizie, il giudice può ordinare che la perizia sia completata o ne venga fatta una nuova dai medesimi o da altri periti.

Art. 93 Indennità

I periti hanno diritto di essere indennizzati secondo le norme emanate dal Consiglio federale.

Sezione 13: Ispezione**Art. 94**

¹ È ordinata un'ispezione ogni qualvolta essa possa contribuire a chiarire le circostanze della causa.

² All'imputato dev'essere dato modo di assistere all'ispezione. Testimoni, periti e persone chiamate a dare informazioni possono esservi convocate ed interrogate sul posto.

Sezione 14: Interpreti e traduttori**Art. 95** Incarico

¹ Quando persone che non padroneggiano la lingua nella quale si svolge il dibattimento devono partecipare ad un atto di procedura si ricorre se necessario a un interprete. Se di particolare importanza, la deposizione è verbalizzata integralmente anche nella lingua straniera.

² Per i sordi e per i muti si chiama un interprete se la scrittura non basta.

³ Per la traduzione di scritti in lingua straniera si ricorre se necessario a un traduttore.

Art. 96 Obbligo del segreto

Gli interpreti e i traduttori sottostanno al segreto d'ufficio giusta l'articolo 320 CP¹⁴⁵.

Art. 97 Conseguenze penali in caso di falsa traduzione

Interpreti e traduttori devono essere avvertiti delle conseguenze penali della falsa traduzione.

Art. 98 Astensione e ricsuazione

Agli interpreti e ai traduttori si applicano per analogia le disposizioni sull'astensione e la ricsuazione dei membri del tribunale.

¹⁴⁵ RS 311.0

Sezione 14a:¹⁴⁶ Protezione dei partecipanti al procedimento**Art. 98a¹⁴⁷** Principio

Se vi sono ragioni di ritenere che, partecipando al procedimento, un testimone, una persona chiamata a dare informazioni, un imputato, un perito, un interprete o un traduttore (partecipanti al procedimento) possa esporre a un pericolo se stesso oppure i suoi congiunti ai sensi dell'articolo 75 lettere a o a^{abis}, il giudice istruttore o il presidente del tribunale adotta adeguate misure di protezione.

Art. 98b Garanzia della tutela dell'anonimato

1. Condizioni

La tutela dell'anonimato nei confronti di persone che potrebbero arrecare loro danno può essere garantita d'ufficio o dietro richiesta ai testimoni o alle persone chiamate a dare informazioni:

- a.¹⁴⁸ se sono oggetto del procedimento reati punibili con più di cinque anni di pena detentiva; e
- b.¹⁴⁹ se sembra verosimile che, mediante la deposizione, i testimoni o le persone chiamate a dare informazioni espongano se stessi oppure congiunti ai sensi dell'articolo 75 lettere a o a^{abis} a un serio pericolo di subire un grave pregiudizio nei beni giuridici penalmente protetti.

Art. 98c 2. Procedura

¹ La garanzia della tutela dell'anonimato è concessa dal giudice istruttore o dal presidente del tribunale. Essa dev'essere approvata dal presidente del tribunale militare di cassazione.

² Entro 30 giorni dalla concessione della garanzia dev'essere presentata al presidente del tribunale militare di cassazione una domanda con tutti i dettagli necessari alla valutazione della legalità della garanzia. Il presidente può chiedere informazioni e prove supplementari.

³ Se l'approvazione non viene chiesta entro 30 giorni o viene negata, le deposizioni acquisite sotto l'egida della garanzia della tutela dell'anonimato non possono essere utilizzate nel procedimento; i pertinenti verbali sono tolti dagli atti, sono conservati separatamente sotto chiave sino a quando il procedimento è concluso e passato in giudicato, dopodiché sono distrutti. Un'audizione davanti al tribunale sotto l'egida della

¹⁴⁶ Introdotta dal n. I della LF del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU **2004** 2691; FF **2003** 671).

¹⁴⁷ Nuovo testo giusta l'all. n. 23 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

¹⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 701; FF **2007** 7545).

¹⁴⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 23 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

garanzia della tutela dell'anonimato non è ammessa prima della pertinente approvazione.

⁴ Se il presidente del tribunale militare di cassazione ha dato la sua approvazione, la garanzia della tutela dell'anonimato vincola in modo irrevocabile tutte le autorità che si occupano del caso. La persona protetta può tuttavia rinunciare alla tutela dell'anonimato.

Art. 98d 3. Misure

¹ Per adempiere la garanzia della tutela dell'anonimato, il giudice istruttore o il presidente del tribunale può:

- a. svolgere audizioni in assenza delle parti;
- b. verificare in assenza delle parti le generalità della persona da interrogare;
- c. svolgere l'audizione senza rivelare il nome della persona interrogata;
- d. modificare l'aspetto o la voce della persona da interrogare oppure celare quest'ultima alla vista;
- e. nel corso del dibattimento, in luogo dell'audizione dare lettura delle deposizioni rilasciate dinanzi al giudice istruttore dalla persona da interrogare;
- f. limitare il diritto di consultare gli atti;
- g. nel corso del dibattimento, svolgere l'audizione per scritto anziché oralmente.

² Il giudice istruttore o il presidente del tribunale stabilisce quali di queste misure siano appropriate e adeguate, per quali persone valgono e per quale periodo di tempo sono adottate; è consentito limitare i diritti della difesa solo nella misura in cui risulti necessario alla protezione della persona da interrogare.

³ Il giudice istruttore o il presidente del tribunale che interroga una persona alla quale è stata garantita la tutela dell'anonimato adotta previamente le misure atte a impedire scambi o sostituzioni di persona.

⁴ Egli può ordinare altre misure di sostegno o di protezione a favore della persona da interrogare sempre che non ne derivi alcuna limitazione dei diritti delle parti.

Sezione 15: Difensori

Art. 99 Ammissione; dovere

¹ Possono fungere da difensori i cittadini svizzeri titolari di una patente cantonale di avvocato e iscritti nel registro degli avvocati.¹⁵⁰

² Ogni militare appartenente a un corpo di truppa o a una formazione sottostante alla giurisdizione del tribunale, titolare di una patente cantonale di avvocato e iscritto nel

¹⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).

registro degli avvocati, è tenuto su ordine del presidente del tribunale ad assumere la difesa d'ufficio.¹⁵¹

³ I tribunali militari allestiscono ogni anno un elenco dei difensori d'ufficio.

⁴ Nei procedimenti penali in cui le circostanze della causa devono essere tenute segrete per ragioni inerenti alla difesa nazionale o alla sicurezza dello Stato, il presidente del tribunale può ricusare il difensore designato dall'imputato. L'imputato dev'essere invitato a designare un altro difensore. Il presidente del tribunale deve avvertire il difensore delle prescrizioni militari sul mantenimento del segreto.

Capitolo 2: Svolgimento della procedura

Sezione 1: Misure preliminari

Art. 100 Misure della truppa

¹ Quando è stato commesso un reato di competenza della giurisdizione militare, il capo che esercita il comando nel luogo del reato, o un ufficiale o sottufficiale idoneo da lui designato, prende le misure necessarie per impedire la fuga dell'indiziato, raccogliere le tracce del reato e assicurare le prove. In quanto necessario, dev'essere chiesta la collaborazione degli organi della polizia militare o civile.

² Le misure prese, nonché le dichiarazioni essenziali dell'indiziato e delle altre persone interrogate, devono essere verbalizzate.

³ Dev'esserne fatto immediatamente rapporto al capo competente ad ordinare l'assunzione preliminare delle prove o l'istruzione preparatoria.

Art. 101 Competenza ad ordinare l'assunzione preliminare delle prove e l'istruzione preparatoria

¹ In caso di reati commessi durante il servizio militare sono competenti ad ordinare l'assunzione preliminare delle prove o l'istruzione preparatoria:

- a. nelle scuole, nei corsi di formazione e nei corsi: il comandante;
- b. nei servizi di truppa:
 1. nelle formazioni aggregate a un battaglione: il comandante di battaglione;
 2. nelle formazioni di piccole dimensioni in servizio autonomo: il rispettivo comandante;
 3. in tutti gli altri casi: il comandante della truppa o dello stato maggiore.¹⁵²

² Dopo l'assunzione preliminare delle prove, il giudice istruttore, se ritiene che ci si trovi in presenza di un reato perseguibile in giustizia ed il comandante non ordina

¹⁵¹ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).

¹⁵² Nuovo testo giusta il n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6989).

l'istruzione preparatoria, sottopone il caso all'uditore in capo. Questi decide definitivamente.

³ In caso di reati commessi fuori del servizio, la competenza ad ordinare l'assunzione preliminare delle prove o l'istruzione preparatoria spetta al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport o al servizio da lui designato.

Art. 102 Presupposti e scopo dell'assunzione preliminare delle prove

¹ Se i presupposti per l'istruzione preparatoria non sono adempiuti, è ordinata l'assunzione preliminare delle prove. Ciò vale soprattutto se:

- a. si debbano acquisire o completare mezzi di prova, segnatamente qualora l'autore sia sconosciuto e le circostanze della causa siano non chiarite o intricate;
- b. sia incerto se il reato debba essere represso in via disciplinare o dai tribunali militari.

² In caso di morte o di lesione grave di militari o civili, nonché in caso di gravi danni materiali, l'assunzione preliminare delle prove dev'essere ordinata anche qualora non vi sia stato reato.¹⁵³

Art. 103 Presupposti e scopo dell'istruzione preparatoria

¹ Se una persona è sospettata di aver commesso un reato e non entra in linea di conto una liquidazione del caso in via disciplinare, dev'essere ordinata l'istruzione preparatoria.

² L'istruzione preparatoria ha per scopo di stabilire se un reato è stato commesso. Devono essere chiarite tutte le circostanze che possano avere importanza per la sentenza giudiziaria o per la desistenza dal procedimento.

Art. 104 Procedura nell'assunzione preliminare delle prove

¹ L'assunzione preliminare delle prove è una procedura investigatoria eseguita nelle forme e con i mezzi dell'istruzione preparatoria.

² Il giudice istruttore redige un rapporto sui fatti accertati e sul loro apprezzamento giuridico e, secondo le risultanze, propone all'autorità competente:

- a. di ordinare l'istruzione preparatoria;
- b. di liquidare il caso in via disciplinare;
- c. di non dar seguito al procedimento.

³ Prima della chiusura dell'assunzione preliminare delle prove, alla parte lesa dev'essere offerta l'opportunità di chiedere che sia un tribunale a decidere. Lo stesso diritto le spetta anche in caso di non luogo a procedere. Se la parte lesa chiede la decisione di un tribunale, il giudice istruttore propone che si proceda all'istruzione preparatoria. Se

¹⁵³ Nuovo testo giusta il n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6989).

la sua proposta non è accolta, trasmette gli atti all'uditore in capo affinché questi decida conformemente all'articolo 101 capoverso 2.¹⁵⁴

Art. 105 Ordine di inchiesta

¹ L'ordine di procedere all'assunzione preliminare delle prove o all'istruzione preparatoria è dato per scritto. In casi urgenti, può essere dato oralmente con immediata conferma scritta. Al giudice istruttore devono essere trasmessi i processi verbali e gli elementi di prova.

² L'ordine deve contenere una breve esposizione dei fatti e designare esattamente l'indiziato o imputato.

³ Se vi è dubbio sulla competenza, il giudice istruttore prende soltanto le misure urgenti e trasmette gli atti all'uditore in capo.

Art. 106 e 107¹⁵⁵

Art. 108 Esecuzione

¹ L'assunzione preliminare delle prove e l'istruzione preparatoria sono eseguite senza indugio.

² Esse non sono pubbliche.

³ L'indiziato o imputato può essere chiamato ad assistere all'audizione di testimoni e periti.

Art. 109 Patrocinio

¹ L'imputato può farsi assistere da un difensore già durante l'istruzione preparatoria. Dev'essere avvertito di questo diritto in occasione del primo interrogatorio.

² In caso di gravi imputazioni o in casi intricati, il presidente del tribunale militare, a richiesta dell'imputato o su proposta del giudice istruttore, designa un difensore d'ufficio nell'istruzione preparatoria, salvo che l'imputato non ne abbia già scelto uno di fiducia. Se gravi motivi non vi si oppongono, è tenuto conto del desiderio dell'imputato di scegliersi un determinato difensore d'ufficio fra quelli elencati dal tribunale.

Art. 110 Diritti del difensore

¹ Il difensore ha diritto di proporre atti d'inchiesta. Per quanto non ne sia pregiudicato lo scopo dell'istruzione, il difensore dev'essere autorizzato anche a prendere conoscenza degli atti e ad assistere all'audizione di testimoni e periti e a ispezioni.

¹⁵⁴ Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 23 mar. 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (RU **2008** 1607; FF **2005** 6351). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3911; FF **2015** 4945 6285).

¹⁵⁵ Abrogati dall'all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

² Se lo scopo dell'istruzione lo esige, il giudice istruttore può, in via eccezionale, limitare o vietare per un tempo determinato ogni comunicazione tra il difensore e l'imputato incarcerato.

³ Chiusa l'istruzione preparatoria, il difensore può prendere conoscenza degli atti senza limitazioni. Egli può conferire liberamente con l'imputato.

Art. 111 Estensione dell'istruzione preparatoria

Ove occorra, il giudice istruttore estende d'ufficio l'istruzione preparatoria a persone e reati non menzionati nell'ordine di inchiesta. La decisione dev'essere notificata agli interessati.

Art. 112¹⁵⁶ Chiusura dell'istruzione preparatoria

Chiusa l'istruzione preparatoria, il giudice istruttore trasmette gli atti all'uditore per la messa in stato d'accusa, per la desistenza dal procedimento o per l'emissione di un decreto d'accusa. L'imputato e la parte lesa devono essere informati della chiusura dell'istruzione preparatoria.

Art. 113¹⁵⁷ Completamento dell'istruzione preparatoria

L'uditore, l'imputato e la parte lesa possono, entro un termine conveniente determinato dal giudice istruttore, domandare un completamento dell'istruzione preparatoria.

Art. 114 Accusa; decreto d'accusa

¹ Quando l'istruzione preparatoria fornisce sufficienti indizi per ammettere l'esistenza di un crimine o di un delitto, l'uditore emette senza indugio l'atto di accusa. Egli trasmette l'inserto con l'atto di accusa al presidente del tribunale militare, con copia dell'atto di accusa all'accusato e all'accusatore privato. La vittima che non si è costituita accusatore privato può chiedere una copia dell'atto di accusa.¹⁵⁸

² Se ne ritiene adempiuti i presupposti, l'uditore emette un decreto d'accusa secondo l'articolo 119.

Art. 115 Atto d'accusa

L'atto d'accusa contiene:

- a. i dati personali dell'accusato;
- b. la descrizione del fatto contestato all'accusato, con le sue caratteristiche legali;
- c. le disposizioni legali che comminano una pena per il fatto contestato;

¹⁵⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU **1992** 2465; FF **1990** II 709).

¹⁵⁷ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU **1992** 2465; FF **1990** II 709).

¹⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3911; FF **2015** 4945 6285).

- d. l'indicazione dei mezzi di prova;
- e. le eventuali domande di astensione o ricusazione presentate dall'uditore.

Art. 116¹⁵⁹ Desistenza dal procedimento e pronuncia di una pena disciplinare

¹ Se l'affare non dev'essere ulteriormente perseguito, l'uditore desiste dal procedimento.

² L'uditore desiste dal procedimento e infligge una pena disciplinare se riconosce la poca gravità del reato giusta il CPM¹⁶⁰ o considera il fatto una semplice mancanza di disciplina.¹⁶¹

³ L'uditore può pronunciare tutte le pene disciplinari. Per i membri del Corpo delle guardie di confine è fatto salvo l'articolo 183 capoverso 2 CPM; se del caso, l'affare è trasmesso all'organo competente ai fini dell'apertura di un procedimento disciplinare.

⁴ La decisione di desistenza, brevemente motivata, è notificata per scritto alle persone e alle autorità legittimate a ricorrere. La vittima che non si è costituita accusatore privato può chiedere una copia della decisione di desistenza.¹⁶²

^{4bis} Se non può essere debitamente notificata, la decisione di desistenza è da considerarsi tale anche senza pubblicazione nel Foglio ufficiale designato dalla Confederazione o dal Cantone se:

- a. il luogo di dimora del destinatario è ignoto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche;
- b. una notificazione è impossibile o comporta complicazioni straordinarie;
- c. il destinatario o il suo patrocinatore con domicilio o dimora abituale all'estero non hanno designato un recapito in Svizzera.¹⁶³

⁵ Quando la decisione di desistenza passa in giudicato, l'uditore trasmette gli atti all'Ufficio dell'uditore in capo affinché li conservi. Quest'ultimo provvede all'esecuzione dell'eventuale pena disciplinare pronunciata.

¹⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6989).

¹⁶⁰ RS 321.0

¹⁶¹ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).

¹⁶² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3911; FF 2015 4945 6285).

¹⁶³ Introdotto dall'all. n. 3 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

Art. 117 Spese e indennità

¹ Se l'istruzione è abbandonata, le spese sono sopportate dalla Confederazione. L'uditore può addossare alla persona punita disciplinarmente parte delle spese dell'istruzione.¹⁶⁴

² Le spese possono essere addossate totalmente o parzialmente all'imputato se questi ha provocato o intralciato l'istruzione con il proprio atteggiamento riprovevole.

³ Se ne fa domanda, all'imputato che ha beneficiato dell'abbandono dell'istruzione e non ha né provocato né intralciato gravemente il procedimento con atteggiamento riprovevole o leggerezza, l'uditore assegna:

- a. un'indennità a titolo di risarcimento per la carcerazione preventiva e altri pregiudizi sofferti;
- b. una congrua somma a titolo di riparazione, in caso di grave pregiudizio nelle sue relazioni personali;
- c. una congrua indennità per le spese d'avvocato.

⁴ La decisione sulle spese e sulle indennità, nonché eventualmente sulla revoca dei provvedimenti coercitivi adottati e sulla confisca di oggetti e di beni, è inserita nella decisione di desistenza.¹⁶⁵

Art. 118¹⁶⁶ Ricorso al tribunale militare e ricorso disciplinare¹⁶⁷

¹ Le decisioni di desistenza e d'indennizzo possono essere impugnate dall'imputato, dall'accusatore privato, dall'uditore in capo e da un terzo colpito da un'ordinanza di confisca mediante ricorso al tribunale militare. Gli articoli 197 e 199 si applicano per analogia.¹⁶⁸

² ...¹⁶⁹

³ Le pene disciplinari inflitte dall'uditore possono essere impugnate dalla persona punita mediante ricorso disciplinare alla sezione del tribunale militare d'appello competente conformemente agli articoli 209–213 CPM^{170, 171}

¹⁶⁴ Per. introdotto dal n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU **2004** 921; FF **2002** 6989).

¹⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3911; FF **2015** 4945 6285).

¹⁶⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime dei reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU **1992** 2465; FF **1990** II 709).

¹⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU **2004** 921; FF **2002** 6989).

¹⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3911; FF **2015** 4945 6285).

¹⁶⁹ Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 2016, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3911; FF **2015** 4945 6285).

¹⁷⁰ RS **321.0**

¹⁷¹ Introdotto dal n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU **2004** 921; FF **2002** 6989).

Sezione 2: Decreto d'accusa

Art. 119 Presupposti

¹ L'uditore emana un decreto d'accusa se:

- a. ritiene appropriata:
 1. una pena detentiva di 30 giorni al massimo,
 2. una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere al massimo,
 - 3.¹⁷² ...
 4. una multa di 5000 franchi al massimo,
 5. un cumulo delle pene secondo i numeri 1-4; e
- b. l'imputato ammette i fatti o questi sono sufficientemente accertati.¹⁷³

^{1bis} Nel decreto d'accusa, l'uditore può parimenti decidere sulla revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'articolo 40 CPM¹⁷⁴ se la pena con la condizionale o la condizionale parziale, sommata alla nuova pena, non eccede i limiti di cui al capoverso 1 lettera a.¹⁷⁵

² La procedura del decreto d'accusa non ha luogo:

- a. in caso di reati contro l'onore;
- b.¹⁷⁶ se, fatto salvo il capoverso 1^{bis}, si deve decidere su una revoca della sospensione condizionale (art. 40 CPM) oppure su un ripristino dell'esecuzione (art. 89 CP¹⁷⁷);
- c.¹⁷⁸ se l'imputato è d'ignota dimora o non ha indicato alcun recapito in Svizzera;
- d.¹⁷⁹ se devono essere decise pretese civili contestate;
- e.¹⁸⁰ se entra in linea di conto una degradazione (art. 35 CPM), un'esclusione dall'esercito (art. 48 e 49 CPM) o una misura secondo gli articoli 47, 50 o 50b CPM, oppure se è prevista l'espulsione (art. 49a e 49a^{bis} CPM).

¹⁷² Abrogato dall'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 1249; FF **2012** 4181).

¹⁷³ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 701; FF **2007** 7545).

¹⁷⁴ RS **321.0**

¹⁷⁵ Introdotto dal n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 701; FF **2007** 7545).

¹⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 701; FF **2007** 7545).

¹⁷⁷ RS **311.0**

¹⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 701; FF **2007** 7545).

¹⁷⁹ Introdotta dall'all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU **1992** 2465; FF **1990** II 709).

¹⁸⁰ Introdotta dal n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti) (RU **2009** 701; FF **2007** 7545). Nuovo testo giusta

Art. 120 Forma e contenuto

Il decreto d'accusa dev'essere scritto e brevemente motivato. Esso contiene:

- a. i dati personali dell'accusato;
- b. la fattispecie;
- c. i fatti in cui sono stati ravvisati gli elementi del reato;
- d. l'apprezzamento giuridico del fatto
- e. i motivi della misura della pena;
- f. il dispositivo;
- fbis,¹⁸¹ la decisione sulla revoca della sospensione condizionale (art. 119 cpv. 1^{bis}) e una breve motivazione;
- g. la decisione sulle spese e indennità (art. 151), nonché sulle pretese di diritto civile riconosciute alla parte lesa;
- gbis,¹⁸² la decisione sulla revoca dei provvedimenti coercitivi adottati e sulla confisca di oggetti e di beni;
- h. la menzione ch'esso diviene esecutivo se, entro dieci giorni, non è interposta opposizione scritta presso l'uditore;
- i. la data, nonché la firma dell'uditore.

Art. 121¹⁸³ Notificazione

¹ Il decreto d'accusa è notificato per scritto alle persone e alle autorità legittimate a fare opposizione. Se non può essere notificato alla persona punita, si dà luogo alla procedura ordinaria.

² La vittima che non si è costituita accusatore privato può chiedere una copia del decreto d'accusa.

Art. 122 Opposizione

¹ Entro dieci giorni dalla notificazione, la persona punita, l'accusatore privato, l'uditore in capo e il terzo colpito da un'ordinanza di confisca possono opporsi per scritto al decreto d'accusa presso l'uditore.¹⁸⁴

l'all. n. 7 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 2329; FF **2013** 5163).

¹⁸¹ Introdotta dal n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 701; FF **2007** 7545).

¹⁸² Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3911; FF **2015** 4945 6285).

¹⁸³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3911; FF **2015** 4945 6285).

¹⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3911; FF **2015** 4945 6285).

² Se l'opposizione è fatta in tempo utile, si dà luogo alla procedura ordinaria. Il decreto d'accusa sostituisce l'atto di accusa.

³ L'opposizione diretta unicamente contro la decisione sulle spese, sull'indennità o sulla confisca di oggetti e di beni deve contenere conclusioni motivate. Il tribunale pronuncia senza dibattimenti.¹⁸⁵

Art. 123 Esecutorietà; ritiro dell'opposizione

¹ Se non è fatta opposizione o l'opposizione è ritirata, il decreto d'accusa acquista forza di sentenza cresciuta in giudicato.

² Il ritiro è possibile, il più tardi, fino all'inizio del dibattimento. Tuttavia, se l'opposizione è diretta unicamente contro la decisione sulle spese o sull'indennità, il ritiro è possibile fino alla decisione del tribunale.

³ Se la persona punita ritira l'opposizione, le spese possono esserle addossate.

Sezione 3: Atti preparatori per il dibattimento

Art. 124 Luogo e data del dibattimento

Ricevuti l'atto d'accusa e l'inserito, il presidente del tribunale militare fissa senz'indugio il luogo e la data del dibattimento. In casi complicati può far circolare fra i giudici tutti o parte degli atti.

Art. 125 Citazione dell'accusato

¹ Di regola, l'accusato dev'essere citato almeno dieci giorni prima del dibattimento; se incarcerato, almeno cinque giorni prima.

² La citazione indica i nomi dei giudici e del segretario.

Art. 125a¹⁸⁶ Pubblicazione

¹ La notificazione della citazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale designato dalla Confederazione o dal Cantone se:

- a. il luogo di dimora dell'accusato è ignoto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche;
- b. una notificazione è impossibile o comporta complicazioni straordinarie;
- c. l'accusato o il suo patrocinatore con domicilio o dimora abituale all'estero non hanno designato un recapito in Svizzera.

² La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.

¹⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3911; FF 2015 4945 6285).

¹⁸⁶ Introdotto dall'all. n. 3 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).

Art. 126 Giudici supplenti

Nel caso che il tribunale non potesse venir costituito coi giudici e i giudici supplenti disponibili, il presidente del tribunale militare designa giudici supplenti straordinari.

Art. 127 Difesa

¹ Nel dibattimento, l'accusato dev'essere assistito da un difensore.

² Se l'accusato non ha ancora scelto un difensore, né gliene è stato designato uno d'ufficio durante l'istruzione preparatoria, il presidente del tribunale militare gli assegna un termine per designarlo.

³ Se il termine è trascorso senza che l'accusato abbia fatto la sua scelta oppure se il difensore designato non è in grado di prestare il suo ufficio, il presidente nomina un difensore d'ufficio. Se gravi motivi non vi si oppongono, è tenuto conto del desiderio dell'accusato di scegliersi un determinato difensore d'ufficio fra quelli elencati dal tribunale.

⁴ Designato il difensore, il presidente assegna all'accusato un congruo termine per presentare eventuali domande di rikusazione e per indicare i suoi mezzi di prova.

Art. 128 Assunzioni di prove

¹ Il presidente del tribunale militare può ordinare d'ufficio la citazione di testimoni e periti e altre assunzioni di prove.

² Il presidente può rifiutare di citare testimoni e periti e di ordinare assunzioni di prove se non li ritiene pertinenti. In questo caso, la parte interessata ha il diritto di rinnovare la sua domanda all'inizio del dibattimento.

³ Il presidente notifica per scritto le sue decisioni alle parti.

Art. 129 Assunzione anticipata delle prove

¹ Se si prevede che una prova non potrà essere assunta nel dibattimento, per esempio a cagione della malattia di un testimone o di un perito, o se è indicato di far eseguire prima del dibattimento un'ispezione da parte dell'autorità giudiziaria, il presidente del tribunale militare procede lui stesso a questa assunzione di prove o ne incarica uno o più giudici.

² Se possibile, alle parti è data facoltà di assistere all'assunzione delle prove. Se non vi assistono, il processo verbale deve essere comunicato loro prima del dibattimento.

Sezione 4: Dibattimento e sentenza**Art. 130** Partecipazione

¹ I giudici, i segretari, l'uditore, l'accusato e il difensore devono assistere all'intero dibattimento.

² Il presidente del tribunale militare può ordinare che l'accusato si assenti dal dibattimento, in particolare se si comporta in modo sconveniente o vi sia da temere che la conoscenza di una perizia medica gli possa essere di pregiudizio.

³ A richiesta, il presidente può eccezionalmente dispensare l'accusato dall'obbligo di comparire o permettergli di assentarsi dal dibattimento.

⁴ La procedura ordinaria può essere continuata anche quando l'accusato si assenta dal dibattimento senza il permesso del presidente.

Art. 131 Mancata comparizione dell'accusato

¹ Se l'accusato, debitamente citato, non si presenta né adduce sufficiente giustificazione, può essere ordinata la comparizione forzata.

² Se l'accusato non può essere tradotto dinanzi al tribunale o se si rinuncia alla comparizione forzata, si dà luogo alla procedura contumaciale.

Art. 132 Mancata comparizione di testimoni

¹ Se un testimone, debitamente citato, non si presenta né adduce sufficiente giustificazione, può essere ordinata la comparizione forzata. Ove questa non sia possibile, il tribunale, se ritiene necessaria la comparizione, aggiorna l'udienza a spese del testimone non comparso.

² L'articolo 81 è applicabile.

Art. 133 Assenza del difensore o di un perito

Se l'udienza dev'essere rinviata per causa dell'assenza, non giustificata, del difensore o di un perito, il tribunale può addossar loro le spese causate da questo rinvio.

Art. 133¹⁸⁷ Partecipazione dell'accusatore privato e di terzi

¹ Il presidente del tribunale militare può autorizzare l'accusatore privato, a sua richiesta, a non comparire personalmente se la sua presenza non è necessaria.

² Il terzo colpito da una proposta di confisca è libero dal comparire personalmente.

³ Se non compare personalmente, l'accusatore privato o il terzo colpito da una proposta di confisca può farsi rappresentare o presentare proprie richieste scritte.

Art. 134 Apertura del dibattimento

¹ Il presidente del tribunale militare apre il dibattimento.

² Egli comunica la composizione del tribunale e accerta la presenza delle parti.

¹⁸⁷ Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3911; FF **2015** 4945 6285).

Art. 135 Accertamento dell'identità; lettura dell'atto di accusa

¹ Il presidente del tribunale militare accerta l'identità dell'accusato.

² È data lettura dell'atto di accusa sempreché le parti non vi rinuncino.

Art. 136 Liquidazione d'opposizioni; incompetenza del tribunale

¹ In seguito, il tribunale pronuncia sulle opposizioni contro la sua composizione o contro la competenza per materia, sulle domande di completamento dei mezzi di prova, nonché sulle eccezioni di prescrizione e sulle questioni pregiudiziali concernenti la possibilità o l'ammissibilità del dibattimento.

² Il tribunale pronuncia d'ufficio la sua incompetenza quando il caso non soggiace alla giurisdizione militare. Le decisioni prese dal Tribunale penale federale in virtù dell'articolo 223 CPM¹⁸⁸ vincolano il tribunale e le parti.¹⁸⁹

Art. 137 Interrogatorio dell'accusato

¹ Il presidente del tribunale militare interroga l'accusato sulle sue condizioni personali e militari nonché sul fatto contestatogli nell'atto di accusa. A richiesta di un giudice, dell'uditore o del difensore, pone ulteriori domande per chiarire le circostanze della causa.

² Se l'accusato ammette il fatto e la sua confessione è fededegna, il tribunale, con il consenso delle parti, può abbreviare la procedura probatoria.

Art. 138 Produzione di elementi probatori; esame dei testimoni

¹ Il presidente del tribunale militare produce al tribunale gli elementi probatori e esamina i testimoni nell'ordine da lui stabilito. Prima di esaminarli, li avverte dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali della falsa testimonianza.

² Dopo l'esame di ciascun testimone, i giudici e le parti hanno il diritto di porre altre domande per chiarire le circostanze della causa.

³ I testimoni le cui deposizioni siano contraddittorie possono essere messi a confronto.

Art. 139 Contraddizioni; lacune mnemoniche

¹ Per costatare o togliere le contraddizioni fra le diverse deposizioni si possono ripetere interrogatori o dare completa o parziale lettura dei processi verbali dell'istruzione.

² Se un testimone non ricorda più o non ricorda esattamente una circostanza a proposito della quale ha già precedentemente deposto, si può dare completa o parziale lettura dei pertinenti processi verbali.

¹⁸⁸ RS 321.0

¹⁸⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 2133; FF 2001 3764).

Art. 140 Audizione di periti

Di regola, i periti sono interrogati dopo i testimoni.

Art. 141 Lettura di documenti probatori

¹ È data lettura dei documenti probatori essenziali.

² L'audizione di testimoni, periti e coaccusati può essere surrogata dalla lettura dei processi verbali delle loro precedenti deposizioni se:

- a. la persona che dev'essere udita è nel frattempo deceduta;
- b. la citazione era impossibile per ignota dimora;
- c. l'audizione nel corso del dibattimento non è possibile per altri motivi;
- d. si tratta di deposizioni che non sono di decisiva importanza per la pronuncia della sentenza.

Art. 142 Nuove proposte di prova

¹ Le parti possono presentare nuove proposte di prova fino all'esaurimento della procedura probatoria.

² Il tribunale vigila tuttavia affinché il dibattimento non sia prolungato senza necessità.

Art. 143 Interruzione o aggiornamento del dibattimento

¹ Il tribunale può, d'ufficio o a domanda di una parte, interrompere o aggiornare il dibattimento per nuove assunzioni di prove, per la sostituzione o il completamento dell'atto di accusa o per altri gravi motivi, nonché per la connessa preparazione delle arringhe delle parti.

² In caso di interruzione di una certa durata, il dibattimento dev'essere ripetuto, salvo rinuncia esplicita delle parti.

Art. 144¹⁹⁰ Arringhe

¹ Chiusa la procedura probatoria, le parti espongono e motivano le loro proposte. Si procede alle arringhe nell'ordine seguente:

- a. uditore;
- b. accusatore privato;
- c. terzi colpiti da una proposta di confisca (art. 51–53 CPM¹⁹¹);
- d. difensore dell'accusato.

² Le parti hanno diritto a una seconda arringa.

³ Concluse le arringhe, l'accusato ha diritto all'ultima parola..

¹⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3911; FF 2015 4945 6285).

¹⁹¹ RS 321.0

Art. 145 Sentenza

¹ La sentenza pronuncia l'assoluzione o la condanna.

² Se, per ragioni di procedura, l'accusato non può essere giudicato, il procedimento è sospeso.

Art. 146 Pronuncia della sentenza

¹ Il tribunale valuta liberamente le prove, secondo la convinzione ch'esso si è fatta durante il dibattimento.

² La sentenza è pronunciata a semplice maggioranza di voti. Ciò vale anche per le decisioni incidentali.

³ ...¹⁹²

Art. 147 Oggetto della sentenza

La sentenza ha per oggetto il fatto indicato nell'atto di accusa. Nell'apprezzamento di questo fatto, il tribunale può tener conto soltanto delle risultanze del dibattimento.

Art. 148 Mutamento della qualificazione giuridica

¹ Il tribunale non è tenuto, quanto alla valutazione giuridica del fatto, a conformarsi all'opinione su cui si fonda l'accusa.

² Una condanna in virtù di disposizioni penali non citate nell'atto di accusa è unicamente possibile qualora l'accusato sia stato previamente avvertito del mutamento della qualificazione giuridica e gli sia stata data la possibilità di difendersi.

³ Si procederà nello stesso modo quando nel corso del dibattimento si allegghino circostanze tali da aumentare la pena.

Art. 149 Caso poco grave

¹ Il tribunale assolve l'accusato e gli infligge una pena disciplinare se riconosce la poca gravità del reato giusta il CPM¹⁹³ o considera il fatto una semplice mancanza di disciplina.¹⁹⁴ Il tribunale può addossare alla persona punita disciplinarmente parte delle spese dell'istruzione e del dibattimento.¹⁹⁵

² Il tribunale può pronunciare tutte le pene disciplinari. Per i membri del Corpo delle guardie di confine è fatto salvo l'articolo 183 capoverso 2 CPM; se del caso l'affare è

¹⁹² Abrogato dal n. II della LF del 20 mar. 1992, con effetto dal 1° set. 1992 (RU **1992** 1679; FF **1991** II 1216, IV 173).

¹⁹³ RS **321.0**

¹⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 701; FF **2007** 7545).

¹⁹⁵ Per. introdotto dal n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU **2004** 921; FF **2002** 6989).

trasMESSO all'organo competente ai fini dell'apertura di un procedimento disciplinare.¹⁹⁶

³ Nessuna pena disciplinare può più essere inflitta per il medesimo fatto per cui il tribunale ha condannato, punito disciplinarmente o assolto l'accusato.

Art. 150 Carcerazione di sicurezza

Il tribunale può far incarcerare il condannato o l'accusato assolto per irresponsabilità al fine di assicurare l'esecuzione di una pena detentiva¹⁹⁷ o di una misura.

Art. 151 Spese e indennità

¹ Le spese dell'istruzione e del dibattimento sono addossate al condannato. Per motivi speciali il tribunale può condonarle in tutto od in parte.

² Il tribunale decide se e in qual misura più condannati rispondono solidalmente.

³ Le spese possono, in tutto od in parte, essere addossate all'accusato assolto che abbia provocato o intralciato il procedimento con il proprio atteggiamento riprovevole.

⁴ Le indennità ai giudici, ai membri della giustizia militare, agli interpreti e ai traduttori sono a carico della Confederazione.¹⁹⁸

⁵ Il tribunale pronuncia sulle domande d'indennità secondo le norme dell'articolo 117 capoverso 3.

⁶ Conformemente all'articolo 165a le spese procedurali possono essere addossate all'accusatore privato.¹⁹⁹

Art. 152 Notificazione verbale della sentenza

¹ Il presidente del tribunale militare notifica la sentenza alle parti in seduta pubblica leggendone il dispositivo e comunicandone i considerandi essenziali.

² Si prescinderà dal comunicare i considerandi che debbono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale o della sicurezza dello Stato.

³ Il presidente informa le parti sui rimedi giuridici.

Art. 153 Forma e contenuto della sentenza

¹ La sentenza dev'essere redatta per scritto. Essa indica il luogo e la data dei dibattimenti, i nomi dei giudici, del segretario, dell'uditore, dell'accusato e del suo difensore, i reati designati nell'accusa, le conclusioni delle parti, nonché:

¹⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU **2004** 921; FF **2002** 6989).

¹⁹⁷ Nuova espr. giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 701; FF **2007** 7545).

¹⁹⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

¹⁹⁹ Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3911; FF **2015** 4945 6285).

- a. in caso di condanna:
 - 1. la fattispecie,
 - 2. i fatti in cui sono stati ravvisati gli elementi del reato,
 - 3. i motivi della misura della pena e delle misure,
 - 4. le disposizioni legali,
 - 5. il dispositivo;
- b. in caso di assoluzione:
 - 1. la fattispecie,
 - 2. la constatazione che il fatto contestato all'accusato non risulta provato o non è punibile,
 - 3. i motivi di eventuali misure,
 - 4. il dispositivo;
- c. in caso di assoluzione secondo l'articolo 149:
 - 1. la fattispecie,
 - 2. i fatti in cui sono stati ravvisati gli elementi della mancanza disciplinare,
 - 3. i motivi della misura della pena disciplinare,
 - 4. il dispositivo.

² La sentenza contiene inoltre la decisione motivata sulle spese e le indennità, se del caso sulla revoca dei provvedimenti coercitivi adottati, sulla confisca di oggetti e di beni e sulla pretesa di diritto civile dell'accusatore privato, nonché l'indicazione dei rimedi giuridici.²⁰⁰

³ La sentenza dev'essere firmata dal presidente del tribunale militare e dal segretario.

⁴ Gli errori di redazione o di calcolo e le sviste di cancelleria che non influiscono sul dispositivo o sul contenuto essenziale dei considerandi sono rettificati d'ufficio.

Art. 154 Notificazione di esemplari della sentenza

¹ Esemplari della sentenza sono notificati al difensore, per lui e per il condannato o l'assolto, all'accusatore privato²⁰¹, all'uditore, all'uditore in capo, al Cantone d'esecuzione e ai destinatari designati dal Consiglio federale.

² Le sentenze contenenti fatti che debbono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale o della sicurezza dello Stato sono notificate soltanto al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e all'uditore in capo. A richiesta, l'uditore e il difensore possono ottenere per consultazione un esem-

²⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3911; FF **2015** 4945 6285).

²⁰¹ Nuova espr. giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3911; FF **2015** 4945 6285). Di detta mod. è tenuto conto nelle disp. menzionate nella RU.

plare della sentenza. A richiesta, il condannato e, nella misura in cui la sentenza riguardi le sue pretese civili oppure possa influenzare il giudizio in merito a quest'ultime, l'accusatore privato saranno autorizzati a prenderne visione.²⁰²

³ Alla pubblicazione della sentenza si applica l'articolo 125a. È pubblicato soltanto il dispositivo.²⁰³

⁴ La vittima che non si è costituita accusatore privato può chiedere una copia della sentenza.²⁰⁴

Sezione 5: Procedura contumaciale e riapertura del procedimento

Art. 155 Prescrizioni particolari per il dibattimento e la sentenza

¹ Il dibattimento si svolge in assenza dell'accusato se questi non può essere tradotto dinanzi al tribunale o se si rinuncia alla sua comparizione forzata (art. 131 cpv. 2) ovvero nel caso in cui egli si metta nell'impossibilità di parteciparvi.

² Il tribunale aggiorna il dibattimento se la comparsa personale dell'accusato è indispensabile. Esso procede nondimeno alle assunzioni di prove che non consentono dilazione.

³ La sentenza pronuncia la condanna o l'assoluzione.

⁴ La sentenza contiene un riferimento agli articoli 156 e 157.

Art. 156 Domanda di revoca della sentenza contumaciale; effetti

¹ Quando il condannato in contumacia si presenta o viene arrestato, la polizia o il giudice istruttore gli consegnano la sentenza contumaciale motivata. Il condannato può, entro dieci giorni, chiedere la revoca della sentenza contumaciale. La domanda può essere presentata per scritto o con dichiarazione a verbale, senza addurne i motivi. Essa è ammissibile sempreché la pena non sia ancora prescritta. In questo caso, il presidente del tribunale militare può ordinare al giudice istruttore di completare l'istruzione preparatoria. Al termine, questi trasmette gli atti all'uditore.

² La domanda di revoca sospende l'esecuzione della sentenza contumaciale, salvo che il presidente del tribunale militare non disponga altrimenti.

³ Se il tribunale revoca la sentenza contumaciale, si procede al nuovo giudizio in procedura ordinaria.

²⁰² Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU **1992** 2465; FF **1990** II 709).

²⁰³ Introdotto dall'all. n. 3 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 3977; FF **2013** 6069).

²⁰⁴ Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3911; FF **2015** 4945 6285).

Art. 157 Rinuncia alla revoca della sentenza contumaciale

¹ Il condannato in contumacia che, avuto conoscenza della sentenza contumaciale, intende rinunciare alla revoca deve dichiararlo per scritto o oralmente a processo verbale. La rinuncia è definitiva.

² La rinuncia alla revoca della sentenza contumaciale è presunta quando il condannato in contumacia:

- a. entro dieci giorni dal ricevimento della sentenza contumaciale non chiede di essere nuovamente giudicato in procedura ordinaria;
- b. non ottempera ingiustificatamente alla citazione del tribunale per il nuovo dibattimento.

Art. 158 Dispensa nella procedura contumaciale

¹ Il cittadino svizzero residente all'estero e condannato in contumacia, se impossibilitato a venire in Svizzera per gravi motivi, segnatamente familiari, di salute, professionali o finanziari, può chiedere la revoca della sentenza contumaciale e il nuovo giudizio in procedura ordinaria, nonché la dispensa dalla partecipazione al dibattimento, fintanto che la pena non sia prescritta. Ambedue le domande devono essere motivate.

² Sulla domanda di dispensa pronuncia definitivamente il presidente del tribunale militare.

³ Se la domanda di dispensa è respinta, non vi è né revoca della sentenza contumaciale né nuovo giudizio in procedura ordinaria.

⁴ Sono riservate la ripresentazione della domanda per motivi non ancora invocati e l'attuazione della procedura secondo l'articolo 156 in caso di entrata in Svizzera.

Sezione 6:**Procedura in caso di revoca della sospensione condizionale o di ripristino dell'esecuzione**²⁰⁵**Art. 159** Dibattimento

¹ Se il tribunale militare o il tribunale militare d'appello deve pronunciarsi su una revoca della sospensione condizionale (art. 40 CPM²⁰⁶) o un ripristino dell'esecuzione (art. 89 CP²⁰⁷), dev'essere svolto un dibattimento. È fatto salvo l'articolo 119 capoverso 1^{bis}.²⁰⁸

²⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).

²⁰⁶ RS 321.0

²⁰⁷ RS 311.0

²⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).

² Il condannato dev'essere sentito; l'uditore e il difensore propongono e motivano le proprie conclusioni. Il condannato ha l'ultima parola.

³ Le disposizioni sul dibattimento e sulla sentenza (art. 130 segg.) s'applicano per analogia.

Sezione 7: ...

Art. 160 a 162²⁰⁹

Sezione 8: Pretese di diritto civile

Art. 163²¹⁰ Esercizio

¹ L'accusatore privato può far valere in via adesiva nel procedimento penale le sue pretese di diritto civile derivanti da un reato giudicato da un tribunale militare, per quanto la Confederazione non risponda dei danni in virtù dell'articolo 135 della legge militare del 3 febbraio 1995²¹¹ o dell'articolo 3 della legge del 14 marzo 1958²¹² sulla responsabilità.

² L'azione civile nel procedimento penale diventa pendente in giudizio dal momento della dichiarazione di cui all'articolo 84k capoverso 2 lettera b.

³ Se ritira l'azione civile prima del dibattimento di primo grado, l'accusatore privato può nuovamente promuoverla nel foro civile.

Art. 163a²¹³ Quantificazione e motivazione

¹ La pretesa fatta valere nell'azione civile deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione di cui all'articolo 84k e succintamente motivata per scritto indicando i mezzi di prova invocati.

² La quantificazione e la motivazione devono avvenire al più tardi in sede di arringa.

Art. 163b²¹⁴ Assunzioni di prove

¹ Il giudice istruttore raccoglie anche le prove necessarie al giudizio dell'azione civile, sempre che il procedimento non ne risulti ampliato o ritardato in maniera sostanziale.

²⁰⁹ Abrogati dal n. III della LF del 3 ott. 2003, con effetto dal 1° mar. 2004 (RU **2004** 921; FF **2002** 6989).

²¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3911; FF **2015** 4945 6285).

²¹¹ RS **510.10**

²¹² RS **170.32**

²¹³ Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3911; FF **2015** 4945 6285).

²¹⁴ Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3911; FF **2015** 4945 6285).

² Può subordinare al versamento di un anticipo delle spese da parte dell'accusatore privato la raccolta delle prove a sostegno in primo luogo dell'azione civile.

Art. 164²¹⁵ Competenza e procedura

¹ Il tribunale militare investito della causa penale statuisce sulla pretesa civile senza riguardo al valore litigioso.

² Al più tardi nella procedura dibattimentale di primo grado, all'imputato è data l'occasione di esprimersi sull'azione civile.

³ Il tribunale militare può dapprima giudicare la fattispecie penale e trattare in seguito le pretese civili.

⁴ Se il giudizio completo delle pretese civili esigesse un dispendio sproporzionato, il tribunale militare può limitarsi a prendere una decisione di principio sull'azione civile e per il rimanente rinviare l'accusatore privato al tribunale civile. Per quanto possibile, deve però giudicare integralmente le pretese di lieve entità.

⁵ Il riconoscimento dell'azione civile da parte dell'imputato è messo a verbale e menzionato nella decisione che conclude il procedimento.

Art. 164a²¹⁶ Garanzia per le pretese nei riguardi dell'accusatore privato

¹ A istanza dell'imputato, l'accusatore privato, purché non sia vittima, deve prestare garanzie per i dispendi prevedibili causati dalle sue conclusioni sugli aspetti civili se:

- a. non ha domicilio o sede in Svizzera;
- b. risulta insolubile, segnatamente se è stato dichiarato il fallimento nei suoi confronti, se è in corso una procedura concordataria o se vi sono attestati di carenza di beni;
- c. per altri motivi vi è da temere che le pretese dell'imputato siano seriamente compromesse o vanificate.

² Il presidente del tribunale decide definitivamente sull'istanza. Stabilisce l'entità della garanzia fissando un termine per prestarla.

³ La garanzia può essere prestata in contanti oppure per il tramite di una banca o assicurazione con stabile organizzazione in Svizzera.

⁴ Successivamente la garanzia può essere aumentata, ridotta o soppressa.

Art. 165 Ammissibilità del giudizio

Le pretese di diritto civile possono essere giudicate soltanto se l'accusato è condannato o punito dal tribunale in via disciplinare.

²¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3911; FF **2015** 4945 6285).

²¹⁶ Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3911; FF **2015** 4945 6285).

Art. 165a²¹⁷ Spese a carico dell'accusatore privato

¹ All'accusatore privato possono essere addossate le spese procedurali causate dalle sue istanze in merito agli aspetti civili se:

- a. il procedimento è stato abbandonato o l'accusato assolto;
- b. l'accusatore privato ritira l'azione civile prima che sia chiuso il dibattimento di primo grado;
- c. l'azione civile è stata respinta o rinviata al foro civile.

² In caso di reati a querela di parte, le spese procedurali possono essere addossate al querelante, qualora per condotta temeraria o negligenza grave abbia causato l'apertura del procedimento o ne abbia intralciato lo svolgimento, oppure all'accusatore privato se:

- a. il procedimento è stato abbandonato o l'accusato assolto; e
- b. l'accusato non è tenuto a rifondere le spese giusta l'articolo 151 capoverso 3.

Capitolo 3: Rimedi giuridici**Sezione 1: Reclamo****Art. 166** Ammissibilità

¹ È ammesso il reclamo contro le decisioni, le operazioni e le omissioni del giudice istruttore, come anche contro le decisioni d'incarcerazione, sequestro e perquisizione prese dal presidente del tribunale militare o del tribunale militare d'appello. Contro le decisioni riguardanti la condotta del processo il reclamo non è ammesso.

² Il reclamo può essere interposto dalle persone direttamente colpite.

Art. 167 Competenza

Pronunciano definitivamente:

- a. il presidente del competente tribunale militare sui reclami contro le decisioni d'incarcerazione del giudice istruttore;
- b. l'uditore in capo sui reclami contro le altre decisioni del giudice istruttore;
- c. il presidente del competente tribunale militare d'appello sui reclami contro le decisioni del presidente del tribunale militare;
- d. il presidente del tribunale militare di cassazione sui reclami contro le decisioni del presidente del tribunale militare d'appello.

²¹⁷ Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3911; FF **2015** 4945 6285).

Art. 168 Presentazione; termine

¹ Il reclamo dev'essere presentato all'autorità competente, con motivazione scritta, il più tardi cinque giorni dopo che la persona colpita ha avuto conoscenza della decisione o dell'operazione impugnabile. Il reclamo per denegata giustizia è ognora ammissibile.

² L'autorità di reclamo chiede immediatamente il parere alla controparte e ordina, se necessario, altre indagini.

Art. 169 Effetto sospensivo

Il reclamo ha effetto sospensivo soltanto se l'autorità di reclamo lo ordina.

Art. 170 Decisione del reclamo

Se il reclamo è accettato, l'autorità di reclamo prende le misure necessarie. Essa può in particolare revocare decisioni e impartire istruzioni alla controparte.

Art. 171 Spese

Le spese sono a carico della Confederazione. Esse possono essere addossate al reclamante se il reclamo è stato fatto con leggerezza.

Sezione 2: Appello**Art. 172** Ammissibilità

¹ L'appello è ammesso contro le sentenze dei tribunali militari, eccettuate quelle contumaciali.

² Se è impugnata unicamente la decisione su una pretesa di diritto civile, sulle spese e indennità o sulla confisca di oggetti e di beni, è ammesso soltanto il ricorso.²¹⁸

³ L'appello è inoltre ammesso contro le decisioni dei tribunali militari inerenti a una revoca della sospensione condizionale (art. 40 CPM²¹⁹) o a un ripristino dell'esecuzione (art. 89 CP²²⁰).²²¹

Art. 173 Legittimazione; effetto sospensivo

¹ L'appello può essere interposto dall'accusato o dal suo difensore e dall'uditore. L'uditore può ricorrere in appello anche a favore dell'accusato.

²¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3911; FF **2015** 4945 6285).

²¹⁹ RS **321.0**

²²⁰ RS **311.0**

²²¹ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 701; FF **2007** 7545).

^{1bis} L'accusatore privato può interporre appello se era già parte nella procedura e se la sentenza riguarda le sue pretese civili oppure può influenzare il giudizio in merito a quest'ultime.²²²

² L'appello sospende l'esecuzione della sentenza.

Art. 174 Presentazione; termine

¹ L'appello dev'essere dichiarato per scritto o oralmente al tribunale militare, entro cinque giorni dalla notificazione verbale della sentenza. Esso può limitarsi a una parte della sentenza.

² Il tribunale comunica alle parti la dichiarazione d'appello.²²³

Art. 175 Ritiro

¹ L'appello può essere ritirato per scritto o mediante dichiarazione a verbale, fino alla chiusura della procedura probatoria.

² L'accusato, o l'accusatore privato, che ritira l'appello sopporta di regola le spese.²²⁴

³ La decisione di stralcio dal ruolo è presa dal presidente del tribunale presso cui gli atti si trovano.

Art. 176 Trasmissione degli atti

Notificata alle parti la sentenza motivata per scritto, il presidente del tribunale militare trasmette gli atti al tribunale militare d'appello.

Art. 177 Osservanza del termine; ritardo

Il presidente del tribunale militare d'appello esamina se l'appello è stato interposto in tempo utile. Se lo ritiene tardivo, produce gli atti al tribunale, il quale decide in procedura scritta.

Art. 178 Preparazione del dibattimento

Il presidente del tribunale militare d'appello prepara il dibattimento e assegna alle parti un congruo termine per eventuali domande di ricusazione e proposte di prove. Scaduto il termine, fa circolare gli atti fra i giudici. Inoltre sono applicabili per analogia gli articoli 124 a 129.

²²² Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati (RU **1992** 2465; FF **1990** II 709). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3911; FF **2015** 4945 6285).

²²³ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU **1992** 2465; FF **1990** II 709).

²²⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU **1992** 2465; FF **1990** II 709).

Art. 179 Mancata comparizione dell'accusato o dell'accusatore privato²²⁵

¹ Se la citazione al dibattimento non può essere notificata all'accusato, o all'accusatore privato, o se questi, senza esserne stato dispensato e sebbene debitamente citato, non si presenta, il suo appello si ha per perento un'ora dopo il termine fissato per il dibattimento.²²⁶

² La perenzione è revocata se il contumace rende verosimile di non aver potuto senza sua colpa ottemperare alla citazione.

³ La domanda di revoca delle conseguenze della mancata comparizione dev'essere presentata al tribunale militare d'appello entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione inerente alla perenzione dell'appello.

⁴ La domanda che, per gravi motivi, non ha potuto essere presentata in tempo utile dev'essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento.

Art. 180 Traduzione dell'accusato; procedura contumaciale

Se l'uditore ha interposto appello e l'accusato, debitamente citato, non compare né adduce sufficiente giustificazione, può essere ordinata la comparizione forzata. Se l'accusato non può essere tradotto dinanzi al tribunale o se si rinuncia alla sua traduzione, si applicano le disposizioni sulla procedura contumaciale e sulla riapertura del procedimento.

Art. 181 Dibattimento

¹ Se necessario, il tribunale può, d'ufficio o a richiesta, interrompere o aggiornare il dibattimento.

² Nelle arringhe, l'appellante ha per primo la parola. Se più parti hanno interposto appello, la parola è data dapprima all'uditore e da ultimo all'accusato. Ogni parte ha il diritto di replicare. L'accusato ha l'ultima parola.²²⁷

³ Inoltre, al dibattimento dinanzi al tribunale militare d'appello s'applicano per analogia gli articoli 130, 132 a 134, 135 capoverso 1, 136 a 142, 145 a 147, 148 capoverso 1, 149, 150 e 152 a 154.

Art. 182 Cognizione

¹ Il tribunale militare d'appello giudica liberamente le circostanze di fatto e di diritto della causa. Esso non è vincolato dalle conclusioni delle parti.

² La sentenza non può essere modificata a pregiudizio dell'accusato se l'appello è stato interposto soltanto da costui, o dall'uditore esplicitamente a suo favore.

²²⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU **1992** 2465; FF **1990** II 709).

²²⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU **1992** 2465; FF **1990** II 709).

²²⁷ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU **1992** 2465; FF **1990** II 709).

Art. 183 Spese; indennità

¹ Se l'appello dell'accusato è accettato integralmente, le spese procedurali sono a carico della Confederazione. Negli altri casi, il tribunale militare d'appello ne decide secondo libero apprezzamento.

² Nello stesso modo il tribunale decide circa l'assegnazione di una congrua indennità per le spese d'avvocato, salvo che l'accusato sia stato assistito da un difensore d'ufficio. Se l'appello è stato interposto soltanto dall'accusatore privato, esso può essere condannato a rimborsare le spese alla cassa del tribunale.²²⁸

^{2bis} Se l'appello dell'accusatore privato è accettato integralmente o parzialmente, il tribunale può assegnargli un'indennità per le spese d'avvocato nella misura in cui esso non abbia beneficiato del patrocinio gratuito. Il condannato può essere costretto a rimborsare le spese alla cassa del tribunale.²²⁹

³ Sulle altre domande d'indennità il tribunale decide secondo l'articolo 117 capoverso 3.

⁴ Conformemente all'articolo 165a le spese procedurali possono essere addossate all'accusatore privato.²³⁰

Sezione 3: Cassazione**Art. 184** Ammissibilità

¹ Il ricorso per cassazione è ammesso contro:

- a. le sentenze dei tribunali militari d'appello e le decisioni con le quali essi si dichiarano incompetenti;
- b.²³¹ le decisioni dei tribunali militari d'appello inerenti a una revoca della sospensione condizionale (art. 40 CPM²³²) o a un ripristino dell'esecuzione (art. 89 CP²³³);
- c. le sentenze contumaciali dei tribunali militari.

² Nei casi della lettera b sono applicabili per analogia gli articoli 185 a 194.

Art. 185 Motivi di cassazione

¹ La cassazione è pronunciata se:

²²⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU **1992** 2465; FF **1990** II 709).

²²⁹ Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU **1992** 2465; FF **1990** II 709).

²³⁰ Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3911; FF **2015** 4945 6285).

²³¹ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 701; FF **2007** 7545).

²³² RS **321.0**

²³³ RS **311.0**

- a. il tribunale non fu regolarmente costituito;
- b. il tribunale si è, a torto, dichiarato competente o incompetente;
- c. durante il dibattimento sono state violate essenziali disposizioni procedurali così che ne sia risultato un pregiudizio per il ricorrente;
- d. la sentenza contiene una violazione della legge penale;
- e. la sentenza non è sufficientemente motivata;
- f. essenziali accertamenti di fatto della sentenza contrastano con l'esito della procedura probatoria.

² Per i motivi indicati nelle lettere a e c, la cassazione può essere chiesta soltanto se la parte ne ha formulato domanda o ha rilevato l'irregolarità durante il dibattimento.

Art. 186 Legittimazione; termini

¹ La cassazione può essere chiesta dall'accusato, dal difensore e dall'uditor. Se l'uditor vi rinuncia, questo diritto spetta all'uditor in capo.

^{1bis} L'accusatore privato può chiedere la cassazione se era già parte nella procedura e se la sentenza riguarda le sue pretese civili oppure può influenzare il giudizio in merito a quest'ultime.²³⁴

² Il ricorso per cassazione dev'essere annunciato per scritto al tribunale che ha giudicato, entro cinque giorni dalla notificazione verbale della sentenza.

³ Per l'uditor in capo, questo termine decorre dalla comunicazione scritta della sentenza. Durante il termine, egli può chiedere gli atti per consultarli. In questo caso, il termine per l'annuncio del ricorso ricomincia a decorrere dal ricevimento degli atti.

Art. 187 Scambio di scritti; effetto

¹ Ricevuto l'annuncio del ricorso per cassazione, il presidente del tribunale, notificando la sentenza motivata, assegna al ricorrente un termine di venti giorni per la motivazione scritta.

² Ricevuta la motivazione, il presidente del tribunale la comunica alla controparte assegnandole un termine di venti giorni per insinuare le proprie osservazioni. Infine, trasmette gli atti con le memorie ed il suo eventuale rapporto al presidente del tribunale militare di cassazione.

³ Il ricorso per cassazione sospende l'esecuzione della sentenza.

⁴ L'annuncio e il ritiro del ricorso per cassazione devono essere comunicati all'uditor in capo.

²³⁴ Introdotta dall'all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati (RU 1992 2465; FF 1990 II 709). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3911; FF 2015 4945 6285).

Art. 188 Preparazione della deliberazione

Il presidente del tribunale militare di cassazione fa circolare gli atti fra i membri del tribunale e prende le necessarie disposizioni per la deliberazione.

Art. 189 Ulteriore scambio di scritti; cognizione

¹ Non vi è dibattimento orale. Per contro può essere ordinato un ulteriore scambio di scritti.

² Il tribunale militare di cassazione esamina soltanto le conclusioni proposte.

³ Se la cassazione si fonda sull'articolo 185 capoverso 1 lettere a, b o c, si tiene conto soltanto dei fatti citati nel ricorso per cassazione.

⁴ Per i ricorsi per cassazione fondati sull'articolo 185 capoverso 1 lettere d, e o f, il tribunale militare di cassazione non è vincolato dalla motivazione del ricorso.

Art. 190 Giudizio

Se ritiene fondato il ricorso per cassazione, il tribunale militare di cassazione annulla la sentenza impugnata.

Art. 191 Rinvio

¹ Se annulla la sentenza, il tribunale militare di cassazione rinvia la causa per nuovo giudizio al tribunale di precedente istanza.

² Per motivi speciali, può deferire la causa anche a un altro tribunale di medesima istanza.

³ Se annulla la sentenza in applicazione dell'articolo 185 capoverso 1 lettera b, deferisce la causa all'autorità competente.

Art. 192 Nuovo giudizio

¹ Il nuovo giudizio deve fondarsi sui considerandi di diritto della sentenza del tribunale militare di cassazione.

² Il tribunale non può decidere a pregiudizio dell'accusato se il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto da costui, o esplicitamente a suo favore dall'uditore o dall'uditore in capo.

Art. 193²³⁵ Spese; indennità

Le spese e l'indennità sono stabilite conformemente all'articolo 183.

²³⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2465; FF 1990 II 709).

Art. 194 Proclamazione e notificazione della sentenza

¹ La data e il luogo della proclamazione della sentenza devono essere indicati alle parti. La comparizione è facoltativa.

² Per la notificazione della sentenza motivata s'applica l'articolo 154.

Sezione 4: Ricorso**Art. 195**²³⁶ Ammissibilità

Le decisioni dei tribunali militari e dei tribunali militari d'appello, contro cui non è ammesso l'appello o il ricorso per cassazione, possono essere impugnate mediante ricorso al tribunale militare di cassazione, segnatamente nei casi seguenti:

- a. esecuzione di pene sospese, dopo l'esecuzione di misure;
- b. diniego della riapertura del procedimento;
- c. decisione sulle pretese di diritto civile;
- d. decisione sulle spese e sulle domande d'indennità;
- e. confisca;
- f. carcerazione ordinata al momento della comunicazione della sentenza.

Art. 196²³⁷ Legittimazione

¹ Il ricorso può essere interposto dall'accusato, dal suo difensore e dall'uditore.

² L'accusatore privato può ricorrere nei casi previsti nell'articolo 195 lettere b–e.

³ Il terzo colpito da ordinanza di confisca può ricorrere in un caso previsto nell'articolo 195 lettera e.

Art. 197 Termine; procedura

¹ Il ricorso dev'essere presentato per scritto, con proposta e motivazione, al tribunale che ha pronunciato la decisione impugnata, entro venti giorni dalla comunicazione scritta della medesima. Il presidente assegna alla controparte un termine di venti giorni per insinuare le proprie osservazioni. Dopo di che, trasmette gli atti con le memorie e il suo eventuale rapporto al presidente del tribunale militare di cassazione.

² L'articolo 182 è applicabile per analogia. Tuttavia, in caso di ricorso giusta l'articolo 195 lettere e e f, il tribunale militare di cassazione è vincolato dalla decisione sui punti penali.

²³⁶ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 701; FF **2007** 7545).

²³⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3911; FF **2015** 4945 6285).

³ Non vi è dibattimento orale. Per contro può essere ordinato un ulteriore scambio di scritti.

Art. 198 Decisione

Se accetta il ricorso, il tribunale militare di cassazione può rinviare la causa per nuova decisione al tribunale di precedente istanza, o decidere lui stesso nel merito.

Art. 199²³⁸ Spese; indennità

Le spese e l'indennità sono stabilite conformemente all'articolo 183.

Sezione 5: Revisione

Art. 200 Motivi di revisione

¹ La revisione di un decreto d'accusa o di una sentenza esecutori può essere chiesta se:

- a. fatti o mezzi di prova che non erano noti al giudice nel precedente processo sono tali, di per sé od insieme con i fatti precedentemente accertati, da determinare l'assoluzione o una punizione notevolmente più mite del condannato, la condanna dell'accusato assolto o una condanna per un reato più grave;
- b. un reato ha influito sull'esito del precedente processo;
- c. dopo l'emanazione della sentenza è stata pronunciata una nuova sentenza penale inconciliabile con essa;
- d. dopo l'emanazione della sentenza, l'accusato assolto ha fatto una confessione fededegna;
- e. sono state violate le norme in materia di astensione o ricazione e questa violazione non ha potuto essere invocata precedentemente;

f.²³⁹ la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato in una sentenza definitiva che la Convenzione del 4 novembre 1950²⁴⁰ per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU), per quanto un indennizzo non sia atto a compensare le conseguenze della violazione e la revisione sia necessaria per ovviarvi; in tal caso, la domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni da quello in cui la sentenza o la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo è divenuta definitiva.

²³⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU **1992** 2465; FF **1990** II 709).

²³⁹ Introdotta dall'all. n. 16 della LF del 4 ott. 1991 (RU **1992** 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. i; FF **1991** II 413). Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU **2022** 289; FF **2021** 300, 889).

²⁴⁰ RS **0.101**

² Scaduto il termine di prescrizione, la revisione a pregiudizio dell'accusato assolto o del condannato è esclusa.

Art. 201 Pretese di diritto civile

¹ Per quanto concerne le pretese di diritto civile, la revisione può essere chiesta:

- a. nei casi previsti dall'articolo 200 lettere b a e;
- b. nei casi in cui non sono stati prodotti al tribunale fatti o elementi di prova di carattere decisivo, tali da determinare una valutazione diversa della pretesa di diritto civile.

² La revisione per i motivi indicati nel capoverso 1 lettera b dev'essere chiesta entro trenta giorni a contare da quello in cui sono stati scoperti. Essa non può più essere chiesta trascorsi dieci anni dall'intimazione della sentenza.

Art. 202 Legittimazione

Possono chiedere la revisione:

- a. l'uditore;
- b.²⁴¹ il condannato o, dopo la sua morte, i suoi parenti od affini in linea ascendente e discendente, i suoi fratelli e sorelle ed il coniuge o il partner registrato;
- c. il rappresentante legale del condannato;
- d.²⁴² l'accusatore privato, se era già parte nella procedura e nella misura in cui la sentenza riguardi le sue pretese civili oppure possa influenzare il giudizio in merito a quest'ultime;
- e.²⁴³ il terzo colpito da una confisca.

Art. 203 Domanda; effetto sospensivo

¹ La domanda di revisione dev'essere presentata per scritto al tribunale militare di casazione.

² Essa deve indicare i motivi e le prove che la giustificano.

³ Essa sospende l'esecuzione della sentenza soltanto se il presidente lo ordina.

⁴ ...²⁴⁴

²⁴¹ Nuovo testo giusta l'all. n. 23 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

²⁴² Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU **1992** 2465; FF **1990** II 709).

²⁴³ Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3911; FF **2015** 4945 6285).

²⁴⁴ Abrogato dal n. II della LF del 20 mar. 1992, con effetto dal 1° set. 1992 (RU **1992** 1679; FF **1991** II 1216, IV 173).

Art. 204 Difesa d'ufficio

Se la domanda di revisione non sembra a priori avere esito negativo, il presidente del tribunale militare di cassazione può designare un difensore d'ufficio per il completamento della domanda e per la procedura ulteriore.

Art. 205 Altre indagini

Se lo ritiene necessario, il presidente del tribunale militare di cassazione procede ad altre indagini o ne incarica un membro del tribunale o il giudice istruttore.

Art. 206 Forza di cosa giudicata della sentenza impugnata

La sentenza impugnata ha forza di cosa giudicata fino alla pronuncia sulla domanda di revisione.

Art. 207 Decisione; spese

¹ Se accetta la domanda di revisione, il tribunale militare di cassazione annulla il decreto d'accusa o la sentenza e rinvia la causa per nuovo giudizio all'autorità che ha giudicato definitivamente, eccetto i casi in cui ha pronunciato lui stesso in virtù dell'articolo 198.

² Per motivi speciali, esso può deferire la causa anche a un'altra autorità di medesimo grado.

³ Se la domanda di revisione è respinta, al richiedente possono essere addossate le spese procedurali.

Art. 208 Nuovo giudizio

¹ Il nuovo giudizio avviene in procedura ordinaria.

² I mezzi di prova dichiarati influenti dal tribunale militare di cassazione devono essere assunti.

Art. 209 Reintegrazione

¹ Il condannato totalmente o parzialmente assolto nella procedura di revisione è reintegrato nei suoi diritti in conformità della nuova sentenza. Le multe e le spese gli sono corrispondentemente rimborsate. L'assegnazione di un'indennità è decisa secondo i principi dell'articolo 117 capoverso 3.

² Il tribunale può ordinare la pubblicazione della sentenza.

Capitolo 4: Esecuzione

Art. 210 Forza di cosa giudicata

La sentenza acquista forza di cosa giudicata quando il termine d'appello o di cassazione è decorso inutilizzato o la domanda è stata ritirata o respinta.

Art. 211²⁴⁵ Cantone d'esecuzione

¹ Il Cantone di domicilio del condannato è designato Cantone d'esecuzione.

² Il Consiglio federale designa il Cantone d'esecuzione per le persone non domiciliate in Svizzera.

Art. 212²⁴⁶ Esecuzione delle pene e delle misure

¹ Il Cantone d'esecuzione è incaricato dell'esecuzione delle pene detentive, delle pene pecuniarie, delle multe e delle misure.²⁴⁷ È fatta salva l'esecuzione militare delle pene detentive giusta l'articolo 34b CPM²⁴⁸.

² Il ricavo delle pene pecuniarie, delle multe e delle confische spetta al Cantone che ha proceduto alla riscossione o alla confisca. È fatto salvo l'articolo 53 CPM.

Art. 213²⁴⁹

Art. 214 Riscossione delle spese di giustizia

Le spese addossate al condannato sono rimosse secondo le norme stabilite per l'esecuzione delle sentenze dei tribunali ordinari. Esse non possono essere commutate in carcerazione.

Art. 215²⁵⁰ Spese d'esecuzione; diritto di regresso

¹ Le spese d'esecuzione di pene e misure sono sopportate dai Cantoni.

²⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 701; FF **2007** 7545).

²⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 701; FF **2007** 7545).

²⁴⁷ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 1249; FF **2012** 4181).

²⁴⁸ RS **321.0**

²⁴⁹ Abrogato dal n. II della LF del 20 mar. 1992, con effetto dal 1° set. 1992 (RU **1992** 1679; FF **1991** II 1216, IV 173).

²⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU **1992** 2392 2393; FF **1991** I 1078).

² Per le spese d'esecuzione delle misure previste dagli articoli 56–65 CP²⁵¹, i Cantoni hanno diritto di regresso nei confronti delle persone che ne sono oggetto.²⁵²

Capitolo 5: Procedimenti penali contro stranieri

Art. 216 Convenzioni di Ginevra

Nel caso di procedimenti penali promossi in tempo di guerra contro stranieri, sono riservate le disposizioni delle convenzioni di Ginevra per la protezione delle vittime della guerra²⁵³ che derogano alla presente legge.

Art. 217 Deroga ai minimi di pena

In materia di crimini e delitti commessi da stranieri non tenuti ad alcun dovere di fedeltà verso la Svizzera, il giudice non è vincolato ai minimi di pena previsti dalla legge.

Titolo terzo: Disposizioni finali

Art. 218 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Art. 219 Abrogazione

L'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale, del 28 giugno 1889²⁵⁴, è abrogata.

Art. 220 Diritto transitorio

¹ I procedimenti pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono continuati secondo il nuovo diritto.

² I ricorsi per cassazione annunciati in tempo utile sono considerati dichiarazioni d'appello e trasmessi dal presidente del tribunale militare di cassazione ai competenti tribunali militari d'appello.

³ La durata delle funzioni dei giudici e dei giudici supplenti dei tribunali militari in carica sotto l'impero del diritto previgente scade con l'entrata in vigore della presente legge.

²⁵¹ RS 311.0

²⁵² Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).

²⁵³ RS 0.518.12, 0.518.221, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51

²⁵⁴ [CS 3 433; RU 1951 435 n. II, 1968 228 n. III]

Art. 220a²⁵⁵ Disposizioni transitorie della modifica del 17 giugno 2016

¹ I procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2016 sono continuati secondo il nuovo diritto, in quanto le disposizioni del presente articolo non prevedano altrimenti.

² Gli atti procedurali disposti o eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente modifica mantengono la loro validità.

³ Se all'entrata in vigore della presente modifica la procedura probatoria dibattimentale è già chiusa, la procedura di prima istanza è continuata secondo il diritto previgente.

⁴ Se è già stata emanata una decisione prima dell'entrata in vigore della presente modifica, i ricorsi sono giudicati secondo il diritto previgente. Se l'autorità superiore rinvia il procedimento a quella inferiore per nuovo giudizio, si applica il nuovo diritto.

⁵ All'opposizione contro i decreti d'accusa si applica per analogia il capoverso 4.

⁶ Ai ricorsi contro decisioni emanate dopo l'entrata in vigore della presente modifica si applica in ogni caso il nuovo diritto.

Art. 221 Referendum e entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1980²⁵⁶

²⁵⁵ Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3911; FF **2015** 4945 6285).

²⁵⁶ DCF dell'11 lug. 1979.

Indice

Titolo primo: Organizzazione giudiziaria

Capitolo 1: Principio

Indipendenza.....	Art. 1
-------------------	--------

Capitolo 2: Giustizia militare

Incorporazione nella giustizia militare.....	Art. 2
<i>Abrogato</i>	Art. 3
Funzioni	Art. 4

Capitolo 3: Autorità penali

Sezione 1: Autorità di perseguimento penale

Giudice istruttore	Art. 4a
Uditore	Art. 4b
Numero e organizzazione	Art. 4c

Sezione 1a: Tribunali militari

Competenza per materia	Art. 5
Numero dei tribunali; lingue.....	Art. 6
Nomina dei giudici	Art. 7
Composizione	Art. 8

Sezione 2: Tribunali militari d'appello

Competenza per materia	Art. 9
Numero dei tribunali; lingue.....	Art. 10
Nomina dei giudici; requisiti	Art. 11
Composizione	Art. 12

Sezione 3: Tribunale militare di cassazione

Competenza per materia	Art. 13
Nomina dei giudici; requisiti	Art. 14
Composizione	Art. 15
Giuramento e promessa solenne	Art. 15a

Capitolo 4: Uditore in capo

Funzione	Art. 16
Nomina; grado	Art. 17

Capitolo 5: Assistenza giudiziaria

Principi	Art. 18
Comunicazione degli atti	Art. 19

Ammissibilità dell'assistenza	Art. 20
Controversie	Art. 21
Operazioni provvisionali delle autorità penali militari.....	Art. 22
Operazioni provvisionali delle autorità penali ordinarie	Art. 23
Citazione di un militare davanti a un tribunale ordinario.....	Art. 24
Gratuità	Art. 25

Capitolo 6: Protezione di dati personali

Raccolta di dati personali.....	Art. 25a
Trattamento di dati personali	Art. 25b
Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti.....	Art. 25c
Diritti d'informazione in pendenza del procedimento	Art. 25d
Esattezza dei dati personali.....	Art. 25e

Titolo secondo: Procedura

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Foro

Principio	Art. 26
<i>Abrogati</i>	Art. 27 a 29
Foro in caso di più reati e di correità	Art. 30
Foro speciale.....	Art. 31
Conflitto di giurisdizione	Art. 32

Sezione 2: Astensione e ricusazione

Astensione obbligatoria	Art. 33
Ricusazione facoltativa.....	Art. 34
Avviso obbligatorio	Art. 35
Domanda di ricusazione	Art. 36
Decisione	Art. 37

Sezione 3: Processi verbali

Contenuto e forma	Art. 38
Dibattimento	Art. 39
Ispezioni e perquisizioni domiciliari.....	Art. 40
Sequestro e messa al sicuro	Art. 41

Sezione 4: Decisioni e atti

Decisioni.....	Art. 42
Gestione degli atti	Art. 43
Restituzione di documenti	Art. 44

Consultazione degli atti	Art. 45
Sezione 5: Termini	
Computo, osservanza e proroga	Art. 46
Restituzione	Art. 47
Sezione 6: Pubblicità e polizia delle sedute	
Pubblicità	Art. 48
Polizia delle sedute	Art. 49
Locali per le sedute; organi d'esecuzione	Art. 50
Sezione 7: Interrogatorio dell'imputato; salvacondotto	
Citazione	Art. 51
Esecuzione	Art. 52
Salvacondotto	Art. 53
Sezione 8:	
Fermo; arresto provvisorio; carcerazione preventiva e di sicurezza	
Disposizioni generali in merito al fermo	Art. 54
Fermo di polizia	Art. 54a
Arresto provvisorio	Art. 55
Durata dell'arresto provvisorio	Art. 55a
Carcerazione preventiva e di sicurezza	Art. 56
Ordine di arresto	Art. 57
Ricerca dell'imputato	Art. 58
Primo interrogatorio; durata della carcerazione	Art. 59
Carcerazione di sicurezza dopo la condanna	Art. 60
Restrizioni della libertà	Art. 61
Sezione 9: Provvedimenti istruttori	
Ordine di procedere	Art. 62
Sequestro	Art. 63
Consegna di oggetti e beni sequestrati	Art. 64
Esame corporale, prelievo del sangue, accertamento dello stato mentale	Art. 65
Perquisizione domiciliare e personale	Art. 66
Segreto privato o professionale	Art. 67
Restituzione o realizzazione degli oggetti e dei beni sequestrati	Art. 68
Autopsia, esumazione	Art. 69

Sezione 10:**Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni**

Condizioni	Art. 70
Impiego di apparecchi tecnici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni.....	Art. 70 ^{bis}
Impiego di programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni.....	Art. 70 ^{ter}
Requisiti dei programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni.....	Art. 70 ^{quater}
Oggetto della sorveglianza.....	Art. 70a
Salvaguardia del segreto professionale	Art. 70b
Obbligo d'approvazione e autorizzazione di massima.....	Art. 70c
Identificazione degli utenti, localizzazione e caratteristiche tecniche della corrispondenza	Art. 70d
Procedura di approvazione.....	Art. 70e
Fine della sorveglianza	Art. 70f
Risultati non utilizzati ottenuti nell'ambito di una sorveglianza approvata	Art. 70g
Utilizzabilità dei risultati provenienti da una sorveglianza non approvata	Art. 70h
Reperti casuali	Art. 70i
Comunicazione	Art. 70j
Reclamo.....	Art. 70k

Sezione 10a:**Sorveglianza con strumenti tecnici di sorveglianza**

Impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza	Art. 71
Scopo dell'impiego.....	Art. 71a
Condizioni ed esecuzione	Art. 71b
Reclamo.....	Art. 71c
<i>Abrogati</i>	Art 72 e 72a

Sezione 10b: Inchiesta mascherata

Definizione	Art. 73
Condizioni	Art. 73a
Requisiti degli agenti infiltrati	Art. 73b
Identità fittizia e garanzia dell'anonimato.....	Art. 73c
Procedura di approvazione.....	Art. 73d
Istruzioni prima dell'intervento	Art. 73e
Persona di contatto.....	Art. 73f

Obblighi dell'agente infiltrato.....	Art. 73g
Limiti dell'intervento.....	Art. 73h
Intervento in occasione del perseguimento di reati contro la legge sugli stupefacenti.....	Art. 73i
Importi necessari alla conclusione di una transazione fittizia.....	Art. 73j
Reperti casuali	Art. 73k
Fine dell'intervento.....	Art. 73l
Comunicazione	Art. 73m
Reclamo	Art. 73n

Sezione 10c: Indagine in incognito

Definizione	Art. 73o
Condizioni	Art. 73p
Requisiti degli agenti in incognito ed esecuzione	Art. 73q
Fine e comunicazione	Art. 73r

Sezione 10d: Analisi del DNA

Profilo del DNA. Condizioni in generale.....	Art. 73s
Indagini a tappeto	Art. 73t
Profilo del DNA di condannati	Art. 73u
Esecuzione dei prelievi di campioni	Art. 73v
Ricerca di legami di parentela.....	Art. 73w
Fenotipizzazione	Art. 73x
Applicabilità della legge sui profili del DNA	Art. 73y

Sezione 11: Testimoni e persone informate sui fatti

Obbligo di testimoniare	Art. 74
Diritto di non deporre	Art. 75
Avviso al testimone	Art. 76
Segreto di servizio e d'ufficio.....	Art. 77
Citazione.....	Art. 78
Interrogatorio	Art. 79
Condizioni personali.....	Art. 80
Mancata comparizione.....	Art. 81
Rifiuto illecito di testimoniare	Art. 82
Indennità	Art. 83
Persone chiamate a dare informazioni	Art. 84

Sezione 11a: Parte lesa

.....	Art. 84a
-------	----------

Sezione 11b: Vittima e congiunti della vittima

Definizioni	Art. 84 ^a _{bis}
Principi	Art. 84 ^a _{ter}
Informazione della vittima e annuncio dei casi	Art. 84 ^b
Protezione della personalità della vittima	Art. 84 ^c
Vittime di reati contro l'integrità sessuale	Art. 84 ^d
Assistenza e facoltà di non rispondere	Art. 84 ^e
<i>Abrogato</i>	Art. 84 ^f
Pretese civili	Art. 84 ^g
Misure speciali per la protezione dei minorenni	Art. 84 ^h
Abbandono del procedimento	Art. 84 ⁱ

Sezione 11c: Accusatore privato

Definizione, condizioni e diritti procedurali	Art. 84 ^j
Forma e contenuto della dichiarazione	Art. 84 ^k
Rinuncia e ritiro	Art. 84 ^l
Aventi causa	Art. 84 ^m
Posizione giuridica	Art. 84 ⁿ
Esclusione della legittimazione a ricorrere	Art. 84 ^o

Sezione 11d: Terzi colpiti da una confisca

.....	Art. 84 ^p
-------	----------------------

Sezione 12: Periti

Periti	Art. 85
Obbligo del segreto	Art. 86
Nomina	Art. 87
Astensione e ricusazione	Art. 88
Obbligo di accettare il mandato	Art. 89
Comportamento indebito	Art. 90
Presentazione della perizia	Art. 91
Nuova perizia	Art. 92
Indennità	Art. 93

Sezione 13: Ispezione

.....	Art. 94
-------	---------

Sezione 14: Interpreti e traduttori

Incarico	Art. 95
Obbligo del segreto	Art. 96
Conseguenze penali in caso di falsa traduzione	Art. 97
Astensione e ricusazione	Art. 98

Section 14 Interprètes et traducteurs

Attributions.....	Art. 95
Devoir de discrétion.....	Art. 96
Conséquences pénales d'une fausse traduction.....	Art. 97
Récusation	Art. 98

Section 14a Protection des participants à la procédure

Principe.....	Art. 98a
Garantie de l'anonymat	
1. Conditions.....	Art. 98b
2. Procédure.....	Art. 98c
3. Mesures.....	Art. 98d

Section 15 Défenseurs

Admission; devoir d'accepter	Art. 99
------------------------------------	---------

Chapitre 2 Déroulement de la procédure**Section 1 Introduction de la procédure**

Mesures à prendre dans la troupe.....	Art. 100
Compétence pour ordonner les enquêtes.....	Art. 101
Conditions et but de l'enquête en complément de preuves	Art. 102
Conditions et but de l'enquête ordinaire	Art. 103
Procédure de l'enquête en complément de preuves	Art. 104
Ordonnance d'enquête	Art. 105
<i>Abrogés</i>	Art. 106 et 107
Conduite de l'enquête	Art. 108
Assistance d'un défenseur.....	Art. 109
Droits du défenseur.....	Art. 110
Extension de l'enquête ordinaire.....	Art. 111
Clôture de l'enquête ordinaire	Art. 112
Complément de l'enquête ordinaire	Art. 113
Acte d'accusation; ordonnance de condamnation	Art. 114
Acte d'accusation.....	Art. 115
Non-lieu et sanction disciplinaire	Art. 116
Frais et indemnité	Art. 117
Recours et recours disciplinaire au tribunal	Art. 118

Section 2 Ordonnance de condamnation

Conditions.....	Art. 119
Forme et contenu	Art. 120
Notification.....	Art. 121

Opposition	Art. 122
Entrée en force, retrait de l'opposition.....	Art. 123

Section 3 Préparations des débats

Fixation des débats	Art. 124
Citation de l'accusé	Art. 125
Publication officielle.....	Art. 125a
Juges suppléants	Art. 126
Défenseurs	Art. 127
Ordonnance d'administration de preuves.....	Art. 128
Administration anticipée d'une preuve	Art. 129

Section 4 Débats et jugement

Participation aux débats.....	Art. 130
Accusé défaillant	Art. 131
Témoin défaillant.....	Art. 132
Défenseur ou expert défaillant	Art. 133
Participation de la partie plaignante et de tiers	Art. 133a
Ouverture des débats.....	Art. 134
Constatation de l'identité de l'accusé; lecture de l'acte d'accusation.....	Art. 135
Réquisitions d'entrée de cause; déclinatoire d'office.....	Art. 136
Interrogatoire de l'accusé	Art. 137
Présentation des pièces; audition des témoins	Art. 138
Contradictions; mémoire défaillante.....	Art. 139
Consultation des experts	Art. 140
Lecture de pièces	Art. 141
Demande de nouvelles preuves.....	Art. 142
Interruption ou ajournement des débats	Art. 143
Plaidoiries.....	Art. 144
Jugement.....	Art. 145
Délibération	Art. 146
Objet du jugement	Art. 147
Changement de qualification juridique	Art. 148
Cas de peu de gravité	Art. 149
Arrestation immédiate	Art. 150
Frais et indemnité	Art. 151
Communication orale du jugement.....	Art. 152
Forme et contenu du jugement.....	Art. 153
Notification des expéditions du jugement.....	Art. 154

Section 5 Procédure par défaut et relief

Dispositions particulières applicables aux débats et au jugement	Art. 155
Demande de relief; effets	Art. 156
Renonciation au relief	Art. 157
Demande de relief avec dispense de comparaître	Art. 158

Section 6 Procédure en révocation ou en réintégration

Débats	Art. 159
--------------	----------

Section 7 ...

<i>Abrogés</i>	Art. 160 à 162
----------------------	-------------------

Section 8 Action civile

Exercice du droit	Art. 163
Calcul et motivation	Art. 163a
Administration des preuves	Art. 163b
Compétence et procédure	Art. 164
Sûretés pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles	Art. 164a
Admissibilité du prononcé	Art. 165
Frais à la charge de la partie plaignante	Art. 165a

Chapitre 3 Voies de recours**Section 1 Plainte**

Recevabilité	Art. 166
Compétence	Art. 167
Dépôt; délai	Art. 168
Effet suspensif	Art. 169
Décision sur plainte	Art. 170
Frais	Art. 171

Section 2 Appel

Recevabilité	Art. 172
Qualité pour appeler; effet suspensif	Art. 173
Dépôt, délai	Art. 174
Retrait	Art. 175
Transmission du dossier	Art. 176
Observation du délai; retard	Art. 177
Préparation des débats	Art. 178
Accusé ou lésé défaillant	Art. 179

Mandat d'amener; procédure par défaut	Art. 180
Débats	Art. 181
Pouvoir d'examen	Art. 182
Frais; indemnité	Art. 183

Section 3 Cassation

Recevabilité	Art. 184
Motifs de cassation	Art. 185
Qualité pour se pourvoir en cassation; délais.....	Art. 186
Échange d'écritures, effets.....	Art. 187
Préparation de la séance.....	Art. 188
Nouvel échange d'écritures; pouvoir d'examen.....	Art. 189
Arrêt.....	Art. 190
Renvoi	Art. 191
Nouveau jugement	Art. 192
Frais; indemnité	Art. 193
Prononcé et notification de l'arrêt.....	Art. 194

Section 4 Recours

Recevabilité	Art. 195
Qualité pour recourir	Art. 196
Délai; procédure	Art. 197
Décision	Art. 198
Frais; indemnité	Art. 199

Section 5 Révision

Motifs de révision	Art. 200
Action civile	Art. 201
Qualité pour demander la révision	Art. 202
Demande; effet suspensif.....	Art. 203
Défenseur d'office	Art. 204
Enquête complémentaire	Art. 205
Maintien en force du précédent jugement.....	Art. 206
Décision; frais.....	Art. 207
Nouveau jugement.....	Art. 208
Réintégration	Art. 209

Chapitre 4 Exécution

Entrée en force.....	Art. 210
Canton chargé de l'exécution	Art. 211
Exécution des peines et des mesures.....	Art. 212

<i>Abrogé</i>	Art. 213
Encaissement des frais de justice	Art. 214
Frais d'exécution; action récursoire	Art. 215

Chapitre 5 Procédure pénale applicable aux étrangers

Conventions de Genève	Art. 216
Dérogation aux minimums de peine	Art. 217

Titre 3 Dispositions finales

Exécution	Art. 218
Abrogation du droit en vigueur	Art. 219
Disposition transitoire	Art. 220
Dispositions transitoires de la modification du 17 juin 2016	Art. 220a
Référendum et entrée en vigueur	Art. 221

Ordinanza concernente la giustizia penale militare (OGPM)

del 24 ottobre 1979 (Stato 23 gennaio 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 81 capoverso 5, 195 capoverso 5, 199 e 214 del Codice penale militare del 13 giugno 1927¹ (CPM);

visti gli articoli 6, 10, 26 capoverso 2, 27 capoverso 2, 83, 84 capoverso 5, 93 e 218 della procedura penale militare del 23 marzo 1979² (PPM);

visti gli articoli 13 capoverso 5 e 42 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995³ (LM);

visto l'articolo 128 capoverso 2 della legge del 1° ottobre 1925⁴ sulle dogane,⁵
ordina:

Titolo primo: Organizzazione giudiziaria

Capitolo 1: Giustizia militare

Art. 1 e 2⁶

Art. 3⁷ Giudici

¹ Il servizio in qualità di giudice costituisce un servizio militare con diritto al soldo equiparato al servizio militare volontario ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 LM. I militari interessati prestano integralmente il servizio d'istruzione a cui sono tenuti conformemente alla legge.

² I giorni di servizio prestati in qualità di giudice non sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio. In casi straordinari, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può autorizzarne il computo.

RU 1979 1880

¹ RS 321.0

² RS 322.1

³ RS 510.10

⁴ [CS 6 475; RU 1956 639; 1959 1400 art. 11 n. III; 1973 644; 1974 1857 all. n. 7; 1980 1793 n. I 1; 1992 1670 n. III; 1994 1634 n. I 3; 1995 1816; 1996 3371 all. 2 n. 2; 1997 2465 all. n. 13; 2000 1300 art. 92, 1891 n. VI 6; 2002 248 n. I 1 art. 41; 2004 4763 all. n. II 1; 2006 2197 all. n. 50. RU 2007 1411 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 18 mar. 2005 sulle dogane (RS 631.0)

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

⁶ Abrogati dall'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

Art. 4⁸**Art. 5** Ordini di marcia

Qualsiasi convocazione a un'attività di servizio da parte di un ufficio o di un organo di comando competente vale, per il giudice istruttore destinatario, quale ordine di marcia.

Art. 6 a 9⁹**Capitolo 2: Tribunali****Sezione 1: ...****Art. 10¹⁰****Sezione 2: ...****Art. 11 e 12¹¹****Sezione 3: ...****Art. 13 a 16¹²****Art. 16a¹³**

⁸ Abrogato dall'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7503).

⁹ Abrogati dall'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7503).

¹⁰ Abrogato dall'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7503).

¹¹ Abrogati dall'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7503).

¹² Abrogati dall'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7503).

¹³ Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1993 (RU **1993** 3298). Abrogato dall'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7503).

Sezione 4: Tribunali militari d'appello

Art. 17 e 18¹⁴

Art. 19 Accusa

¹ Dinnanzi al tribunale militare d'appello, l'accusa è sostenuta dall'uditore che ha partecipato alla procedura dinnanzi al tribunale militare¹⁵.

² Se questi è impedito, il rappresentante dell'accusa è designato dall'uditore in capo.

Capitolo 3: Uditore in capo

Art. 20 e 21¹⁶

Art. 22 Esame di domande di grazia

L'uditore in capo esamina le domande di grazia in materia penale militare e fa rapporto e proposta all'autorità cui spetta il diritto di grazia. Sono eccettuati i casi in cui il diritto di grazia spetta all'Assemblea federale.

Capitolo 4: Assistenza giudiziaria, estradizione

Art. 23¹⁷ Assistenza giudiziaria tra autorità penali militari

¹ L'assistenza giudiziaria tra autorità penali militari deve limitarsi a singole operazioni di inchiesta e a singoli atti procedurali e essere chiesta soltanto se consente di evitare difficoltà linguistiche, notevoli perdite di tempo o spese sproporzionate.

² Le domande d'assistenza giudiziaria delle autorità di perseguimento penale devono essere indirizzate:

- a. dall'uditore: al capo della sua Regione Uditori e, per il tramite di quest'ultimo, al capo della Regione Uditori richiesta;
- b. dal giudice istruttore: al capo della sua Regione Giudici istruttori e, per il tramite di quest'ultimo, al capo della Regione Giudici istruttori richiesta.

³ Se sono ordinate assunzioni di prove secondo l'articolo 128 capoverso 1 PPM, il presidente deve indirizzare le domande d'assistenza giudiziaria dei tribunali militari al

¹⁴ Abrogati dall'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).

¹⁵ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁶ Abrogati dall'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).

¹⁷ Nuovo testo giusta l'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).

capo della Regione Giudici istruttori richiesta; quest'ultimo ne affida il disbrigo a uno dei suoi giudici istruttori.

⁴ In caso di altri atti procedurali giudiziari, il presidente deve indirizzare le domande d'assistenza giudiziaria dei tribunali militari al presidente che dirige il tribunale militare richiesto.

Art. 24¹⁸ Assistenza giudiziaria internazionale

¹ Può essere chiesta l'assistenza giudiziaria all'estero soltanto se si tratta di reati di diritto comune. Le domande d'assistenza devono essere inviate al destinatario per il tramite dell'Ufficio dell'uditore in capo¹⁹. Gli atti di procedura all'estero necessitano del consenso dell'uditore in capo.

² Le relazioni dirette con imputati o rappresentanze svizzere all'estero sono vietate. Se uno svizzero vivente all'estero dev'essere informato di un'imputazione o di una sentenza, la pertinente comunicazione dev'essergli inviata per il tramite dell'uditore in capo.

Art. 25 Estradizione

¹ Può essere chiesta un'extradizione all'estero soltanto se si tratta di reati di diritto comune e conformemente al diritto d'extradizione. Le proposte d'apertura di procedure d'extradizione devono essere presentate all'Ufficio dell'uditore in capo.

² I procedimenti penali militari contro persone estradate alla Svizzera possono essere proseguiti o ripresi soltanto se le restrizioni al perseguimento penale derivanti dal diritto di estradizione non vi si oppongono o sono state eliminate.

Titolo secondo: procedura penale

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: ...

Art. 26²⁰

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3259).

¹⁹ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4541). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

²⁰ Abrogato dall'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7503).

Sezione 2: Provvedimenti istruttori

Art. 27 Blocco dei documenti d'identità

¹ In caso di pericolo di fuga, all'indiziato od imputato possono essere tolti il passaporto e la carta d'identità e bloccata la possibilità di ottenerne di nuovi.

² Le domande di blocco dei documenti d'identità riguardo a Svizzeri all'estero devono essere indirizzate all'Ufficio dell'uditore in capo.

Art. 28 Ricerca dell'imputato

¹ Per la ricerca dell'imputato può esser fatto capo agli organi della polizia civile; gli organi interessati corrispondono direttamente fra loro.

² L'ordine di ricerca pubblica mediante la stampa, la radio o la televisione sottostà al consenso dell'uditore in capo.

Art. 29 Segnalazioni

¹ Segnalazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) possono essere fatte pubblicare dai presidenti dei tribunali militari d'appello e dei tribunali militari, come anche dai giudici istruttori.²¹

² La cancelleria competente provvede alle relazioni con il RIPOL.²²

³ Tale cancelleria provvede a tutte le segnalazioni e a tutte le revoke chieste dagli ufficiali competenti della giustizia militare; essa informa per scritto i richiedenti circa l'esecuzione e tiene un controllo di tutte le segnalazioni e revoke.²³

Art. 30 Revoca della segnalazione

¹ La segnalazione nel RIPOL dev'essere revocata quando non ve ne siano più i motivi (arresto, desistenza dal procedimento, assoluzione ecc.).²⁴

² La revoca è ordinata:

- a. dal giudice istruttore, durante l'istruzione preparatoria;
- b. dall'uditore, in caso di desistenza dal procedimento giusta l'articolo 116 PPM e in caso di liquidazione della causa mediante decreto d'accusa;
- c. dal presidente del tribunale presso cui la causa è pendente, nell'ulteriore decorso della procedura.

²¹ Nuovo testo giusta il n. I 10 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).

²² Nuovo testo giusta l'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I 10 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).

Sezione 3: Privazione della libertà

Art. 31²⁵ Controllo della carcerazione

¹ L'ufficiale della giustizia militare che ha ordinato una privazione della libertà ne annuncia senza indugio l'inizio, la proroga e la fine alla cancelleria competente.

² Se la durata legalmente ammissibile o autorizzata della privazione della libertà (art. 55a e 59 cpv. 2 PPM) è superata, la cancelleria competente ne informa senza indugio l'uditore in capo.

Art. 32²⁶ Primo interrogatorio in caso di carcerazione

L'ufficiale della giustizia militare che ha ordinato la segnalazione in vista dell'arresto fa in modo di poter essere raggiunto immediatamente in caso di arresto della persona segnalata. Se non è raggiungibile, il primo interrogatorio è eseguito dal giudice istruttore previsto dall'elenco dei picchetti.

Art. 33 Carcerazione preventiva e di sicurezza

¹ L'arrestato sottostà al regolamento carcerario.

² La cassa del tribunale versa ai Cantoni l'indennità prevista per i detenuti.

Sezione 4: Perquisizione

Art. 34 Opposizione

¹ Se il detentore di documenti o di supporti d'immagine e di suono si oppone alla perquisizione, gli oggetti sono sigillati e posti sotto custodia (art. 67 cpv. 3 PPM). Il giudice istruttore fa rapporto al presidente che dirige il tribunale militare competente per la Regione Giudici istruttori interessata e presenta la sua domanda. Il suddetto presidente chiede il parere scritto dell'interessato. Notifica per scritto la sua decisione, brevemente motivata, al giudice istruttore e all'interessato.²⁷

² Se spetta al tribunale decidere sull'ammissibilità della perquisizione, l'interessato dev'essere udito a verbale o dev'essergli offerta la possibilità di esprimersi per scritto.

²⁵ Nuovo testo giusta l'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7503).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4541).

²⁷ Nuovo testo giusta l'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7503).

Sezione 5: Disposizioni diverse

Art. 35 Particolari provvedimenti istruttori

Su proposta del giudice istruttore, l'uditore in capo decide circa speciali misure da prendere durante l'istruzione, in particolare circa la promessa di una ricompensa per l'identificazione o la cattura dell'autore del reato.

Art. 35^a²⁸ Servizio di picchetto

¹ L'Ufficio dell'uditore in capo ordina il servizio di picchetto tenendo conto delle esigenze della truppa. L'uditore in capo può prendere disposizioni in merito.

² ...²⁹

Art. 35^b³⁰ Atti

¹ L'uditore in capo fornisce gli atti dei tribunali militari all'Archivio federale di regola dopo cinque anni dal disbrigo definitivo dell'affare.

² L'Archivio federale decide d'intesa con l'uditore in capo quali atti debbano essere custoditi permanentemente per ragioni storiche o giuridiche.

³ Gli atti concernenti reati militari possono essere distrutti soltanto quando la persona giudicata è deceduta da almeno 5 anni, e:

- a. se è stata assolta o punita soltanto disciplinarmente: non appena è stata prosciolta dall'obbligo militare;
- b. se è stata condannata esclusivamente per reati giusta gli articoli 61 a 85 del CPM a una multa, agli arresti o all'incarcerazione: non appena ha superato i 60 anni d'età;
- c. in tutti gli altri casi: non appena ha superato i 90 anni d'età.

Art. 36 Informazione del pubblico

¹ Il giudice istruttore, d'intesa con il servizio dell'informazione dell'Ufficio dell'uditore in capo, informa il pubblico su un procedimento penale in corso, qualora ciò sia opportuno per la gravità oggettiva del caso o se vi è una grande esigenza d'informazione del pubblico.³¹

^{1bis} L'uditore in capo dev'essere informato al più presto.³²

²⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1993 (RU **1993** 3298). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4541).

²⁹ Abrogato dall'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7503).

³⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1993** 3298).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4541).

³² Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1993** 3298).

² L'informazione non deve compromettere lo scopo dell'inchiesta né dare un giudizio anticipato circa l'esito del dibattimento.

Art. 37 Procedura in caso di pene disciplinari

¹ Le multe disciplinari e le decisioni di incarcerazione giusta gli articoli 49 capoversi 2 e 3, 81 capoverso 1 e 90 capoverso 1 della procedura penale militare devono essere comunicate all'interessato per scritto, o oralmente con conferma scritta.

² La persona punita dev'essere avvertita della possibilità di interporre reclamo giusta gli articoli 166 e seguenti o ricorso giusta gli articoli 195 e seguenti della procedura penale militare.

Capitolo 2: Procedura

Sezione 1: Misure preliminari

Art. 38 Ordine d'inchiesta, competenza durante il servizio

¹ Il comandante competente deve ordinare personalmente l'assunzione preliminare delle prove o l'istruzione preparatoria. Se egli è impedito, l'ordine di inchiesta dev'essere firmato dal sostituto. Il diritto di firma non può essere delegato ad altre persone.

² Gli ordini d'inchiesta contro i comandanti di scuola, di corso di formazione o di corso sono emanati dall'ufficiale generale superiore.³³

Art. 39³⁴ Ordine d'inchiesta, competenza fuori del servizio

¹ In caso di reati commessi fuori del servizio, l'uditore in capo ordina l'assunzione preliminare delle prove o l'istruzione preparatoria.

² Qualora contrariamente ad una richiesta l'uditore in capo non ordini un'assunzione preliminare delle prove o un'istruzione preparatoria, il capo del DDPS decide su domanda del richiedente.

Art. 40 Revoca di ordini d'inchiesta

¹ L'ordine di procedere a un'assunzione preliminare di prove o all'istruzione preparatoria può essere revocato sintanto che il giudice istruttore non abbia aperto la procedura.

² La stessa cosa vale per la trasformazione dell'ordine di procedere all'istruzione preparatoria in un ordine di procedere all'assunzione preliminare delle prove.

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4541).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1993** 3298).

Art. 41 Decisione d'apertura

¹ Immediatamente dopo aver ricevuto l'ordine d'inchiesta, il giudice istruttore esamina d'ufficio la competenza di chi ha ordinato l'inchiesta, come anche la competenza per materia e per luogo della sua Regione Giudici istruttori. Egli ne indica la risultanza nella decisione d'apertura.³⁵

² La decisione d'apertura contiene inoltre:

- a. in caso di assunzione preliminare delle prove, una breve descrizione dell'oggetto dell'inchiesta;
- b. in caso di istruzione preparatoria, la designazione dell'imputato e della fattispecie.

Art. 42 Obbligo di comunicazione

L'autorità che ha ordinato un'assunzione preliminare di prove informa le persone direttamente interessate sull'esito dell'affare qualora non sia dato altro seguito alla procedura.

Art. 42a³⁶**Art. 43**³⁷ Difesa in caso di assunzione preliminare delle prove

¹ Nell'assunzione preliminare delle prove è ammessa la difesa.

² In casi gravi o qualora la fattispecie o le circostanze giuridiche siano particolarmente complessi, l'uditore in capo assegna un difensore d'ufficio all'indiziato, su richiesta di quest'ultimo o su proposta del giudice istruttore.

³ Il giudice istruttore autorizza il difensore ad assistere a certe operazioni d'inchiesta e a consultare gli atti, sempre che lo scopo dell'inchiesta non ne risulti pregiudicato.

Art. 44 Difesa nell'istruzione preparatoria

¹ Il più tardi al momento dell'interrogatorio finale, il giudice istruttore consegna all'imputato la lista dei difensori d'ufficio del tribunale e gli comunica che, salvo motivi gravi (art. 127 cpv. 3 PPM), beneficia di un diritto di scelta. La consegna dell'elenco dev'essere verbalizzata.³⁸

³⁵ Nuovo testo giusta l'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7503).

³⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 20 nov. 1996 (RU **1996** 3259). Abrogato dall'art. 12 cpv. 2 dell'O del 27 feb. 2008 concernente l'aiuto alle vittime di reati, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 1627).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1993** 3298).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1993** 3298).

² All'imputato che verosimilmente sarà tenuto in carcerazione preventiva per più di cinque giorni si deve di regola assegnare un difensore d'ufficio, sempreché non ne abbia già scelto uno di fiducia.

Art. 45 Estensione dell'istruzione preparatoria

¹ Il giudice istruttore estende l'istruzione preparatoria a tutti i reati di cui è venuto a conoscenza o che sono stati commessi dall'imputato dal momento d'emissione dell'ordine d'inchiesta, sempre che l'imputato debba risponderne dinanzi alla giurisdizione militare. Egli procede nello stesso modo riguardo alle persone che hanno partecipato al reato dell'imputato come coautori, istigatori o complici e che sottostanno alla giurisdizione militare.³⁹

² La decisione d'estensione dell'istruzione preparatoria (art. 111 PPM) deve indicare esattamente la persona in causa ed i fatti.

Art. 46 Altri reati

¹ Se, oltre all'imputato, anche un'altra persona ha commesso un reato soggetto alla giurisdizione militare, il giudice istruttore propone all'autorità competente (art. 101 PPM) emettere un ordine di inchiesta.

² Se al reato dell'imputato hanno partecipato persone sottoposte alla giurisdizione ordinaria o se l'imputato ha commesso anche altri reati il cui giudizio compete alle autorità penali ordinarie, il giudice istruttore sottopone gli atti, con la sua proposta, all'uditor in capo. Questi prende la decisione devoluta al Consiglio federale in virtù degli articoli 220 e 221 CPM. Se il caso è deferito alle autorità penali militari, il giudice istruttore estende corrispondentemente l'istruzione preparatoria.

³ Se, oltre al reato dell'imputato il cui giudizio compete alle autorità penali militari, si accerta che un'infrazione indipendente, sottoposta alla giurisdizione penale ordinaria, è stata commessa da un'altra persona, il giudice istruttore ne fa denuncia alle competenti autorità penali ordinarie.

⁴ Se nel corso di un'assunzione preliminare di prove o di un'inchiesta preparatoria si constata che non vi è alcuna fattispecie soggetta alla giurisdizione militare ma un reato perseguibile d'ufficio e soggetto alla giurisdizione civile, il giudice istruttore lo denuncia all'autorità civile competente.⁴⁰

Art. 47 Indennità in caso di desistenza dal procedimento

¹ Qualora intenda desistere dal procedimento giusta l'articolo 116 della procedura penale militare, l'uditor assegna un termine all'imputato per annunciare le sue pretese di indennizzo, eccetto che la questione dell'indennità sia già stata regolata nell'istruzione preparatoria.

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

⁴⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

² La decisione di indennizzo dev'essere brevemente motivata nella decisione di desistenza.

Art. 48⁴¹

Art. 49 Spese

Se, nella desistenza dal procedimento, sono state addossate spese all'imputato, si applica per analogia l'articolo 214 della procedura penale militare. L'ufficio dell'uditore in capo provvede alla riscossione.

Sezione 2: Dibattimento

Art. 50⁴² Notificazione dell'atto di accusa

¹ Una copia dell'atto d'accusa è notificata ad ogni giudice, unitamente alla convocazione per il dibattimento.

² Se vi è un motivo d'astensione o di ricusazione il giudice ne avverte senza indugio il presidente.

Art. 51 Procedura probatoria abbreviata

Se la procedura probatoria è abbreviata (art. 137 PPM), l'accusato dev'essere nondimeno accuratamente interrogato sulla sua situazione personale.

Art. 52 Partecipazione al dibattimento

¹ I periti possono assistere al dibattimento.

² I testimoni possono assistere al dibattimento dopo essere stati esaminati.

Art. 53 Durata di una pena privativa della libertà e della prestazione di lavoro⁴³

¹ La durata di una pena privativa della libertà è espressa:

- a. in giorni, per tutte le pene inferiori a un mese o con frazioni di mesi;
- b. in mesi, per tutte le pene di un mese o di più mesi interi, ma inferiori a un anno o con frazioni di anno;
- c. in anni, per tutte le pene di un anno o di più anni interi.

⁴¹ Abrogato dal n. I dell'O del 29 ott. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4541).

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1993** 3298).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1993** 3298).

² La durata della prestazione di lavoro di pubblico interesse deve essere espressa in giorni.⁴⁴

Art. 54 Calcolo della durata delle pene privative della libertà

La durata di una pena privativa della libertà è calcolata:

- a. in giorni, contati in ragione di 24 ore consecutive il giorno;
- b. in mesi e in anni, contati secondo il calendario.

Art. 55 Computo della carcerazione preventiva o di sicurezza

Se nella pena è computata la carcerazione preventiva o di sicurezza, la sentenza deve indicarne la durata in giorni.

Art. 56 Confisca, pretese di risarcimento

¹ In caso di confisca di oggetti (art. 41 segg. CPM), la sentenza indica se essi devono essere resi inservibili o distrutti ovvero se la Confederazione può disporne liberamente.

² Se doni o altri profitti da devolvere alla Confederazione non esistono più, la sentenza stabilisce la somma dovuta da chi li ha ricevuti.

Art. 57 Trasmissione dell'inserto

Quando un inserto dev'essere trasmesso dopo la chiusura del procedimento penale militare a un ufficio o a un comando militare o a un'autorità amministrativa (p. es. per punizione disciplinare o per esame dell'idoneità al servizio), la pertinente decisione dev'essere indicata nella sentenza, immediatamente dopo il dispositivo.

Art. 58⁴⁵ Informazioni classificate

¹ Se gli atti contengono informazioni classificate come «SEGRETO» o «CONFIDENZIALE», l'intero inserto e la sentenza devono essere classificati come «SEGRETO» o «CONFIDENZIALE». Eccezionalmente, i documenti classificati possono essere tolti dal fascicolo principale e raccolti in un fascicolo speciale. Gli atti del fascicolo principale non devono contenere alcuna indicazione relativa al contenuto degli atti classificati del fascicolo speciale.⁴⁶

² La competenza di decidere circa l'abrogazione della classificazione spetta, d'intesa con il depositario del segreto:

- a. durante l'assunzione preliminare delle prove o l'istruzione preparatoria: al giudice istruttore;

⁴⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3259).

- b.⁴⁷ dopo la conclusione dell'istruzione preparatoria e fino alla conclusione definitiva della procedura mediante desistenza dal procedimento penale o decreto d'accusa oppure fino alla messa in stato d'accusa: all'uditore;
- c.⁴⁸ dopo la messa in stato d'accusa e fino alla chiusura del procedimento penale con decisione passata in giudicato: al presidente competente;
- d.⁴⁹ dopo la conclusione dell'assunzione preliminare delle prove oppure dopo la chiusura del procedimento penale con decisione passata in giudicato: all'uditore in capo.

Art. 59 Menzione della forza di cosa giudicata e ordine d'esecuzione

Il presidente certifica nell'inserto e nell'esemplare della sentenza la forza di cosa giudicata e l'ordine d'esecuzione.

Art. 60⁵⁰ Comunicazione del dispositivo della sentenza

¹ Indipendentemente da un'eventuale procedura di cassazione, la comunicazione del dispositivo della sentenza incombe alla cancelleria del tribunale competente.

² Il dispositivo della sentenza è comunicato ai seguenti organi:

- a. subito dopo la notificazione, all'autorità competente del Cantone d'esecuzione della sentenza, se la persona condannata è immediatamente incarcerata;
- b. immediatamente dopo che la sentenza ha acquisito forza di cosa giudicata:
 - 1.⁵¹ al Servizio di coordinamento della giustizia militare per l'iscrizione nel casellario giudiziale informatizzato VOSTRA,
 - 2. al Cantone d'esecuzione in vista della riscossione delle multe e delle spese.

Art. 60a⁵² Notificazione di esemplari della sentenza

¹ La notificazione di esemplari della sentenza incombe alla cancelleria del tribunale.

² Esemplari della sentenza sono notificati ai destinatari seguenti:

- a. al difensore (due esemplari, di cui uno per la persona giudicata; eventualmente un esemplare supplementare per il rappresentante legale della persona giudicata);

⁴⁷ Nuovo testo giusta l'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7503).

⁴⁸ Nuovo testo giusta l'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7503).

⁴⁹ Introdotta dall'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7503).

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4541).

⁵¹ Nuovo testo giusta l'all. 10 n. II 12 dell'O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU **2022** 698).

⁵² Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 1993 (RU **1993** 3298). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4541).

- b. all'uditore;
- c. alla persona lesa, sempre che sia stata presentata una pretesa civile, e alla vittima che ha domandato la notificazione della sentenza;
- d. all'Ufficio dell'uditore in capo;
- e. al Cantone d'esecuzione, nei casi in cui debbano essere eseguite pene detentive;
- f. all'Ufficio federale del servizio civile (CIVI)⁵³, nei casi previsti all'articolo 81 capoversi 3 e 4 CPM;
- g. al comandante che ha emanato l'ordine per l'istruzione preparatoria o al servizio che ha presentato la proposta d'apertura di un procedimento penale, per conoscenza e trasmissione al comandante dell'attuale unità di incorporazione della persona condannata;
- h.⁵⁴ al Comando Istruzione e alla Base logistica dell'esercito in caso di reati in materia di circolazione stradale;
- i. alla Base logistica dell'esercito, Sezione della contabilità della truppa, in caso di reati in materia di contabilità;
- k. al Servizio della posta da campo, in caso di reati in materia di posta da campo;
- l.⁵⁵ all'assicurazione militare, nei casi in cui sia stata ferita o uccisa una persona coperta dall'assicurazione militare;
- m. al capo della giustizia militare delle Forze aeree, in caso di infortuni o incidenti nel servizio di volo o nel servizio di lancio con il paracadute;
- n. al Ministero pubblico della Confederazione, in caso di spionaggio o di perturbazione della sicurezza militare.

³ Se sono state riscontrate carenze nelle prescrizioni o nel materiale, le sentenze sono inviate in forma anonimizzata al capo dell'esercito e al Comando Istruzione; se sufficiente, in vece della notificazione della sentenza può essere steso un rapporto.⁵⁶

⁴ Per la notificazione di sentenze che contengono fatti che debbono essere tenuti segreti vanno osservati l'articolo 154 capoverso 2 PPM e l'articolo 58 della presente ordinanza.

⁵³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937), con effetto dal

1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁵⁴ Nuovo testo giusta l'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7503).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. all'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 2885).

⁵⁶ Nuovo testo giusta l'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7503).

Art. 61⁵⁷ Restituzione di oggetti, di beni e di atti giudiziari

¹ Dopo che la sentenza ha acquisito forza di cosa giudicata, gli oggetti e i beni sequestrati, posti sotto custodia o confiscati sono trasmessi all'organo competente conformemente alla decisione giudiziaria e a quanto eventualmente convenuto con l'Ufficio dell'uditor in capo.

² Gli originali degli atti giudiziari prodotti sono riconsegnati dalla cancelleria del tribunale all'autorità che li ha rilasciati.

Art. 62 Comunicazione di sentenze all'estero

Le sentenze da notificare all'estero sono trasmesse al destinatario per il tramite dell'Ufficio dell'uditor in capo.

Sezione 3: ...**Art. 63⁵⁸****Sezione 4: ...****Art. 64 e 65⁵⁹****Capitolo 3: Rimedi giuridici****Art. 66** Comunicazione

Il segretario del tribunale che ha preso la decisione annuncia senza indugio alla controparte il deposito o il ritiro di un rimedio giuridico (appello, ricorso per cassazione, ricorso).

Art. 67⁶⁰ Revisione; inchieste

Se, in caso di domanda di revisione, sono necessarie nuove inchieste da parte di un giudice istruttore, questi è designato dall'uditor in capo, previa consultazione del presidente competente e del capo della Regione Giudici istruttori interessata. è designato dall'uditor in capo, previa consultazione del presidente competente.

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4541).

⁵⁸ Abrogato dal n. I dell'O del 20 nov. 1996, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3259).

⁵⁹ Abrogati dal n. I dell'O del 29 nov. 1993, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU **1993** 3298).

⁶⁰ Nuovo testo giusta l'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7503).

Capitolo 4: Esecuzione di pene e misure

Art. 68 Esecuzione⁶¹

¹ Il Cantone di domicilio dev'essere designato Cantone d'esecuzione quando il condannato o la persona assolta, punita disciplinarmente o condannata a pagare le spese, è domiciliato in Svizzera.

² Se la persona giudicata non è domiciliata in Svizzera o risiede verosimilmente per lungo tempo all'estero, il Cantone d'origine dev'essere designato Cantone d'esecuzione.

³ L'uditore in capo è competente per affidare l'esecuzione di una pena privativa della libertà o di una misura di sicurezza a un Cantone diverso da quello di domicilio (art. 212 PPM).

⁴ In caso di obbligo di prestare un lavoro di pubblico interesse, l'autorità d'esecuzione è il CIVI.⁶²

Art. 69⁶³ Riscossione delle spese e delle multe

Le spese e le multe addossate alla persona giudicata sono incassate dai Cantoni. Le spese devono essere rimesse alla Confederazione. Le multe sono lasciate al Cantone che la incassa.

Art. 70 Inizio di una pena o di una misura di sicurezza

¹ La pena o la misura di sicurezza comincia immediatamente dopo la notificazione della sentenza se il condannato si trovava in stato d'arresto prima del dibattimento e il tribunale non abbia deciso altrimenti.

² Il condannato rimasto a piede libero è incarcerato su decisione speciale del tribunale se tale provvedimento appare necessario per garantire l'esecuzione. Se il tribunale non prende alcuna decisione, l'inizio dell'esecuzione è determinato dal Cantone d'esecuzione.

Art. 71 Esecuzione della sentenza in caso di estradizione

Se il condannato è stato estradato alla Svizzera per l'esecuzione di una sentenza, devono essere rispettate le condizioni cui lo Stato richiesto ha subordinato l'extradizione.

Art. 72 Segnalazione in vista dell'esecuzione della sentenza

¹ La segnalazione in vista dell'esecuzione della sentenza incombe al Cantone d'esecuzione.

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

⁶² Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1993 (RU 1993 3298). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2394).

2 ...⁶⁴

Art. 73 Revoca di segnalazioni

¹ Se il Cantone d'esecuzione segnale un condannato in contumacia in vista dell'esecuzione della sentenza, l'organo di controllo revoca la segnalazione ordinata dal giudice militare.

² Se il condannato in contumacia si costituisce o è arrestato e chiede la revoca della sentenza, la cancelleria competente, previa consultazione del presidente che dirige il tribunale, provvede affinché il Cantone d'esecuzione revochi la segnalazione. Se il condannato accetta la sentenza, il Cantone d'esecuzione revoca da sé la segnalazione.⁶⁵

Art. 74⁶⁶ Vigilanza sull'esecuzione

Se la segnalazione in vista dell'esecuzione di una sentenza contumaciale non avviene entro tre mesi dalla condanna, la cancelleria del tribunale ne informa l'uditore in capo.

Art. 75⁶⁷

Titolo terzo: Codice penale militare

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Corpo delle guardie di confine

Art. 76⁶⁸ Ordine d'inchiesta

L'ordine di procedere all'assunzione preliminare delle prove o all'istruzione preparatoria contro un agente del Corpo delle guardie di confine è impartito dall'uditore in capo.

Art. 77 Competenza

¹ Gli agenti del Corpo delle guardie di confine sottostanno, quanto al perseguimento e al giudizio dei reati, alla giurisdizione del tribunale militare competente per luogo (foro del luogo del reato commesso).

² Sono applicabili gli articoli 221 e 222 del CPM e l'articolo 46 della presente ordinanza.

⁶⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1993, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU **1993** 3298).

⁶⁵ Nuovo testo giusta l'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7503).

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4541).

⁶⁷ Abrogato dal n. I dell'O dell'11 nov. 1992, con effetto dal 1° gen. 1993 (RU **1992** 2394).

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1993** 3298).

Sezione 2: ...**Art. 78 a 85⁶⁹****Sezione 3: ...****Art. 86 a 90⁷⁰****Capitolo 2: Procedura in caso di reati contro l'onore****Art. 91** Diritto speciale di querela

¹ L'organo competente ad ordinare l'istruzione preparatoria (art. 101 PPM) può presentare o ritirare una querela a tenore degli articoli 145, 146 e 148 del CPM indipendentemente dal diritto di querela della parte lesa.

² Prima di ordinare l'istruzione preparatoria, l'organo competente, se presenta lui solo querela, deve chiarire se l'affare può essere composto in via amichevole o liquidato in via disciplinare.

³ Il termine di querela (art. 148a CPM) vale anche per l'organo autorizzato a presentarla.

Art. 92 Querela della parte lesa

¹ La parte lesa deve presentare querela, per scritto o oralmente a processo verbale, all'organo competente ad ordinare l'istruzione preparatoria. Per chiarire i fatti, quest'organo può ordinare un'assunzione preliminare delle prove. Può inoltre colloquiare con gli interessati per comporre l'affare in via amichevole.

² Se l'affare non può essere composto in via amichevole, dev'essere ordinata l'istruzione preparatoria. In queste caso, dev'essere indicato se l'organo che ordina l'istruzione presenta anch'esso querela penale.

³ In occasione del primo interrogatorio, il giudice istruttore informa la parte lesa sulle prescrizioni formali per la querela e le dà la possibilità, se del caso, di completarla o precisarla.⁷¹

⁶⁹ Abrogati dal n. I dell'O del 19 set. 1988, con effetto dal 19 set. 1988 (RU **1988** 1552).

Vedi anche le disp. fin. di detta modifica alla fine del presente testo.

⁷⁰ Abrogati dal n. I dell'O del 29 nov. 1993, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU **1993** 3298).

⁷¹ Introdotto dal n. I dell'O del 20 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3259).

Art. 93 Ritiro della querela

¹ Se la querela è ritirata prima della messa in stato d'accusa, l'uditore desiste dal procedimento (art. 116 e 117 PPM). Se il ritiro avviene più tardi, la desistenza dal procedimento è decisa dal tribunale.

² I documenti a tenore degli articoli 145 numero 6 e 146 numero 3 del CPM sono stesi dall'autorità che ha desistito dal procedimento.

Capitolo 3: Ordinamento disciplinare**Art. 94⁷²** Divieto di delega

¹ Ai comandanti e alle autorità militari non è consentito delegare il proprio potere disciplinare né le proprie competenze disciplinari a organi subordinati. È riservata la facoltà del capo del DDPS di delegare il suo potere disciplinare al capo dell'esercito e al sostituto di quest'ultimo, alle persone direttamente subordinate al capo dell'esercito e al Comando Istruzione (Personale dell'esercito).⁷³

² Il potere disciplinare delegato non può esserlo oltre.

Art. 95⁷⁴ Potere disciplinare

¹ Il potere disciplinare spetta:

- a. ai comandanti di truppa per le mancanze disciplinari commesse durante il servizio;
- b. alle autorità militari cantonali competenti nei casi poco gravi di
 1. omissione dell'ispezione obbligatoria, inosservanza di prescrizioni di servizio, abuso e sperpero di materiale nell'ambito dell'equipaggiamento della truppa e degli ufficiali,
 2. omissione del tiro obbligatorio e violazione delle prescrizioni concernenti il tiro fuori del servizio;
- c.⁷⁵ al Comando Istruzione in tutti gli altri casi.

² Quando il potere disciplinare compete alle autorità militari cantonali, esso è esercitato:

- a. nei confronti delle persone soggette all'obbligo di leva, dal Cantone che deve chiamarle al reclutamento;

⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4541).

⁷³ Nuovo testo giusta l'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7503).

⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU **2003** 4541, **2004** 943).

⁷⁵ Nuovo testo giusta l'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7503).

- b. nei confronti degli obbligati all'ispezione, dal Cantone sul cui territorio ha luogo l'ispezione;
- c. in tutti gli altri casi, dal Cantone di domicilio o dal Cantone dell'ultimo domicilio.

Art. 96 Attribuzioni penali e competenze

Le attribuzioni penali e le competenze sono determinate nell'allegato 2.

Art. 97⁷⁶ Delega del potere disciplinare

¹ Il potere disciplinare nei confronti dei militari distaccati all'estero che non prestano servizio nei loro corpi di truppa o nelle loro formazioni né un servizio di promovimento della pace, spetta al comando d'invio o all'unità amministrativa d'invio. Se le attribuzioni penali non sono sufficienti, l'inserito è trasmesso all'organo superiore successivo. In ogni caso, gli arresti devono essere eseguiti in Svizzera.

² Il potere disciplinare nei confronti di persone di condizione civile spetta al capo dell'esercito e al suo sostituto nei casi di:

- a. infrazione alla legge federale del 23 giugno 1950⁷⁷ concernente la protezione delle opere militari o ad atti normativi o misure poggianti sulla medesima;
- b. violazione di segreti militari (art. 106 CPM);
- c. disobbedienza a misure prese dalle autorità militari o civili e finalizzate alla preparazione o all'attuazione della mobilitazione dell'esercito o alla tutela di segreti militari (art. 107 CPM).

³ Una copia della decisione disciplinare è notificata alla Segreteria generale del DDPS.

Art. 98 Ordine di carcerazione

¹ L'ordine di carcerazione è dato dal comandante dell'unità (stato maggiore) della persona punita o dalla competente autorità militare appena la pena d'arresti è divenuta esecutoria.

² L'ordine di carcerazione indica il luogo d'esecuzione, l'inizio e la fine della pena, come anche, se del caso, particolari disposizioni circa la sorveglianza e la cura dell'arrestato.

Art. 99 Locali d'arresti

Nelle piazze d'armi dev'essere a disposizione un numero sufficiente di locali d'arresti. Se stazionata altrove, la truppa deve provvedere affinché vi siano a disposizione appropriati locali d'arresti.

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2003 4541, 2004 943).

⁷⁷ RS 510.518

Art. 99a⁷⁸**Art. 100** Procedura disciplinare dinnanzi al tribunale

¹ La decisione del tribunale dev'essere notificata al ricorrente, all'autorità di precedente istanza, in via di servizio al comandante della persona punita, all'Ufficio dell'uditore in capo e, se del caso, al Cantone d'esecuzione.

² Se le spese sono addossate al ricorrente, l'Ufficio dell'uditore in capo provvede alla riscossione.

Capitolo 4: Giurisdizione**Art. 101**⁷⁹ Giurisdizione in caso di reati in materia di circolazione stradale

Per i reati in materia di circolazione stradale commessi durante le corse dal luogo di domicilio al luogo di lavoro o al luogo d'impiego e viceversa, i militari di professione, i militari a contratto temporaneo e gli agenti del Corpo delle guardie di confine sottostanno alla giurisdizione militare soltanto se le prescrizioni sulla circolazione sono state violate in relazione con un altro reato punibile ai sensi del Codice penale militare. Questa disposizione si applica anche nei casi in cui le persone summenzionate utilizzano un veicolo di servizio o indossano l'uniforme.

Art. 101a⁸⁰ Autorizzazione a procedere

¹ L'autorizzazione per attuare un processo penale ordinario giusta gli articoli 219 capoverso 2 e 222 capoverso 1 CPM è rilasciata dall'Ufficio dell'uditore in capo.⁸¹

² Sono riservate le attribuzioni del comandante in capo dell'esercito.

³ L'autorizzazione giusta l'articolo 222 del CPM non è richiesta quando un organo competente applica la legge federale del 24 giugno 1970⁸² concernente le multe disciplinari inflitte agli utenti della strada o una procedura cantonale di multe disciplinari.

Titolo quarto: Disposizioni finali**Art. 102** Abrogazioni

Sono abrogati:

⁷⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 20 nov. 1996 (RU **1996** 3259). Abrogato dal n. I dell'O del 29 ott. 2003, con effetto dal 1° mar. 2004 (RU **2003** 4541, **2004** 943).

⁷⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4541).

⁸⁰ Originario art. 101.

⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4541).

⁸² RS **741.03**

1. l'ordinanza del 27 dicembre 1927⁸³ concernente la vigilanza, durante il servizio, degli obbligati al servizio militare condannati condizionalmente;
2. il decreto del Consiglio federale del 18 settembre 1933⁸⁴ concernente le disposizioni esecutive dell'articolo 3 numero 3 del Codice penale militare;
3. il decreto del Consiglio federale del 29 settembre 1947⁸⁵ su la procedura penale per il Corpo delle guardie di confine;
4. il decreto del Consiglio federale del 15 maggio 1951⁸⁶ per l'esecuzione del Codice penale militare e della legge sull'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale;
5. l'ordinanza del 29 maggio 1951⁸⁷ concernente la contabilità della giustizia militare;
6. l'ordinanza del 29 gennaio 1954⁸⁸ concernente la giustizia penale militare;
7. il decreto del Consiglio federale del 14 febbraio 1968⁸⁹ sull'esecuzione degli arresti repressivi per gli obiettori di coscienza;
8. l'ordinanza del 15 maggio 1968⁹⁰ concernente l'esecuzione dell'ordinamento disciplinare;
9. l'ordinanza del 24 febbraio 1971⁹¹ sull'esecuzione militare della detenzione;
10. il decreto del Consiglio federale del 3 novembre 1971⁹² concernente i tribunali militari e i tribunali territoriali;
11. la decisione del Dipartimento militare federale del 4 agosto 1965⁹³ concernente la delega dei poteri disciplinari riguardo agli ufficiali istruttori distaccati all'estero;
12. la decisione del Dipartimento militare federale del 20 gennaio 1966⁹⁴ concernente la delega dei poteri disciplinari al capo dello stato maggiore generale.

Art. 103 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1980.

⁸³ [CS 3 476]

⁸⁴ [CS 3 429]

⁸⁵ [CS 3 466]

⁸⁶ [RU 1951 453, 1954 192 art. 76 cpv. 2 lett. c]

⁸⁷ [RU 1951 499; 1963 622 n. I, II; 1972 709]

⁸⁸ [RU 1954 192; 1968 644 art. 17 cpv. 2, 972 n. I, II; 1970 556]

⁸⁹ [RU 1968 239]

⁹⁰ [RU 1968 644, 1970 528]

⁹¹ [RU 1971 277]

⁹² [RU 1972 613]

⁹³ Non pubblicata nella RU.

⁹⁴ Non pubblicata nella RU.

Disposizioni finali della modifica del 19 settembre 1988⁹⁵

¹ I reclutandi e i militari che si trovano in detenzione militare al momento dell'entrata in vigore della presente modificazione scontano la loro pena conformemente alle attuali disposizioni fino al 31 dicembre 1988. Dopo questa data, il resto della pena è scontato giusta le disposizioni del Codice penale svizzero⁹⁶.

² Se il giudice ha ordinato l'esecuzione militare della detenzione e questa non è ancora iniziata prima dell'entrata in vigore della presente modificazione, la pena è scontata secondo le disposizioni del Codice penale svizzero.

⁹⁵ RU 1988 1552

⁹⁶ RS 311.0

*Allegato I*⁹⁷

⁹⁷ Abrogato dall'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7503).

Allegato 2⁹⁸
(art. 96)

Competenza e attribuzioni penali nel diritto penale disciplinare

N. 1 Comandante d'unità

Sono comandanti d'unità (art. 197 CPM) i comandanti di una compagnia, di una batteria, di una squadriglia, di una colonna, di un distaccamento, di uno stato maggiore d'ingegneri.

N. 2 Organi di comando superiori

Sono organi di comando superiori (art. 198 CPM):

- a. il capo del DDPS (in tempo di pace);
- b. il comandante in capo dell'esercito;
- c. il capo dell'esercito e il suo sostituto;
- d. l'uditore in capo;
- e. il capo Comando Operazioni;
- f. il capo dello Stato maggiore dello Stato maggiore dell'esercito;
- g. il capo del Servizio informazioni militare e del Servizio per la protezione preventiva dell'esercito (SPPEs);
- h. i comandanti dello Stato maggiore delle Forze terrestri e delle brigate meccanizzate;
- i. i comandanti delle divisioni territoriali;
- j. il comandante della polizia militare;
- k. il comandante delle Forze aeree, il capo della Centrale operativa delle Forze aeree e il comandante della brigata d'istruzione e d'allenamento delle Forze aeree;
- l. il comando forze speciali;
- m. i comandanti dei battaglioni e dei gruppi;
- n. i comandanti d'aerodromo;
- o. i comandanti delle squadre d'aviazione;
- p. i capi degli stati maggiori specializzati;
- q. il comandante della Base logistica dell'esercito e il comandante della brigata logistica;

⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 29 ott. 2003 (RU **2003** 4541, **2004** 943). Aggiornato dall'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7503).

- r. il comandante della Base d'aiuto alla condotta e il comandante della brigata d'aiuto alla condotta;
- s. il capo Comando Istruzione;
- t. il comandante dell'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito (ISQE);
- u. i comandanti delle formazioni d'addestramento;
- v. i comandanti delle scuole, dei corsi di formazione, dei centri di competenza e dei corsi;
- w. il capo Personale dell'esercito;
- x. i militari di professione con grado d'ufficiale che esercitano la funzione di istruttori d'unità.

Allegato 3⁹⁹

⁹⁹ Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del 29 ott. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4541).

Ordinanza sulla giustizia militare (O-GM)

del 22 novembre 2017 (Stato 1° gennaio 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoversi 4 e 5, 4c, 6 capoverso 1, 10 capoverso 1 nonché 218 della procedura penale militare del 23 marzo 1979¹ (PPM);
visto l'articolo 199 lettera a del Codice penale militare del 13 giugno 1927² (CPM);
vista la legge militare del 3 febbraio 1995³ (LM);
visti gli articoli 4 capoverso 2 nonché 6 dell'organizzazione dell'esercito del 18 marzo 2016⁴,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza disciplina il compito e l'organizzazione della giustizia militare nonché l'obbligo di prestare servizio militare dei membri della giustizia militare.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, è applicabile la pertinente legislazione militare.

² I regolamenti e le istruzioni emanati sulla base della pertinente legislazione militare sono applicabili anche ai membri della giustizia militare se l'uditore in capo non ha emanato regolamenti e istruzioni particolari.

³ Nei casi in cui la pertinente legislazione militare oppure regolamenti o istruzioni emanati sulla base di quest'ultima fanno riferimento all'esercito e disciplinano i diritti e obblighi dei militari, le relative disposizioni si applicano anche alla giustizia militare e ai membri della giustizia militare.

⁴ Le disposizioni dell'ordinanza del 24 ottobre 1979⁵ concernente la giustizia penale militare (OGPM) che disciplinano la procedura penale militare prevalgono su quelle della presente ordinanza.

RU 2017 7503

¹ RS 322.1

² RS 321.0

³ RS 510.10

⁴ RS 513.1

⁵ RS 322.2

Sezione 2: Compito

Art. 3

¹ La giustizia militare opera sia in qualità di autorità amministrativa sia in qualità di autorità penale nel quadro delle sue competenze secondo il CPM, la PPM, l'OGPM⁶ e l'ordinanza del 22 novembre 2017⁷ concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM).

² Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può incaricare ufficiali della giustizia militare di eseguire inchieste amministrative nell'esercito o nell'amministrazione militare.

Sezione 3: Compiti dell'uditore in capo

Art. 4 Uditore in capo

¹ Nel quadro delle sue competenze secondo l'articolo 16 capoverso 1 PPM, l'uditore in capo assume nei confronti dei membri della giustizia militare tutte le funzioni attribuite al capo dell'esercito o al Comando Istruzione nei confronti dei militari.

² Se non sono stati stabiliti in maniera esaustiva dal Consiglio federale e dal DDPS, l'uditore in capo stabilisce l'organizzazione e il numero dei membri della giustizia militare.

³ L'uditore in capo attribuisce i membri della giustizia militare alle rispettive regioni, ai rispettivi tribunali e alle rispettive funzioni.

⁴ Emana istruzioni concernenti le nomine e le promozioni degli ufficiali della giustizia militare e degli altri membri della giustizia militare alle rispettive funzioni, tenendo conto delle condizioni di cui all'allegato 1. È competente per le nomine e le promozioni.

⁵ Stabilisce i corsi di formazione e perfezionamento per gli ufficiali della giustizia militare, tenendo conto delle direttive di cui all'allegato 2.

⁶ Decide in merito alle domande di cui all'articolo 4 OOPSM⁸ concernenti l'assegnazione all'esercito (giustizia militare) presentate da altre persone con particolari conoscenze specialistiche nel settore delle autorità giudiziarie e del perseguimento penale. Disciplina l'obbligo di prestare servizio e il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione di dette persone in funzione delle necessità della giustizia militare, tenendo conto delle direttive di cui all'allegato 2.

⁷ È competente per il proscioglimento degli ufficiali della giustizia militare e degli altri membri della giustizia militare conformemente all'articolo 10 capoverso 2.

⁸ Vigila sul regolare svolgimento dei procedimenti penali militari sotto il profilo organizzativo e può prendere disposizioni al riguardo.

⁶ RS 322.2

⁷ RS 512.21

⁸ RS 512.21

⁹ Consiglia i giudici istruttori e gli uditori sulle questioni specialistiche.

¹⁰ Può chiamare in servizio i membri della giustizia militare per impartire lezioni di diritto penale militare in servizi d'istruzione della truppa.

¹¹ Sottopone all'autorità competente proposte riguardo alle nomine di presidenti, giudici e giudici supplenti dei tribunali militari.

Art. 5 Comunicazioni all'uditore in capo

¹ In relazione con procedimenti penali militari, il presidente del tribunale competente per il giorno della seduta comunica all'uditore in capo:

- a. il giorno della seduta con le trattande;
- b. il dispositivo della sentenza;
- c. l'annuncio e il ritiro di appelli e di ricorsi per cassazione.

² In relazione con procedimenti penali militari, il presidente che dirige il tribunale presenta annualmente all'uditore in capo, a una data stabilita dall'uditore in capo, un rapporto sulle attività del tribunale.

³ In casi importanti, l'uditore informa l'uditore in capo sulla messa in stato d'accusa, con notificazione di una copia dell'atto d'accusa.

⁴ Il giudice istruttore comunica all'uditore in capo l'apertura e la chiusura di una procedura d'inchiesta della giustizia militare.

⁵ Le comunicazioni hanno sempre luogo per il tramite della cancelleria competente.

Sezione 4:

Disposizioni amministrative e obbligo di prestare servizio militare

Art. 6 Incorporazione nella giustizia militare

¹ I militari trasmettono all'uditore in capo le domande d'incorporazione nella giustizia militare per la via di servizio.

² Se approva la domanda, l'uditore in capo sottopone all'organo competente dell'esercito una proposta d'incorporazione come ufficiale della giustizia militare o come altro membro della giustizia militare.

Art. 7 Subordinazione amministrativa

¹ I membri della giustizia militare sono subordinati amministrativamente all'uditore in capo.

² Sono fatte salve le attribuzioni del presidente che dirige il tribunale, del capo uditore e del capo giudice istruttore delle rispettive regioni nel quadro dell'ordine generale di servizio secondo l'articolo 22.

Art. 8 Potere disciplinare

I membri della giustizia militare sottostanno al potere disciplinare dell'uditore in capo.

Art. 9 Struttura dei gradi

La struttura dei gradi dei membri della giustizia militare è disciplinata nell'allegato 3.

Art. 10 Durata dell'obbligo di prestare servizio militare degli ufficiali della giustizia militare

¹ L'obbligo di prestare servizio militare degli ufficiali della giustizia militare si estende sino al raggiungimento del limite d'età secondo l'articolo 13 LM e dipende dalla durata della permanenza nella funzione e dalle necessità della giustizia militare. La durata della permanenza nella rispettiva funzione si estende dai quattro agli otto anni.

² Gli ufficiali della giustizia militare possono essere prosciolti prima del raggiungimento del limite d'età se:

- a. hanno raggiunto la durata massima della permanenza nella rispettiva funzione secondo il capoverso 1;
- b. hanno prestato complessivamente 1200 giorni di servizio d'istruzione;
- c. dopo l'assunzione di una nuova funzione, hanno prestato nella nuova funzione almeno 240 giorni di servizio d'istruzione; o
- d. non sussiste più l'idoneità per un'incorporazione come ufficiale della giustizia militare e non può essere conferita loro un'altra funzione nella giustizia militare.

³ L'obbligo di prestare servizio militare degli ufficiali della giustizia militare può essere prorogato con il loro consenso e in caso di idoneità, sempre che la funzione per la quale sono previsti non possa essere assunta da altri membri della giustizia militare.

⁴ L'obbligo di prestare servizio militare non può essere prorogato oltre la fine dell'anno in cui l'ufficiale della giustizia militare interessato compie i 65 anni.

Art. 11 Promozioni e nomine

Le promozioni e le nomine di membri della giustizia militare rispondono alle necessità della giustizia militare e sono rette dall'articolo 4 capoverso 4.

Art. 12 Servizi volontari

¹ I membri della giustizia militare che intendono prestare servizio militare su base volontaria presentano una relativa domanda all'uditore in capo.

² La domanda è accolta se:

- a. il servizio volontario risponde a una necessità della giustizia militare; e
- b. il datore di lavoro o l'ufficio regionale di collocamento competente ha dato il suo consenso scritto.

³ I membri della giustizia militare possono prestare su base volontaria al massimo 75 giorni di servizio d'istruzione su un periodo di due anni consecutivi.

Art. 13 Disponibilità costante a prestare servizio e congedo

¹ I membri della giustizia militare sono costantemente disponibili a entrare in servizio, sempre che non siano in congedo o dispensati. Essi prestano servizio secondo il bisogno per l'intera durata del loro obbligo di prestare servizio militare.

² Essi devono presentare una domanda di congedo se prevedono di non essere raggiungibili per più di 14 giorni al recapito notificato all'Ufficio dell'uditore in capo o se una simile assenza si verifica in maniera imprevista.

³ Sulle domande di congedo decide:

- a. per congedi fino a 31 giorni:
 - 1. il capo giudice istruttore, per le domande presentate da giudici istruttori,
 - 2. il capo uditore, per le domande presentate da uditori,
 - 3. il presidente che dirige il tribunale, per le domande presentate da segretari di tribunale;
- b. per tutte le altre domande di congedo: l'uditore in capo.

Art. 14 Chiamata in servizio

¹ L'uditore in capo chiama in servizio i membri della giustizia militare:

- a. mediante un ordine di marcia personale;
- b. mediante una chiamata in servizio speciale.

² I membri della giustizia militare possono prestare al massimo 75 giorni di servizio d'istruzione su un periodo di due anni consecutivi. Sono fatti salvi i servizi d'istruzione supplementari prestati su base volontaria secondo l'articolo 12 capoverso 3.

Art. 15 Uniforme

¹ I membri della giustizia militare prestano servizio in uniforme.

² Eccezionalmente, l'uditore in capo può ordinare che il servizio sia prestato in abiti borghesi.

Art. 16 Difesa di fiducia da parte di membri della giustizia militare

¹ L'assunzione della difesa di fiducia da parte di membri della giustizia militare nel quadro di un'inchiesta della giustizia militare o di un procedimento penale militare non è ammessa.

² Su richiesta, l'uditore in capo può autorizzare una deroga.

Sezione 5: Organizzazione delle autorità penali militari

Art. 17 Autorità di perseguimento penale

¹ Vi sono tre Regioni Uditori e tre Regioni Giudici istruttori, distinte in base alla competenza linguistica:

- a. Regione Uditori 1 e Regione Giudici istruttori 1: di lingua francese;
- b. Regione Uditori 2 e Regione Giudici istruttori 2: di lingua tedesca;
- c. Regione Uditori 3 e Regione Giudici istruttori 3: di lingua italiana.

² La competenza territoriale sussidiaria delle autorità di perseguimento penale secondo l'articolo 26 capoverso 2 PPM è disciplinata nell'allegato 4.

³ Ogni Regione Uditori è diretta da un capo uditore, affiancato, se necessario, da un uditore responsabile. Il numero di uditori è disciplinato nell'allegato 5.

⁴ Ogni Regione Giudici istruttori è diretta da un capo giudice istruttore, affiancato, se necessario, da un giudice istruttore responsabile. Il numero di giudici istruttori è disciplinato nell'allegato 5.

Art. 18 Uditori e giudici istruttori straordinari

¹ Per casi speciali, ad esempio per inchieste su infortuni aeronautici, l'uditore in capo può designare uditori straordinari o giudici istruttori straordinari.

² L'uditore in capo può designare giudici istruttori straordinari per gli interrogatori di vittime di reati contro l'integrità sessuale secondo l'articolo 84d lettera a PPM.

Art. 19 Tribunali militari

¹ I tribunali militari sono tre, con le seguenti competenze:

- a. il Tribunale militare 1, con tre sezioni, è competente per i casi della Regione Uditori 1 e della Regione Giudici istruttori 1;
- b. il Tribunale militare 2, con quattro sezioni, è competente per i casi della Regione Uditori 2 e della Regione Giudici istruttori 2;
- c. il Tribunale militare 3, con una sezione, è competente per i casi della Regione Uditori 3 e della Regione Giudici istruttori 3.

² La competenza territoriale sussidiaria dei tribunali militari secondo l'articolo 26 capoverso 2 PPM è disciplinata nell'allegato 4.

³ Ogni tribunale militare è diretto da un presidente responsabile (presidente I).

⁴ L'uditore in capo può designare segretari di tribunale straordinari per gli interrogatori di vittime di reati contro l'integrità sessuale secondo l'articolo 84d lettera a PPM.

Art. 20 Tribunali militari d'appello

¹ I tribunali militari d'appello sono tre, con una sezione ciascuno ai sensi dell'articolo 12 capoverso 4 PPM e con le seguenti competenze:

- a. il Tribunale militare d'appello 1 pronuncia sugli appelli contro le decisioni del Tribunale militare 1; la sezione decide in merito ai ricorsi disciplinari di militari di lingua francese;
- b. il Tribunale militare d'appello 2 pronuncia sugli appelli contro le decisioni del Tribunale militare 2; la sezione decide in merito ai ricorsi disciplinari di militari di lingua tedesca;
- c. il Tribunale militare d'appello 3 pronuncia sugli appelli contro le decisioni del Tribunale militare 3; la sezione decide in merito ai ricorsi disciplinari di militari di lingua italiana.

² Ogni tribunale militare d'appello è diretto da un presidente responsabile (presidente I).

³ Se necessario per ragioni organizzative, il capo del DDPS può suddividere i Tribunali militari d'appello in corti indipendenti.

Art. 21 Tribunale militare di cassazione

Vi è un Tribunale militare di cassazione, diretto da un presidente.

Art. 22 Ordine generale di servizio

¹ All'inizio dell'anno, il presidente che dirige il tribunale emana un ordine generale di servizio. L'ordine contiene le prescrizioni generali di servizio per l'attività del tribunale, nonché:

- a. il nome, il grado, il recapito, i relativi numeri di telefono e di telefax e l'indirizzo di posta elettronica dei membri della giustizia militare attribuiti;
- b. l'elenco dei giudici e dei giudici supplenti;
- c. l'elenco dei difensori d'ufficio;
- d. l'indicazione dei giorni di seduta previsti e il piano ordinario delle sedute per l'anno in corso;
- e. l'indirizzo, il numero di telefono e di telefax e l'indirizzo di posta elettronica della cancelleria competente.

² All'inizio dell'anno, il capo uditore emana un ordine generale di servizio. L'ordine contiene le prescrizioni generali di servizio per l'attività degli uditori nella Regione Uditori nonché le indicazioni secondo il capoverso 1 lettere a, c ed e.

³ All'inizio dell'anno, il capo giudice istruttore emana un ordine generale di servizio. L'ordine contiene le prescrizioni generali di servizio per l'attività dei giudici istruttori nella Regione Giudici istruttori nonché le indicazioni secondo il capoverso 1 lettere a, c ed e.

⁴ L'ordine generale di servizio per i tribunali deve essere visionato dall'uditore in capo; gli ordini generali di servizio per le Regioni Uditori e le Regioni Giudici istruttori devono essere approvati dall'uditore in capo.

⁵ La cancelleria competente invia i seguenti ordini di servizio:

- a. l'ordine di servizio per il tribunale: ai membri della giustizia militare incorporati nel tribunale, ai giudici, ai giudici supplenti, ai difensori d'ufficio del tribunale e all'Ufficio dell'uditore in capo;
- b. l'ordine di servizio per la Regione Uditori: ai membri della giustizia militare incorporati nella Regione Uditori, ai difensori d'ufficio della Regione Uditori e all'Ufficio dell'uditore in capo;
- c. l'ordine di servizio per la Regione Giudici istruttori: ai membri della giustizia militare incorporati nella Regione Giudici istruttori, ai difensori d'ufficio della Regione Giudici istruttori e all'Ufficio dell'uditore in capo.

Sezione 6: Contabilità

Art. 23

¹ La Base logistica dell'esercito, unitamente all'Ufficio dell'uditore in capo, emana direttive sulla contabilità della giustizia militare. Essa tiene conto delle particolarità della giustizia militare.

² La cancelleria competente tiene la contabilità. In caso di servizio attivo o di servizio d'appoggio, a ogni Regione Uditori, a ogni Regione Giudici istruttori e a ogni tribunale è assegnato un contabile.

³ La contabilità, i controlli e i giustificativi sono firmati:

- a. nelle Regioni Uditori: dal capo uditore;
- b. nelle Regioni Giudici istruttori: dal capo giudice istruttore;
- c. nei tribunali: dal presidente che dirige il tribunale;
- d. negli ambiti rimanenti: dall'uditore in capo.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 24 Esecuzione

¹ Il DDPS è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

² L'uditore in capo emana le direttive e le istruzioni secondo l'articolo 4 capoversi 2 e 4-6.

Art. 25 Modifica di un altro atto normativo

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato 6.

Art. 26 Disposizioni transitorie

¹ Gli attuali ufficiali specialisti della giustizia militare assumono il grado della rispettiva funzione secondo l'allegato 3.

² I procedimenti pendenti alla data dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono ripresi secondo il nuovo diritto e dalle autorità penali competenti in virtù del nuovo diritto.

³ Alle proroghe dell'obbligo di prestare servizio militare approvate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza rimane applicabile il diritto anteriore.

⁴ I giudici e i giudici supplenti nominati dal Consiglio federale per i tribunali militari e i tribunali militari d'appello per il periodo amministrativo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 conservano le loro funzioni attuali nei rispettivi tribunali; per il resto del mandato si applica tuttavia il nuovo diritto.

Art. 27 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Allegato 1
(art. 4 cpv. 4)

Condizioni per le nomine e le promozioni degli ufficiali della giustizia militare e degli altri membri della giustizia militare

1. Ufficiali della giustizia militare

- 1.1 Gli ufficiali della giustizia militare possono essere promossi al più presto dopo aver esercitato la medesima funzione o aver portato il grado inferiore per quattro anni.
- 1.2 L'uditor in capo disciplina le ulteriori condizioni e, in singoli casi motivati, può prevedere eccezioni.

2. Aspiranti giudici istruttori secondo l'allegato 3 numero 5 lettera e

- 2.1 Gli aspiranti giudici istruttori possono essere promossi a giudici istruttori ordinari al più presto due anni dopo il cambiamento d'incorporazione nella giustizia militare nonché dopo aver partecipato ai corsi di formazione secondo l'allegato 2.
- 2.2 L'uditor in capo disciplina le ulteriori condizioni e, in singoli casi motivati, può prevedere eccezioni.

3. Altri membri della giustizia militare

- 3.1 Ai membri della giustizia militare secondo l'articolo 2 capoverso 2 PPM, incorporati nello stato maggiore dell'uditor in capo secondo l'allegato 3 numero 7, si applicano le stesse condizioni stabilite per gli ufficiali della giustizia militare secondo il numero 1.
- 3.2 I soldati e gli appuntati della truppa, incorporati come altri membri della giustizia militare conformemente all'allegato 3 numero 8, possono essere promossi al grado immediatamente superiore, ma non a un grado superiore al grado di appuntato capo, al più presto dopo aver esercitato la loro funzione per quattro anni.
- 3.3 L'uditor in capo disciplina le ulteriori condizioni.
- 3.4 I sottufficiali, sottufficiali superiori e gli ufficiali della truppa, incorporati come altri membri della giustizia militare conformemente all'allegato 3 numero 8, conservano il loro grado attuale; non possono più essere promossi.

Allegato 2
(art. 4 cpv. 5 e 6)

Formazione e perfezionamento dei membri della giustizia militare

1. Presidenti dei tribunali, uditori e segretari di tribunale

- 1.1 I presidenti I e II dei tribunali (all. 3 n. 2 e 3), gli uditori e i segretari di tribunale sono chiamati in servizio ai corsi di formazione e di perfezionamento seguenti:
 - quando assumono per la prima volta la funzione: a un corso d'introduzione;
 - in ogni successivo anno di funzione: a un corso di perfezionamento.
- 1.2 L'uditore in capo stabilisce il momento della chiamata in servizio per il corso d'introduzione nonché la durata e i contenuti dei corsi. Può prevedere ulteriori formazioni.

2. Giudici istruttori

- 2.1 I giudici istruttori sono chiamati in servizio a un corso di perfezionamento in ogni anno di funzione.
- 2.2 L'uditore in capo stabilisce la durata e i contenuti del corso. Può prevedere ulteriori formazioni.

3. Aspiranti giudici istruttori

- 3.1 Gli aspiranti giudici istruttori sono chiamati in servizio ai seguenti moduli d'istruzione, di regola durante i primi due anni dopo il cambiamento d'incorporazione nella giustizia militare:
 - a un corso d'introduzione;
 - a un modulo d'istruzione «Scienze forensi»;
 - a uno stage pratico presso un giudice istruttore.
- 3.2 L'uditore in capo stabilisce il momento della chiamata in servizio nonché la durata e i contenuti del corso d'introduzione e dello stage pratico. Può prevedere ulteriori formazioni.

4. Formazione e perfezionamento supplementari per i membri della giustizia militare

- 4.1 L'uditore in capo può prevedere ulteriori formazioni e perfezionamenti per i membri della giustizia militare.

Allegato 3
(art. 9 e 26 cpv. 1)

Struttura dei gradi dei membri della giustizia militare

1. Tribunale militare di cassazione:
 - 1.1 presidente: col
(art. 15 cpv. 1 PPM)
 - 1.2 sost presidente: col, ten col
 - 1.3 uff diritto: ten col, magg
 - 1.4 segretario di tribunale: ten col, magg
2. Tribunali militari d'appello:
 - 2.1 presidente I: col
(art. 12 cpv. 1 PPM)
 - 2.2 presidente II: col, ten col
(art. 12 cpv. 1 PPM)
 - 2.3 segretario di tribunale: magg
3. Tribunali militari:
 - 3.1 presidente I: col
(art. 8 cpv. 1 PPM)
 - 3.2 sost presidente I: col, ten col
(art. 8 cpv. 1 PPM)
 - 3.3 presidente II: ten col
(art. 8 cpv. 1 PPM)
 - 3.4 segretario di tribunale: cap
4. Regioni Uditori:
 - 4.1 capo uditore: col
 - 4.2 sost capo uditore: col, ten col
 - 4.3 uditore responsabile: ten col
 - 4.4 uditore: ten col, magg
5. Regioni Giudici istruttori:
 - 5.1 capo giudice istruttore: col
 - 5.2 sost capo giudice istruttore: col, ten col
 - 5.3 giudice istruttore responsabile: ten col
 - 5.4 giudice istruttore: magg, cap
 - 5.5 aspirante giudice istruttore:

Gli aspiranti giudici istruttori conservano come aspiranti il grado che avevano presso la truppa prima del cambiamento d'incorporazione.

6. Giustizia militare delle Forze aeree:
 - 6.1 capo GM FA: col
 - 6.2 sost capo GM FA: ten col
7. Stato maggiore dell'uditore in capo:
 - 7.1 UC: br
(art. 17 cpv. 2 PPM)
 - 7.2 sost UC: col, ten col
(art. 17 cpv. 2 PPM)
 - 7.3 capo SM UC: col
 - 7.4 capo Personale GM: col
 - 7.5 uff GM UC: col, ten col,
magg, cap
 - 7.6 capo Istruzione: col
 - 7.7 sost capo Istruzione: ten col
 - 7.8 uff Istruzione: magg, cap
 - 7.9 capo Comunicazione: col
 - 7.10 sost capo Comunicazione: ten col
 - 7.11 uff Comunicazione: magg, cap
 - 7.12 capo Diritto: col
 - 7.13 sost capo Diritto: ten col
 - 7.14 uff Diritto: magg, cap
8. altri membri della giustizia militare:

Gli altri membri della giustizia militare conservano il grado che avevano presso la truppa prima del cambiamento d'incorporazione nella giustizia militare.
9. Legenda:

br	brigadiere
cap	capitano
col	colonnello
FA	Forze aeree
GM	giustizia militare
magg	maggiore
SM	stato maggiore
sost	sostituto
ten col	tenente colonnello
UC	uditore in capo
uff	ufficiale

Allegato 4
(art. 17 cpv. 2 e 19 cpv. 2)

Competenza sussidiaria delle autorità penali secondo il luogo del reato conformemente all'articolo 26 capoverso 2 PPM

A titolo sussidiario, le autorità penali sono territorialmente competenti come segue:

Regione Uditori 1, Regione Giudici istruttori 1, Tribunale militare 1

Cantone di Berna: distretti di Courtelary, Moutier e La Neuveville

Cantone di Friburgo, eccettuati i distretti della Singine e del Lago

Cantone di Vaud

Cantone del Vallese, eccettuati i distretti di Briga, Goms, Leuk, Östlich Raron, Westlich Raron e Visp

Cantone di Neuchâtel

Cantone di Ginevra

Cantone del Giura

Regione Uditori 2, Regione Giudici istruttori 2, Tribunale militare 2

Cantone di Zurigo

Cantone di Berna, eccettuati i distretti di Courtelary, Moutier e La Neuveville

Cantone di Lucerna

Cantone di Uri

Cantone di Svitto

Cantone di Obvaldo

Cantone di Nidvaldo

Cantone di Glarona

Cantone di Zugo

Cantone di Friburgo: distretti della Singine e del Lago

Cantone di Soletta

Cantone di Basilea Città

Cantone di Basilea Campagna

Cantone di Sciaffusa

Cantone di Appenzello Esterno

Cantone di Appenzello Interno

Cantone di San Gallo

Cantone dei Grigioni, eccettuato il distretto della Moesa

Cantone di Argovia

Cantone di Turgovia

Cantone del Vallese: distretti di Briga, Goms, Leuk, Östlich Raron, Westlich Raron e Visp

Regione Uditori 3, Regione Giudici istruttori 3, Tribunale militare 3

Cantone del Ticino

Cantone dei Grigioni: distretto della Moesa

Allegato 5
(art. 17 cpv. 3 e 4)

Effettivi delle autorità di perseguimento penale

1. Effettivo degli uditori

Regione Uditori 1:	al massimo 47	uditori
Regione Uditori 2:	al massimo 60	uditori
Regione Uditori 3:	al massimo 14	uditori

2. Effettivo dei giudici istruttori

Regione Giudici istruttori 1:	al massimo 51	giudici istruttori
Regione Giudici istruttori 2:	al massimo 66	giudici istruttori
Regione Giudici istruttori 3:	al massimo 20	giudici istruttori

Allegato 6
(art. 25)

Modifica di un altro atto normativo

...⁹

⁹ La mod. può essere consultata alla RU **2017** 7503.

Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM)

del 19 settembre 2006 (Stato 1° gennaio 2019)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 387 capoverso 1 lettere a, b ed e del Codice penale¹ (CP);
visti gli articoli 34b capoverso 1 e 47 del Codice penale militare del 13 giugno 1927² (CPM),

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

- a. la competenza per l'esecuzione, nonché l'assunzione delle spese in caso di pene uniche, revoca di pene sospese condizionalmente e ripristino dell'esecuzione;
- b. il concorso di più sanzioni secondo il CP;
- c. il concorso, nell'ambito dell'esecuzione, di sanzioni pronunciate in diversi Cantoni;
- c^{bis}.³ l'inizio della durata dell'espulsione;
- d. le misure da prendere in caso di divieti di condurre, nonché l'ammontare e l'impiego della retribuzione dei detenuti;
- e. l'applicazione per analogia delle disposizioni della presente ordinanza all'esecuzione di sentenze dei tribunali militari o del Tribunale penale federale.

RU **2006** 4495

¹ RS **311.0**

² RS **321.0**

³ Introdotta dal n. I 9 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

Sezione 2:**Pene uniche, revoca di pene sospese condizionalmente e ripristino dell'esecuzione: competenza per l'esecuzione e assunzione delle spese****Art. 2** Pene uniche

¹ La pena unica di cui agli articoli 46 capoverso 1, 62a capoverso 2 o 89 capoverso 6 CP è eseguita dal Cantone il cui giudice l'ha ordinata.

² Il Cantone cui compete l'esecuzione sostiene le spese d'esecuzione. Il ricavo delle pene pecuniarie gli appartiene.

Art. 3 Revoca della sospensione condizionale e ripristino dell'esecuzione

¹ Se viene revocata la sospensione condizionale di una pena (pena pecuniaria, lavoro di pubblica utilità o pena detentiva) senza che venga pronunciata una pena unica secondo l'articolo 46 capoverso 1 CP, l'esecuzione della pena compete al Cantone il cui giudice l'ha ordinata.

² Se è disposto il ripristino dell'esecuzione dopo la liberazione condizionale senza che venga pronunciata una pena unica secondo l'articolo 89 capoverso 6 CP, l'esecuzione della pena residua compete al Cantone che ha eseguito la pena detentiva sino al momento della liberazione condizionale.

³ Se è ordinata l'esecuzione di una pena detentiva differita a beneficio di una misura, senza che venga pronunciata una pena unica secondo l'articolo 62a capoverso 2 CP, il Cantone il cui giudice ha ordinato la pena detentiva è competente a eseguire la pena residua.

⁴ Le spese d'esecuzione sono ripartite proporzionalmente tra i Cantoni interessati.

Sezione 3: Concorso di più sanzioni nell'ambito dell'esecuzione**Art. 4** Pene detentive eseguibili simultaneamente

Se nell'esecuzione vi è concorso di più pene detentive, le pene sono eseguite congiuntamente conformemente agli articoli 76–79 CP, secondo la loro durata totale.

Art. 5 Liberazione condizionale da pene detentive
eseguibili simultaneamente

¹ In caso di pene detentive di durata limitata eseguibili simultaneamente, il termine minimo per la liberazione condizionale è calcolato in base alla loro durata totale.

² Se nell'esecuzione vi è concorso di una pena detentiva a vita con pene detentive di durata limitata, il termine minimo per la liberazione condizionale ai sensi dell'articolo 86 capoverso 5 CP è calcolato aggiungendo rispettivamente 15 e 10 anni ai due terzi e alla metà della durata complessiva delle pene detentive di durata limitata da eseguirsi congiuntamente.

³ Nel calcolo di cui ai capoversi 1 e 2 si tiene conto anche delle pene residue conseguenti alla revoca della liberazione condizionale. Le parti da eseguire delle pene detentive con sospensione parziale non sono incluse nel calcolo.

Art. 6 Misure terapeutiche eseguibili simultaneamente

¹ Se nell'esecuzione vi è concorso di più misure terapeutiche identiche a tenore degli articoli 59–61 e 63 CP, tali misure s'integrano e sono eseguite come un'unica misura.

² Se nell'esecuzione vi è concorso di più misure terapeutiche diverse a tenore degli articoli 59–61 e 63 CP, l'autorità competente fa eseguire la misura più urgente o più appropriata e differisce l'esecuzione delle altre; se più misure in concorso tra loro si rivelano ugualmente urgenti o appropriate, l'autorità competente ordina l'esecuzione simultanea in quanto sia disponibile un'istituzione adeguata.

³ Se, nel corso dell'esecuzione secondo il capoverso 2, misure differite si rivelano altrettanto oppure più urgenti o appropriate, l'autorità competente ne ordina l'esecuzione congiuntamente alle misure precedentemente disposte o in loro vece.

⁴ Gli articoli 62–62d, 63a e 63b CP si applicano per analogia alla conclusione delle misure eseguite e all'esecuzione delle misure differite. Nei casi di cui all'articolo 62c capoversi 3, 4 e 6 e all'articolo 63b capoversi 4 e 5 CP, la decisione spetta al giudice che ha ordinato la misura eseguita.

Art. 7 Misure terapeutiche e internamento a tenore dell'articolo 64 capoverso 1 CP eseguibili simultaneamente

¹ Se vi è concorso di misure terapeutiche a tenore degli articoli 59–61 e 63 CP con un internamento a tenore dell'articolo 64 capoverso 1 CP, l'autorità competente fa eseguire l'internamento e differisce l'esecuzione delle altre misure. L'esecuzione dell'internamento è retta dagli articoli 64–65 CP.

² Il giudice che ha ordinato l'internamento decide, ai sensi dell'articolo 65 capoverso 1 CP, se e in qual misura le misure terapeutiche differite sono ancora eseguite successivamente.

³ La fine dell'internamento grazie al superamento con successo del periodo di prova secondo l'articolo 64a capoverso 5 CP comporta nel contempo la soppressione delle misure terapeutiche differite secondo il capoverso 1.

Art. 8 Internamenti a tenore dell'articolo 64 capoverso 1 CP eseguibili simultaneamente

¹ Se nell'esecuzione vi è concorso di più internamenti a tenore dell'articolo 64 capoverso 1 CP, tali internamenti s'integrano e sono eseguiti come un unico internamento.

² L'esecuzione dell'internamento è differita fintanto che l'autore sconta una pena detentiva pronunciata simultaneamente.

³ L'articolo 64 capoversi 2 e 3 CP si applica per analogia. Il termine minimo per una liberazione condizionale giusta l'articolo 64 capoverso 3 CP è calcolato in base alla durata totale di tutte le pene detentive.

Art. 9 Misure stazionarie e pene detentive eseguibili simultaneamente

¹ Se nell'esecuzione vi è concorso di misure terapeutiche stazionarie a tenore degli articoli 59–61 CP con pene detentive, le misure sono eseguite prima delle pene detentive. L'autorità competente differisce sia le pene detentive pronunciate unitamente alle misure, sia quelle in concorso con le misure. Gli articoli 62–62d CP si applicano per analogia alla conclusione delle misure e all'esecuzione delle pene detentive differite. Nei casi di cui all'articolo 62c capoversi 3, 4 e 6 CP, la decisione spetta al giudice che ha ordinato la misura eseguita.

² Se nell'esecuzione vi è concorso di un internamento a tenore dell'articolo 64 capoverso 1 CP con pene detentive, l'esecuzione dell'internamento è differita fintanto che l'autore sconta una pena detentiva.

Art. 10 Misure ambulatoriali e pene detentive eseguibili simultaneamente

¹ Se nell'esecuzione vi è concorso di misure ambulatoriali a tenore dell'articolo 63 CP con pene detentive, l'autorità competente esegue:

- a. le misure ambulatoriali e le pene detentive simultaneamente; o
- b. la misura o pena detentiva più urgente o più appropriata e differisce l'esecuzione delle altre sanzioni.

² Il giudice che ha ordinato la misura o pena detentiva eseguita decide se e in qual misura le misure o pene detentive differite giusta il capoverso 1 lettera b sono ancora eseguite successivamente.

Art. 11 Lavori di pubblica utilità eseguibili simultaneamente

¹ Se nell'esecuzione vi è concorso di più lavori di pubblica utilità, tali lavori sono eseguiti congiuntamente. L'autorità d'esecuzione può prorogare in maniera adeguata i termini di cui agli articoli 38 o 107 capoverso 2 CP se complessivamente deve essere prestato un lavoro di pubblica utilità rispettivamente di oltre 720 o 360 ore.

² Il giudice che ha ordinato il lavoro di pubblica utilità passato in giudicato per primo decide in merito alla commutazione successiva del lavoro di pubblica utilità in pena pecuniaria o detentiva secondo l'articolo 39 CP o all'esazione della multa secondo l'articolo 107 capoverso 3 CP.

Art. 12 Lavoro di pubblica utilità e sanzioni privative della libertà eseguibili simultaneamente

¹ Se nell'esecuzione vi è concorso di lavori di pubblica utilità con pene detentive, l'autorità competente esegue prima la pena più urgente o più appropriata.

² Se nell'esecuzione vi è concorso di lavori di pubblica utilità con misure stazionarie a tenore degli articoli 59–61 CP o con tali misure e pene detentive, le misure sono eseguite prima delle pene. L'articolo 9 capoverso 1 si applica per analogia.

Art. 12^a Espulsioni eseguibili simultaneamente

¹ Le espulsioni concorrenti decorrono insieme per la durata in cui sono eseguite simultaneamente.

² Se un'espulsione obbligatoria e una non obbligatoria sono eseguite simultaneamente, la sospensione dell'esecuzione è retta dall'articolo 66d CP.

Art. 12^b Pene o misure privative della libertà eseguibili simultaneamente all'espulsione

All'esecuzione di un'espulsione in concorso con pene o misure privative della libertà si applica l'articolo 66c capoversi 2 e 3 CP.

Sezione 4:

Concorso, nell'ambito dell'esecuzione, di sanzioni pronunciate in diversi Cantoni

Art. 13 Accordo tra i Cantoni interessati

Se nell'esecuzione vi è concorso di più sanzioni ordinate da sentenze pronunciate in Cantoni diversi, le autorità competenti dei Cantoni interessati si accordano tra loro, qualora occorra decidere in merito a:

- a. l'esecuzione delle sanzioni più urgenti o più appropriate;
- b. l'esecuzione simultanea di sanzioni.

Art. 14 Competenza

Se i Cantoni interessati non convengono altrimenti per quanto concerne la competenza per l'esecuzione, è competente:

- a. per l'esecuzione congiunta di pene detentive in concorso tra loro (art. 4): il Cantone il cui giudice ha inflitto la pena singola o unica più lunga (art. 46 cpv. 1, 62a cpv. 2 e 89 cpv. 6 CP);
- b. per l'esecuzione di misure identiche (art. 6 cpv. 1 e art. 8), l'esecuzione simultanea di misure terapeutiche diverse (art. 6 cpv. 2) o di misure ambulatoriali e pene detentive (art. 10 cpv. 1 lett. a) o l'esecuzione congiunta di lavori di pubblica utilità (art. 11): il Cantone in cui è stata pronunciata la sentenza passata in giudicato per prima;

⁴ Introdotto dal n. 19 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

⁵ Introdotto dal n. 19 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

- c. in caso di concorso di lavori di pubblica utilità con pene detentive (art. 12 cpv. 1): il Cantone il cui giudice ha inflitto la sanzione che giunge ad esecuzione per prima;
- d. nei casi di cui all'articolo 6 capoverso 3: il Cantone cui compete l'esecuzione secondo l'articolo 6 capoverso 2;
- e. nei casi restanti (art. 6 cpv. 2, art. 7, 9 e 10 cpv. 1 lett. b): il Cantone il cui giudice ha inflitto le sanzioni che giungono ad esecuzione.

Art. 14^a Espulsione

¹ All'esecuzione di un'espulsione in concorso con pene o misure privative della libertà pronunciate in un altro Cantone si applica l'articolo 66c capoversi 2 e 3 CP.

² Per l'esecuzione di un'espulsione in concorso con una pena o una misura privativa della libertà pronunciata in un altro Cantone è competente il Cantone in cui è stata pronunciata l'espulsione.

³ Per l'esecuzione simultanea di espulsioni concorrenti pronunciate in diversi Cantoni è competente il Cantone in cui è stata pronunciata l'espulsione che termina per ultima. I Cantoni possono convenire altrimenti.

Art. 15 Competenze decisionali del Cantone competente

Al Cantone cui incombe l'esecuzione congiunta delle sanzioni spettano le competenze decisionali in materia d'esecuzione anche per quanto concerne le sanzioni pronunciate negli altri Cantoni.

Art. 16 Assunzione delle spese

¹ Le spese d'esecuzione delle misure, compresa l'esecuzione dell'espulsione, sono assunte dal Cantone cui compete l'esecuzione in virtù della presente ordinanza o di una convenzione.⁷

² Le spese d'esecuzione delle pene sono ripartite proporzionalmente tra i Cantoni interessati.

³ Le spese per l'esecuzione congiunta dell'internamento sono assunte in parti uguali dai Cantoni interessati.

Art. 17 Proventi da pene pecuniarie e multe

Se nell'ambito dell'esecuzione congiunta di lavori di pubblica utilità è applicato l'articolo 11 capoverso 2, i proventi delle pene pecuniarie o delle multe sono ripartiti proporzionalmente tra i Cantoni interessati.

⁶ Introdotta dal n. 19 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

⁷ Nuovo testo giusta il n. 19 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

Sezione 4a:⁸ Inizio della durata dell'espulsione

Art. 17a

La data di partenza ai sensi dell'articolo 66c capoverso 5 CP è la data effettiva di partenza. Se questa non è nota, la data stabilita dall'autorità d'esecuzione è considerata data di partenza, salvo che si accerti in seguito che il condannato non ha lasciato la Svizzera.

Sezione 5: Divieto di condurre e retribuzione

Art. 18 Divieto di condurre

¹ Passata in giudicato la sentenza, il giudice comunica immediatamente il divieto di condurre disposto in virtù dell'articolo 67e CP all'autorità competente secondo l'articolo 7 capoverso 1 dell'ordinanza del 30 novembre 2018⁹ concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione.¹⁰

² L'autorità competente:

- a. determina la data d'entrata in vigore del divieto di condurre;
- b. comunica tale data al condannato e gli ordina di consegnare la sua licenza per allievo conducente o di condurre;
- c.¹¹ trasmette al sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione i dati relativi al divieto di condurre.

Art. 19 Retribuzione

I Cantoni stabiliscono l'ammontare della retribuzione di cui all'articolo 83 CP e il suo impiego da parte del detenuto.

⁸ Introdotta dal n. I 9 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

⁹ RS **741.58**

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. all'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4997).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. all'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4997).

Sezione 6: Esecuzione di sentenze dei tribunali militari e del Tribunale penale federale

Art. 20

¹ La presente ordinanza si applica per analogia all'esecuzione di sanzioni disposte da sentenze:

- a. dei tribunali militari;
- b. del Tribunale penale federale.

² Se si applicano disposizioni della sezione 2 o 4, le sanzioni disposte dal tribunale militare o dal Tribunale penale federale sono considerate ordinate dal tribunale del Cantone competente per l'esecuzione secondo l'articolo 212 della procedura penale militare del 23 marzo 1979¹² o secondo l'articolo 241 della legge federale del 15 giugno 1934¹³ sulla procedura penale. I tribunali militari e il Tribunale penale federale rimangono tuttavia competenti per le decisioni di cui agli articoli 6 capoverso 4 secondo periodo, 7 capoverso 2, 9 capoverso 1 ultimo periodo, 10 capoverso 2 e 11 capoverso 2.

³ Sono fatte salve normative speciali in altri atti federali concernenti l'indennizzo dei Cantoni per tale esecuzione.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 21 Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. ordinanza (1) del 13 novembre 1973¹⁴ sul Codice penale svizzero (OCP 1);
2. ordinanza (2) del 6 dicembre 1982¹⁵ sul Codice penale svizzero (OCP 2);
3. ordinanza (3) del 16 dicembre 1985¹⁶ sul Codice penale svizzero (OCP 3).

Art. 22 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

¹² RS 322.1

¹³ [CS 3 286; RU 1971 777n. III 4, 1974 1857 all. n. 2, 1978 688 art. 88 n. 4, 1979 1170, 1992 288 all. n. 15 2465 all. n. 2, 1993 1993, 1997 2465 all. n. 7, 2000 505 n. I 3 2719 n. II 3 2725n. II, 2001 118 n. I 3 3071 n. II 1 3096 all. n. 2 3308, 2003 2133 all. n. 9, 2004 1633 n. I 4, 2005 5685 all. n. 19, 2006 1205 all. n. 10, 2007 6087, 2008 1607 all. n. 1 4989 all. 1 n. 6 5463 all. n. 3, 2009 6605 all. n. II 3. RU 2010 1881 all. 1 n. I 1].
Vedi ora il Codice di procedura penale del 5 ott. 2007 (RS 312.0).

¹⁴ [RU 1973 1841, 1983 1616, 1990 518]

¹⁵ [RU 1982 2237]

¹⁶ [RU 1985 1941, 1990 519, 1995 5273, 1998 882, 2001 3307]

